



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO
CURRICULUM FILOSOFIA DEL DIRITTO E STORIA DELLA
CULTURA GIURIDICA
XXXII CICLO

**Il “campo giuridico” tra diritto e politica. Il caso del TAV/TAC in Val
di Susa**

Tutori:

Prof.ssa Isabel Fanlo Cortes

Prof. Giulio Itzcovich

Candidato:

dott. Alessandro Senaldi

Anno accademico 2020/2021

Indice

- Introduzione

- 1. Introduzione..... p. 4
- 2. La teoria del campo giuridico come punto di osservazione..... p. 6
- 3. Sinossi del lavoro..... p. 15

- Cap. 1: Ricerca sociale e studio dei comportamenti degli attori giuridici: spunti per una cornice teorica e metodologica

- 1. Introduzione..... p. 18
- 2. Epistemologia e metodi della conoscenza..... p. 21
- 3. Una filosofia della scienza di parte: sapere, ideologia, posizionamento..... p. 28
- 4. *Grounded Theory*: definizione, storia, modi e tecniche metodologiche..... p. 34
- 5. Dalla teoria alla pratica: il racconto di un'esperienza di ricerca..... p. 47

- Cap. 2: Politiche pubbliche e territori. Il caso del TAV/TAC in Val di Susa

- 1. Una premessa..... p. 54
- 2. Definizione del campo di indagine: spazi, tempi, attori e pratiche del conflitto valsusino..... p. 56
- 3. Risposte istituzionali sul terreno delle politiche pubbliche..... p. 62
- 4. Il ruolo degli amministratori tra l'incudine statale e il martello movimentista..... p. 69
- 5. Democrazia dal basso, istituzioni autonome e reazioni al *policy making*..... p. 79
- 6. Conclusioni: provando a richiudere il "Vaso di Pandora"..... p. 87

- Cap. 3: I processi al Movimento No Tav: un approccio quantitativo

- 1. Introduzione..... p. 93
- 2. Tempi e spazi della vicenda giudiziaria..... p. 93
- 3. Gli attori..... p. 106
- 4. Capi di imputazione e fase delle indagini preliminari..... p. 130
- 5. L'utilizzo delle misure cautelari..... p. 138
- 6. La fase del giudizio e i riti alternativi..... p. 140
- 7. Gli esiti sul piano sanzionatorio dei giudizi di primo grado..... p. 146

- 8. I successivi gradi di giudizio: una vicenda ancora in corso..... p. 149

- Cap. 4: Il campo giuridico-penale e giudiziario della “questione criminale No Tav”

- 1. Introduzione..... p. 165
- 2. Categorie emergenti dall'analisi *grounded*..... p. 168
- 3. Relazioni e fazioni del campo, definizioni e influenze reciproche tra attori..... p. 172
 - 3.1 *L'analisi qualitativa delle interazioni fra attori*..... p. 175
- 4. Campo giuridico-penale poroso: il fatto passa in secondo piano..... p. 193
- 5. Macro-tattiche del campo..... p. 197
 - 5.1 *La macro-tattica criminalizzante della fazione dell'accusa*..... p. 198
 - 5.2 *La macro-tattica legittimante della fazione della difesa*..... p. 200
- 6. Politicizzazione del campo..... p. 203
 - 6.1 *La gestione della politicità secondo la fazione dell'accusa*..... p. 204
 - 6.2 *La gestione della politicità secondo la fazione della difesa*..... p. 206
 - 6.3 *Gli articoli 62 n 1 e 51 c.p.: cartine tornasole nel processo di gestione della politicità da parte del giudice?*..... p. 211
- 7. Le FF.OO.: l'“attore dai mille ruoli” del campo giuridico-penale..... p. 220
 - 7.1 *I “mille ruoli” delle FF.OO.*..... p. 220
 - 7.2 *I discorsi delle FF.OO. e il loro postura nel giudizio*..... p. 231
- 8. Conclusioni..... p. 243

- Conclusioni

- 1. Concludendo l'auto-analisi: una ricerca parziale..... p. 245
- 2. Diritto e politica come reagenti di una reazione chimica..... p. 248
 - 2.1 *Analisi quantitativa e tecnico giuridica della criminalizzazione secondaria*..... p. 251
 - 2.2 *Analisi qualitativa del campo giuridico-penale*..... p. 253
- 3. Finale aperto..... p. 258

- Bibliografia..... p. 260

- Ringraziamenti..... p. 269

Introduzione

1. Introduzione

I movimenti sociali, e in generale le manifestazioni collettive di tipo politico, pongono importanti interrogativi sul piano giuridico. È proprio nel regno del “politico”, infatti, che attraverso la condivisione di “fini di parte” si radicalizzano posizioni, si affermano ideologie e si cristallizzano identità, rendendo così il diritto un crinale su cui si gioca lo scontro tra mondi complementari, alternativi o antitetici. Il fenomeno giuridico, infatti, orienta condotte, costruisce cornici di significato, influenza la cultura stessa degli individui e il loro modo di agire e pensare. Di conseguenza, qualsiasi scontro politico intrapreso sul terreno giuridico rimanda immediatamente ad un contrasto su condotte, significati, culture e sistema sociale nel suo complesso, la cui intensità è determinata, qualitativamente e quantitativamente, dal livello di inimicizia (Schmitt, 1981) e conflitto (Touraine, 1975; Touraine, 2009) espresso dalle parti.

Come altri movimenti sociali, anche il movimento di opposizione valsusino al TAV/TAC – sicuramente favorito dalla sua radicalità, dalla sua longevità e dalla presenza al suo interno di un ampio numero di amministratori locali, professionisti, giuristi e accademici – pone importanti questioni sul piano del diritto (Della Porta e Piazza 2008; Caruso 2010; Algostino 2011; Pepino e Revelli 2012; Senaldi 2016). Anzi, possiamo senza timore affermare che il caso in questione avvalora le suggestioni espresse dagli studi di “*law and social movements*”, i quali – concordando sulla necessità di problematizzare la trattazione dicotomica del rapporto tra diritto e movimenti sociali – mettono in guardia sulla complessità che il fenomeno giuridico e il ruolo del diritto esibiscono nella storia dei diversi movimenti sociali (Cummings 2017). Se, infatti, il diritto conserva nei confronti di questi ultimi la sua generale funzione di controllo sociale (Baratta, 1982; Melossi, 2002; Donini e Pavarini, 2011), da un altro punto di vista è anche utilizzato dai movimenti politici per far valere le proprie istanze.

Così accade nel caso del movimento No Tav, dove il diritto ha avuto, nell’evoluzione della vicenda, un ruolo ambivalente. Infatti, non è solo contestato (come nel caso della regolazione statale, sovranazionale o delle decisioni dei tribunali) e temuto (come accade per la repressione penale e per il potere giudiziario), ma è anche utilizzato in funzione di tutela dei propri interessi (ad esempio tramite ricorsi al TAR oppure durante le fasi del processo penale). È emblematico, in questo senso, il singolare utilizzo delle norme riguardanti la proprietà immobiliare fatto dal movimento durante le fasi di lotta dura. Il 10 febbraio e il 30 marzo 2009 il Coordinamento dei

Comitati No Tav realizza un'iniziativa inedita¹, ovvero un acquisto in proprietà indivisa dei terreni della zona Colombera di Chiomonte, individuati dal progetto come i terreni idonei per la realizzazione del tunnel geognostico della Maddalena². A tal proposito il 30 marzo si registra un *record*: sono 1397 le persone che si ritrovano a firmare, davanti al notaio, l'atto di acquisto di un terreno (un fazzoletto di 1251 metri quadri di montagna). Da quel momento qualsiasi futura procedura di presa di possesso dei terreni in questione avrebbe necessariamente dovuto prevedere la convocazione sul posto di tutti i proprietari – cosa peraltro che *de facto* non ebbe mai luogo. In seguito sarà proprio su quei terreni che sorgerà la “Libera Repubblica della Maddalena”³.

Ma è soprattutto sul terreno del diritto pubblico – inteso come il complesso di norme che regola il funzionamento e l'organizzazione dei poteri pubblici – che si esprimono i livelli di politicizzazione che investono maggiormente il piano giuridico. Ciò vale tanto per i movimenti sociali, impegnati ad elaborare specifiche concettualizzazioni *del/sul* diritto, quanto per la cultura interna di giuristi e apparati deputati all'implementazione del diritto positivo, con il loro «ruolo politico di costruttori di immagini [...] intorno al diritto e alle istituzioni» (Ferrajoli 1999: 79).

Qui le “poste in gioco” rimandano direttamente alle questioni che hanno attraversato il diritto dall'avvento della modernità: il rapporto tra legalità/legittimità; la forma delle istituzioni democratiche e il loro senso; la funzione del diritto; l'allocazione di risorse pubbliche e i modelli decisionali; il ruolo degli attori istituzionali. Inoltre, il “comportamento politico collettivo”, soprattutto se caratterizzato da alti tassi di radicalità (ideologica e pratica), quando pone in essere comportamenti integranti fattispecie di reato, si scontra con il piano penale e processuale del diritto e questo inserisce altre questioni – come: la funzione della pena e la sua esecuzione, le regole e i principi della dinamica processuale, le tutele difensive, la modalità di svolgimento delle indagini, le misure cautelari, solo per citarne alcune.

Alla luce di tali considerazioni con questa tesi mi propongo di indagare e descrivere ciò che complessivamente accade nel mondo del diritto pubblico allorché questo sia chiamato a relazionarsi con il fenomeno dei movimenti sociali e politici (sia in termini di controllo sociale che di utilizzo strumentale favorevole a questi ultimi). Tuttavia, l'intento non è la mera descrizione dell'attività normativa dei diversi enti pubblici, statali o sovranazionali, oppure il resoconto tecnico delle meccaniche giudiziarie riguardanti la questione, ma è ulteriore; ovvero, riuscire ad offrire

1 L'iniziativa si chiamava: “Compra un posto in prima fila”.

2 Dopo questa prima fase la campagna proseguirà, andando piano piano a comprendere le zone dei diversi Comuni, situati sempre in zone suscettibili di cantierizzazione.

3 La “Libera Repubblica della Maddalena” è stato il più grande presidio permanente creato dal movimento. Sorta nel maggio del 2010, proprio sui terreni oggetto di questo acquisto collettivo, nell'arco dei mesi arriva ad occupare una consistente porzione di territorio, sottratto di fatto alla sovranità dello Stato. Un'esperienza di autonomia radicale – con tanto di confini chiusi e vigilati, servizio d'informazione e servizio di auto-difesa – il cui valore simbolico è parte integrante della costruzione identitaria del movimento.

un'analisi che tenti di indagare il mondo del diritto pubblico nel suo complesso, soprattutto i suoi attori giuridici e/o istituzionali (come: amministratori locali, avvocati, pubblici ministeri, giudici, FF.OO.) con i loro poteri, ruolo e interazioni. Per farlo utilizzerò lo spazio (non fisico) del «campo giuridico» (Bourdieu, 2017) come lente focale attraverso cui guardare la “questione criminale no tav”, in quanto ritengo che attraverso tale filtro teorico si riescano a carpire in maniera efficace sia alcune funzioni che si trovano ad assolvere nella contemporaneità il diritto e le istituzioni giuridiche, sia le scelte e i comportamenti con cui i diversi agenti del campo giuridico implementano le norme giuridiche. Inoltre, per quel che riguarda il diritto e la procedura penale, o meglio il campo giuridico-penale e giudiziario – cioè «uno spazio sociale entro il quale determinati attori compiono operazioni interpretative delle azioni sociali e delle norme giuridiche tese ad ampliare o restringere l'area del penalmente rilevante» (Sarzotti, 2007: 21), l'utilizzo del concetto bourdieusiano è in grado di individuare il concreto dispiegarsi del processo di criminalizzazione secondaria e le logiche di politica penale a cui esso risponde.

2. La teoria del campo giuridico come punto di osservazione

L'interesse per lo studio del movimento di opposizione alla costruzione del TAV/TAC, sorta di modello italiano della relazione di incontro/scontro tra controllo sociale e istanze di tipo politico, nasce già in occasione della redazione della mia tesi di laurea. Quando, spinto dalla volontà di studiare i processi di criminalizzazione degli attivisti politici, decisi di dedicarmi seguendo l'approccio criminologico critico appreso durante le lezioni universitarie di Pavarini e Melossi. Concependo, quindi, la devianza come il culmine di un processo di etichettamento sociale e giuridico, accolsi proprio le parole di quest'ultimo che, durante le sue lezioni, esortava ad analizzare devianza e criminalità non «in una prospettiva [...] “dal di dentro” – dalle auto della polizia verso l'esterno –, bensì» guardando «dentro le macchine della polizia» (Melossi, 2002: 185).

Tuttavia, durante quel lavoro di ricerca, pur mirando ad analizzare i dispositivi di controllo sociale utilizzati per controllare/contrastare il Movimento No tav – quindi, seguendo la metafora, “guardando dentro le macchine della polizia” – scelsi di indagare questi ultimi in modo “riflesso”. Ovvero, studiando i soggetti a cui erano rivolti e gli effetti che avevano comportato sia nei confronti di questi ultimi, che rispetto al movimento e a parti della popolazione valsusina – sempre seguendo la metafora, facendomi raccontare da loro cosa ci fosse dentro le macchine della polizia e cosa facessero gli agenti. Per la precisione, focalizzai la mia attenzione sui dispositivi di criminalizzazione agiti da media e imprenditori morali di varia natura, su quelli miranti alla gestione (militare e poliziale) del territorio e, infine, su quelli giuridico-penali utilizzati da Procura e

Tribunale (Senaldi, 2016).

In quell'occasione fui abbastanza soddisfatto di quanto emerse dalla mia attività di ricerca, ma considerai particolarmente lacunose le conclusioni riguardanti i dispositivi di controllo penale e processuale. Le quali, probabilmente influenzate dalla volontà di contribuire ad una «una teoria materialista, cioè economico-politica, della devianza, dei comportamenti socialmente negativi e della criminalizzazione» (Baratta, 1980: 159)⁴, erano così sommariamente sintetizzabili: all'interno di un utilizzo degli strumenti di controllo sociale miranti alla neutralizzazione degli attivisti del movimento, il diritto si comporta come strumento al servizio degli interessi della compagine promotrice dell'opera, la quale a sua volta appartiene alla classe neo-liberale dominante.

Nonostante l'insoddisfazione nei confronti di tale intuizione, solo in un secondo momento riuscii a trovare una spiegazione della mia insoddisfazione. Ovvero che, pur riconoscendo all'interno delle strategie di controllo sociale, l'importanza dei «meccanismi di produzione normativa e di applicazione della legge penale» (Melossi, 2002: 188), così come quella degli attori giuridici istituzionali, nel lavoro di ricerca svolto mancava l'analisi di tali elementi richiamati, i quali non possono essere descritti e compresi appieno dai «profani» (Bourdieu, 2017) del mondo del diritto. In poche parole, la tesi soffriva l'assenza dell'analisi di una parte importante dei processi di criminalizzazione secondaria: «ovvero la fase di implementazione della legge penale che vede coinvolte soprattutto l'attività delle agenzie di repressione del crimine e l'istituzione giudiziaria» (Sarzotti, 2007: 5).

Infatti, se per lo studio dei dispositivi agiti da media, imprenditori morali e polizia, si può tentare un'analisi “riflessa” – desunta, cioè, dall'esperienza del ricercatore e dalle parole degli attivisti e non dall'analisi diretta di coloro che producono le notizie, che esercitano il ruolo di imprenditori morali o che svolgono funzioni di ordine pubblico – questo risulta assai difficile nel caso del diritto. In effetti, mentre è possibile studiare i primi attraverso il contenuto dei messaggi mediatici e delle dichiarazioni di attivisti, politici e *opinion leaders*, oppure con il racconto delle pratiche poliziali vissute dai militanti in prima persona, lo studio riflesso del dispositivo “diritto” – anche se idoneo a descrivere effetti e impatto del fenomeno giuridico sugli individui – si concretizza, proprio in virtù del codice specifico di cui il campo giuridico dispone (Bourdieu, 2007), esclusivamente come uno studio preparativo e esplorativo dei meccanismi di funzionamento e implementazione del diritto.

Ai fini della completezza dell'analisi, quindi, era necessario traslare il punto di vista dal soggetto criminalizzato ai dispositivi tecnico-giuridici e agli attori di criminalizzazione, ovvero – sempre seguendo la metafora di Melossi – dotarsi di uno sguardo diretto su ciò che fanno gli agenti dentro

⁴ Così come dagli importanti contributi offerti alla criminologia critica quali (tra i tanti) *Carcere e fabbrica* (Melossi e Pavarini, 1977), *Pena e struttura sociale* (Rusche e Kirchheimer, 1978), *Parola d'ordine: tolleranza zero* (Wacquant, 2000), *Il governo dell'eccedenza* (De Giorgi, 2002).

la macchina.

Giunsi a tale conclusione quando incominciai il dottorato in “Filosofia del diritto e storia della cultura giuridica” a Genova, dove ebbi modo di misurarmi con l’interessante concetto – elaborato e perfezionato progressivamente dai sociologi del diritto (Nelken 2012) – di cultura giuridica. Tale categoria, a sua volta distinguibile in «cultura giuridica esterna» (Friedman, 1978) – cioè l’insieme degli atteggiamenti, delle opinioni e delle convinzioni che una data popolazione ha nei confronti del diritto – e in «cultura giuridica interna» – ovvero, «la cultura giuridica propria di quei membri della società che compiono attività giuridiche specializzate» tipica delle società «in cui esistono specializzazioni e professioni giuridiche» (ivi: 371-372) – ha avuto per me una forte funzione di orientamento analitico, in quanto «per un verso [...] costituisce un punto di partenza per ulteriori e più specifiche concettualizzazioni ed analisi; per un altro verso, articolato adeguatamente in riferimento a pratiche rese significative mediante il diritto, permette, di cogliere molto profondamente l’emergere di soluzioni giuridiche, l’evolversi dei fenomeni ai quali sono rivolti e le conseguenze che derivano dal loro uso» (Pennisi *et al.*, 2017: 16).

Il concetto di cultura giuridica ha, quindi, rilevanza meta-teorica, perché è in grado di evidenziare come il diritto, non potendosi applicare da sé, venga tradotto in prassi per *medium* delle azioni degli attori giuridici (soprattutto istituzionali), *in primis* dell’attività interpretativa. Di conseguenza, questi ultimi non svolgono una mera attività meccanica e ricognitiva, ma pongono in essere un impegno soggettivo di “creazione” delle norme. Attività che, proprio per la sua arbitrarietà, è naturalmente collegata ad aspetti extra-giuridici, quali la cultura (sia professionale che non), la preparazione e gli studi svolti, i pregiudizi e le ideologie, in sintesi alle visioni del mondo dei diversi attori (Tarello, 1974).

Particolarmente interessante poi è la declinazione “locale” che alcuni autori (Sarzotti, 2007) hanno dato del concetto di cultura giuridica, ovvero la *local legal culture*. Questa, situa il concetto di cultura giuridica in uno spazio fisico, limitandone «l’estensione a contesti sociali ed istituzionali ben definiti» valorizzando, al tempo, «le caratteristiche “immateriali” dell’ambiente» (ivi: 49-50) in cui gli attori giuridici operano: quindi il contesto storico locale, le interazioni e le dinamiche che vi si esprimono, le problematiche vissute da coloro che vivono quel territorio, i rapporti di potere, la cultura locale e così via.

Nonostante la forte potenza euristica dei concetti di cultura giuridica e cultura giuridica locale, ritengo che nella loro equazione manchino di inserire le relazioni, le interazioni, le influenze reciproche e i conflitti che coinvolgono i diversi portatori di cultura giuridica nel processo implementativo del diritto. Tali variabili, inoltre, assumono ancor più significato quando il diritto si incontra in modo diretto con i fenomeni di tipo politico. Quindi, occorre un concetto che, pur

rimanendo ancorato ai canoni formalistici della scienza del diritto, riuscisse a dar conto degli elementi sopra menzionati. Così seguendo questo stimolo, sono approdato alla cornice teorica applicata nel presente lavoro di ricerca, ovvero la concezione del campo giuridico di Bourdieu.

Per comprendere a fondo tale concetto, definibile come «universo sociale relativamente indipendente [...] all'interno del quale si produce e si esercita l'autorità giuridica, forma per eccellenza della violenza simbolica legittima il cui monopolio appartiene allo Stato» (Bourdieu, 2017: 62), occorre in prima battuta dotarsi di un «cassetta degli attrezzi “minima” della teoria sociale bourdesiana» (Rinaldi, 2017: 15). Ovvero, analizzare alcuni elementi fondamentali nel pensiero dell'autore, come l'*habitus*, il concetto generale di campo, i fini specifici (ovvero le poste in gioco) dei diversi campi sociali e le forme di capitale che vi si muovono al suo interno. Tali questioni però, «non possono essere considerate separatamente perché appartengono a un sistema concettuale integrato», infatti, «Bourdieu spiega questo modello con un'equazione: [(*habitus*) (capitale)] + campo = pratica» (Paolucci 2009: 88).

Il termine *habitus* – lessema risalente ad Aristotele, utilizzato nel tredicesimo secolo da Tommaso d'Aquino, impegnato a fini sociologici da Durkheim, Mauss, Weber e Veblen e in chiave filosofica da Husserl, Schutz, Merleau-Ponty e Elias (Wacquant, 2015) – è definito dall'autore francese come il

principio non scelto di tutte le scelte [...] sistema di disposizioni durature e trasmissibili, strutture strutturate predisposte a funzionare come strutture strutturanti, cioè in quanto principi generatori e organizzatori di pratiche e rappresentazioni che possono essere oggettivamente adatte al loro scopo senza presupporre la posizione cosciente di fini e la padronanza esplicita delle operazioni necessarie per raggiungerli (Bourdieu, 2005: 84).

Bourdieu, con il suo utilizzo, si riferisce ad una serie di meccanismi inconsci che gli individui acquistano mediante processi di socializzazione e che «permettono di operare atti di conoscenza pratica, fondata sull'individuazione e il riconoscimento degli stimoli condizionali e convenzionali cui sono predisposti a reagire», nonché, «di generare [...] strategie coerenti e continuamente rinnovate, ma nei limiti dei vincoli strutturali di cui gli *habitus* stessi sono il prodotto» (Bourdieu, 1998: 145-146). L'*habitus* è, quindi, «“struttura strutturata”, che fornisce all'individuo schemi percettivi, cognitivi e di azione ma anche “struttura strutturante” che rielabora questi stessi schemi e che, in modo retroattivo, può avere effetti su quelle stesse strutture» (Rinaldi, 2017: 16), in sintesi si tratta di *pattern* di comportamenti e pensieri che, dato il loro elevato grado di flessibilità e malleabilità

[...] permettono di adattarsi incessantemente a contesti parzialmente modificati e di costruire la situazione come insieme dotato di senso, in un'operazione pratica di anticipazione quasi corporea delle tendenze immanenti del campo e delle condotte generate da tutti gli *habitus* [...] con i quali [...] sono in comunicazione (Bourdieu, 1998: 146).

Altra caratteristica importante di questo concetto si ritrova nella sua capacità classificatoria e generativa. Infatti, esso «classifica il classificante e contribuisce a stabilizzarne la collocazione nell'ordinamento sociale», in quanto «incorpora e riproduce i principi di visione e di divisione costitutivi di un ordine sociale» e «definisce il mondo attraverso un certo modo di orientarsi verso di esso» (Rinaldi, 2017: 17-18). In poche parole, l'*habitus* contribuisce a definire sia la posizione che i singoli attori occupano all'interno del campo (o dei campi) di appartenenza, che i tipi di capitale di cui dispongono.

Proprio la relazione che si instaura tra *habitus* e campo apre a quest'ultimo livello di trattazione. La nozione di campo – utilizzata per la prima volta in un articolo del 1966 (Boschetti, 2010) – serve a Bourdieu per individuare gli effetti prodotti dalla progressiva divisione del lavoro nelle diverse società. Infatti, soprattutto in quelle avanzate e professionalizzate, dove la divisione del lavoro raggiunge dimensioni notevoli, ogni ambito dell'attività umana (scienza, arte, cultura, diritto, politica, religione) diventa un microcosmo relativamente indipendente – con una propria storia, con peculiari istituzioni e regole, con logiche e necessità specifiche, con particolari gerarchie e lotte di potere – in cui esiste «una rete o una configurazione di relazioni oggettive tra posizioni» (Bourdieu, 1992: 66) stabilita dal posizionamento e dal tipo e quantità di capitale detenuto dai differenti attori.

Il campo, quindi, non è un luogo fisico specifico, ma è «il “luogo” di condivisione di “agenti” con interessi specifici [...] legati alla loro posizione nel campo medesimo» (Rinaldi, 2017: 18), i quali sono impegnati in una lotta per la conquista sia della posta in gioco del campo che della posizione di dominanza sullo stesso.

Altro elemento collegato ai concetti di *habitus* e campo è quello relativo alle forme di capitale. Infatti, la posizione occupata da un soggetto all'interno di un campo specifico, nonché le stesse possibilità del suo ingresso e i rapporti di forza che può vantare, dipendono «dalle proprietà e dalle risorse di cui dispone nelle competizioni sociali e, in particolare, dal capitale economico (l'insieme delle risorse materiali), dal capitale sociale (la sua rete di relazioni) e dal capitale culturale (l'insieme delle conoscenze e competenze acquisite) [...], ma anche da forme di capitale specifico» (Rinaldi, 2017, 21).

Per spiegare il rapporto esistente tra i diversi tipi di capitale e l'influenza che gli stessi hanno sul posizionamento e sulle possibilità di azione dei vari attori, Bourdieu ricorre ad un'efficace metafora sul gioco d'azzardo:

Possiamo immaginare che ogni giocatore abbia davanti a sé pile di gettoni di diversi colori, corrispondenti alle diverse specie di capitale in suo possesso; la sua forza relativa nel gioco, la sua posizione nello spazio del gioco, come pure le sue strategie nel gioco, le mosse più o meno arrischiate, più o meno prudenti, più o meno sovversive, più o meno conservatrici che può fare, dipendono sia dal volume globale dei suoi gettoni, sia dalla struttura delle pile di gettoni, dal volume globale e dalla struttura del suo capitale (1992: 69)

Attraverso tale metafora, l'autore francese non solo riesce a illuminare la relazione che intercorre tra le diverse forme di capitale, ma anche gli effetti della loro detenzione, combinazione, mutazione e accumulazione. Infatti, le strategie, le posizioni e le possibilità di vincita o perdita dei giocatori non dipendono solo dal volume e dalla struttura del loro capitale di partenza, ma – essendo soggetto com'è a aumenti, diminuzioni e trasformazioni – anche dal modo in cui esso evolve nel tempo.

Proprio riguardo alla possibilità di movimento degli individui sul campo, emerge un altro dei concetti fondamentali nella teoria in esame, ovvero il capitale simbolico. Tale capitale, che conferisce il potere simbolico di controllare e delimitare (stringendo o allargando) i confini del campo e lo spazio dei «possibili» iscritti in esso, si ottiene unicamente attraverso forme di riconoscimento soggettive delle forme di capitale detenute dai diversi attori.

Considerando che, nella costruzione bourdiesiana, la dominanza e le gerarchie del campo si fondano «attraverso distinzioni di ordine simbolico» (Rinaldi, 2017: 21), cioè sulla capacità di quest'ultimo di conferire a determinati attori e *habitus* il legittimo «potere di fare il mondo» (Bourdieu, 1995), al possesso del capitale simbolico è collegata la stessa possibilità di conquistare la posta in gioco specifica di ogni campo.

Rispetto a questo modello, il campo giuridico, per alcuni versi, presenta caratteristiche accentuate rispetto a quelle emerse per la generalità dei campi, per altri versi, si distingue attraverso una serie di elementi inediti rispetto a quelli passati ora in rassegna.

Così, diversamente dagli altri campi, descritti da Bourdieu come dotati di una determinata autonomia, il campo giuridico – pur basandosi su di una ideologia professionale, su dottrine e regole «totalmente indipendenti dai condizionamenti e dalle pressioni sociali» e capaci di «trovare in sé [...] il proprio fondamento» (2017: 60) – gode solo di un'autonomia relativa rispetto alle forze esterne. Più nello specifico, il campo giuridico, svolgendo un ruolo determinante nel

«mantenimento dell'ordine simbolico e, di conseguenza, nel mantenimento dell'ordine sociale» (*ivi*: 118), è particolarmente dipendente da ciò che accade nel «campo del potere e, attraverso quest'ultimo [*nel*] campo del sociale» (*ivi*: 104).

Il campo giuridico poi, in maniera più accentuata rispetto agli altri campi sociali, basa la sua forza su ciò che Bourdieu definisce «amnesia della genesi» (2017): sorta di processo di rimozione collettiva, attraverso il quale i diversi campi sociali non paiono il risultato di atti di istituzione e rapporti di forza, ma sembrano strutturarsi in maniera del tutto naturale.

Proprio come gli altri campi, quindi, anche (e soprattutto) il campo giuridico «è fondato sull'atto arbitrario in grado di dissimularsi [...] dotato di un *nomos* [...] di un *principio di visione e di divisione* che non (può e non) deve essere contraddetto, che viene utilizzato [...] per definire ciò che può essere detto o pensato, e pertanto l'indicibile e l'impensabile⁵» (Rinaldi, 2017: 34). Tale potere di arbitrio è frutto della conquista dei dominanti della posta in gioco del campo giuridico, un successo ottenuto attraverso un progressivo processo di concentrazione, in capo agli agenti giuridici, del capitale giuridico. Ovvero, una particolare «forma oggettivata e codificata di capitale simbolico» (Bourdieu, 1995: 104) riconosciuta direttamente dallo Stato – che agisce come «grande riserva centrale [...] di capitale simbolico» (Rinaldi 2017: 32) – attraverso un atto magico di nomina e consacrazione (Bourdieu, 1995), per mezzo del quale istituisce identità, soggetti, categorie e gruppi legittimati ad esercitare l'autorità nel campo giuridico (Bourdieu, 1995).

La *force du droit* è perciò conseguenza diretta dell'amnesia che fa dimenticare – o piuttosto nasconde – l'atto arbitrario che riconosce e fonda la forza legittima del diritto. Anzi, in virtù di uno strano paradosso, la potenza del diritto è direttamente proporzionale alla negazione della forza di cui gode, per questo motivo, quanto più il diritto sarà in grado «di esercitarsi» nei confronti di coloro che lo subiscono «non esercitandosi realmente» (Bourdieu, 1998: 102), tanto più sarà conclamata la sua forza.

Conquistare la posta in gioco del campo giuridico garantisce, in capo ai dominanti, l'utilizzo di particolari poteri tra loro collegati: quello di nomina e quello di universalizzazione.

Il primo si esplica attraverso «enunciati performativi» propri del diritto (ad esempio il verdetto del giudice), i quali rappresentano «la forma per eccellenza della parola autorizzata, parola pubblica, ufficiale che si enuncia in nome di tutti nei confronti di tutti». La solennità di questi enunciati, dovuta al loro essere formulati «da agenti che agiscono come mandatari autorizzati dalla collettività» (Bourdieu, 2017: 98), assegna agli individui e ai gruppi un'identità, delle caratteristiche, dei poteri e dei limiti⁶. Anzi più precisamente,

5 Corsivo dell'autore

6 È giusto il caso di considerare come tale impostazione teorica abbia molte somiglianze e affinità con le teorie dell'interazionismo simbolico (Rinaldi, 2017), con la criminologia critica e gli studi critici in generale. *cf.*: a riguardo

l'effetto specifico – ossia propriamente simbolico – [...] consiste nella consacrazione dell'ordine stabilito: la rappresentazione «giusta» (*droite*) sanziona e santifica la visione dossica delle divisioni rappresentandola come elemento oggettivo di ortodossia per mezzo di un vero atto di creazione che, nei confronti e in nome di tutti, le conferisce l'universalità pratica della dimensione ufficiale. (*ivi*: 100)

Strettamente collegato alla nominazione – in particolare «al lavoro di codificazione, ossia di messa in forma e in formula» (*ivi*: 102) che quest'ultima comporta – vi è il secondo potere enunciato, ovvero quello di universalizzazione. La forte connessione si produce perché l'universalizzazione «opera per rafforzare l'effetto di autorità sociale» del potere di nominazione, attribuendo «al vincolo giuridico tutta la sua efficacia pratica» (*ivi*: 111) e generando così, da un lato, un effetto di normalizzazione, dall'altro lato, un effetto di naturalizzazione. Il primo effetto si determina perché il potere universalizzante trasforma la «regolarità (ciò che si fa regolarmente) in regola (ciò che di regola si deve fare), la normalità di fatto in normalità di diritto» e impone «una rappresentazione della normalità in rapporto alla quale tutte le pratiche differenti tendono ad apparire devianti, anomiche, oppure anormali, patologiche» (*ivi*: 112). Il secondo effetto invece, è conseguenza del fatto che il potere di nominazione – così come è stato descritto – reitera il fenomeno della amnesia della genesi e contribuisce a naturalizzare i rapporti di dominio, dipingendo il mondo del diritto come aprioristico, generale e onnitemporale.

Sul campo giuridico si scontrano gli «agenti giuridici». Ovvero, quegli attori che, dotati «dello “spirito” e del “senso giuridico”, di risorse, di modi di pensare e di agire, ossia di schemi di classificazione, di valutazione e di *habitus* specifici» (Rinaldi, 2017: 36) – in poche parole del «vero diritto di ingresso nel campo giuridico» (*idem*), sono «investiti di una competenza inestricabilmente sociale e tecnica che consiste in sostanza nella capacità socialmente riconosciuta di interpretare (in modo più o meno libero o autorizzato) un corpus di testi che consacra la visione legittima, giusta, del mondo sociale» (Bourdieu, 2017: 63).

Tali soggetti, che vengono definiti da Bourdieu come «professionisti», possono essere suddivisi in «teorici» e «pratici», a seconda che siano interessati ad una «elaborazione puramente teorica della dottrina [...] in una forma normalizzata e formalizzata» oppure alla «valutazione pratica di un caso specifico» e, quindi, a «contribuire, almeno in alcuni casi, alla costruzione giuridica» (*ivi*: 70).

Queste due tipologie di agenti hanno tra loro dei rapporti ambivalenti, segnati da livelli di concorrenza limitati. Per un verso, infatti, tali soggetti «producono e riproducono una postura universalizzante che si situa a fondamento della complicità, della convergenza e della cumulatività

Baratta (1982) e Foucault (2005)

che unisce l'insieme degli agenti che vivono per mezzo della produzione e della vendita di beni e di servizi giuridici» (Rinaldi, 2017: 36) – di cui «hanno il monopolio del *marketing*» (*ivi*: 40); per un altro verso, lottano all'interno del campo per accaparrarsi il monopolio dell'interpretazione dei testi giuridici – appropriandosi «della forza simbolica» degli stessi (Bourdieu, 2017: 65) – oppure per «il potere sul corpo professionale e sulla sua riproduzione, e ciò che concerne tutti gli aspetti della pratica giuridica» (*ivi*: 119). Anzi, le stesse regole giuridiche sono frutto di questo rapporto conflittuale a bassa intensità, infatti, «i produttori di leggi, di regole, e di regolamenti devono sempre tener conto dell'intera corporazione giuridica» in quanto, il «significato pratico della legge si determina realmente soltanto nel confronto tra corpi differenti, animati da interessi specifici divergenti (magistrati, avvocati, notai, etc.) ed essi stessi divisi in gruppi diversi, animati da interessi divergenti, se non persino contrapposti» (*ivi*: 70-71).

Da questi agenti professionisti poi, l'autore francese distingue i «profani» del campo giuridico, la cui esistenza è determinata dalla cesura prodotta dai processi di razionalizzazione e formalizzazione del diritto (di cui gli agenti professionisti sono in parte responsabili), ovvero dall'istituzione di un monopolio in seno allo spazio delineato.

I profani possono accedere al campo giuridico, tuttavia, devono pagare un prezzo, cioè rinunciare a gestire direttamente i propri conflitti. Questo significa essere «spossessati» e «ridotti allo stato di clienti» (Rinaldi, 2017: 40) alla ricerca di soddisfare il proprio bisogno giuridico di beni e servizi offerti dai professionisti, per questo «destinati a subire la forza della forma, ossia la violenza simbolica che giungono ad esercitare coloro che [...] sanno [...] mettere il diritto dalla loro parte». (Bourdieu, 2017: 117). In poche parole, facendosi spossessare dalle loro pretese extra-giuridiche, ricondotte e incanalate nelle procedure del campo giuridico, i profani devono sottostare ad un rapporto di potere. Il quale diventa particolarmente opprimente, da un lato, nella relazione che esso instaura con il linguaggio giuridico, dall'altro, in ciò che accade nel sotto-campo giudiziario, specificamente nel processo.

In riferimento alla prima questione, il linguaggio giuridico – utilizzando «costruzioni passive e [...] qualificazioni impersonali, atti a evidenziare l'impersonalità dell'enunciazione normativa e a costituire l'enunciatore come soggetto universale [...] imparziale e obiettivo» e ricorrendo «all'indicativo per enunciare le norme», all'«impiego [...] di verbi constativi alla terza persona del singolare presente o del passato prossimo che esprimono l'aspetto compiuto», all'«uso dell'indefinito [...] e del presente intemporale (o del futuro giuridico) adatti a esprimere la generalità [...] della regola del diritto», al «riferimento a valori trans-soggettivi che presuppongono l'esistenza di un consenso etico» (*ivi*: 68) – determina secondo Bourdieu un «effetto di apriorizzazione» (*ivi*: 67), in quanto attribuisce significati nuovi a parole di uso comune producendo

così gli effetti già visti di neutralizzazione, universalizzazione e onnitemporalità.

Per quel che riguarda il campo giudiziario, il sociologo francese lo definisce come:

lo spazio sociale organizzato nel quale e per mezzo del quale si opera la trasmutazione di un conflitto diretto tra parti direttamente interessate in dibattito regolato giuridicamente tra professionisti che agiscono per procura e che condividono la capacità di conoscere e di riconoscere la regola del gioco giuridico, vale a dire le leggi scritte e non scritte del campo (*ivi*: 86-87)

In base a tale costruzione, è evidente l'atteggiarsi del processo a rapporto di potere dall'alto effetto simbolico. In quanto «attraverso la derealizzazione e il distanziamento implicati nella trasformazione del confronto diretto degli interessati in dialogo tra mediatori», «gli agenti specializzati, senza neanche volerlo o senza rendersene conto, introducono una distanza neutralizzante» trasformando «conflitti di interesse inconciliabili in scambi regolati di argomentazioni razionali tra soggetti uguali» a cui approntare soluzioni percepite «socialmente come imparziali perché definite secondo le regole formali e coerenti da un punto di vista logico di una dottrina percepita come indipendente dagli antagonismi circostanti» (*idem*). Anche in questo caso, la forza del diritto si misura nella sua capacità di dissimulare la genesi situata, parziale e conflittuale.

3. Sinossi del lavoro

Una volta tratteggiato lo spazio del campo giuridico, è possibile dare alcune delucidazioni in merito alla struttura di questo testo, cogliendo così l'occasione di sintetizzare fasi e obiettivi dello studio delle dinamiche che si sono instaurate, tra diritto e politica, nel *case study* proposto.

Come in tutte le restituzioni di ricerche scientifiche, prima di entrare nel vivo dell'argomentazione è necessario esplicitare il punto di vista adottato e il modo in cui si guarda all'oggetto indagato. In poche parole, occorre effettuare l'auto-analisi propria del mestiere dello scienziato (Bourdieu, 2003). A tal proposito è predisposto il primo capitolo metodologico in cui, dapprima, affronterò alcune questioni ontologiche ed epistemologiche relative al metodo scientifico in generale, per poi approdare a giustificare l'opportunità di adottare una postura partigiana – mirante cioè ad intervenire nella prassi e ad essere agente trasformativo – attraverso cui guardare i fenomeni sociali.

Nella seconda parte del capitolo, invece, chiarirò sia aspetti della metodologia (principalmente la *grounded theory*) e delle tecniche metodologiche utilizzate nella ricerca (interviste, etnografia,

analisi qualitativa dei dati e il programma *nVivo*), sia profili del suo svolgimento.

Compiuta questa riflessione metodologica è possibile entrare nel vivo dell'esposizione della ricerca.

Dato l'obbiettivo propostomi – studiare le relazioni che si instaurano tra diritto pubblico (e suoi attori) e fenomeni di tipo politico, nonché gli effetti che tali relazioni producono – ho individuato, tra le diverse branche che compongono lo *jus publicum*, due assi centrali a cui credo sia proficuo guardare in funzione di cartine tornasole, in quanto ben possono essere considerati come le branche del diritto maggiormente investite dalla crisi esplosa attorno alla costruzione del TAV/TAC Torino-Lione. Quindi, da un lato, indagherò quanto avviene nel diritto amministrativo, il quale, regolando l'organizzazione della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni territoriali e i rapporti tra potere esecutivo e cittadini, è evidentemente toccato dalla costruzione di una grande opera pubblica. Mentre, dall'altro lato, analizzerò ciò che si verifica sul diritto penale e processual-penalistico, entrambi chiamati in causa degli alti livelli di costanza e radicalità d'azione posti in essere dal movimento.

In base a tale suddivisione, il secondo capitolo è dedicato a snocciolare gli accadimenti che, dal punto di vista dell'*iter* di implementazione dell'opera, si producono nell'ambito giuridico amministrativo, specificamente saranno analizzate l'attività di *policy making* svolta, le norme prodotte in materia e l'attività di regolazione posta in essere. Questa analisi, benché rappresenti solo una parte del campo giuridico strutturatosi attorno alla vicenda, è sicuramente interessate per almeno due motivi. In primo luogo, infatti, assumendo i caratteri di una ricognizione per lo più storica, essa riveste un importante carattere preliminare per comprendere come nasce lo specifico campo giuridico-penale della “questione criminale No Tav”. In secondo luogo, poiché il movimento nasce, si struttura, elabora pratiche ed etiche, si espande ed evolve nella relazione con la dimensione strategica di *governance* e con le scelte del potere esecutivo, il carotaggio presentato è in grado di fare risaltare tali aspetti.

Gli elementi che emergeranno in questo capitolo, quindi, non saranno esclusivamente riconducibili al contenuto degli atti emanati da enti locali, nazionali ed europee, ma coinvolgeranno anche altre questioni: il “cortocircuito tra legittimità e legalità”, le istituzioni autonome elaborate dal movimento, la democrazia partecipata di cui quest'ultimo si fa promotore, la figura e il ruolo delle istituzioni e amministratori locali valsusini e la cultura giuridica che esprimono, le fasi in cui si scandisce la vicenda, il procedimento amministrativo e la pianificazione partecipata come pratica di controllo sociale.

Con il terzo capitolo si aprirà l'analisi del secondo degli assi individuati, ovvero quello riguardante il diritto penale e processual-penalistico, vero e proprio nucleo centrale della ricerca

svolta. In tale sede, abbozzerò una ricostruzione storico-quantitativa del campo giuridico penale del caso di studio proposto, fornendo elementi di riflessione circa: la sua nascita e strutturazione; la velocità dei processi e delle indagini preliminari; il tipo e il numero di reati contestati; il ruolo che FF.OO. e procura svolgono in termini di *output* giudiziario; il tipo e il numero di processi instaurati; le questioni giuridiche risolte in giudizio; le misure cautelari comminate e le vicende giuridiche queste riguardanti; la tipologia e il numero degli attori coinvolti all'interno dei processi; le caratteristiche socio-anagrafiche di imputati e indagati; le pene comminate in primo e secondo grado; le decisioni prese nel tempo dalla Cassazione.

Tale lavoro, estraendo cristalli di dati quantitativi e ponendoli in una prospettiva storico-evolutiva, sarà necessario per comprendere il divenire tecnico-giuridico del campo. Il quale, rappresentando una declinazione “particolare” del più generale campo giuridico-penale esistente, al di là degli elementi formali propri delle branche del diritto in oggetto (si pensi, ad esempio, a quelli contenuti nel codice di rito), è arricchito da questioni specifiche che disegnano o chiudono i “possibili” degli attori e del campo stesso. Anche in questo caso, il capitolo, pur mostrando alcune tendenze interessanti nella relazione esistente tra risposta penale e movimenti politici, si candida come un ulteriore livello di analisi preliminare mirante a ricostruire lo spazio nel quale poi si sfideranno i vari attori del campo: il campo giudiziario della “questione criminale no Tav”.

Proprio sull'analisi di quest'ultimo livello, ovvero sul sotto-campo specifico instauratosi, in seno alla comunità giuridica locale piemontese, attraverso i processi agli aderenti al movimento, si sofferma il quarto capitolo. Specificamente, quest'ultimo si concentra sulla fase dibattimentale dei procedimenti istituiti a carico di sodali del movimento e rappresenta la parte più eminentemente qualitativo-interpretativa di questo lavoro di tesi. Sarà, quindi, il capitolo dove – utilizzando la costruzione teorica del campo giuridico come lente focale e applicando il metodo della *grounded theory* – si analizzeranno, attraverso la codifica di trascrizioni, sentenze ed altri materiali prodotti nelle udienze dibattimentali, i ruoli, le pratiche, le scelte, le tattiche e i discorsi riferibili ai differenti attori che si alternano sulla scena processuale.

L'obiettivo del capitolo sarà quindi, superando il concreto svolgersi di ogni singolo procedimento, restituire i tratti comuni dei processi sviluppatasi all'interno dello specifico universo giudiziario studiato.

Capitolo 1

Ricerca sociale e studio dei comportamenti degli attori giuridici: spunti per una cornice teorica e metodologica

1. Introduzione

Ogni ricerca, nella sua fase di restituzione scientifica, non può prescindere dal palesare le coordinate teoriche e metodologiche che l'hanno guidata. Tuttavia, l'esigenza di tale livello di specificazione non è solo il mero frutto di – “imperative” – questioni deontologiche e professionali in grado di consentire, alla comunità scientifica e al pubblico in generale, di distinguere ciò che è scienza da ciò che non lo è. Piuttosto, è il risultato, da un lato, dell'assunzione del problema della riflessività come problema centrale nella ricerca sociale, dall'altro, dell'intento di rendersi identificabili, leggibili e comprensibili. Ogni ricercatore, infatti, nello sviluppo del proprio processo di ricerca, nonché nella sua redazione, deve porre in essere una «vigilanza epistemologica», un «autoanalisi» che miri all'«oggettivazione del soggetto di oggettivazione» (Bourdieu, 2003), in quanto «ho tanto maggiori probabilità di essere oggettivo quanto più ho oggettivato la mia stessa posizione [...] e gli interessi [...] legati a questa posizione» (*ivi*: 115).

Tale esigenza inoltre, è per molti versi accentuata – oltre che da un approccio transdisciplinare mirante a superare gli steccati tra materie scientifiche – anche da altri fattori. Uno di questi, è dovuto alla scelta di utilizzare in questo lavoro un approccio qualitativo come quello della *grounded theory*, che fonda le proprie radici nell'interazionismo e nel costruttivismo. Il primo orientato «a cogliere nelle trame delle azioni tra soggetti quei meccanismi di influenza reciproca che costituiscono il tessuto fondamentale della società» e quindi, caratterizzato da «una predilezione analitica e di ricerca verso le dinamiche relazionali, osservate da vicino nei loro sviluppi» in grado di cogliere «l'ordine dell'interazione nei diversi contesti analizzati» (Sbraccia, 2010: 34). Il secondo, consapevole «che l'attività conoscitiva, lungi dal consistere in un mero rispecchiamento della realtà così com'è, indipendente dai soggetti conoscenti [...] non possa trascendere il loro contesto culturale, le loro credenze e i loro schemi concettuali» e che «la conoscenza scientifica è sempre condotta da un punto di vista soggettivo determinato (e non “da nessun luogo”)), considera conseguentemente la realtà come «il prodotto della (ri)costruzione di chi si propone di conoscerla» (Fanlo Cortés, 2019: 713). Per la metodologia scelta, infatti, il fenomeno sociale studiato è: sia «frutto di un'interazione simbolica tra i suoi partecipanti e tra di essi vi sono

pure coloro che conducono la ricerca, nel momento in cui questa comincia» (Strati, 2009: 22), che una serie infinita di costruzioni e interpretazioni – coinvolgenti i piani «cognitivo e intellettuale [...] emozionale ed estetico» (*idem*) – dei «protagonisti del fenomeno sociale indagato» e «chi fa ricerca» (*ibidem*). Dunque, riproduce la notevole complessità del dato empirico «sia per i soggetti coinvolti, [...] che per i livelli di interpretazione presi in considerazione [...] che vanno dal piano cognitivo e intellettuale a quello emozionale ed estetico» (*ibidem*).

Un secondo fattore che spinge a palesare le proprie coordinate filosofiche e metodologiche, deriva dalla scelta di condurre questo lavoro di ricerca da una prospettiva determinata. Ovvero la criminologia critica: orientamento teorico, pur ricomprendente al suo interno autori con idee eterogenee, il cui minimo comune denominatore è il rifiuto di ogni eziologia criminale (Campesi, 2003), dove termini e oggetto della questione criminale sono definiti dall'incontro tra il potere e la dimensione della definizione (Baratta, 1982).

Tale scuola – che prende il nome dal testo *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*⁷ (Baratta, 1982), il quale, assieme ad altri testi ad esso coevi⁸ e alla rivista “*La questione criminale*” (fondata da Baratta e Bricola nel 1975), può essere considerato il vero e proprio atto fondativo dell'omonima scuola – rappresenta, infatti, una vera e propria rivoluzione epistemologica e traccia, in ambito socio-giuridico (e più in generale scientifico), postura e condotta proprie di un ricercatore sociale che ha a cuore la trasformazione della realtà. Baratta riconosce la rilevanza, a fini pratici, della «funzione di potere della scienza»: «attraverso la conoscenza prevedere e, soprattutto, modificare gli eventi in senso conforme alla “verità” del mondo degli uomini» (Marra, 2006: XV-XVI), la verità «debole [...] della razionalità dialogica» e non quella «ontologica o trascendentale o esistenzialistica» (*ivi*: XVIII).

È, quindi, l'assunzione di questo punto di vista – sorto alla fine di un processo di attraversamento e ridefinizione di «teorie e ruderi di teorie» ontologiche (De Giorgi, 2006: 6), conclusosi «nella certezza teorico-politica di un dover essere [...] che si chiama passione emancipatrice, giustizia che scaturisce dall'universo dei bisogni, progetto di liberazione, società giusta, giustizia come superamento della legalità, giustizia materiale critica, critica come scienza, utopia concreta» (*idem*) – a spingermi a cercare e esplicitare un personale modo di fare ricerca in grado di coniugare, aspetti tipici della fenomenologia – che, utilizzando le parole di uno dei suoi padri, può essere definita

7 Tale testo – riedito recentemente – redatto con il fondamentale contributo di Realino Marra e Paolo Becchi, vede la propria genesi in un ciclo di lezioni, tenute da Baratta tra il marzo e l'aprile del 1980 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Fu proprio dalla riorganizzazione dei materiali di queste ultime – racchiuse già in una dispensa data alle stampe nel 1980 con il titolo *Introduzione alla sociologia giuridico-penale. Criminologia critica e critica del diritto penale* – che nacque quest'opera,

8 Come: *La devianza*, (Pitch, 1975), *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario* (Melossi e Pavarini, 1977), *Mutamenti nei sistemi normativi e repressivi* (Mosconi, 1976).

come «scienza dei fenomeni [...] nel doppio senso [...] dell'essenziale correlazione fra l'apparire e ciò che appare» (Husserl, 2002: 84) – con la consapevolezza, tipica del materialismo storico, dell'esistenza sul piano dell'immanenza di relazioni di potere e dominio.

L'adozione del punto di vista della criminologia critica è indubbiamente connesso, non so se in relazione di causa o effetto, al terzo fattore che rende necessaria l'oggettivazione del mio punto di vista, ovvero la concezione di verità posta alla base della mia attività scientifica. La quale, ben lungi dall'essere innovativa ed originale, prende forma in quel lungo processo che, dall'inizio dell'età moderna, trova la sua linfa vitale nel negare il carattere assoluto, oggettivo, nomologico del concetto di verità e, all'opposto, nel riconoscerne il carattere dinamico, rizomatico, plurimo e mutevole.

La verità è, quindi, relazione proiettata nell'accadere storico degli eventi. Che la relazione sia di scontro o mediazione, di cooperazione o di violenta affermazione, l'essere stesso della relazione prevede un gioco tra parti, un gioco che essendo fenomenico va inteso nel suo profondo e intimo svolgersi, al di là di ogni possibile evidenza, oltre ogni appesantimento tecnico-razionale.

Inoltre, al di là che la loro narrazione di verità si faccia storia o meno e spesso anche oltre la propria consapevolezza, a questo gioco possono partecipare tutti, individui, Stati, sistemi di potere economico-privati. Quindi, è l'immagine pulviscolare e frammentata quella che, a suo modo, rende maggiormente l'idea della verità.

Ancora, l'essere proprio di una relazione implica il suo divenire, il suo non essere statica, ma all'opposto essere dinamica, contingente, situata. Se noi potessimo osservare ogni fenomeno disponendo, alla stregua delle scienze di natura, di strumenti per indagare dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo, potremmo vedere come ognuno dei partecipanti al gioco abbia cura, fede, certezza nella verità a cui è giunto, in questo senso è un'unicità propria di ogni soggetto ed esperienza.

Non da ultimo e sempre al di là di verità “banali”, essendo una relazione costruita dalle/nelle relazioni – di potere, tra gli individui, tra questi ed il mondo, le cose ed il proprio sé – e trovando nella dimensione storica la propria fonderia, è inarrivabile e non pienamente conoscibile. Quindi, coloro che sono impegnati nella sua ricerca dovranno accontentarsi dell'eterno moto a luogo verso una verità che può essere, unicamente, inter-soggettivamente valida.

Ovviamente, non è intenzione in questa sede restituire un dibattito che, oltre la filosofia, ha coinvolto svariati campi dello scibile (diritto, sociologia, antropologia, economia, solo per citarne alcune), quanto piuttosto disegnare una postura epistemologica che non sia mero esercizio di retorica, ma punto liminare per porsi una serie di fondamentali questioni. Per questo, prima di addentrarmi nel cuore del capitolo dedicato alla metodologia, trovo necessario delineare alcune

premesse.

2. Epistemologia e metodi della conoscenza

Dal punto di vista epistemologico, il problema dell'esistenza e individuazione dei “criteri e modelli” per raggiungere la verità, prende forma durante il 1500 con l'affermazione del modello galileiano. In tale periodo, caratterizzato da numerose scoperte scientifiche, si afferma un nuovo concetto di scienza e il problema della verità diviene infine il problema della conoscenza, della scienza e del metodo.

Il metodo scientifico che si afferma in prima battuta è di stampo empirista o razionalista, due approcci che, pur nella loro diversità, condividono una serie di presupposti circa il significato di metodo scientifico: «un programma che stabilisce in anticipo una serie non modificabile di operazioni eseguendo le quali si raggiunge la conoscenza scientifica su un qualsiasi argomento» (Marradi, 2007: 13). Una sorta di algoritmo quindi, applicato il quale sarebbe stato possibile addivenire ad una conoscenza sperimentale e misurabile dei fenomeni. Siamo di fronte quindi, ad un'attività che cristallizza la verità in qualcosa cui si può giungere tramite la correttezza del ragionamento, del *λόγος*, e soprattutto che sia misurabile in modo matematico-sperimentale.

Ma è veramente possibile sostenere l'unicità del metodo nel raggiungimento di un grado assoluto di conoscenza? Chiaramente, non è vi è spazio in questa tesi per fornire (ammesso che esista) una risposta sintetica e universale a tale domanda, tuttavia, nel tentare di ricostruire, da un lato, il dibattito sulla questione, dall'altro, di dare struttura filosofico scientifica a questa ricerca, è opportuno ricordare che parlare del metodo non significa affrontare dilemmi che attengono solo alle specificità di una data disciplina, ma anche questioni che riguardano problemi ontologici ed epistemologici. Ovvero, bisogna necessariamente prendere in considerazione gli obiettivi, le forme del ragionamento e i fini della conoscenza.

Se per le scienze della natura potrebbe risultare difficile articolare una critica sul metodo adottato, data la loro attitudine allo studio di fenomeni che si ripetono con una certa regolarità e nei confronti dei quali è possibile approcciarsi in via predittiva e sperimentale⁹, è quasi impossibile

9 Cosa peraltro non vera vista le recente letteratura prodotta sul tema dalla sociologia della scienza (Bucchi, 2002). Ci si riferisce in tal senso, soprattutto alla crisi della razionalità che, tra '800 e '900, aveva coinvolto scienze naturali. Infatti, è in questo secolo che il paradigma scientifico deterministico, abbozzato da Galileo e reso più solido da Newton, entra in crisi sotto la spinta di un modello probabilistico che, coerentemente con le premesse, accetta la pluralità metodologica, ammette la provvisorietà delle teorie scientifiche e riconosce il carattere problematico e limitato della conoscenza. Sono molti gli esempi di teorie scientifiche elaborate in questo modo, su tutte la scoperta delle geometrie non euclidee, la teoria della termodinamica di Carnot e la legge della relatività di Einstein. Anzi, tra i tanti autori, anche quest'ultimo, in una lettera inviata a Max Born nel 1926, ammette – sulla scia del falsificazionismo popperiano – il carattere probabilistico e provvisorio delle scienze dure: «Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato»

esentarsi dal farlo per le scienze della vita e della società.

Proprio sulla spinta di questa constatazione si assiste, tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, ad un attacco alle idee positiviste prodottosi dallo scontro tra il sapere scientifico e quello umanistico. Tale attacco portò ad un fervente “dibattito sul metodo” (*Methodenstreit*), volto ad individuare ambiti e metodi specifici delle scienze sociali. Come magistralmente ricordato da Marra (2017) il duello vide inizialmente contrapporsi la “Scuola storica dell'economia” di Gustav von Schmoller – che sosteneva l'irriducibilità dei fenomeni economici e sociali a spiegazioni di carattere generale, ma vedeva piuttosto nella storia ciò che avrebbe dovuto guidare le scienze sociali – e i marginalisti della “Scuola austriaca neoclassica dell'economia” di Carl Menger – che stabilendo il primato dell'economia pura, sostenevano la possibilità di spiegare i comportamenti delle diverse soggettività con leggi e teorie economiche, quindi, facendosi portatori di un monismo metodologico.

Benché questa disputa tra positivisti e anti-positivisti riguardasse inizialmente i fondamenti della scienza economica, la polarizzazione che comportò nel mondo scientifico, prima in Germania poi su scala globale, ben presto si estese anche ad altre discipline. Per questo motivo, tale contrapposizione rappresenta un importante momento della storia del pensiero intorno al quale scaturiscono i principali filoni di riflessione sul metodo della scienza, infatti, è proprio a partire da questo momento che si getta il seme di una sorta di *Methodenstreit* permanente¹⁰. Per questo, nemmeno con l'avvento del XX secolo, si è potuto addivenire ad una sintesi della questione, anzi, è proprio a partire da questo momento storico che si apre una frattura tra due mondi scientifici foriera di aporie, dicotomie e polarizzazioni concettuali – soggettivismo/oggettivismo, ricerca standard/non standard, ricerca quantitativa/qualitativa.

Il dibattito si sviluppa sul versante filosofico grazie a Dilthey che, in favore dello storicismo, pubblica – nel 1883 – un testo incompleto: *Introduzione alle scienze dello spirito* (2007). In tale volume l'autore critica gli indirizzi riduzionistici del positivismo – in modo particolare quelli del positivismo inglese di John Stuart Mill, che sostenevano un modello (deduttivo) di spiegazione causale unico per tutte le scienze naturali e sociali – e oppone, al monismo metodologico prescritto da questa corrente, l'irriducibilità delle scienze sociali alle scienze naturali, negando la legittimità della subordinazione dei fenomeni studiati dalle scienze dello spirito alle leggi di conoscenza della natura.

Anzi, Dilthey afferma la necessità di tenere separate queste discipline, in quanto esse differiscono: per l'oggetto, per epistemologia e metodo, per il loro obiettivo conoscitivo. Sotto il primo profilo, le

10 A testimonianza di ciò, c'è chi legge lo scontro fra il metodo scientifico del razionalismo critico e il metodo dialettico della Scuola di Francoforte – generatosi a Tubinga nel 1961 durante un congresso sulla *Logica delle scienze sociali* (congresso promosso dalla Società Tedesca di Sociologia) da una querelle che vide contrapporsi Karl Popper e Theodor Adorno, poi proseguita negli anni successivi dai rispettivi allievi, Albert e Habermas – come un nuovo *Methodenstreit* (Diglio, 1968).

discipline sono diverse in quanto, da un lato, si hanno fenomeni naturali che prescindono dall'uomo, dall'altro, fenomeni in cui l'uomo è parte integrante. Invece per quanto riguarda epistemologia e metodo, le scienze della natura (*Naturwissenschaften*) producono dati attraverso un'osservazione esterna dei fenomeni, mentre, le scienze dello spirito (*Geisteswissenschaften*) ricavano gli elementi su cui ragionare dall'*Erlebnis*, cioè dall'esperienza vissuta del singolo essere umano e messa in relazione all'esperienza vissuta da altri esseri umani. Da ultimo, i due tipi di scienze sono divergenti anche per il loro obiettivo conoscitivo – le scienze dell'uomo con l'obiettivo di comprendere (*Verstehen*) le motivazioni dell'*Erlebnis*, del vissuto soggettivo, oltre ciò che è osservabile dell'evento, per sondarne quel che lo rende necessario e unico, mentre, le scienze della natura con la missione di spiegare (*Erklären*) i fatti naturali servendosi di leggi.

Nelle scienze dello spirito l'autore rifiuta l'egemonia della spiegazione causale, si focalizza piuttosto sulla storicità degli eventi, sulla singolarità del fenomeno e sull'esperienza interna, singola e intenzionale dell'uomo. Il modello di scienza qui agognato si basa, quindi, su di un soggetto di conoscenza che non recepisce i contenuti dell'esperienza vissuta in modo passivo – ben lontano cioè dal soggetto conoscente di Locke, Hume e Kant in cui «non scorre sangue vero, ma linfa annacquata dalla ragione come pura attività di pensiero» (*ivi*: 64), li raccoglie all'opposto in modo dinamico con la totalità del proprio essere (fatto di sentimenti, volizioni, conoscenze, idee teoriche e così via). Inoltre, questo soggetto di conoscenza è immerso nel fluire temporale della vita e della storia e non può esimersi dall'attivare – partendo dall'*Erlebnis* – nei confronti di questa un processo ermeneutico e interpretativo.

Si disegna un conoscere che non ha un riferimento logico, ma che nasce spontaneamente dal vissuto dell'esperienza – ancor prima quindi, che essa si impraticisca con strumenti concettuali e scientifici – e ad essa fa ritorno, ritrovandovi il luogo della verità. La peculiarità del metodo che Dilthey assegna alle scienze dello spirito è da ritrovarsi, dunque, nel fatto che queste fanno riferimento ad un movimento ermeneutico di conoscenza che muove dall'esteriore all'interiore.

In Dilthey l'uomo «nella molteplicità delle sue forme» con la sua «essenza volente, senziente e rappresentante» rappresenta il punto di partenza e quello di arrivo; è alla base della «spiegazione della conoscenza e dei suoi concetti (come mondo esterno, tempo, sostanza, causa)» (*idem*). Questa lettura, nonostante le molte critiche, rappresenta un crinale fondamentale nella storia del pensiero scientifico e filosofico, in quanto, nel suo solco, sono molti gli autori che hanno gettato i propri semi – primo su tutti Weber (1996; 2003; Marra, 2017), il quale proprio in relazione alla nozione diltheyana di *Verstehen*, formula l'idea della necessità di una sociologia comprendente (Rossi, 2003).

L'influenza di questa svolta epistemologica si avvertirà anche nel filone neopositivista: il

razionalismo critico ammetterà che «l'osservazione è sempre selettiva» e che per qualsiasi scienziato risulta determinante «il suo quadro di riferimento o “orizzonte di aspettative”» (Popper, 1972: 84). Da qui in poi risulterà impossibile ricostruire l'unicità di un modello scientifico. Accanto al neopositivismo, si farà strada un metodo scientifico fenomenologico, interpretativo-descrittivo, argomentativo, genealogico/storicista e problematizzante che parta dall'assunto che:

estrarre cristalli simmetrici di significato, purificati dalla complessità materiale in cui erano collocati, e poi attribuire la loro esistenza a principi di ordine autogeni, proprietà universali della mente umana, o vaste *Weltanschauungen* aprioristiche, è simulare una scienza che non esiste e immaginare una realtà che non si può trovare (Geertz, 2007: 17)

In questa prospettiva, in questa sede, tenterò di ricostruire sinteticamente le correnti teoriche che sostengono in senso filosofico-scientifico questa produzione. Queste non rappresentano un indirizzo univoco, quanto piuttosto un *toolkit* con cui è possibile destreggiarsi nelle infinite pieghe della questione. Quindi, correndo «il rischio di dare delle diverse teorie [...] una visione che non sarà probabilmente molto accademica» (Bourdieu, 2003: 18), procederò per “istantanee”, cercando dapprima di porre sul tavolo – «a partire dal mio punto di vista, cioè dalla mia visione particolare sulla scienza» (*idem*) – interessanti sollecitazioni teoriche ricevute da svariati autori, in un secondo momento tenterò una sintesi tra le teorie fenomenologiche – per loro natura trascendentali – e quelle materialistiche e critiche – per loro natura attente all'immanenza delle relazioni di potere e dominio.

Una prima “istantanea”, è il contributo offerto dalla fenomenologia, la quale non va intesa come una dottrina, ma come una procedura capace di giungere alle «cose stesse» (Heidegger, 1969: 86). In grado cioè di «lasciar vedere da se stesso ciò che si manifesta, così come si manifesta da se stesso» (*ivi*: 96), di modo che l'osservato trasalga nelle sue strutture esistenziali. In questo orizzonte, l'interpretazione è lo strumento necessario per accedere alle infinite manifestazioni della realtà, le quali hanno carattere poliedrico perché create dal carattere inesauribile dell'essere che, svelandosi in una rete infinita di orizzonti interpretativi, non riesce mai a definirsi nella sua forma ultima.

Se è vero che l'interpretazione serve a cogliere il senso dell'essere nella sua apertura al farsi evento, è pur vero che per dare inizio a tale attività è necessario, primariamente, un processo progressivo di avvicinamento e comprensione. Tale processo però, non è applicato solo da chi ha la pretesa di far scienza, ma afferisce alla struttura ontologico-esistenziale della comprensione che l'esserci ha nei confronti dell'essere. Infatti, sempre seguendo Heidegger, l'esserci in quanto essere-nel-mondo si trova già da sempre in uno stato di apertura comprendente: tanto nei confronti del proprio essere, quanto nei confronti del complesso dei rimandi significativi intercorrenti entro la

totalità degli enti intramondani cui così viene relazionandosi. Anzi la comprensione è una parte del poter essere del *dasein*, poiché l'esserci rimane sempre aperto nella sua essenza progettante; il progetto dischiude la possibilità in quanto tale (Heidegger, 1969).

Da questa trattazione, non può non derivare come sua esplicitazione concreta l'interpretazione: in essa un ente è ricondotto al suo «in quanto» qualcosa. Questo «in quanto» per un verso illumina il compreso, ponendolo in evidenza, e per un altro verso fa capo a prospettive e concettualità sull'ente già possedute e che pure fungono da linee orientative. In definitiva, nell'interpretazione viene dispiegato quell'ambito di comprensibilità entro cui le cose vengono strutturandosi in un senso: questo non appartiene alle cose stesse, ma sussiste come articolazione dell'apertura comprendente dell'esserci. Ciò equivale a dire che si dà senso soltanto nella misura in cui esiste l'esserci, quindi l'uomo che interpreta (Heidegger, 1969). Anzi è esattamente nella dinamicità del rapporto tra l'esserci dell'uomo e gli enti che viene dispiegandosi l'*αλήθεια*, in questo senso l'interpretazione serve a strappare l'ente dall'occultamento disvelandolo. L'interpretazione è, in definitiva, una componente essenziale di ogni forma di scambio sussistente tra i simbiotici *dasein* e mondo.

Ogni processo di interpretazione è, inoltre, di carattere progettuale e si articola per fasi progressive, primariamente gli altri enti intramondani si mostrano nella loro stessa visibilità, secondariamente attraverso l'esserci sono assunti dentro uno spazio di comprensibilità. Ma questo processo non è mai a somma zero, infatti, nell'infinito circolo ermeneutico di comprensione e interpretazione, ad ogni passaggio successivo, vi è inscritta l'azione progettante operata dal *dasein*. Dunque, all'altezza di questo ragionamento, non vi è spazio per la nozione di obiettività della metodologia scientifica delle *hard sciences*, anzi agognarla significa non aver compreso appieno l'esistenzialità dell'esserci.

Sempre tentando di comporre un discorso tra trascendenza e immanenza e lasciandoci alle spalle il primo dei due termini, ritroviamo alcune “istantanee” incardinate sulle solide fondamenta disegnate dal materialismo storico di Marx ed Engels¹¹. Infatti, sebbene la costruzione dei due pensatori rigetti l'esistenza di verità universali, immobili, atemporali, essi ritengono che il metodo da loro professato sia un metodo scientifico, in grado di comprendere e scoprire i processi e le leggi generali che regolano la storia. Quest'ultima non è vista come una serie di fenomeni isolati, ma come una serie di azioni e reazioni che investono tutto lo spettro dello sviluppo umano e sociale (economia, diritto, politica, ecc.), le relazioni sociali e le forze produttive. Disvelare l'interconnessione tra questi elementi è il compito del materialismo storico, il quale si mostra così come la naturale conseguenza dell'applicazione del materialismo dialettico allo studio dei fenomeni sociali, della società umane e della storia.

11 Anche se è bene precisare che gli sforzi maggiori sulla metodologia discendete dall'approccio materialista sono di Engels (2003; 2006)

Quindi, i due autori tedeschi più che formulare una propria filosofia della storia, che avanzi la dogmatica pretesa di costituirsi come una spiegazione assoluta del processo storico, si sono concentrati sulla formulazione di un rigoroso metodo critico di indagine, in cui la filosofia abbandona il terreno dell'ipotesi per calcare quello euristico delle scienze storico-sociali. L'interpretazione storica della realtà così propugnata sembra configurarsi come un'ipotesi di ricerca sempre passibile di conferme o confutazioni, un metodo razionale rivolto, per un verso, ad una generalizzazione teorica che rifiuta idee preconcepite dei singoli fenomeni, per un altro, che non cede neppure alle lusinghe di una banale descrizione statica e superficiale degli stessi.

Il metodo richiamato vede strutturarsi un eterno ciclo di tesi, antitesi e sintesi, in cui proprio queste ultime, non essendo dogmatiche, sono continuamente sottoposte alla prova della pratica. L'obiettivo di tale approccio è, da un lato, imparare costantemente dalla continua trasformazione del reale, dall'altro, agire in modo trasformativo sulla realtà stessa. In tale ottica la misura dell'oggettività della conoscenza umana è data dalla prassi.

Continuando, sul terreno dell'immanenza, nella ricerca del metodo migliore per garantire rigore alle scienze umane, ci imbattiamo nella figura di Michael Foucault, il quale le definisce come:

analisi che si estendono tra quello che l'uomo è nella sua positività (essere che vive, lavora, parla) e quello che consente a questo essere medesimo di sapere (o cercare di sapere) ciò che è la vita, in cosa consistono l'esistenza del lavoro e le sue leggi, in che modo può parlare (1988: 369)

Per battere la via di questa analisi, il singolo individuo deve assumere sul piano metodologico che la storia delle idee, delle conoscenze e delle scienze, è l'artefatto della triangolazione tra verità, sapere e potere – ed è con queste coordinate che deve orientarsi.

Ne deriva che l'unico approccio in grado di rendere giustizia a tale impostazione – che tenga conto di come realtà, verità, soggetto e oggetto siano stati prodotti – è quello che fa dell'archeologia, della problematizzazione e della genealogia le proprie strategie di indagine principali.

In Foucault il sapere è considerato come una pratica, ossia come strumento che favorisce soggettivazione e oggettivazione. Si tenta di porre in essere quindi, una «storia critica del pensiero»,

un'analisi delle condizioni in cui si formano o vengono modificate certe relazioni tra il soggetto e l'oggetto, nella misura in cui queste ultime sono costitutive di un sapere possibile [...] La questione consiste nel determinare ciò che deve essere il soggetto, a quale condizione è sottomesso, quale statuto deve occupare nel reale o nell'immaginario, per diventare soggetto legittimo di questo tipo di

conoscenza; si tratta, insomma, di determinare il suo modo di soggettivazione [...] Ma la questione consiste anche, e nello stesso tempo, nel determinare a quali condizioni qualcosa può diventare un oggetto di conoscenza possibile [...] a quale procedura di delimitazione ha potuto essere sottoposto [...] Si tratta, dunque, di determinare il suo modo di oggettivazione, che non è [...] lo stesso a seconda del tipo di sapere di cui si tratta [...] La storia della critica del pensiero [...] è la storia delle “veridizioni”, intese come le forme, secondo cui, si articolano i discorsi (Foucault, 1997: 248-250)

In tale contesto, il metodo archeologico è in grado di indagare i modi in cui gli individui sono stati impegnati, all'interno delle diverse società e momenti storici, nella conoscenza di determinati ambiti oggettivi. Anzi, è solo attraverso questo carotaggio archeologico che, tracciando la storia delle condizioni di possibilità delle conoscenze, è possibile disvelare l'apriori storico a partire dal quale discorsi, conoscenze e teorie sono potute venire alla luce (Foucault, 1988: 3).

Per svolgere questo scavo, lo scienziato è innanzitutto chiamato ad attivare un processo di problematizzazione, il che vuol dire comprendere come e perché certe cose (comportamenti, fenomeni, processi) diventano un problema o, detto in altro modo, come ciascuna teoria rinvii a regole di formazione ben precise che non «si collocano nella mentalità» o «nella conoscenza degli individui, ma nel discorso stesso» (Foucault, 1980: 67). Quindi, questo fare archeologico mira, per un verso, a descrivere un complesso di regole che, entro una certa cultura, determinano la comparsa di quella sequenza di enunciati che è il discorso, per un altro verso, punta a evidenziare possibili funzioni e posizionamenti dei soggetti in relazione alle diverse pratiche discorsive.

Altra prospettiva importante indicataci dal filosofo in questione è quella genealogica, in quanto il presente non può essere compreso senza rivolgere lo sguardo indietro alla ricerca di come è stato prodotto. Della necessità di tale elemento l'autore si è accorto constatando la coesistenza, all'interno dei meccanismi di soggettivazione e oggettivazione, di pratiche discorsive e non discorsive (Foucault, 1980). Infatti, dentro tali processi di costruzione, ci si imbatte sempre in un complesso di rapporti tra istituzioni, processi economici e sociali, decisioni tecniche e sistemi normativi. Tale consapevolezza sfocia in una metodologia, quella genealogica, di cui il filosofo francese si servirà, a partire dagli anni '70, per indagare le relazioni strutturali tra l'esercizio del potere e il sapere.

La prospettiva genealogica studia il processo storico dei meccanismi delle relazioni di potere, attraverso la cui analisi è possibile far emergere le dinamiche di formazione dei discorsi e dei soggetti. È una metodologia che punta a scendere nel dettaglio delle pratiche di dominazione, discorsive o meno, disvelando gli strumenti e i dispositivi della rete produttiva del potere. Si delinea così la necessità di un approccio microfisico che tenti di cogliere il potere «alle sue estremità, nelle

sue ultime terminazioni, là dove diventa capillare, di prendere il potere nelle sue forme ed istituzioni più regionali, più locali» (Foucault, 1977: 182).

Come è evidente, vi è una generale tendenza critica nei confronti del paradigma scientifico positivista. Tali sommovimenti non investono, tuttavia, solo mere questioni di metodo scientifico, ma da queste subiscono una traslazione su di un piano epistemologico e di filosofia della scienza. Questa frammentarietà di punti di vista non permette di arrivare ad una sintesi efficace ma, nonostante tutto, offre l'opportunità di selezionare una serie di indicazioni di metodo che garantiscono un certo rigore del lavoro pratico di ricerca, creando livelli di sapere nuovi, originali, specifici.

3. Una filosofia della scienza di parte: sapere, ideologia, posizionamento

Nonostante gli sforzi di individuare, per le scienze dello spirito e per la ricerca sociale, corrette indicazioni metodologiche da applicare nello svolgimento del proprio lavoro – tra cui vi sono le importanti statuizioni di Weber circa la libertà dal valore e, quindi, l'assenza dei giudizi di valore, l'avalutatività e l'oggettività nelle scienze storico-sociali (1996; 2003) – se la questione della verità e del metodo è così descritta, non è possibile prescindere totalmente del piano dell'immanenza delle relazioni di potere – in cui individui, istituzioni, saperi, professioni e culture sono immersi. L'essere gettati – all'interno del delineato contesto di forte crisi ontologico-epistemologica – in questo mondo di immanenza, quindi, non può che imporre ai ricercatori il dilemma tra una postura neutrale o partigiana.

Anche questa discussione non è nuova in ambito sociologico, basti pensare allo scontro recente che vede, da un lato, l'individualismo metodologico propugnato da Boudon e Goldthorpe, dall'altro, la sociologia pubblica elaborata da Burawoy (Pisati 2007). Ed è proprio dall'*Appello per una sociologia pubblica* promosso da quest'ultimo¹² – che trovo interessante articolare un ragionamento.

Più specificatamente, il sociologo britannico sostiene la necessità che la disciplina sociologica sia, contemporaneamente, una scienza e una forza politica e morale in grado di riportare nuovamente il sapere a coloro da cui proviene (*idem*), rendendo pubblico il privato e visibile l'invisibile. Il lessema, quindi, «identifica [...] un modo di praticare la disciplina, che si preoccupa del suo essere-nel-mondo, e a questo “mondo” si rivolge in primo luogo» (Santoro, 2007: 2)

In poche parole, quello che propone questo appello, è la necessità di una sociologia militante posta a

¹² L'appello, scritto nel 2004, quando Burawoy rivestiva la carica di presidente dell'American Sociological Association, ha ricevuto vasta attenzione negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, Portogallo, Brasile e Sud Africa, mentre in Italia è stato accolto con molta freddezza (Santoro 2007: 1)

difesa dell'umanità. In questo senso – dopo aver suddiviso la disciplina in 4 tipi di sociologie: pubblica, critica, pratica e professionale – Burawoy propone la non contrapposizione della sociologia professionale – «intesa come un insieme di programmi di ricerca scientifica interrelati, ognuno caratterizzato dal proprio apparato di teorie, concetti, interrogativi e pratiche di ricerca» – con la sociologia pubblica – «il cui compito essenziale è stabilire una conversazione permanente fra i sociologi e i cittadini, portando alla luce e discutendo ogni questione di interesse pubblico» (Pisati, 2007: 2). Anzi, la sociologia professionale, garantendo legittimità e competenza alla sociologia pubblica, è la sua *conditio sine qua non* (Burawoy, 2007).

A ben vedere, l'appello lanciato dall'autore, se sicuramente ha il merito di prendere in considerazione i fattori sociali di produzione e di valutazione della conoscenza, non è particolarmente nuovo. Esso, infatti, richiama la visione del mondo già indubbiamente spiegata da Marx e dai suoi successori¹³.

Tale visione, che si può sostanzialmente riassumere nel nesso che lega, sul piano dell'immanenza, ideologia, potere e sapere, evidenziandone la funzione normalizzante e assoggettante all'interno dell'attuale società capitalista, investe questioni che attengono primariamente a un terreno etico-politico più che scientifico. I tentativi prima avanzati di dare campo alla trascendenza dell'essere, possono in questo senso solo trasformarsi, dal punto di vista della ricerca sociale, in una maggiore cura e attenzione per gli aspetti psicologici, linguistici, intimi, cognitivi e sentimentali, degli individui (anche del ricercatore¹⁴). Tuttavia quello che non possono comportare è una rimozione, sul piano etico-politico, della questione dell'immanenza dei rapporti di potere e dominio¹⁵.

Non si tratta tuttavia di rinnegare in toto la dimensione trascendentale, né di formulare un attacco velleitario alla purezza del rigore scientifico e metodologico, né tanto meno di non darsi premura delle regole deontologiche¹⁶ dell'attività del ricercatore, piuttosto la questione è riconoscere esplicitamente il ruolo politico-ideologico del sapere e dello scienziato. Da questa considerazione è utile partire per articolare – in modo laico e intellettualmente onesto – alcuni ragionamenti sul sapere e sulla funzione di chi lo elabora.

13 Non a caso, se si scorge la bibliografia di Burawoy, si scopre come alcune sue produzioni riguardino proprio la teoria sociale marxista.

14 Sul punto basti pensare, nell'ambito delle ricerche qualitative, all'annoso problema della riflessività e della soggettività del ricercatore.

15 È bene precisare che, il pensiero trascendentale di stampo fenomenologico, decostruttivista e negativo, ha segnato profondamente il pensiero novecentesco che, impegnato ad andare "oltre Marx", ha usato tali teorie per superare l'oggettivismo degli insegnamenti originari elaborati dallo stesso. Grazie a questa commistione è stato possibile fare evolvere in senso più eterodosso tale pensiero, in questo senso sono da leggere le venature di trascendenza emergenti da questo lavoro, ovvero come il tentativo di mitigare l'ingombrante elaborazione teorica fornita dal pensatore tedesco.

16 Quelle, per intenderci, necessarie per non essere associati ad alchimisti, astrologi o apprendisti stregoni vari, come: la responsabilità sul sapere che si produce e sui metodi di diffusione dello stesso, la piena conoscibilità del metodo applicato, la non manomissione dei dati – solo per citarne alcune.

Per quel che riguarda lo stretto rapporto esistente tra potere e scienza/sapere, pur trovandosi al cospetto di un elemento che ha attraversato tutta la storia dell'umanità, l'importanza di tale nesso è conclamata con l'età moderna, per la precisione con la lotta all'oscurantismo combattuta nell'era dei lumi e con la configurazione moderna del potere.

Tale legame è però ambiguo, in quanto, da un lato, la scienza e il sapere sono stati dipinti come strumenti in grado di fornirci una rappresentazione del mondo neutrale ed oggettiva, dall'altro lato è proprio con l'illuminismo che inizia ad affermarsi in modo inequivocabile la rivendicazione di autonomia del soggetto contro l'eteronomia della verità dogmatica e/o divina.

In poche parole, il sapere e la scienza divengono veri e propri terreni di contesa, poste in gioco fondamentali del nostro mondo.

Proprio come segnale di battaglia, sembrano suonare le parole proferite da Marx nelle *Tesi su Feuerbach* (Engels, 1950: 77-80) – «i filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo» – in quanto indicano chiaramente l'intenzione di fare del terreno di elaborazione di scienza e sapere un terreno di scontro e conflitto, dove sono le stesse visioni del mondo, le stesse ideologie¹⁷, ad influenzare e ad essere influenzate tale elaborazione.

Questo perché, nonostante il grande edificio teorico edificato da Marx ed Engels sia stato tacciato di ridurre tutto all'ambito economico¹⁸, il sapere e la scienza sono considerati dai due autori due forze produttive che, assieme ad altre (religione, morale, tradizione e altre), concorrono allo sviluppo della società. Infatti, benché la situazione economica sia «la base», «i diversi momenti della sovrastruttura [...] le teorie politiche, giuridiche, filosofiche, le visioni religiose ed il loro successivo sviluppo in sistemi dogmatici, esercitano altresì la loro influenza» (Marx e Engels, 1983: 492).

In sostanza, il sapere e la conoscenza sono una delle tante pratiche che mettono in relazione, formandoli, soggetto e oggetto. Vanno infatti a strutturare le convinzioni, le idee e le azioni delle persone, le quali sono condizionate a loro volta dalle relazioni sociali e dallo sviluppo delle forze produttive che si riflettono nelle menti umane. In questo senso, il nesso tra struttura e sovrastruttura deve essere concepito in modo dinamico e interazionistico, non in modo deterministico. Quindi, considerare esclusivamente lo sviluppo economico di un'epoca non basta a spiegarne la sfera ideologica, ma si dovrà aver a cuore di ricostruire le stratificazioni storiche prodotte da conoscenza

17 Il concetto di ideologia è, in questo caso, da intendersi marxianamente nel suo senso negativo, ovvero ideologia come falsa coscienza. Questa declinazione esprime la rappresentazione (ideologica) delle classi dominanti e indica il tentativo di queste, di dare a tale ideologia lo status di senso comune. Lo scopo di tale mistificazione è alimentare nelle masse l'illusione circa la neutralità dei processi di dominazione politica e di subordinazione sociale, in modo da celarne il carattere di prodotto storico contingente e la conseguente possibilità di modificare e rovesciare, attraverso l'azione politica, tale piano ideologico (Marx e Engels, 1991)

18 Al punto che sarà lo stesso Engels a precisare che: «la produzione e riproduzione della vita reale è nella storia il momento in ultima istanza determinante [...] Se ora qualcuno distorce quell'affermazione in modo che il momento economico risulti essere l'unico determinante, trasforma quel principio in una frase fatta insignificante, astratta e assurda» (Marx e Engels, 1983: 492)

e sapere.

Un altro autore che, sul punto, è indubbiamente debitore della cornice teorica marxista, è Michael Foucault che, con la sua frase aforistica «il sapere non è fatto per comprendere ma per prendere posizione» (1977: 41), sembra rinviare esplicitamente a quanto detto dall'autore tedesco nel 1845¹⁹.

L'analitica del potere proposta dal francese «non si limita a sottolineare quale ruolo abbiano i processi di costruzione di una moralità condivisa nell'economia complessiva del controllo sociale», ma «pone al centro della questione la relazione sapere-potere» (Campesi, 2003: 8). Il potere infatti, a partire dal XVI secolo, pone in secondo piano le sue pratiche di carattere esclusivamente repressivo, concentrandosi maggiormente sul suo carattere “creativo” (Foucault, 1978). Emerge perciò, un potere «che, attraverso la produzione di una morale condivisa e di un insieme di strutture simboliche e saperi molteplici [...] trasforma gli individui, da meri bersagli, in ingranaggi del potere» (Campesi, 2003: 6). Tale reciproca inerenza tra sapere e potere indica una duplice conseguenza: che il sapere, costruendosi attraverso una serie di pratiche politiche, discorsive e non discorsive, è in sé stesso attraversato da rapporti di potere, e che, allo stesso tempo, «non è possibile esercitare in modo capillare il potere senza organizzare degli apparati di sapere [...] riconducibili a ideologie» (Foucault, 2005: XXVIII).

Questa posizione, pur rimanendo collocata nell'ambito delle teorie conflittualiste, svincola il concetto di potere dalle concezioni eccessivamente economiciste del marxismo ortodosso, disvelandone la natura relazionale. Il potere, all'altezza del ragionamento foucaultiano, è un gioco di relazioni diseguali e mobili sempre presente nelle relazioni umane (Foucault, 1997); da tale caratteristica di dinamicità consegue la modificabilità delle relazioni umane stesse. Ed è esattamente sul terreno della contingenza che si impianta il ruolo, disegnato dal filosofo francese, dell'intellettuale.

Questa polifonia di voci, che mette in guardia da oggettivismi e positivismi filosofici di ogni sorta, accompagna tutto il secolo scorso e si afferma sempre di più nella sua seconda metà. Ad essere aspramente denunciato in tale contesto, è il rinnovato governo razionale della realtà che, attraverso la produzione di saperi, tende a prescrivere una realtà e ad ammantarla di una sorta di «datità» (Campesi, 2003: 13-14), sottraendola così alla sua matrice profondamente ideologica. La fine delle ideologie, sacrificate sull'altare della razionalità estrema, ha creato il terreno propizio per un processo di reificazione attuato attraverso i saperi, che ha fatto assumere «alle istituzioni sociali una natura ontologica, indipendente dall'attività creatrice dell'uomo» (*ivi*: 24).

Nei casi più estremi, la fiducia posta nei confronti di tali elementi arriva a legittimare la

19 Nelle *Tesi su Feuerbach*

depoliticizzazione più estrema e a proclamare la fine della storia (Fukuyama, 1992).

Nonostante questo processo, l'individuo contemporaneo, posto di fronte ad una continua complessificazione e pulviscolarizzazione dell'esistente, trova ancora più inafferrabile e inaccettabile l'idea stessa di verità assoluta. All'opposto, quello che sembra succedere nella presunta “era della Post Verità”²⁰, dell'analfabetismo funzionale e del populismo, è che la proliferazione dei discorsi sulla verità sia espressione di una nuova metafisica della libertà dell'essere umano, in cui la rivendicazione dell'autonomia del soggetto diventa insurrezione del volere nei confronti di autorità, poteri e pensieri razionali. Un'insurrezione che è affermazione della sovranità dell'“uomo del sottosuolo” e quindi, della possibilità di accettare o rifiutare la verità proposta, in cui la possibilità di cadere in errore è l'espressione stessa della libertà esistenziale dell'uomo occidentale contemporaneo.

Tentato questo *excursus* – partito dalle rivoluzioni epistemologiche moderne, transitato per la trascendenza dell'essere nel mondo dell'uomo e giunto nei pressi dell'immanenza delle relazioni di potere in cui siamo gettati – non resta altro che proporre una certa postura, una filosofia della scienza di parte che, senza scadere nel grossolano, provi a fare scienza in un contesto politicamente ed ideologicamente connotato.

Tutti gli autori considerati in questo paragrafo danno una propria visione “interventista” del filosofo e del ricercatore. Da questo punto di vista la neutralità è un “peccato mortale”, bisogna piuttosto assumere, senza perdere rigore scientifico, il punto di vista degli sfruttati e degli oppressi, investire criticamente l'esistente nella totalità dei suoi aspetti, operare una filosofia della prassi. È sul terreno di quest'ultima infatti – definita come ogni attività produttiva concreta dell'oggetto e della sua produzione – che si decidono verità, realtà e potere. Il compito della filosofia è, allora, sciogliersi all'interno della prassi, non contrapponeandola alla “teoria”, ma concependo l'attività teorica, l'intervento, la presa di posizione, la lotta sul fronte ideologico e culturale, come prassi.

Per smascherare i miti e le false coscienze prodotte sul terreno della scienza e del sapere, l'accento è posto fortemente sul terreno ideologico e politico, in quanto, solo portando alla luce le visioni del mondo sottese ai diversi tipi di pensiero, si riesce a dare conto della conflittualità che vi è alla base della società. È proprio sul piano ideologico, infatti, che gli uomini diventano

20 Il neologismo inglese *Post Truth* ha spesso esacerbato il dibattito pubblico e scientifico degli ultimi tempi, al punto che l'*English Oxford Dictionary* lo elegge, nel 2016, parola dell'anno. Per quanto venga da molti definito infondato e fuorviante il risalto dato a tale banale fenomeno (Baricco, 2017), tale lessema è di estremo interesse. Infatti, pur solleticando antiche questioni – peraltro centrali in questo capitolo – è assai curiosa la vocazione profetica che nasconde questa parola: la vaghezza semantica del prefisso “*post*” indica qui piuttosto un moto di superamento della verità, un andare “oltre la verità”, intendendo una perdita di importanza di questo ultimo concetto (Biffi, 2016). Ammesso e non concesso che si possa parlare in termini univoci di fatti, di realtà e di verità oggettive, questo concetto indica la tendenza di ciascuno di “sostenere la sua piccola verità, la verità dell'esperienza” (Lorusso, 2018: 14), quindi strutturando le proprie cognizioni di vero e falso in base ad emozioni, credenze e esperienze personali.

consapevoli delle forme giuridiche, politiche e filosofiche (Marx, 2009).

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca Foucault che, pur sottraendo il campo della scienza dall'applicazione ferrea del ragionamento ideologico marxiano, stabilisce per l'intellettuale, il filosofo, il ricercatore, la funzione politica di illuminare i fattori su cui si basa la costruzione contingente delle regole con le quali si separa il vero dal falso. L'intellettuale

funziona o combatte a livello generale di questo regime della verità così essenziale alle strutture e al funzionamento della nostra società. C'è una lotta “per la verità” o almeno “intorno alla verità” [...] essendo inteso [...] che non si tratta di una lotta “in favore” delle verità, ma intorno allo statuto della verità e del ruolo economico-politico che esso gioca (1977: 26-27)

Per recitare al meglio tale ruolo, è necessario elaborare una prospettiva critica – definita come «l'arte di non essere governati o, se si preferisce, l'arte di non essere governati in questo modo e a questo prezzo [...] l'arte di non essere eccessivamente governati» (Foucault, 2005: XLVIII) – volta a descrivere una «ontologia del presente» problematizzando e passando al vaglio genealogico tutti i fenomeni di dominio, esibendo i mutamenti e i rapporti di forza che li hanno edificati, fornendo così la consapevolezza che ciò che appare fisso, immutabile e necessario è in realtà contingente, mobile, arbitrario e mutevole.

Uno dei contributi più significativi al tema del posizionamento di parte è stato sviluppato in Italia con l'operaismo – una corrente di pensiero, sviluppatasi a metà degli anni '50 del secolo scorso, che raccoglie «universitari romani del Pci che guardano a Lucio Colletti e Galvano Della Volpe, socialisti morandiani critici dello stalinismo, sociologi torinesi di formazione weberiana, seguaci della ricerca etnografica di Danilo Montaldi, fenomenologi raccolti intorno ad Enzo Paci» (Filippini e Tomasello, 2015: 314). L'Operaismo, addirittura precedendo le teorizzazioni del filosofo francese, denuncia l'intreccio capitalistico tra scienza, tecnologia e potere. Anche in questo caso il terreno della conoscenza è percepito come luogo della contrapposizione, arrivando con Panzieri ad assumere i toni di una sociologia radicale e militante, ovvero «una sociologia concepita come scienza politica, cioè come scienza della rivoluzione» (Panzieri, 1965).

Quella disegnata dagli operaisti, è la costruzione di un metodo che assume il punto di vista come linea di condotta entro cui guardare la società nel suo insieme, ossia la posizione di un soggetto specifico di classe dentro e contro il rapporto di produzione. Tale postura assolveva, per questa corrente, un mandato reso impellente proprio dall'immanenza delle relazioni di dominio, «l'amico-nemico, operai-capitale non era un'invenzione filosofico-letteraria. Era un dato di fatto economico-sociale. Stava lì, sotto gli occhi di tutti e nessuno lo vedeva» (Tronti, 2009: 39).

A bene vedere tale scelta del punto di vista contiene in sé un forte connotato gnoseologico-politico, che mira all'elaborazione, alla scoperta, alla costruzione e all'accesso di livelli di conoscenza in cui ci si può imbattere solo se visti afferrandone il loro carattere politico.

Resta anzitutto il punto di vista. Un punto di vista parziale, unilaterale, anti-universale. L'idea-forza dentro l'operaismo è che soltanto dal punto di vista di parte si può conoscere il tutto. Perché la conoscenza che il tutto si propone di se stesso è sempre falsa e ideologica. Essa porta sempre a una falsa apparenza. L'unica conoscenza vera e realistica è quella che una parte può fare della totalità (*ivi*:105)

Tale argomentazione – che non fa che tradurre in termini più aulici l'adagio trontiano «conosce veramente solo chi veramente odia» (Tronti, 1966: 14) – pone l'accento su come sia proprio la parzialità la condizione stessa della conoscenza e che, paradossalmente e nonostante sia «difficile ammetterlo», «mettersi dalla parte del tutto – l'uomo, la società, lo Stato – porta [...] a perdere il controllo scientifico sull'insieme» (*idem*).

La legittimità di questa prospettiva è saldamente ancorata ad una politica del conflitto (Tronti, 2009), ed è in questa visione del mondo che trova la sua ragion d'essere. Da ciò deriva un'altra caratteristica tipica della scuola di pensiero ora al vaglio: ovvero il forte legame che lega teoria e prassi e che fa del pensiero un qualcosa che «non serve per produrre altro pensiero, ma per produrre azione [...] conflittuale» (*ivi*: 105). In tale contesto, lo scienziato marxista è colui che riesce a garantire, in modo equilibrato, un legame concreto tra la teoria e la pratica, ma che è sul piano della prassi che deve misurare l'efficacia politica delle teorie che ha sviluppato. La misura di questa efficacia è data dall'effetto di produrre passi in avanti nel processo rivoluzionario e emancipatorio auspicato da tali autori.

Terminando qui il viaggio tra le filosofiche alla cui ombra ho tentato di sviluppare il mio lavoro di ricerca, sono consapevole del pesante ingombro che esse gettano sullo stesso, tuttavia, non potevo dare atto ad operazioni mimetiche che potessero dissimulare la mia visione del mondo. Ho trovato piuttosto utile, per onestà intellettuale, dare conto di tale visione, la quale se oggettivata e considerata auto-analiticamente può dare accesso ad un sapere che, disilluso da mitologie varie, problematizzi, decostruisca, renda visibile la complessità della realtà.

4. *Grounded Theory*: definizione, storia, modi e tecniche metodologiche

Svolte queste premesse e tentata una sintesi circa la postura che intende caratterizzare questa

ricerca, è possibile iniziare a tracciare le caratteristiche del metodo scelto, ovvero quello ispirato alla *grounded theory*, che mira, partendo dai dati, all'elaborazione di teoria sociologica. Questa metodologia si propone di rispettare «il fenomeno seguendo le indicazioni che da esso provengono» (Tarozzi, 2008: 9) e punta ad «individuare i processi psicosociali sottesi [...] a partire da ciò che affermano i partecipanti» (*ivi*: 63). Essa si rivela pertanto particolarmente indicata per svolgere analisi «sul processo, la sequenza e il cambiamento che caratterizzano le organizzazioni, i ruoli e l'interazione sociale» (Glaser e Strauss, 2009: 144) e, dunque, per analizzare ciò che succede nel campo giuridico-penale indagato.

Il metodo della *Grounded Theory* è stato sviluppato, intorno alla metà degli anni '60, dallo strano connubio creatosi tra Barney G. Glaser e Anselm L. Strauss, i quali prevenivano da tradizioni metodologiche e teoriche differenti: Glaser, che era in forza al Dipartimento di Sociologia della Columbia University, si era formato sulla «metodologia quantitativa di Paul Lazarsfeld» e la «teoria di medio raggio di Robert Merton» (Strati, 2009: 13), mentre Strauss aveva come *background* le «analisi qualitative della Scuola di Chicago», gli «studi sociologici radicali» dell'«interazionismo simbolico e della sociologia interpretazionista» ed era, quindi, influenzato dai «lavori di Herbert Blumer, Robert Park e Georg Simmel» (*idem*). In seguito a questo “felice incontro”, in quegli anni, i due autori producono tre importanti ricerche raccolte in tre differenti libri: *Awareness of Dying*, *The Nurse and the Dying Patient* e *Time of Dying* – le quali collocandosi in ambito ospedaliero, medico e infermieristico, indagavano ciò che era connesso al tema del morire in ospedale.

Dopo queste fatiche accademiche, dato anche il discreto successo raccolto su scala globale, i due sentirono l'esigenza, incalzati da quanti chiesero lumi su come avessero svolto effettivamente la ricerche in questione (Glaser, 2009: 228), «di scrivere un libro metodologico» in cui elaborarono, o meglio operativizzarono (dato che già ne erano gli inventori), «una nuova metodologia che ad un tempo ha cambiato la prospettiva su come produrre teoria e ha anche offerto un metodo concreto, chiare procedure di ricerca» (*idem*).

L'esigenza principale per i due autori era, in un contesto di sempiterno attacco da parte degli scienziati sociali positivisti e quantitativi ai metodi qualitativi di ricerca, di creare un metodo «abbastanza codificato e che la sua legittimità sia riconosciuta tanto nei percorsi formativi degli studenti quanto nelle professioni accademiche» (Glaser e Strauss, 2009: 39). In tale approccio alla ricerca:

la costruzione di teoria sociologica costituisce una pratica di ricerca specifica, a sé stante rispetto alle altre metodologie [...] perché muove sin dai primi passi della ricerca verso la teorizzazione di una qualche forma compiuta di comprensione dei fenomeni sociali [...] mentre vengono raccolti i dati di

ricerca (Strati, 2009: 8)

Alla base della GT quindi, vi è il tentativo di una costruzione teorica «che non è frutto del processo logico-deduttivo [...] non è originata dal procedimento speculativo astratto che prende spunto da riflessioni teoriche pre-esistenti [...] non assegna ai dati il valore di prova empirica utile per verificare e illustrare le suddette speculazioni», in quanto «vede *nei dati*²¹ la fonte della teoria che dà loro senso, l'origine e la ragione di quest'ultima» (*idem*).

Sostenere questa centralità dei dati – secondo l'esortazione di Glaser e Strauss che «*all is data*» (1967) – vuol dire «che la maggior parte delle ipotesi e dei concetti non solo deriva dai dati, ma è estratta sistematicamente in relazione ai dati stessi nel corso della ricerca», in sostanza «*produrre una teoria implica un processo di ricerca*²²» (Glaser e Strauss, 2009: 34). Sul terreno delle scienze sociali rappresenta quindi, da un lato, una sfida lanciata al paradigma positivista, dall'altro lato, nel suo tentativo di elaborare una metodologia rigorosa (sia per presupposti epistemologici che per modi di analisi), mira a produrre un sapere sociologico qualitativo in grado di competere, per valenza scientifica, con il sapere espresso attraverso le indagini quantitative.

La GT quindi, vive indubbiamente un rapporto ambivalente con il positivismo, in quanto, pur prendendone le distanze, si configura come una sorta di conversione degli approcci qualitativi in approcci quantitativi. Il tentativo dichiarato dagli autori quindi, attraverso una sistematica scomposizione e astrazione dei dati qualitativi, unita ad una maniacale proceduralizzazione delle attività di ricerca e analisi, è quello di conquistare legittimità nella comunità scientifica, così da veder riconosciuto il “valore del metodo” *grounded* «tanto nei percorsi formativi degli studenti quanto nelle professioni accademiche» (*ivi*: 39).

Dare una definizione di GT è assai difficile. Quella “ufficiale” fornita nel 1967 da Glaser e Strauss in *The Discovery of Grounded Theory* – «*a general method of comparative analysis – different from the more specific comparative methods now current – and with various procedures designed to generate grounded theory*» (1967: VIII) – non soddisfa appieno. Questo perché, da un lato, nel proprio *background*, vede l'ingombrante influenza di più presupposti epistemologici inconciliabili fra loro, dall'altro lato, essendo un approccio metodologico che nasce dalla pratica di ricerca, nei primi lavori che utilizzavano tale metodo non venivano «enfattizzati eccessivamente gli elementi epistemologici che esplicitano i debiti teorici che questa metodologia ha con alcune filosofie di ricerca» (Tarozzi, 2008: 22).

Proprio per questo motivo, per riuscire a ricavare una definizione soddisfacente e il più possibile

21 Corsivo dell'autore

22 Corsivo dell'autore

univoca di GT, è sì necessario riferirsi alla definizione che ne danno i due ideatori, al contempo però occorre combinare quest'ultima con i suoi peculiari segni distintivi (i quali peraltro, nel corso del tempo, sono aumentati e diversificati). Infatti, essendo la teoria fondata un vero e proprio «stile di fare ricerca qualitativa [...] un modo di studiare e di rappresentare, poi, i risultati raggiunti circa i temi investigati», è proprio nel suo modo caratteristico di studiare e rappresentare i dati «che si possono cogliere le caratteristiche che la distinguono» (Strati, 2009: 8).

Per quanto riguarda la definizione originaria, Glaser e Strauss la descrivono, nel 1967, come un metodo generale di analisi comparativa, nonché un insieme di procedure, in grado di generare sistematicamente una teoria fondata sui dati. È quindi,

una metodologia, cioè un discorso razionale complessivo, un orientamento sul metodo o l'analisi teorica di esso, un modo di pensare (o di costruire) la realtà sociale, al tempo stesso un metodo, cioè un procedimento, un insieme di strumenti, una *techne* per trattare i dati della ricerca empirica (Tarozzi, 2008: 10)

in cui l'avverbio sistematicamente, oltre a porre l'accento sulla sistematicità delle procedure, si concretizza in una serie di prescrizioni a cui la ricerca qualitativa si deve attenere. Ovvero, «un certo grado di aderenza delle interpretazioni (o rappresentazioni) alla realtà studiata, la capacità di spiegare fenomeni attraverso enunciati sistematicamente organizzati, e magari fornire previsioni su quei fenomeni» (*ivi*: 11).

Inoltre, è una metodologia che – constatando il forte «legame fra ricerca teoretica e ricerca empirica» e collocandosi «nello spazio stretto che congiunge teoria e realtà empirica» (*ivi*: 12) – ha come obbiettivo dichiarato quello di generare «una teoria, un'interpretazione razionale, densa, articolata e sistematica, capace di dar conto della realtà presa in esame» (*ivi*: 11).

Non da ultimo, il suo essere fondata sui dati va ben oltre il suo poggiarsi su di una solida base empirica, ma esprime «qualcosa di carnale, di materico, è un radicamento vitale nell'esperienza dei fatti, forte [e] intenso» (*ivi*: 12)

Per quel che riguarda lo stile tipico della GT, nonostante i due ideatori prevedano che l'utilizzo di questo metodo debba essere svincolato il più possibile da presupposti teorici, possiamo dire che questo è il frutto della combinazione dei differenti presupposti epistemologici da cui ha genesi la teoria fondata. Tali presupposti, nelle diverse versioni della *Grounded Theory*²³, possono essere

23 In proposito Strati (2009: 11) ne individua quattro: a) quella “classica” prevista nel lavoro pionieristico del '67 da Glaser e Strauss; b) quella “concettual-procedurale” proposta dello stesso Strauss assieme con Juliet Corbin sul finire degli anni '80; c) quella “costruttivista e costruzionista” di Charmaz, elaborata agli albori del nuovo millennio; quella “situazionale e postmoderna” di Clarke, elaborata anch'essa nei primi anni del 2000.

ricondotti sostanzialmente a questa sestina (Tarozzi, 2008; Corradi, 2009; Glaser e Strauss, 2009)²⁴:

a) «un paradigma sociologico quantitativo [...] che imprime alla GT [...] quell'ipoteca di realismo, di oggettivismo positivista» e che la connotano per «l'idea di “scoperta” di una teoria, la formalizzazione sistematica dei metodi e delle procedure, l'idea di rigore e il riferimento esplicito anche a metodi quantitativi e statistici» (Tarozzi, 2008: 23).

b) «la filosofia del pragmatismo» tipica dell'impostazione della Scuola di Chicago che pone al centro della GT il «nesso tra teoria e prassi» e «le affermazioni circa il potere di intervento e trasformazione delle prassi» (*idem*), oltre che l'attenzione per l'utilizzo di metodologie di ricerca innovative.

c) L'interazionismo simbolico, «indubbiamente la principale cornice teorica di riferimento della GT» (Tarozzi, 2008: 24), da cui mutua «la centratura sui processi di attribuzione di significato nell'idea e nella pratica di ricerca» (*idem*), incentrando quindi l'analisi sui modi in cui gli individui attribuiscono singolarmente, collettivamente e in modo interazionale significato al mondo in cui vivono. Collegati a questo quadro epistemologico inoltre, vi sono, da un lato, l'importanza attribuita al linguaggio, attraverso il quale «si costruiscono i significati individuali e sociali» (*idem*), dall'altro, «l'attenzione ai processi sottostanti le reti di significato che caratterizzano il mondo sociale» (*idem*). Grazie a queste caratteristiche è possibile comprendere come lo sguardo tipico della GT non si soffermi su fenomeni statici ma su fenomeni dinamici, sui processi di trasformazione, sviluppo e cambiamento.

d) La fenomenologia dona alla GT «un paradigma di riferimento in grado di fondare, sul piano epistemologico, un tipo di rigore metodologico alternativo a quello positivistico, [...] fornendo una chiara teoria sull'esperienza», questo perché essendo la realtà sociale il prodotto di continui scambi negoziali e simbolici fra le persone, è necessario un approccio metodologico che sia in grado di interpretare i processi sottesi ad un determinato fenomeno e la misura esperienziale del vissuto degli attori.

e) Il costruttivismo – nella versione elaborata da Charmaz (2000; 2006) – che rifacendosi alla tradizione interpretativista «assume sia il relativismo delle realtà sociali, sia la creazione condivisa della conoscenza tra soggetti osservatori ed osservati» (Corradi, 2009: 251), trasformando la stessa emersione teorica, cui la GT mira, in «un'azione sociale costruita assieme con i partecipanti» (*idem*). L'effetto di tale impostazione è quello di assumere la conoscenza come il «frutto di una costruzione reciproca fra il ricercatore e i soggetti della ricerca» (Tarozzi, 2008: 34), dove il fatto

24 È appena il caso di specificare che, parte delle critiche rivolte a tale metodologia, si possono riassumere nell'accusa, mossa nei confronti della GT, di avere in sé una tendenza al guazzabuglio di metodi – «*method slurring*» (Beker *et al*, 1992) – il quale minierebbe la possibilità di un utilizzare tale metodologia per indagare la realtà di volta in volta studiata.

scientifico, se non «è costruito collettivamente e socialmente» è «opera di invenzione» (Strati, 2009: 21). Di conseguenza: per quel che riguarda i dati, questi «non sono raccolti ma prodotti» (Tarozzi, 2008: 35), posti al centro dell'indagine attengono alla «dimensione del significato» (*ivi*: 34); per quel che riguarda il ricercatore, per un verso, essendo parte del contesto che si trova ad osservare «non pretende di porsi come osservatore neutrale, ma assume anche il proprio punto di vista come dato di ricerca» (*ivi*: 35), per un altro verso, egli è «indistinguibile dai meccanismi analitici con cui elabora i significati emersi», in quanto «la dimensione interpretativa dell'analisi è sempre intrecciata ai processi descrittivi e concettualizzanti» (*idem*).

f) Il postmodernismo – nella versione elaborata da Clarke (2005) – che introduce ulteriore complessità nel metodo della GT, esortando tale metodo a considerare «ogni forma di conoscenza come risultato di una costruzione sociale e culturale, situata sia geograficamente che storicamente» (Corradi, 2009: 252). In questa sua declinazione, alle pratiche proprie della GT si accompagna l'analisi situazionale, quindi, oltre a interpretare la realtà sociale come costruito operato tramite relazione e scambi tra tutti gli individui nel loro insieme, l'elaborazione della teoria non solo considera «i processi sociali base, ma anche gli elementi materiali, i discorsi, le strutture e le loro relazioni» (*idem*).

Nonostante tale eterogeneità epistemologica, è possibile notare come la GT sia ricca di tratti metodologici comuni. Da quest'ultimi anzi, patrimonio genetico dalla versione “classica” della teoria fondata, discendono le indicazioni operative circa le diverse fasi in cui si suddivide la ricerca. Le quali, è bene tenerlo a mente, non rappresentano un processo regolare e uniforme, sono piuttosto necessariamente porose, circolari e ricorsive.

Tra i tratti metodologici comuni, veri e propri marchi di fabbrica della *grounded theory*, vi è primariamente, come già a partire dalla stessa definizione, quello dell'aspirazione a generare teoria a partire dai dati. Sul punto, Glaser e Strauss, sforzandosi di precisare questo concetto, notano come tale attività creatrice esca dai tradizionali schemi delle scienze sociali. Quindi, ad esempio, alla teoria emergente non sono applicabili i classici schemi della verifica scientifica, o meglio «è indispensabile che il ricercatore, nello scoprire e nel generare la propria teoria, sia in grado di verificarla il più possibile attraverso evidenze quanto più accurate [...]», ma tale attività «non dovrebbe arrivare al punto di imbrigliare la produzione» (Glaser e Strauss, 2009: 58), in quanto «se, per quanto riguarda le teorie già esistenti, il compito più importante ed essenziale della ricerca è la verifica, nello sviluppo di nuove teorie il suo obiettivo principale dovrebbe essere [...] la loro produzione sistematica e finalizzata» (*idem*). Il ricercatore GT quindi, non reputa tra i passaggi fondamentali la verifica di una certa teoria (propria o formulata precedentemente da altri), anche perché, uno dei tratti salienti del metodo è quello della *modificability*, ovvero considerare le teorie

fondate come un qualcosa di processuale e in continuo movimento. In tal guisa, «nuove evidenze e un controllo empirico non potranno mai distruggere una teoria ma solo modificarla» (*idem*), contribuendo così al progresso delle scienze sociali.

Nonostante questi tratti, che potrebbero far apparire questa metodologia come indeterminata, Glaser e Strauss individuano alcune caratteristiche indispensabili per la teoria generata con il metodo della GT. Infatti, per essere fondata la nuova teoria «*must fit the situation being researched, and work when put into use*» (1967: 3). Dove con il primo termine, *fit* (aderenza), si indica che «le categorie interpretative che costituiscono la teoria devono conformarsi ai dati» (Tarozzi, 2008: 19), quindi, che la teoria deve essere adeguata e corrispondente ad essi. Mentre, con il secondo termine *to work* (funzionare), si intende indicare che la teoria deve essere sia in grado di spiegare il comportamento studiato che rilevante per lo stesso, cioè «deve avere un alto potere esplicativo e deve essere concettualmente densa» (*idem*).

Per quel che riguarda la questione di “quale teoria viene generata”, sono distinti dagli ideatori di questo metodo due tipi fondamentali: la teoria sostantiva e la teoria formale (Glaser e Strauss, 1967). Entrambe queste teorie «*may be considered as "middle-range"*» trovandosi «*between the "minor working hypotheses" of everyday life and the "all-inclusive" grand theories*» (*ivi*: 32-33), tuttavia scendendo più nello specifico, con la prima si intende «quella sviluppata per un'area di indagine sociologica sostantiva o empirica, come, ad esempio, [...] la devianza», mentre, con la seconda ci si riferisce alle teorie sviluppate «per un area sociologica formale o concettuale, come la stigmatizzazione» (Glaser e Strauss, 2009: 63). Entrambe possono scaturire dall'applicazione della teoria fondata, anzi secondo gli autori, proprio nelle relazioni «che intercorrono tra ricerca sociale, teoria sostantiva e teoria formale è iscritto un progetto che tratteggia la natura cumulativa della conoscenza e della teoria» implicando «uno sviluppo complessivo che, partendo dai fatti e passando attraverso la teoria sostantiva, perviene ad una teoria formale fondata» (*Ivi*: 65).

Veniamo ora agli elementi che, partendo dall'analisi dei dati, genera la teoria: da un lato, abbiamo le «categorie concettuali e le loro proprietà», dal altro vi sono le «relazioni generalizzate tra le categorie e le loro proprietà» (*ivi*: 66).

Le categorie, sono l'«elemento concettuale della teoria stessa», mentre le proprietà, sono «un aspetto concettuale o un elemento di una categoria» (*idem*). Come è intuibile dalla definizione data dagli autori, sono elementi connessi, entrambi inoltre, attraverso un processo che può portarne all'evoluzione, alla chiarificazione, alla generalizzazione, alla verifica o persino alla distruzione, emergono dai dati. Tale emersione è prodotta principalmente attraverso una progressiva generalizzazione concettuale e ipotetica di categorie e proprietà, nonché il continuo confronto costante tra esse, in modo da individuarne relazioni, somiglianze e differenze. Inoltre, categorie e

proprietà, per essere considerate tali dal punto di vista della GT, devono: «essere analitici, ossia sufficientemente generali da designare le caratteristiche di entità concrete» e «sensibilizzanti, ovvero produrre una fotografia significativa suffragata da adeguate immagini che siano in grado di evocare tratti [...] dell'area studiata» (*ivi*: 69).

Le relazioni generalizzate tra categorie e proprietà, essendo legate proprio a queste ultime, emergono attraverso lo stesso processo di astrazione, di confronto e individuazione di somiglianze e differenze, sono proprio queste relazioni «accumulandosi, formeranno una struttura teorica centrale integrata, che costituirà il nucleo della teoria emergente» (*ivi*: 70).

Altro marchio di fabbrica della GT è il *campionamento teorico*, il quale, come sottolineato dai metodologi che utilizzano la teoria fondata, rappresenta un'ipotetica soluzione per «risolvere l'annoso problema della validità scientifica del campionamento nella ricerca qualitativa» (Tarozzi, 2008: 14). Si tratta di un processo di raccolta dati «controllato dalla teoria emergente», in cui colui che svolge la ricerca «contemporaneamente raccoglie, codifica e analizza i propri dati e, in base a ciò, decide quali ulteriori dati raccoglie e dove trovarli, al fine di sviluppare la teoria nel momento in cui emerge» (Glaser e Strauss, 2009: 75).

Tale processo, che non prende avvio da una struttura teorica definita, ma al più si basa su di un tema, un'area o una prospettiva sociologica generale, è impossibile da programmare, nel senso che «è la teoria nel suo emergere a indicare i passi successivi da compiere» al ricercatore, il quale «non li conosce finché non viene guidato dalle lacune nella sua teoria e dalle ulteriori domande suscitate da precedenti risposte» (*ivi*: 77).

Ad ogni modo, pur non volendo formalizzare le fasi di tale attività di campionamento, Glaser e Strauss, propongono comunque di seguire due criteri tra loro collegati, così da non restare in balia dei dati raccolti: lo scopo teorico e la rilevanza teorica. Quindi, secondo gli autori, rispetto allo scopo che ci si è prefissato, «si può scegliere qualsiasi gruppo che contribuisca a produrre, al massimo grado, il maggior numero possibile di proprietà delle categorie e consenta di mettere in relazione queste ultime tra loro e con le loro proprietà» (*ivi*: 79). Tale operazione poi, deve essere fatta con il metodo della inclusione crescente, cioè seguire un progressivo ampliamento e diversificazione di dati in maniera tale da ottenere la più ampia varietà possibile di categorie, proprietà, somiglianze, differenze e relazioni fra esse.

Per quel che riguarda il tipo di dati assumibili e analizzabili, «non è detto che siano appropriati né un solo tipo di dati [...] né una sola tecnica di raccolta». In quanto, «il campionamento teorico per la saturazione [...] consente un'indagine a più sfaccettature, in cui non si danno limiti alle tecniche di raccolta al modo di usarle e ai tipi di dati da acquisire» (*ivi*: 95), anzi proprio questa poliedricità dei dati assumibili e analizzabili riesce a fare maggior gioco nella produzione, specificazione e

correlazione di categorie e proprietà.

A ben vedere, questo tipo di campionamento non ha a che fare con il campionamento probabilistico su base statistica, anzi secondo Glaser e Strauss è importante distinguere i due tipi di selezione. Per la precisione i due notano che

il campionamento teorico ha lo scopo di scoprire le categorie e le loro proprietà e rielaborare le relazioni reciproche per dar vita ad una proposta di teoria. Il campionamento statistico, invece, viene effettuato per ottenere accurate evidenze sulla distribuzione dei soggetti tra le categorie da usare nelle descrizioni o nelle verifiche. Se ne deduce che [...]un campione teorico viene giudicato adeguato in base all'ampiezza e alla diversità con cui l'analista sceglie i gruppi per la saturazione delle categorie [...] un campionamento statistico, d'altra parte viene giudicato adeguato sulla base delle tecniche di campionamento [...] un campione teorico inadeguato, poi, viene facilmente identificato, in quanto la teoria che vi è associata è di solito debole [...] un campione statistico inadeguato è spesso più difficile da individuare (*ivi*: 92-93)

Inoltre, sempre secondo gli ideatori delle GT, peraltro in linea con la generalità dei metodi qualitativi, il campionamento statistico non è necessario per il campionamento teorico. Infatti, nella generazione di teoria, categorie, proprietà e loro relazioni sono solo a carattere ipotetico e non descrittivo, quindi, si tratta di elementi soggetti a persistere nel loro valore di ipotesi «indipendentemente da quanto sia distorto (*biased*) il campione di dati precedente, o da quanto lo sia il successivo» in quanto «tali distorsioni vengono trattate come condizioni che modificano la relazione e come tali devono essere inseriti nell'analisi» (*ivi*: 93).

Il concetto che guida il ricercatore nel comprendere quando può fermarsi nell'attività di raccolta e campionamento dei dati, è quello della «saturazione teorica», che si ha quando non vengono trovati ulteriori dati in grado di sviluppare le categorie, le proprietà e le loro relazioni, i criteri per determinare tale saturazione «sono dati da una combinazione dei limiti empirici dei dati, dell'integrazione e dell'intensità di una teoria, uniti alla sensibilità teorica dell'analista» (*ivi*: 92). Secondo gli autori «“saturazione” significa che non vengono trovati dati comparativi ulteriori in base ai quali sviluppare proprietà della categoria», si ha quando «a seconda di vedere casi simili, il ricercatore acquista la certezza empirica che la categoria è satura» (*ivi*: 91). Ovviamente, sono prescrizioni metodologiche che danno ampia libertà allo scienziato sociale.

Anche questo punto esprime una notevole differenza con il campionamento casuale, in questo caso infatti, il concetto appena esposto non è rilevante per il ricercatore, il quale «deve continuare a raccogliere dati indipendentemente dal fatto che percepisca una soddisfacente saturazione» (*ivi*: 94).

Sempre proseguendo l'analisi di cosa è possibile considerare come tratti metodologici comuni alle varie espressioni storiche di GT, vi è il metodo della «comparazione costante». Ovvero, un approccio analitico dei dati qualitativi che combina, in modo sistematico, ricorsivo e multilivello, codifica e analisi con lo sviluppo di teoria. Specificamente, la pratica a cui il ricercatore è demandato, è un confronto costante tra dati, codifiche, eventi osservati, categorie, proprietà e loro relazioni.

Quindi, attraverso tale attività comparativa il ricercatore è avvantaggiato, da un lato, “ponendo continuamente domande ai dati” e producendo inferenze e conoscenze circa l'oggetto studiato, a generare teoria, dall'altro lato, a presentarla «in una forma sufficientemente chiara da essere, se non completamente, almeno operazionalizzata per la verifica della ricerca qualitativa» (*ivi*: 133).

Per gli autori tale tratto è un elemento chiave dell'intera costruzione della metodologia *grounded*, al punto di presentarlo «come un metodo strategico per generare teoria» e assegnargli «un pieno valore generale, che gli consente un impegno in unità sociali di ogni dimensione, grande o piccola, spaziando dalle persone ai loro ruoli fino agli stati o le regioni del mondo» (*ivi*: 51).

Sugli ultimi caratteri comuni della GT è possibile andare più spediti. Si ha quindi, la simultaneità della raccolta e dell'analisi dei dati, due attività che non possono essere distinte perché è proprio da tale contestualità che è possibile per la GT costruire una codifica partendo dai dati stessi. Altra caratteristica *standard* della GT è l'attitudine ad esplorare e descrivere processi. Infatti, la GT – pur partendo la propria esplorazione dal linguaggio e dai significati – cerca «regolarità di tipo concettuale tra i fenomeni da analizzare», fornendo così un'interpretazione «densa e sistematica di quanto avviene in un certo fenomeno» (Tarozzi, 2008: 13). Un ultimo tratto di specialità della metodologia in oggetto, è riscontrabile nell'uso di memo e diagrammi.

Durante le differenti fasi di lavoro, la scrittura e la rilettura di annotazioni rappresenta uno «spazio metacognitivo [...] imperativo in questo metodo» (*ivi*: 17), in cui «si dà conto degli snodi chiave della ricerca, dei passaggi critici, delle domande che si pongono ai dati e alle categorie e delle ragioni in virtù delle quali si danno appropriate risposte ad esse» (*ivi*: 51).

Mentre, per quel che riguarda mappe concettuali, schemi, diagrammi e illustrazioni, questi hanno sostanzialmente «una funzione che potremmo definire di *scaffolding*» (*ivi*: 17), infatti, il loro ausilio è molto importante sia in fase di astrazione, generalizzazione e elaborazione teorica, che nei resoconti finali, data «la loro capacità espressiva e la loro potenzialità di riuscire a riassumere schematicamente situazioni e processi complessi difficilmente riassumibili in forma linguistica» (*idem*).

Accanto a questi “marchi di fabbrica” della GT, nel magma degli approcci che compongono questo metodo, è possibile individuare anche alcune fasi in cui generalmente quest'ultima è

operazionalizzata. Tuttavia, tale *iter* ideale non va immaginato come fisso e immutabile, ma flessibile e in grado di riprogrammarsi rispetto a quel che emerge durante il percorso di ricerca. Quindi sarà naturale per il ricercatore GT imbattersi, durante il processo che produce sempre maggiore astrazione dai dati, in passaggi ricorsivi e che si presentano più volte in tutti i livelli di codifica. «Non è un percorso regolare e uniforme: vi sono frequenti arretramenti, ritorni, regressi, così come rapide accelerazioni e fughe in avanti; lunghi periodi di lavoro monotono e fasi di intensa produzione e creazione» (*ivi*: 41).

Il primo *step* è, ovviamente, quello di individuare un'area di indagine. Non partendo la GT da «ipotesi da testare desunte da una meticolosa analisi della letteratura e da precedenti lavori empirici» né «da obiettivi specifici e focalizzati» (*Ivi*: 43), tale individuazione nasce, per un verso, da interessi e conoscenze scientifiche, nonché dalle necessità del ricercatore, per un altro verso, invece, quest'ultimo parte, per dare profilo pragmatico a interessi, conoscenze e necessità, da «concetti sensibilizzanti» (*sensitizing concepts*) (Blumer, 2008). Tali concetti – contrapposti da Blumer ai «concetti definitivi» (*idem*) – che scaturiscono più dal senso del ricercatore che da dati oggettivi, caratterizzandosi per apertura, modificabilità e indeterminatezza di contenuto, contribuiscono ad orientare, senza determinarlo, lo sguardo del ricercatore. Concetti quindi, che prendendo il posto delle tradizionali ipotesi di ricerca, dovrebbero fornire un generale senso di riferimento e guida nell'avvicinarsi ad esempi empirici, individuando, più che delle variabili, una serie di elementi rappresentativi di quanto studiato.

Come primo passaggio metodologico vi è quindi, la proposizione di una generica domanda di ricerca – capire «che cosa succede in una certa area di interesse in relazione, più o meno vincolante, ad alcuni fenomeni e concetti considerati rilevanti» (Tarozzi, 2008: 44) – che sarà poi nell'arco della ricerca meglio focalizzata. Tale approccio è ben sintetizzato dalla formula “*what's going on*” ripetuta spesso da Glaser e Strauss stessi (1967).

Individuata l'area di indagine, lo scontato passaggio successivo è la raccolta del materiale empirico. Sul punto, gli ideatori della GT, così come i successivi autori che l'hanno aggiornata, non prescrivono una gerarchia tra i tipi o le tecniche di dati e loro raccolta. Tuttavia, pur reputando ampiamente sorpassata la distinzione tra dati quantitativi e qualitativi, prediligono i secondi in quanto più ricchi di contenuto verbale o testuale, essendo il linguaggio la linfa vitale della *grounded theory*.

In concomitanza con questa fase, si dà avvio alla prima fase del processo analitico vero e proprio, il quale si articola in modo progressivo su tre momenti di codifica – ovvero, «l'insieme delle procedure e delle tecniche per concettualizzare i dati» (Tarozzi, 2008: 84) – via via sempre più astratti. Si tratta però di fasi solo concettualmente e artificialmente distinte e progressive, ben

potendo sovrapporsi le une alle altre. Inoltre, come sottolinea Charmaz (2000), la codifica – così com'è incardinata sulla dimensione del linguaggio e sulla costruzione di categorie interpretative – è connessa ai processi di nominazione e attribuzione di significati operati, seppur entro i limiti precisi dei fenomeni studiati, dai ricercatori.

La prima codifica, prende il nome di «codifica aperta» (Glaser e Strauss, 2009), ed ha come obiettivo quello di aiutare «a precisare i temi da trattare [...] e le direzioni lungo le quali estendere il campione, per scrivere nei memo le prime riflessioni e favorire l'emergere dell'*insight* (intuizione) che può cogliere il ricercatore anche nelle prime fasi della ricerca» (Tarozzi, 2008: 47). Il ricercatore, in questa fase, si mantiene aperto nei confronti dei dati, così da poter coglierne le suggestioni e farsi guidare nell'esplorazione di ogni possibilità teorica da essi emergente. Nel farlo inoltre, deve procedere «parola per parola, riga per riga, accadimento (*incident*) per accadimento» così da scomporre i dati «facendo emergere tutte le direzioni interpretative possibili» (*idem*). Gli obiettivi di questa fase sono: specificare o allargare la domanda di ricerca, stimolare la fuoriuscita di categorie e proprietà non ancora sviluppate o sature.

A questa codifica ne segue un'altra, la «codifica focalizzata» (Glaser e Strauss, 2009), in cui la domanda di ricerca si affina e espande, indicando – grazie a quanto emerso nella codifica aperta – la selezione e l'acquisizione di nuovi dati. «Se la codifica aperta ha frammentato i dati, li ha distinti e separati analiticamente, in questa fase comincia un processo sintetico: cercare linee di coerenza fra di essi» (Tarozzi, 2008: 93). Nel corso di questa fase, quindi, la quale si pone ad un livello di analisi più elevato, si abbandona la sostanza squisitamente empirica della prima codifica e si comincia, attraverso un più alto livello di concettualizzazione, a «fare emergere i temi salienti e, più analiticamente, le categorie che induttivamente sono tratte dai dati e dalle operazioni del loro etichettamento», con il risultato «di fare emergere le direzioni principali, i temi, le categorie interpretative (espresse però in maniera ancora approssimativa) che i dati indicano» (Tarozzi, 2008: 50), nonché le proprietà di queste ultime e le loro relazioni.

Una volta che in questa fase si sono «individuate le unità di senso, le porzioni di testo significative che dicono qualcosa rispetto al fenomeno indagato» (*ivi*: 95), occorre porre in essere quel processo di nominazione di cui prima. «I nomi sono etichette attribuite provvisoriamente alle codificazioni (*codes*) che riepilogano porzioni di testo» (*ivi*: 96) e, spesso, tali etichette vengono definite con un verbo «che ne esprime dinamicamente il movimento, la traiettoria di significato che si vuole evidenziare» (*ivi*: 96), oppure, con la cosiddetta «codifica in vivo [...] che utilizza le stesse parole dei partecipanti per dare un nome ai concetti [...] una strategia che aiuta a preservare la ricchezza di significato che i partecipanti assegnano al proprio agire e alle proprie visioni» (*ivi*: 97). Tendenzialmente, i lemmi scelti per le categorie dovranno essere «dinamici, aperti, con un alto

potere connotativo ed evocativo» (*ivi*: 53)

Un ulteriore livello di codifica poi, è quella «teorica» (Glaser e Strauss, 2009), livello di codifica sempre più astratto in cui prende forma la teoria fondata. Questa, prendendo in prestito le parole di Charmaz (2006), può essere definita come un processo che porta all'elaborazione di un sistema interpretativo complesso risultate da molteplici descrizioni e descrizioni di descrizioni.

Gli *step* che questa fase attraversa sono: mettere a punto le categorie, collegare le categorie fra loro e stabilire una relazione di gerarchia, individuare la *core category* e, da ultimo, integrare e delimitare la teoria. Principalmente, lo scopo di questa fase è la ricerca della *core category*, «un concetto-chiave, la categoria centrale, nucleare, essenziale che organizza [...] unifica l'insieme delle categorie [...] e rende ragione delle loro variazioni all'interno dei dati» (Tarozzi, 2008: 97) e ancora, «un concetto che esprime un'intensa potenza analitica, è saturo, denso ma poroso, capace di integrare le categorie perché estremamente ramificato in esse, è completo e ha un grande potere esplicativo» (*idem*).

Come ultimo fondamentale passaggio, non ci resta che parlare del processo di scrittura della GT il quale, è bene tenerlo a mente, diversamente da altre metodologie di ricerca, non avviene alla fine, ma è presente, grazie alla scrittura di memo e alla formulazione di diagrammi, nelle diverse fasi della ricerca.

Avanzato questo dettaglio, il processo di scrittura vero è proprio si configura come un ulteriore livello di analisi e codifica. Questo perché «scrivere è sempre interpretare, è continua concettualizzazione, è dare un senso, la teoria prende forma nell'atto di scrittura del ricercatore» (Tarozzi, 2008: 58-59), anzi, soprattutto nella versione costruttivista, «non è soltanto un mezzo per esprimere un contenuto, ma è la forma principale attraverso cui quel contenuto si costruisce» (*ivi*: 112). In base a tale constatazione non vengono date, dai capostipiti di tale approccio, procedure specifiche di scrittura (Glaser e Strauss, 2009), piuttosto vengono dati consigli utili sul percorso, anche e soprattutto interno alle capacità euristiche del ricercatore, da adottare. Una di queste è che la «scrittura finale in una GT richiede di rendere conto del processo e non solo del prodotto» è quindi opportuno produrre «una lunga parte espositiva del percorso di ricerca che presenti l'evoluzione temporale [...] che ha dato origine all'emersione della teoria» (Tarozzi, 2008: 59).

Ovviamente, come ogni metodologia esistente, pur avendo elaborato una formalizzazione delle procedure di ricerca assai rigorosa, la *grounded theory* è stata oggetto di numerose critiche. Alcune, identiche a quelle mosse alla generalità dei metodi di ricerca qualitativi, i quali non sarebbero connotati dai medesimi *standard* di “purezza” metodologica dei metodi quantitativi e sperimentali, altre invece, sono state elaborate proprio nei confronti della GT. Principalmente, le più importanti di queste ultime, si concentrano sullo *status* della teoria prodotta – ovvero sulla capacità

di valutare se ciò che è stato prodotto sia veramente di natura teorica, sulla presunta impossibilità di liberarsi da pensieri, credenze e teorie preconcepite nell'implementazione del metodo *grounded* e sull'eccessivo empiricismo (Thomas e James, 2006).

Nonostante tali critiche – di cui peraltro i due ideatori sono consapevoli e che, anzi, hanno contribuito all'evoluzione stessa del metodo (Glaser, 2009) – la GT rappresenta una grande novità nel panorama metodologico dell'ultimo mezzo secolo. Anzi, sono proprio le caratteristiche metodologiche di cui è foriera, nonché gli spazi di ricerca che tende ad aprire, ad aver favorito il suo utilizzo nell'analisi del campo giuridico penale scaturente dalla questione criminale No Tav.

In sintesi, la scelta di tale metodo è fondata sull'essere un metodo rigoroso: di analisi qualitativa dei dati che risponda alle critiche positiviste sull'indeterminatezza dei metodi qualitativi, anzi, viene elaborato proprio per rispondere a tali critiche; che privilegia, così come è impostato, lo studio di interazioni e la descrizione e interpretazione dei processi – quindi di conseguenza anche i processi di tipo giuridico; particolarmente indicato, essendo basato sul linguaggio e sullo studio di ciò che dicono gli attori, per gestire dei dati di tipo discorsivo e testuale; è una delle metodologie in grado di gestire, anche grazie allo sviluppo di *software* appositi²⁵, grossi archivi di dati.

Ultimata questa chiarificazione sul metodo scelto, è ora possibile muoversi dalla teoria alla pratica, per comprendere come su di un piano di realtà è stata svolta la ricerca: in che periodo, con quali dati, attraverso quali tecniche e strumenti.

5. Dalla teoria alla pratica: il racconto di un'esperienza di ricerca

Sul piano dell'esperienza empirica, occorre fare prima di tutto una premessa. Tale lavoro di ricerca è stato preceduto da un lavoro etnografico effettuato in Val di Susa²⁶. A sua volta preceduto da numerose visite che, già dalla primavera del 2008, mi hanno visto prendere i primi contatti con il movimento No Tav.

Tra i diversi momenti a cui ho avuto la fortuna di partecipare, vi sono stati: un periodo di permanenza al presidio della Libera Repubblica della Maddalena – precisamente tra il 25 e il 28 giugno 2011 – e al suo successivo sgombero; la grande manifestazione nazionale del 3 luglio 2011 – che il movimento aveva lanciato nominandola “assedio”, per tentare di recuperare il terreno in Val Clarea; nelle giornate che, nel 2012, videro un blocco autostradale di tre giorni sull'autostrada Torino–Bardonecchia lanciato dal movimento a seguito del grave ferimento di un attivista caduto da un traliccio.

²⁵ *Infra* par. 5

²⁶ *Supra* introduzione

Durante l'estate del 2013 poi – dal momento in cui scelsi l'oggetto della mia tesi di laurea – iniziai il mio lavoro etnografico, che mi portò per circa tre mesi a svolgere l'attività di osservazione partecipante. Inoltre, nello stesso periodo, realizzai 23 interviste semi-strutturate ad attivisti “di base” del movimento e raccolsi uno scritto autobiografico.

Fare questa annotazione risulta fondamentale per una serie di motivazioni di natura metodologica. Per prima cosa, è grazie a questo lavoro che ho avuto accesso al campo e, sempre grazie a questo, sono riuscito a creare rapporti fiduciari che, mantenendosi nel tempo, hanno permesso gli sviluppi di cui si darà conto a breve. Secondariamente perché, valorizzando la GT anche il vissuto e le conoscenze personali del ricercatore, i quali diventano anch'essi dati su cui ragionare per generare teoria, tale esperienza ha comportato il profondo conoscimento di tutto ciò che attiene al movimento – soprattutto pratiche, composizione, struttura e visione del mondo. A sua volta, questa profonda conoscenza ha prodotto anche una sorta di “legittimazione a parlare scientificamente di”, che mi ha garantito l'opportunità di essere coinvolto in varie collaborazioni da allora.

Proprio da una di queste ultime ha preso avvio il mio lavoro. Infatti, ho avuto la possibilità di accedere ai fascicoli giudiziari relativi a procedimenti aperti a carico di attivisti del movimento, nell'ambito di un progetto promosso dall'Associazione Bianca Guidetti Serra, con l'obiettivo di creare un *software* in grado di aiutare i legali dei diversi movimenti sociali ad approntare strategie difensive efficaci. Questo progetto ha scelto il caso valsusino come caso pilota su cui strutturare e provare il *software* in questione.

Grazie a queste contingenze, durante la fase iniziale di questo progetto – che prevedeva l'assunzione, la digitalizzazione, la catalogazione e l'archiviazione dei fascicoli che vedevano come imputati gli attivisti – ho avuto il modo di collaborare con gli avvocati del *legal team* del movimento i quali, aprendomi le porte dei loro studi, mi hanno fornito l'accesso ai fascicoli in loro possesso.

Svolte queste precisazioni è possibile passare in rassegna le differenti tecniche metodologiche utilizzate. Infatti, pur prediligendo l'utilizzo di tecniche di tipo qualitativo (interviste e analisi dei documenti), fondamentali in ambito di metodologia etnografica o *grounded*, nei vari capitoli sono stati utilizzati strumenti differenti.

L'analisi proposta nel secondo capitolo è frutto di una serie di interviste e riscontri etnografi emersi nel periodo in cui avveniva l'assunzione, la digitalizzazione, la catalogazione e l'archiviazione del materiale anzidetto. Infatti, dovendo recarmi presso gli studi dei legali difensori del movimento e, quindi, trovandomi a vivere per un anno tra Torino e Bussoleno, ho avuto modo non solo di ritornare a fare etnografia in Val di Susa ma, soprattutto, di raccogliere intervistare semi-strutturare

di cinque avvocati e sei amministratori, o ex amministratori, locali.

Il terzo e il quarto capitolo, invece, sono il prodotto diretto del lavoro svolto in concerto con l'Associazione Bianca Guidetti Serra e legali degli attivisti. Tale lavoro, iniziato il 1 maggio del 2017 e terminato il 23 giugno 2018, ha riguardato l'assunzione, la digitalizzazione, la catalogazione e l'archiviazione degli RGNR (Registro nazionale notizie di reato), aperti fino al 2017, che vedono come indagati/imputati attivisti del movimento. Più nello specifico sono stati raccolti i materiali di circa 151 procedimenti iscritti nei confronti degli attivisti No Tav. Il primo procedimento di cui abbiamo raccolto il materiale riguarda un fatto accaduto nel 2005²⁷ e di cui i primi atti assunti sono delle annotazioni di polizia giudiziaria datate 7/12/05. Mentre, l'ultimo procedimento il cui materiale è stato archiviato, di cui l'ultimo atto assunto, l'appello proposto da uno dei difensori degli attivisti, è datato 19/1/17. Complessivamente, quindi, sono entrato in possesso dei fascicoli giudiziari di un periodo complessivo di quasi 12 anni (4.061 giorni). Tuttavia, nei casi di atti fondamentali – come ad esempio la Sentenza della Cassazione riguardante il c.d. Maxi-processo emessa dopo la fine del lavoro in questione – sono comunque riuscito, nonostante la *road map* enunciata, ad entrare in loro possesso.

Per quel che riguarda quantità del materiale immagazzinato, si tratta di 7.301 documenti che coprono lo spettro di quanto accaduto nei procedimenti che coinvolgono attivisti e attiviste, dalle prime attività di indagine fino alle pronunce della cassazione. Di conseguenza, per quanto attiene la tipologia dei documenti raccolti, vi sono inclusi: comunicazioni di notizie di reato da parte della PG al PM; comunicazioni intercorrenti tra PM e PG, tra cui gli atti di deleghe di indagine che il PM commissiona alla PG; comunicazioni tra uffici di DIGOS di varie città; verbali e relazioni di servizio prodotte dalle FF.OO.; interrogatori degli indagati; atti riguardanti le misure cautelati e provvedimenti di GIP, GUP e tribunale delle libertà; articoli di giornale e stralci di libri; casellari giudiziari e schede di polizia riguardanti gli attivisti più politicizzati; produzioni foto-audio-video prodotte da attivisti, polizia, giornalisti e così via; relazioni di periti, consulenti tecnici; atti della pubblica amministrazione prodotte dalle parti (ordinanze del questore, atti amministrativi di comuni, comunità montana, regione e governo); statuti di associazioni e enti collettivi di diversa natura; referti medici; documenti, richieste e atti a firma dell'ufficio del PM, quali l'avviso di conclusione delle indagini preliminari o le richieste di rinvio a giudizio; verbali e trascrizioni di udienza; memorie di difensori e imputati; audio di arringhe conclusive dei difensori; sentenze di ogni grado di giudizio. In sintesi, tra i materiali raccolti vi è tutto quello che confluisce nei fascicoli di PM e collegio difensivo.

²⁷ Tuttavia, sul punto vi è da evidenziare che il primo processo di cui si ha notizia è il primo processo promosso per terrorismo nei confronti di tre imputati, Silvano Pellissero, Edoardo Massari e Maria Soledad Rosas (*infra* cap 2 e 3).

A parte eccezioni, ho avuto accesso – per motivi di *privacy* – solo ai fascicoli relativi a processi chiusi con almeno un grado di giudizio e solo agli atti relativi al quel grado specifico, potendo accedere alla totalità del fascicolo solo con la pubblicità degli atti (ovvero dopo la pubblicazione dei motivi della sentenza e il suo passaggio in giudicato). Tale regola è stata imposta principalmente dall'avvocato che, per numero di procedimenti, maggiormente si occupa delle questioni giudiziarie del movimento. Tuttavia, altri legali hanno preferito *bypassare* questa regola, dandomi la possibilità di accedere alla totalità dei loro fascicoli, perciò anche a quelli relativi a procedimenti non giunti al dibattimento o archiviati, oppure a documenti relativi al secondo grado di giudizio o alla Cassazione per processi chiusi in primo o secondo grado di giudizio.

La conseguenza di questa modalità di assunzione è che non per tutti i procedimenti è stato possibile, alla data in cui ho terminato l'acquisizione del materiale empirico, stabilire lo stato in cui giacevano. Solo di 86 procedimenti infatti, sono riuscito a ricostruirne, qualche volta solo parzialmente, la storia. Dei restanti procedimenti dei quali non sono riuscito a ricostruire la vicenda processuale, spesso si tratta di archiviazioni avvenute dopo la fase delle indagini preliminari, altre volte il materiale manca perché ancora non era definito nemmeno un grado di giudizio e per questioni di *privacy* gli avvocati non mi hanno permesso l'accesso agli atti, altre ancora per errore umano nella conservazione materiale da parte degli studi legali o nelle procedure di archiviazione e digitalizzazione svolte in fase di acquisizione.

Ovviamente, non si può pensare che il “materiale giuridico” immagazzinato sia la totalità di quanto prodotto in ambito di contrasto alle azioni delittuose del movimento, basti pensare che secondo il RAGE (il registro informatico della procura) tra il 2010 e il 2014 sono state indagate più di mille persone²⁸. È lecito però supporre, dato che ho intercettato gli studi più presenti nella difesa degli attivisti del movimento, che il materiale raccolto rappresenti la quasi totalità dei procedimenti arrivati a processo in quegli anni, ad eccezione di alcuni procedimenti aperti a carico di minori o trattati da “avvocati di famiglia” esterni al circuito intercettato del *legal team* no tav.

Raccolto, catalogato, digitalizzato e archiviato questo materiale, nel terzo capitolo si è proceduto ad analizzarlo sia attraverso un approccio quantitativo, mirante ad estrarre gli elementi più ricorrenti, che – nei casi in cui le statistiche giudiziarie non si mostrino in grado di fornire cornici interpretative – per mezzo di una lente storico-qualitativa.

Invece, nel quarto capitolo, la metodologia adottata è la *grounded theory*. Precisamente, è stata

28 Più precisamente nel 2013 sono stati aperti 70 fascicoli con un totale di 280 indagati, mentre sono 123 i fascicoli aperti tra il 2010 e il 2012 per un totale di 707 indagati. I fascicoli aperti sono 9 nel 2010, con 108 iscritti sul registro degli indagati, 64 nel 2011 con 327 indagati, 50 nel 2012 che hanno riguardato 272. *cf.* Martinenghi, S., *Cantiere Tav: mille gli indagati dopo quattro anni di proteste*, in *LaRepubblica Torino* 1 marzo 2014. http://torino.repubblica.it/cronaca/2014/03/01/news/tav_quattro_anni_di_proteste_e_sono_gi_mille_gli_indagati-79934455/

utilizzata nell'analisi delle sentenze, delle memorie di avvocati e imputati, delle arringhe del collegio difensivo e delle trascrizioni dei verbali di udienza redatti a seguito di fonoregistrazione. Il totale dei file analizzati è 252, i quali sono stati codificati sia manualmente che con l'ausilio di *software nVivo*.

Questo strumento di ricerca, realizzato nel 1981 da Tom e Lyn Richards (Richards, 1999) e che «si inserisce nell'ambito dei cosiddetti CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis)» (Coppola, 2011: 9), risulta finalizzato all'analisi, alla descrizione e interpretazione dei dati qualitativi (testi, immagini, audio, video). Più nello specifico, il programma in questione offre una serie di strumenti utili per: gestire e esplorare l'archiviazione del materiale empirico raccolto o prodotto; selezionare segmenti di testo, codificarli ed estrarne il contenuto informativo; raggruppare i dati sottoposti ad analisi e creare collegamenti tra gli stessi; organizzare le note che si producono durante la ricerca; ricercare e calcolare la frequenza di determinate parole e frasi all'interno del materiale empirico raccolto²⁹; produrre resoconti e rappresentazioni grafiche delle elaborazioni effettuate durante il processo di analisi; documentare lo sviluppo e rendere maggiormente accessibile il materiale della ricerca qualitativa (Richards, 1999; Pacifico e Coppola, 2010; Coppola, 2011).

Nonostante l'enorme mole di materiale processato è doveroso, tuttavia, svolgere una precisazione, in quanto la quantità di dati non necessariamente implica la loro completezza. Ed è proprio l'incompletezza, infatti, a caratterizzare alcune parti dei documenti analizzati, in special modo le trascrizioni di udienza. Tuttavia, tale caratteristica è causata sia dalle modalità che dalle scelte che presiedono l'atto di trascrizione e redazione del verbale a seguito di fonoregistrazione. Questo, in assenza di un'etnografia condotta in ambito processuale, non può essere non considerato in fase di analisi, in quanto sicuramente inficia una completa ricostruzione e interpretazione di quanto accorso.

Per quel che riguarda le modalità dell'atto di trascrizione, non può non essere considerata l'oggettiva difficoltà di trascrivere fedelmente tutto il flusso di parole proferite in una singola udienza. Per questo, tra le frasi maggiormente ricorrenti nel materiale analizzato vi sono: “parola non chiara”, “parola inintelligibile”, “parola inintelligibile per intervento fuori dal microfono” e “parola inintelligibile per sovrapposizione di voci”. Fatto di per sé indicativo che qualcosa, all'interno del flusso discorsivo, sia andato perso.

Invece, per quel che riguarda le scelte operate da coloro che, incaricati di trascrivere il verbale,

29 Da questo punto di vista, la metodologia in questione è molto utile, nell'analisi dei testi giuridici, per operare l'estrazione automatica delle informazioni al loro interno. La riconosciuta importanza di tale tecnica di lavoro nella ricerca metodologico-giuridica, oltre ad essere sottolineata da più autori in letteratura, ha anche portato alla creazione, in ambito informatico-giuridico, di svariati *software* – come "Prudence" e "XmLeges" (De Felice 2014; De Felice *et al.* 2017)

decidono come svolgere praticamente questa attività, è possibile affermare che, soprattutto nei processi più importanti (come quelli per terrorismo o il maxi-processo), vi siano delle scelte poste alla base di ciò che deve essere o non deve essere scritto. In tal senso, è possibile richiamare alcune frasi che campeggiano all'interno delle trascrizioni, che ammettono esplicitamente la mancata trascrizione di alcune parti di udienza: «Le parti interloquiscono in merito a delle produzioni documentali. Discussione che, come da indicazioni ricevute, non viene trascritta, in quanto non afferente direttamente l'escussione dei testimoni»³⁰. O ancora:

Il Pubblico Ministero, Dottor Rinaudo, rinuncia all'escussione di alcuni testimoni, dei quali fornisce elencazione. Le parti interloquiscono nel merito. Il Presidente dà lettura di ordinanza scritta. Su specifica indicazione avuta dal fonico presente in aula non si procede alla trascrizione delle parti che differiscono dalle escussioni di testimoni e imputati.³¹

Da quanto affermato dallo stenografo quindi, è evidente l'esistenza di una precisa scelta, da parte di chi ha questo compito, di ritenere non necessario, interessante o opportuno documentare lo scambio dialettico avuto tra gli attori. Tale scelta peraltro, è particolarmente utilizzata nelle fasi di interazione conflittuale che si instaurano tra i diversi attori in scena, soprattutto quando lo scontro dialettico coinvolge PM, collegio difensivo, imputati e testimoni dell'accusa. Ad esempio, nello stralcio seguente è evidente – come ammesso dallo stesso stenografo – la repentinità con cui la trascrizione viene interrotta:

Testimone, Numa M. - Io glielo già detto una volta Giudice, ma se lei vuole confondere le persone non ci riesce Avvocato, la smetta.

Avv. Difensore, NT1– Signor Giudice, o lei dice a questo signore di smettere di dire queste stupidaggini, oppure io me ne vado e mollo la toga. Non può dire...

Giudice - Avvocato, faccia le domande e non faccia i commenti per cortesia.

Avv. Difensore, NT1 - Ma non faccio commenti, è lui che fa a commenti continuamente.

Testimone, Numa M. - Ma continua ripetermi la stessa cosa.

Avv. Difensore, NT1 - Io non provoco nessuno, faccio delle domande e sono abituato a farle così, dopodiché...

Testimone, Numa M. - Avvocato, mi richiede la stessa cosa...

Avv. Difensore, NT1 - Senta, non può parlare...

Brusca interruzione di registrazione³²

30 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione

31 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione

32 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione

Di tale evenienza, infine, sono gli stessi avvocati che, nelle loro interviste, esprimono perplessità sulle possibilità di rinvenire nelle trascrizioni tutto ciò che realmente accade in udienza.

Ovviamente, ogni volta che succedono queste cose mica le riportano sulle trascrizioni! Quindi, ti avviso che molte delle cose che scoprirai da noi non le ritroverai dopo sulle trascrizioni. Una volta, nel maxi-processo, il procuratore rivolgendosi al mio compagno e collega gli ha detto qualcosa come “si faccia curare” oppure “si faccia vedere da uno bravo”. Io ovviamente mi arrabbiai molto, però mi ricordo che tutti abbiamo fatto presente l'inaccettabilità della cosa al giudice³³

³³ AvvNT2, avvocata del Foro di Torino, 6 giugno 2018, Torino.

Capitolo II

Politiche pubbliche e territori. Il caso del TAV/TAC in Val di Susa

1. Una premessa

Prima di affrontare il tema centrale di questa ricerca, è opportuno delineare spazi, tempi, attori e pratiche del conflitto creatosi attorno ad una delle più ambiziose opere infrastrutturali conosciute dal Paese negli ultimi decenni. Questo *excursus* risulta opportuno sia in termini metodologici che in termini teorici, inoltre da esso emergono anche alcuni aspetti interessanti sul versante giuridico. Come vedremo infatti, pur esulando spesso rispetto ai fatti per cui i singoli procedimenti penali sono istituiti, le posizioni che emergono a sostegno o meno dell'opera ben possono entrare a far parte della dinamica dibattimentale. Tale idea è avvalorata dall'analisi dei fascicoli giudiziari, i quali forniscono elementi interessanti circa le argomentazioni elaborate dai diversi attori in gioco, la storia della contrapposizione tra Stato e comunità locale e i saperi esperti mobilitati dal movimento. Si prendano ad esempio la memoria difensiva di questo attivista:

Sono cresciuto ad Avigliana, in Val di Susa, e adesso vivo a Giaveno, in Borgata Dalmassi, con la mia compagna A. e nostro figlio P., che quand'è iniziata tutta 'sta storia aveva un anno e mezzo, mentre io ne avevo ventisette e A. trenta compiuti da poco [...].

Come la maggioranza di chi vive qui, sono un No Tav. La nostra terra sono anni che è in stato di assedio e io, come tutta la mia famiglia e i miei amici, partecipo alle lotte contro un'opera che ci viene imposta con la forza e che è costosissima, inutile, pericolosa.

Nell'area della Maddalena che sta tra Giaglione e Chiomonte, c'è un cantiere di 29mila metri quadri che – lo abbiamo detto tante di quelle volte! – è illegale. I lavori sono partiti senza che fosse approvato un progetto esecutivo. È anche protetto da recinzioni che sono abusive, perché non le trovi in nessuna carta progettuale. E infatti il Comune di Chiomonte ha fatto un'ingiunzione, ha detto alla LTF³⁴ [...] che quelle reti van buttate giù.

Quando si è saputo che volevano aprire il cantiere in Val Clarea, in località Maddalena, proprio di fronte alla zona archeologica neolitica, i No Tav hanno fatto due cose: hanno comprato i terreni lì intorno, prendendosi un metro quadro a testa, così la LTF avrebbe dovuto seguire una procedura di esproprio; dopodiché è nato un presidio permanente³⁵

34 *Lyon Turin Ferroviaire*, società promotrice pubblica dell'opera prima di TELT (*Tunnel Euralpin Lyon Turin*), società italo-francese responsabile per la realizzazione e gestione della sezione transfrontaliera dell'opera..

35 Memoria difensiva di un imputato

Definire i contorni della vicenda, diventa ancor più stringente nel caso degli amministratori locali o dei tecnici di cui le istituzioni locali si sono avvalse. Spesso questi soggetti si trovano ad assumere il ruolo di periti, consulenti tecnici di parte e testimoni³⁶. In alcuni casi poi, anche se rari, questi attori si trovano imputati/indagati oppure parti lese nei processi penali.

L'operazione che svolgerò in questo capitolo, risulterà proficua anche per questioni squisitamente teoriche. Infatti, tale *excursus* ci proietta automaticamente nella dimensione del campo analizzato, non essendo necessario procedere a particolari artifici teorici per riconoscere la natura dei personaggi che incontreremo, ovvero quella di attori del campo giuridico.

L'ultima asserzione è particolarmente vera nel caso degli amministratori locali, il cui ruolo li proietta immediatamente nel campo giuridico. Il viatico per la loro partecipazione – per dirla alla Bourdieu, il prezzo da pagare per il diritto di accesso al gioco – è rappresentato dai diversi tipi di capitale di cui sono portatori e, inoltre, dalla cultura giuridica in cui sono immersi. Quest'ultima, a sua volta, svolge il doppio ruolo di strutturare l'*habitus* proprio degli amministratori locali e di strutturare le regole e le dinamiche proprie del campo giuridico, viceversa è strutturata, in un continuo processo di azione e retroazione, proprio da *habitus*, regole e dinamiche presenti nel campo giuridico.

È il caso di precisare che quanto detto non esaurisce le possibilità di partecipazione degli amministratori locali ad altri tavoli da gioco. Infatti questi, pur essendo figure spurie, quindi non necessariamente politiche di professione, sono comunque in grado di mediare, grazie al proprio capitale simbolico, ovvero alla capacità di aggregare consensi elettorali, il loro ingresso in un diverso campo da gioco: il campo politico.

Quello che proporrò in questo capitolo sarà un “carotaggio” storico della vicenda, campionando elementi che, seppur eterogenei, saranno utili a tratteggiare un quadro di insieme.

In questa sede quindi, problematizzerò alcune questioni sul tema della partecipazione democratica e dei livelli di «democraticità» – «intesa come accessibilità priva di mediazioni alle sedi decisionali e come probabilità di accoglimento delle istanze presenti sul, ed espresse dal, territorio» (Pennisi e Raiteri, 2018: XVI) – dell'attuale assetto istituzionale, giuridico e politico. Per farlo prenderò in esame la regolamentazione prodotta dai diversi livelli dell'amministrazione; studierò gli assetti e le forme delle istituzioni autonome elaborate dal movimento; analizzerò il ruolo degli amministratori locali e il rapporto tra questi e la propria circoscrizione elettorale, nonché quello tra amministrazioni periferiche, centrali e sovranazionali; non da ultimo, indagherò i modi in cui la cultura giuridica locale “reagisce” alle politiche pubbliche implementate. Questi elementi saranno interpretati e

36 Ovviamente, per quel che riguarda gli amministratori locali, mi riferisco qui ai soli casi in cui gli stessi vengono chiamati a testimoniare in qualità delle proprie funzioni.

descritti come possibile manifestazione della «regolazione come processo» (Raiteri, 2006), focalizzando l'attenzione quindi, sul carattere dinamico del processo regolativo, eminentemente rappresentato dalla particolare tecnica normativa della «pianificazione» che è assunta oggi «a simbolo di un rinnovamento istituzionale che [...] punta sul decentramento delle strutture decisionali» (Raiteri, 2004a: 78-79).

2. Definizione del campo di indagine: spazi, tempi, attori e pratiche del conflitto valsusino

La Val Susa è una stretta valle alpina percorsa da due fiumi e si estende per circa ottanta chilometri nella parte occidentale del Piemonte. La sua popolazione, suddivisa in trentanove comuni, è di centoventimila abitanti. Con i suoi agevoli valichi, si caratterizza fin dall'antichità come “corridoio di confine”, tale caratteristica è confermata dalla presenza dei due grandi Trafori del Frejus, della ferrovia, dell'autostrada A32 e dalle due statali SS24 e SS25.

Dal punto di vista economico il territorio valsusino si è storicamente caratterizzato per l'agricoltura e la pastorizia. A queste agli inizi del XX secolo si sono affiancate l'industria tessile e pesante, il terziario avanzato e il comparto di movimentazione merci e persone. Tutti questi settori sono poi entrati in crisi e la Val Susa è considerata oggi – dati l'alto pendolarismo lavorativo e la presenza di un settore turistico importante – al contempo “periferia” e “parco divertimenti” della capitale sabauda:

[I]n Valle del vecchio polo industriale è rimasto solo l'inquinamento e le infrastrutture. La poca economia che gira è sul turismo in alta valle, il resto della gente va a lavorare a Torino. Prima era diverso, poi il Piano Necci ha smantellato 11.000 chilometri di ferrovie locali italiane chiudendo il polo ferroviario di Bussoleno, negli anni '60-'70 Felice Riva dei Cotonifici Vallesusa è scappato in Libano con la cassa facendo chiudere da un giorno all'altro tutti i cotonifici – prima considera che ce n'era uno in ogni comune –, infine la globalizzazione e le multinazionali sono arrivate e hanno smembrato e delocalizzato³⁷

Sul finire della Prima Repubblica, questo stretto lembo di terra viene interessato dal progetto di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità di collegamento tra Francia e Italia. Nel febbraio 1990 si costituisce, su iniziativa di soggetti privati (come la Fondazione Agnelli e la Federazione degli Industriali del Piemonte), il Comitato Transpadana³⁸, il quale nell'arco dell'intera vicenda sarà uno

37 ALNT1 [ex-PRC] consigliera comunale a Bussoleno dal 1986 al 1991, Bussoleno 1 gennaio 2018.

38 Comitato a carattere misto pubblico-privato avente come obiettivo di promuovere la realizzazione della linea ad Alta velocità/Alta capacità lungo tutto l'arco transalpino. Questo comitato, nato in Piemonte, ben presto raccoglierà partner privati (come San Paolo Imi spa e Unicredit Private Banking spa) ed enti di Liguria, Lombardia, Veneto e

dei più importanti gruppi di pressione in favore dell'opera. Nel luglio dell'anno seguente viene fondata "Tav spa" e, ad ottobre, i ministri dei trasporti francese e italiano firmano a Viterbo una dichiarazione di intenti per la realizzazione della nuova linea. Da questo momento inizia il lungo e travagliato percorso del "Tav Torino-Lione", un'opera dai costi elevati – stimati nel 2012 dalla Corte dei conti francese intorno ai 26,1 miliardi di euro – che, per la parte italiana, coinvolgerebbe un territorio in cui risiedono circa trecentomila persone. L'attuale progetto, presentato da TELT il 10 luglio 2017 e approvato dalla delibera del CIPE n. 67/2017, prevede la lottizzazione del progetto con la momentanea costruzione del solo Tunnel di base del Moncenisio, il cui costo è stimato dal CIPE in 9,63 miliardi di euro e i cui lavori, iniziati nel 2011, dovrebbero protrarsi, secondo TELT, fino al 2029.

Prima di addentrarci nella disamina degli eventi, è da segnalare la trasversalità politica del sostegno concesso all'infrastruttura. Infatti, nessuno dei governi³⁹ che ha guidato il paese in questi ventotto anni ha mai messo in dubbio l'opportunità politica di realizzazione dell'opera.

Per un verso, ciò ha prodotto delle vere e proprie spaccature in seno ai partiti, le cui strutture centrali avallavano il progetto, mentre le sezioni territoriali, tramite il lavoro nelle amministrazioni locali, lo contestavano. Di questo fa espressamente riferimento il presidente dell'attuale Unione montana, Sandro Plano (PD):

Nel caso del PD invece sto vedendo questo. Estrema tranquillità io ed estrema conflittualità da parte delle segreterie. Ti posso anche dire che la maggior parte dei sindaci e degli amministratori che fanno riferimento al PD in valle su questo tema la pensano come me. Quindi io ho sempre resistito dicendo: «non mi faccio sbattere fuori perché condivido il 90% di quello che sta dicendo il PD». Su altre posizioni [...] la penso in maniera diversa [...] però la cosa non mi crea nessun tipo di problemi. Semmai i problemi ce li hanno loro, la classe dirigente torinese che si è incartata su questo tema (C.S. Askatasuna, 2012: 100).

Per un altro verso tale scenario è caratterizzato da conflitti istituzionali tra amministrazioni locali e istituzioni sovralocali (regionali, nazionali e europee), come riferiscono questi intervistati:

[C]redo che questa sensazione di impotenza sia comune, sia tra i valsusini che tra gli amministratori. Impotenza e insofferenza! Perché vedi lo Stato a rotoli e chi dovrebbe governarti in modo retto ti

Friuli Venezia Giulia.

39 Andreotti VI e VII; Amato I; Ciampi; Berlusconi I; Dini; Prodi I; D'Alema I e II; Amato II; Berlusconi II e III; Prodi II; Berlusconi IV; Monti; Letta; Renzi; Gentiloni. Questo elemento è peraltro emblematico di come questa tipologia di conflitti, non conformandosi alle consuete distinzioni tra i diversi partiti, sia difficilmente gestibile dalla politica.

contrasta pure se stai solo difendendo il tuo territorio⁴⁰

Qui in valle le istituzioni locali sono state coraggiose, perché si sono messe a protezione della popolazione contro la polizia. Hanno creato un cortocircuito su quali fossero i rappresentanti dello Stato in quel momento⁴¹

La storia di una delle più grandi “crisi” italiane tra Stato e comunità locali può essere articolata in almeno quattro fasi: a) la fase iniziale (dal 1990 al 2000); l’allargamento del movimento e l’esplosione del conflitto (dal 2001 al 2006); la radicalizzazione dello scontro (dal 2006 al 2012); una condizione di stallo apparente (dal 2013 ad oggi).

	Risonanza del movimento	Manifestazioni e momenti importanti	Azioni e pratiche del movimento	Composizione del movimento
1990-2000	Livello regionale	2/3/95 Corteo a Sant’Ambrogio (4000 pers.); 23/08/96/-16/01/98 “Stagione degli attentati”	Studi scientifici; iniziative a carattere informativo	Tecnici; cittadini; amministratori
2001-2006	Livello nazionale ed iniziale espansione sul livello europeo	19-21/7/01 Genova Social Forum; 31/5/03 Marcia Borgone-Bussoleno (20.000 pers.); ‘03-’04 “Campagna contro i carotaggi”; 4/6/05 Marcia Susa-Venaus (40.000 pers.); 31/10/05 “Battaglia del Seghino”; 16/11/05 Sciopero generale di valle, Marcia Bussoleno-Venaus (120.000 pers.); 28/11-8/12/05 “Giornate di Venaus”; 30/11/05 Corteo a Venaus (15.000 pers.); 8/12/05 Corteo “Riprendiamci Venaus” (60.000 pers.)	Primi tafferugli con le forze dell’ordine; resistenza passiva; presidi; azioni di disturbo; blocchi stradali e ferroviari; iniziative a carattere informativo; “barricate di carta”	Tecnici; cittadini; amministratori; centri sociali; partiti politici; sindacati di base; associazioni ambientaliste
2006-2012	Livello nazionale e europeo	31/3/07 Marcia Trana-Avigliana (30.000 pers.); ‘09-’10 “Stagione dei sondaggi”; 31/10/09 Marcia Condove-Sant’Antonio (10.000 pers.); 16/1/10 Corteo Torino (3.500 pers.); 17/1/10 Corteo a Bruzolo (6.000 pers.); 23/1/10 Corteo a Susa (40.000 pers.); 11/2/10 Corteo a San Giuliano (1.000 pers.); 11/9/10 Marcia Chiomonte-Giaglione (6.000 pers.); 25/9/19 Marcia Rivalta-Rivoli (6.000 pers.); 9/10/10 Marcia Vaie-Sant’Ambrogio (50.000 pers.); 18/5/11 Marcia Rivalta-Rivoli (10.000 pers.); 23/5-27/6/11 “Libera Repubblica della Maddalena”; 25/6/11 Marchia Chiomonte-Maddalena (12.000 pers.); 27/6/11 sgombero del presidio della	Fase radicale di scontro con le forze dell’ordine; resistenza passiva; azioni di disturbo; blocchi stradali e ferroviari; iniziative a carattere informativo; “barricate di carta”; sabotaggio macchinari; assalti notturni al cantiere; raccolte firme (la più grande ne conta circa 33.000); campagna “C’è lavoro e lavoro”; campeggi; attività seminariali	Tecnici; cittadini; amministratori; centri sociali; partiti politici; sindacati di base; associazioni ambientaliste

40 ALNT2 [Lista Civica No Tav] Consigliere Comunale a Condove dal 2009 al 2014, Bussoleno 17 luglio 2015.

41 ALNT3 [FdV-VpP] Assessore comunale di Borgone di Susa poi consigliere provinciale di Torino dal 2004 al 2008, Borgone 12 settembre 2017.

		Maddalena (12.000 pers.); 3/7/11 “Assedio al cantiere di Chiomonte” (100.000 pers.); 23/10/11 Manifestazione a Chiomonte (20.000 pers.); 25/2/12 Marcia Bussoleno-Susa (75.000 pers.); 26-28/02/12 “Tre giorni di Chianocco” (manifestazioni in più di sessanta città italiane ed europee)		
2013-Oggi	Livello nazionale e europeo	23/3/13 Marcia Susa-Bussoleno (40.000 pers.); 27/7/13 Marcia Giaglione-Chiomonte (3.500 pers.); 8/13 “Caccia alla talpa”; 16/11/13 Corteo a Susa (40.000 pers.); 22/2/14 “Giornata nazionale di lotta contro la criminalizzazione del dissenso (3.000 pers. a Chiomonte, 5.000 a Torino); 10/5/14 Corteo a Torino (20.000 pers.); 21/2/15 Corteo a Torino (15.000 pers.); 8/12/15 Marcia Susa-Venaus (20.000 pers.); 6/5/17 Marcia Bussoleno-San Didero (20.000 pers.)	Fase radicale di scontro con le forze dell’ordine; azioni di disturbo; blocchi stradali e ferroviari; iniziative a carattere informativo; “barricate di carta”; sabotaggio macchinari; assalti notturni al cantiere; Campeggi; attività seminari	Tecnici; cittadini; amministratori; centri sociali; sindacati di base; associazioni ambientaliste; numerosi parlamentari

Almeno nelle prime tre fasi, il movimento No Tav ha seguito un “*climax* ascendente”, sia per quanto riguarda la cassa di risonanza della mobilitazione che per la sua influenza. Dapprima infatti, il movimento intensifica le relazioni con movimenti ad esso affini (i movimenti No Ponte, No Dal Molin, altri Movimenti No Tav italiani ecc), poi stringe relazioni con movimenti nazionali (come i movimenti attivi sulla questione abitativa) ed internazionali (come le popolazioni del Kurdistan siriano), infine, in analogia con il processo di *montée en généralité* descritto da Lolive (1997) – ovvero la capacità di mettere in relazione questioni particolari con questioni di entità generale (Boltanski e Thavénot, 1991) – approda nell’alveo dei movimenti di contrasto al neoliberismo e alla globalizzazione. Tale percorso inoltre, si è trasformato anche in una influenza di carattere elettorale, testimoniata dall’*exploit* del M5S in Val di Susa alle elezioni politiche del 2013⁴².

Di tale processo di “risalita in generalità” ne sono testimoni anche due ricerche: la prima, svolta nel 2007, evidenzia come il 90% dei valsusini e il 78% dei torinesi consideri legittimo e democratico il movimento No Tav (Campana *et al.* 2006: 29), mentre per la seconda, effettuata nel 2012 dall’Ispo, «quasi metà della popolazione [italiana] (il 44%, per la precisione) [...] approva le rivendicazioni dei No Tav»⁴³.

Parallelamente anche la composizione del movimento è andata allargandosi e stratificandosi: da un modesto numero di attivisti – per lo più amministratori locali, tecnici, ambientalisti e

42 Questo partito, uno dei pochi che appoggia il movimento, raggiunse un’affermazione importante con percentuali spesso superiori al 40% (ad esempio nelle città maggiori della bassa valle: Borgone 40,79% al Senato e 42,93% alla Camera, Bussoleno 44,48% Senato e 46,25% Camera, Susa 41,26% Senato e 42,74 Camera).

43 Diamanti, LaRepubblica, 5/3/12

esponenti della sinistra radicale o extraparlamentare – si è passati ad un movimento popolare dalla composizione variegata (Della Porta e Piazza, 2008; Caruso, 2010; Senaldi 2016).

Tuttavia, il tratto che più caratterizza tale mobilitazione, è che la varietà in oggetto non riguarda meramente i gruppi e le organizzazioni che compongono il movimento, quanto piuttosto variabili soggettive degli individui. Infatti, sono le stesse differenze di genere, di *status* sociale e di età a segnare in maniera marcata la poliedricità della comunità No Tav.

Tale affresco trova ulteriore conferma nei fascicoli processuali, dove si ritrovano, con ruoli diversi (indagati/imputati, difensori e testimoni) attivisti di entrambi i sessi dai 16 agli 80 anni⁴⁴ e in cui non è insolito vedere coinvolti, all'interno dello stesso processo, soggetti legati da gradi di parentela.

L'esempio più emblematico dell'intergenerazionalità della protesta, è da ritrovarsi in un episodio che, pur non avendo comportato effetti giuridicamente rilevanti, risulta particolarmente indicativo. Ovvero, la convocazione di alcuni genitori di attivisti minorenni, attivisti anch'essi, ad opera del Con.I.S.A⁴⁵ “Valle di Susa” – in data 27 novembre 2012 – su segnalazione della Procura dei Minori di Torino. Quest'ultima, con una richiesta scritta, ha sollecitato i servizi sociali a produrre una relazione sui minori coinvolti in un presidio, con volantinaggio e striscioni, svoltosi il 28 settembre 2012 a Susa. La motivazione che era posta a sostegno dell'intervento era: «verificare, attraverso accertamenti, se tra i ragazzi del volantinaggio ci siano elementi ambientali, familiari, personali di devianza tali da portare, in futuro, a atti illeciti o criminali»⁴⁶.

Accanto a questo episodio sarebbe possibile citarne molti altri, ma a completare il quadro basta ricordare, sul terreno delle pratiche implementate dagli oppositori, le diverse iniziative promosse e realizzate dalla componente di attivisti più avanti negli anni.

Vogliono far passare il messaggio che la lotta è fatta solo da “giovani, antagonisti, forestieri” [...] Quindi c'è stato all'improvviso, nel giro di quattro giorni, l'appello – su internet e col passaparola – rivolto alla gente che ha più di cinquant'anni [...] dicendo “andiamo solo quelli che hanno più di cinquant'anni e facciamo vedere che c'è una popolazione non giovane ma determinata, una popolazione anziana locale”. In pochissime ore ci siamo trovati in cinquecento, siamo partiti e siamo andati alle reti. E anche se le televisioni non lo fanno vedere, tutti abbiamo varcato la zona rossa, abbiamo rumoreggiato e gridato. Donne e uomini di sessanta, settanta, anche ottant'anni! Inoltre abbiamo fatto anche due buchi nel muro⁴⁷ di quaranta, cinquanta centimetri l'uno! Pensa te che io ero considerato tra i più giovani, che avevo il microfono – e c'ho 65 anni compiuti, quindi

44 *Infra* cap. 3.

45 Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale.

46 Intervista a Angela Lano, madre di uno degli attivisti, rilasciata alla trasmissione Agorà (Rai3) il 27 novembre 2012.

47 Qui l'intervistato si sta riferendo alle barriere New Jersey in cemento.

immagina⁴⁸

Anche sul terreno delle pratiche e delle azioni si assiste, con il passare degli anni, ad una crescita più che proporzionale del dinamismo della mobilitazione su vari fronti. A fini esplicativi, è possibile suddividere pratiche e azioni in alcune macro categorie: possiamo sostenere in proposito, che il movimento – sia nella sua totalità che per iniziativa di singoli aderenti, gruppi o istituzioni autonome dello stesso⁴⁹ – ha alternato pratiche e azioni “di studio e ricerca”, “informative e di costruzione di consenso”, “di socialità, di tutela del territorio e dei diritti umani e sociali”, “di conflitto radicale”.

Tra le iniziative “di studio e ricerca”, sono sicuramente da annoverare i numerosi contributi scientifici, i seminari e i convegni prodotti dalle *expertise* del movimento, che hanno affrontato – nei campi più disparati del sapere – le diverse implicazioni dell'opera. A conferma di ciò, basti pensare all'alto numero di pubblicazioni – 159 in poco più di un quarto di secolo⁵⁰ – che professionisti e accademici hanno prodotto per argomentare le posizioni degli oppositori.

Le attività “informative e di costruzione di consenso” mirano invece ad informare, a convincere e ad auto-narrare la storia e le ragioni del movimento. A riguardo è possibile citare i banchetti e volantaggi informativi effettuati in luoghi simbolici o di grande afflusso – mercati, centri commerciali, piazze, ingressi delle chiese – e le “marce popolari”. A tal proposito, è da menzionare anche il lavoro quotidiano *online* svolto dal movimento, attraverso *social network*, siti, radio e tv *online*.

Vi è poi quel gruppo di pratiche “di socialità, di tutela del territorio e dei diritti umani e sociali” che, per alcuni versi, sembra esulare dalla questione. Tra queste, è doveroso annoverare le iniziative intrise di solidarietà e mutualismo come la “Banca del tempo”⁵¹, ma anche momenti di pura socialità – come aperitivi, picnic, gite ed escursioni – pensati per rafforzare i legami interni alla mobilitazione. Accanto a tali pratiche, è importante menzionare anche quelle orientate maggiormente alla tutela e salvaguardia ambientale, culturale e storica del territorio. Fanno parte di questo gruppo, le attività di pulitura di boschi e sentieri⁵², oppure, il lavoro svolto dal movimento, con proprie squadre volontarie antincendio, durante l'emergenza incendi che ha colto la valle

48 ALNT4 [Lista Civica No Tav] consigliere a Bussoleno tra il 2009 e il 2012, Chiomonte 11 agosto 2013.

49 *Infra* par. 5.

50 Questo numero – calcolato in modo approssimativo e a fini descrittivi attraverso la quadratura di banche dati universitarie, cataloghi delle case editrici e siti del movimento – comprende tutte le pubblicazioni uscite entro il novembre 2018.

51 Ovvero uno scambio reciproco di prestazioni non quantificate in denaro ma in ore messe a disposizione da ciascun individuo.

52 Emblematico è il ripristino della “Via Franchigena”, operato dagli attivisti in seguito agli eventi che, dopo lo sgombero del Presidio della Maddalena, ne avevano bloccato il percorso.

nell'autunno del 2017.

Per quel che riguarda invece le iniziative volte alla difesa dei diritti umani e sociali, alcune compagini del movimento pongono in essere attività di soccorso, assistenza e accompagnamento dei migranti in transito per quei territori – come del resto in tutte le zone maggiormente coinvolte dall'arrivo dei migranti (Ventimiglia, la Val Roja, il Brennero, Chiasso, Calais, Lesbo, l'Øresund).

Infine, vi sono le pratiche e le azioni – mediaticamente più esposte – “di conflitto radicale”, ovvero *blitz* notturni al cantiere, sabotaggi di macchinari e apparecchiature, blocchi stradali e ferroviari, occupazioni di terreni, contestazioni dirette a esponenti della compagine promotrice⁵³ e scontri con le FF.OO.

3. Risposte istituzionali sul terreno delle politiche pubbliche

Si tratta ora di individuare le risposte istituzionali fornite alle rivendicazioni No Tav, ovvero quelle che riguardano le politiche pubbliche. È opportuno precisare, tuttavia, che i tentativi posti in essere per frenare le pretese della comunità locale dissidente, non si sostanziano solo nella regolazione pubblica, ma si concentrano anche su piani giudiziari⁵⁴ e poliziali⁵⁵ (Della Porta e Piazza, 2008; Caruso, 2010; Algostino, 2011; Pepino e Revelli, 2012; Senaldi, 2016).

Per quel che riferisce le politiche pubbliche, negli anni si è assistito ad un andamento non lineare delle posizioni del governo centrale, che sembrano alternarsi tra rimozione del problema, piani concertativi altamente contraddittori e accentramenti amministrativi.

Tra il 1990 e il 2000 vi è un sostanziale “muro di gomma” da parte delle istituzioni centrali: gli amministratori locali non ricevono i progetti dell’opera e non vengono coinvolti nelle sedi istituzionali; le procedure per la VIA⁵⁶ non sono state attivate; non è ancora stata predisposta la

53 Con la generica espressione “compagine promotrice” si intende, ai fini di questo lavoro, tutto il sistema “pro Tav”, ovvero quel magma di soggetti pubblici e privati, portatori di determinati interessi politici ed economici, che si trova a sostenere la realizzazione dell'opera.

54 *Infra* cap. 3.

55 Le risposte istituzionali che riguardano il piano poliziale, sono principalmente rappresentate dal dispositivo di militarizzazione del territorio e dal concreto svolgersi delle pratiche di polizia. I livelli di presenza delle forze dell’ordine sono talmente elevati, che il tema della demilitarizzazione è entrato nelle rivendicazioni del movimento fin dalla metà degli anni ’90. Pur essendovi state tre distinte ondate di militarizzazione – nel triennio ’96-’98, nel 2005 e nel triennio ’11-’13 – i più alti livelli di militarizzazione si hanno con l’apertura del cantiere di Chiomonte, simbolicamente rinominato dagli attivisti *Kiomontistan*.

56 La Valutazione di Impatto Ambientale, regolamentata principalmente dal D.Lgs. 152/2006, è una procedura amministrativa a carattere preliminare, finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera. Il suo *iter* si articola (sommariamente) nelle seguenti fasi: vi è in prima battuta la presentazione dell’istanza, poi una verifica preliminare amministrativa, con l'eventuale richiesta e acquisizione di eventuali integrazioni; superata questa fase preliminare prende avvio il procedimento vero e proprio, con una consultazione pubblica e l'acquisizione dei diversi pareri dei soggetti coinvolti; questa fase può portare a nuove controdeduzioni del proponente, una nuova richiesta e acquisizione integrazioni, la pubblicazione di un nuovo avviso, e infine nuova consultazione. Alla fine di questa procedura vi è l'adozione del provvedimento di VIA.

Conferenza dei servizi, quindi è assente qualsiasi concertazione con la popolazione interessata. Questo induce nei cittadini, come mostrano le parole che seguono, una sostanziale disillusione circa i criteri che regolano i meccanismi di implementazione dell'opera:

Sembrava che il futuro dell'Italia dipendesse solo da quest'opera. I No Tav più preparati di me allora chiedevano a viva voce: "Bene! Se è un'opera così strategica, dite perché è così strategica, perché noi abbiamo dati diversi". Ma venivano sempre a mancare risposte (ALNT4)

[M]i ha fatto anche innervosire che ci hanno imposto la cosa. Cavolo non ci ascoltano! Qui in valle non li vedi i politici. Fin dall'inizio non si sono mai visti. Al massimo arrivavano fino ad Avigliana, facevano le loro riunioni, ma senza mettere di mezzo la popolazione. Non si riesce ad avere un discorso con questa gente⁵⁷

Quando fanno dei convegni dove dovrebbero convincere i No Tav a diventare sì Tav, si trincerano *dio fà* con gli scarafaggi [le forze dell'ordine] tutti intorno! Non ci lasciano avvicinare, né a noi né agli amministratori. Ma se quel convegno dovrebbe essere per convincere i No Tav a diventare sì Tav, se non ci lasciano entrare come cazzo faranno a convincerci?! Capisci?! Questo è l'imbroglio! Questa è la loro democrazia!⁵⁸

A fronte dell'intensificazione del fenomeno delle proteste territoriali in Italia (Bobbio e Zappatella, 1999), alla fine del 2001, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture, viene emanata la c.d. Legge Obiettivo (l. 443/2001) con l'intento di superare «particolarismi e localismi esasperati»⁵⁹. In controtendenza al processo di decentramento amministrativo sperimentato dal paese in quegli anni⁶⁰, la legge prevedeva un regime giuridico derogatorio per la programmazione, localizzazione, realizzazione e gestione di una serie di «infrastrutture [...] e [...] insediamenti produttivi», definiti «strategici e di preminente interesse nazionale [...] da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese» (art. 1 c. 1). L'individuazione di tali opere era demandata all'esecutivo, il quale avrebbe anche dovuto emanare i decreti attuativi per la definizione delle procedure «da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie» (art. 1 c. 2 lett. b). Le amministrazioni locali, private dei poteri in tema di rilascio di permessi, autorizzazioni e approvazioni, venivano di fatto estromesse dall'*iter* decisionale.

La normativa prevedeva che il rilascio dei provvedimenti di VIA, di intesa Stato-Regioni

57 AttNT1, Venaus 14 luglio 2013.

58 AttNT2, Chianocco 13 agosto 2013.

59 Relazione di accompagnamento alla Legge Obiettivo in Commissione ambiente alla Camera, settembre 2001.

60 Il riferimento è al processo che porta alla riforma del titolo V della Costituzione (Cerulli Irelli e Pinelli, 2004).

sulla localizzazione dell'opera e l'individuazione dei limiti di spesa, fossero anticipati alla fase di progettazione preliminare. Inoltre, erano previsti limiti temporali per le fasi di progettazione e la modifica della disciplina della Conferenza di servizi. Altra novità sostanziale è l'istituzione del ruolo del *general contractor* (art. 1 c. 2 lett. f)⁶¹, i cui compiti vengono meglio specificati nel decreto legislativo 190/2002. Con questa norma il cd. "Contraente generale" diviene, di fatto, il *dominus* dell'intera opera, infatti l'art. 9 c.2 dispone che:

Il contraente generale provvede: allo sviluppo del progetto definito ed alle attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara; alla acquisizione delle aree di sedime: la delega di cui all'art.6 comma 8 del DPR 8 giugno 2001 n. 237, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale; alla progettazione esecutiva; alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione; al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da realizzare; ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.

Per la verità sotto l'egida della legge 443/2001 la vicenda della Torino-Lione vive negli anni vicende alterne. Infatti, pur godendo l'infrastruttura dell'appoggio pressoché trasversale delle forze politiche parlamentari, il modo in cui viene gestito l'*iter* della sua realizzazione è legato, di fatto, alle vicende elettorali e politiche del nostro paese, ovvero alla natura dell'esecutivo di volta in volta instauratosi. Inoltre, la legge 443 è stata oggetto di continue modifiche, integrazioni e abrogazioni. Tant'è vero, che già nell'ottobre 2003 la Corte Costituzionale – adita dalle Regioni Marche, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Lombardia, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal Comune di Vercelli – dichiara, con la sentenza n. 303/2003, l'incostituzionalità dell'art. 1 c. 3, ultimo periodo e dell'art. 1 c. 3 *bis* – nonché dell'intero decreto legislativo di attuazione 198/2002 e degli artt. 18 cc. 1, 2, 3 e 4 e 19 c. 2 del D.lgs. 190/2002. La motivazione di tale pronuncia è da individuarsi nel contrasto delle norme in questione con gli artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione e con i principi da questi sottesi – ovvero il principio di sussidiarietà, quello di differenziazione e quello di adeguatezza.

61 Tale figura, *tertium genus* tra concessionario e appaltatore, è stata particolarmente osteggiata in quanto il *general contractor* viene definito dalla Legge Obiettivo "distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione della gestione dell'opera eseguita". In sostanza la norma sarebbe idonea a produrre, dietro l'esclusione dalla responsabilità sulla gestione dell'opera e, quindi, l'assenza di qualsiasi rischio derivante da una cattiva esecuzione dei lavori, un'assenza sostanziale di interesse del contraente-generale anche sulla qualità e affidabilità dell'opera.

In seguito, nel 2006, il nuovo governo esclude la Torino-Lione dalla disciplina della Legge Obiettivo, tale esclusione è al centro di una sentenza del Consiglio di Stato, 4482/2007, nella quale il supremo organo giuridico-amministrativo evidenzia come, secondo una nota del Ministero delle infrastrutture del 12 luglio 2006, «il progetto per la realizzazione della linea ferroviaria Torino – Lione sia stato stralciato dall’ambito applicativo della legge 443/2001 e ricondotto nel meccanismo ordinario di intesa di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/1977, come modificato dal D.P.R. 383/1994». Ciò nonostante l’*iter* dell’opera è proseguito, incurante di queste vicende normative: il progetto del cunicolo esplorativo di Chiomonte viene approvato in base a procedure attivate per un progetto precedente, ubicato in una diversa località e senza procedere a nuove gare di appalto, per cui amministratori e attivisti si sentono derubati del loro potere di autodeterminazione. Ecco a riguardo le parole di un amministratore:

[Q]uello che successe con la Legge Obiettivo era chiaro a tutti fin dal giorno della sua approvazione. Ovvero la violazione del diritto fondamentale di una comunità ad essere soggetto imprescindibile e prioritario nei processi decisionali riguardanti il suo territorio. Era la consacrazione che del nostro parere non gli importava nulla⁶²

Il percorso della Legge Obiettivo si concluderà nel 2016, con la sua abrogazione espressa da parte del “nuovo codice degli appalti”⁶³. Nel frattempo, l’accentramento dell’*iter* di regolazione prosegue nei decenni successivi, fino a scavare un solco tra territorio locale e governo centrale difficile da colmare.

Nonostante le Reti di Transeuropee di Trasporto (TEN-T) – di cui la Tav/Tac Torino-Lione è parte integrante – vengano varate dalla Commissione delle Comunità Europee fin dal 1990⁶⁴, è proprio con l’inizio del nuovo millennio che comincia a pesare di più il piano delle istituzioni comunitarie. Anche in questo caso possiamo osservare un approccio non rivolto al confronto. Emblematici a riguardo, sono gli esiti della *fact finding mission* inviata, il 28 e 29 novembre 2005 a Torino e in Val di Susa, dalla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo. La missione, autorizzata l’11 ottobre 2005 dall’Ufficio di Presidenza del PE a seguito della Petizione 949/2003 (contro la Legge Obiettivo, proposta da 22 associazioni e comitati) e della Petizione 198/2005 (sui rischi per la salute connessi alla realizzazione dell’opera, presentata da cento medici), si conclude

62 ALNT5 [Lista Civica No Tav] Consigliere di Villar Focchiardo dal 2009 al 2014, Venaus 20 luglio 2013.

63 Sarebbe più corretto dire che “viene sostituita”: nello stesso anno, infatti, è emanato il D.P.R. n. 194 sulla “semplificazione ed accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio [...] sull’economia o sull’occupazione”.

64 Ricevendo importanti basi legali nel '93, con il trattato di Maastricht, nel '94, con il Consiglio Europeo di Essen, e nel 2001, con il Libro Bianco sul futuro della politica dei trasporti,

con l'elaborazione di un documento finale assai critico. Infatti, l'introduzione precisa:

Nel corso della missione, il programma delle visite sul terreno dei futuri cantieri ha subito una serie di inaspettate e radicali variazioni, nella maggior parte dovute all'evacuazione dal "presidio" di Venaus dei pacifici cittadini occupanti, effettuato nottetempo (fra il 28 ed il 29 novembre) dalle Forze pubbliche, ed alle conseguenti pesanti limitazioni della libertà di circolazione di mezzi e persone nelle aree circostanti, soprattutto a danno della popolazione residente⁶⁵

Tuttavia, nonostante le ultime battute del testo esortino la Commissione europea a non «limitarsi a identificare le priorità sulle TEN, rimettendo alle autorità nazionali l'esclusiva responsabilità sulla scelta del tracciato e le opzioni tecniche» e invitino le Autorità italiane «a proseguire la via di dialogo e negoziazione con i rappresentanti di tutti gli Enti locali, al fine di pervenire ad un accordo senza pregiudicare i diritti fondamentali alla salute, all'ambiente e di proprietà dei cittadini direttamente interessati»⁶⁶, le conclusioni di tale missione sono state essenzialmente inascoltate.

Infatti, a fronte della segnalazione della delegazione circa l'opportunità di avviare un'indagine indipendente a livello europeo, Loyola De Palacio, coordinatrice del Corridoio V, individuò in qualità di esperti cui affidare l'incarico l'azienda di consulenza danese COWI. La quale per la stesura del documento finale, presentato nell'aprile 2006, si avvale dei soli documenti forniti da LTF, stabilendo la conformità dell'opera al progetto preliminare di LTF approvato dal CIPE nel 2003. Ecco in proposito le argomentazioni critiche di un'amministratrice locale:

Al di là del contenuto a me fece pensare quello che a caldo disse su di un comunicato Mario⁶⁷: “non si tratta di docenti universitari o di funzionari pubblici, che possono essere economicamente indipendenti da questo tipo di incarico, ma membri di una di quelle società che fanno gli studi di V.I.A. per conto delle aziende. Un'attività che è così a rischio di “manipolazioni”, tanto che la normativa italiana richiede una dichiarazione giurata degli autori sulla veridicità dei dati e dei contenuti del lavoro prodotto, a favore di chi viene affidata? (ALNT1)

La posizione delle istituzioni europee, viene a concretizzarsi con maggior forza nel 2007. In quell'anno infatti, nonostante sia stata da poco convocata la Conferenza dei Servizi⁶⁸, dagli esiti

65 Documento di lavoro, presentato al Parlamento Europeo il 9 gennaio 2006, sulla missione "ricognitiva dei fatti" effettuata a Torino ed in Val Susa il 28 e 29 novembre 2005, pag. 2, http://www.euoparl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/597/597026/597026it.pdf

66 Documento di lavoro, presentato al Parlamento Europeo il 9 gennaio 2006, sulla missione "ricognitiva dei fatti" effettuata a Torino ed in Val Susa il 28 e 29 novembre 2005, pagg. 8-9, http://www.euoparl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/597/597026/597026it.pdf

67 L'intervistata qui si riferisce a Mario Cavargna, presidente di Pro Natura Piemonte.

68 *Infra* par. 4.

teoricamente ancora incerti, il Commissario europeo per i trasporti Barrot esige che l'Italia, per accedere al contributo Europeo, depositi il progetto per la tratta internazionale entro giugno. Tale richiesta sarà evasa dall'Italia solo il 18 luglio del 2007 e vedrà riconoscersi, malgrado ritardo e incompletezza del progetto⁶⁹, il 5 dicembre, un finanziamento di 671 milioni di euro.

Nel dicembre 2008 il governo italiano interviene nuovamente con il c.d. D.L. "Anticrisi" (185/2008), che introduce disposizioni per agevolare l'implementazione delle grandi opere «prioritarie per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali» (art. 20 c. 1), assegnando centralità alla figura del commissario straordinario e rafforzandone i poteri (art. 20 c. 2, 3 e 4). Un aspetto particolarmente criticato dal movimento è quello previsto dall'art. 20 c. 10bis, il quale modifica i meccanismi autorizzativi della Conferenza dei servizi sui progetti di opere di interesse statale: «l'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali». In caso di disaccordo in seno alla Conferenza «l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera».

Ancora una volta, i contestatori vedono allontanarsi le speranze di una conversazione costruttiva tra i diversi contendenti, come ben sottolineato da questo ex Consigliere:

[Q]uella legge sembrava parlare di noi. Ma sì perché a quelli là gli toglieva le castagne dal fuoco. In realtà si stavano preparando al passaggio successivo: lo specchietto per le allodole "Osservatorio Virano". A seconda che ci fosse stato o meno l'accordo, una volta fatta la conferenza dei servizi, loro avrebbero deciso comunque di farla (ALNT5)

Questo decreto segna un giro di boa nella gestione delle emergenze. Il commissario straordinario, il cui ruolo fino ad allora era confinato a casi emergenziali, diventerà il *deus ex machina* per la gestione di grandi eventi, grandi opere e disastri (Caldirola, 2010).

Tra un atto normativo e l'altro, tocca nuovamente alle istituzioni europee elaborare una risposta nei confronti delle istanze dei valsusini. L'occasione si presenta il 28 e 29 settembre 2010, durante gli incontri tra la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo e i firmatari delle diverse petizioni presentate negli anni. Anche in questo caso le Istituzioni europee operano un

⁶⁹ È bene tenere a mente che siamo ancora nella fase in cui, oltre all'accordo con le popolazioni interessate, mancano: un progetto definitivo, delle coperture finanziarie (siano esse ad opera di privati o individuate tramite lo stanziamento i soldi pubblici) e la Valutazione di impatto ambientale.

misconoscimento delle istanze presentate, argomentando che, secondo l'“Accordo Pra Catinat”⁷⁰ e i documenti trasmessi dal Commissario Straordinario del governo italiano, vi è la sostanziale adesione delle popolazioni locali al progetto. Il punto è poi riaffermato nella “Relazione annuale d'attività 2009-2010 per il PP6” del Coordinatore europeo del progetto Ten-T, in cui si sostiene che il tavolo politico «ha avuto un grande successo nel realizzare un processo di inclusione dopo un periodo di accesi dibattiti»⁷¹ portando ad un pieno accordo tra governo e comuni interessati.

La legge di Stabilità del 2012 (L. 183/2011) vede l'esecutivo intervenire nuovamente sulla questione e, mosso dall'intento di “assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire [...] il regolare svolgimento dei lavori”, introduce una sorta di diritto penale “speciale” – quindi estendendo la disciplina penalistica alla tutela di beni diversi da quelli per i quali è stata dettata – per l'area del cantiere della Maddalena di Chiomonte: dichiarandola «area di interesse strategico nazionale» e sanzionando *ex art.* 682 c.p.⁷² «chiunque si introduce abusivamente [...] impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime». Tale diritto penale “speciale” riceve poi ulteriore sostegno dall'art. 7 del D.L. 93/2013 (c.d. Decreto Antifemminicidio)⁷³, che inasprisce le pene per chi viola le zone di interesse strategico nazionale. Alla tale legge infine, si affiancano anche una serie di ordinanze del Prefetto di Torino, che istituisce una “zona rossa” nelle immediate adiacenze del cantiere, in prossimità della quale è proibito (salvo casi particolari) accedere, stazionare e circolare. Nello stralcio seguente, è possibile notare l'effetto sui valligiani di tale dispositivo combinato di norme, ovvero un senso di espropriazione che contribuisce a fare percepire come illegittima l'imposizione dell'opera.

La Clarea era un posto molto diverso da oggi. Era un bellissimo bosco di castagni antichissimi e di questo oggi non c'è più nulla. Hanno abbattuto tutti gli alberi La zona del cantiere è occupata militarmente. Gli agricoltori faticano ad andare a lavoro e mantenere i loro terreni, perché a chi è concesso entrare, viene sempre chiesto il foglio catastale, il documento, la partita IVA, eccetera, eccetera, e si è sempre stati accompagnati⁷⁴

70 *Infra* par. 4.

71 TEN-T Reti transeuropee di trasporto. Relazione annuale d'attività 2009-2010 per il PP6. Asse ferroviario Lione-Trieste-Divača/Capodistria-Divača-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina, Laurens Jan Brinkhorst, agosto 2010, p. 8.

72 Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

73 È il caso di notare, che l'approvazione di questo decreto non è stata priva di polemiche, finanche interne alla stessa maggioranza (PdL/PD). Le critiche sono state triplici: per un verso è stata criticata la strumentalizzazione della tematica in questione – basti pensare che dei 12 articoli di cui è composto, solo 5 riguardano il “contrasto alla violenza di genere” – e, conseguentemente, la disomogeneità del testo – oltre a quanto evidenziato sono contenute in esso norme sulla sicurezza, articoli sulla Protezione civile e altri sulle Province; per un altro verso è stato fatto notare come lo strumento del decreto legge non sia compatibile con la *ratio* garantistica della riserva assoluta di legge in materia penale.

74 AttNT3, Venaus, 18 luglio 2013.

4. Il ruolo degli amministratori tra l'incudine statale e il martello movimentista

Veniamo ora alla funzione che gli amministratori locali hanno avuto nelle diverse fasi della protesta. Ovviamente, vi è da specificare che l'uso generico di "amministratori" è da intendersi sineddotico, in quanto pur ricomprendendo in esso – come si vedrà – una buona parte degli amministratori (o ex amministratori) valsusini, non può rappresentarli tutti. Tendenzialmente, anche se con eccezioni di politici locali in quota Lega (soprattutto agli albori della protesta), l'opposizione alla grande opera TAV è indubbiamente un tema che ha riscosso nel tempo più successi nel campo politico della "sinistra parlamentare". Quindi al netto di fratture e ricomposizioni contingenti, gli amministratori a cui si fa riferimento sono, principalmente, provenienti da liste civiche e associazioni ecologiste/di promozione e sviluppo del territorio, dal M5S, dal blocco progressista e riformatore (come il PD) e dalla sedicente ex "sinistra radicale" (Verdi, Rifondazione Comunista, SEL e LEU).

Osservando le pratiche degli amministratori è possibile scorgere come il loro ruolo sia investito da continue tensioni e richieste performative. Infatti, nel corso degli anni gli amministratori valsusini hanno dovuto rispondere del proprio operato ad una pluralità di soggetti: i vertici dei partiti, gli elettori, i livelli di governo gerarchicamente superiori, i PM, i giudici e il movimento. Ecco ad esempio come questa attivista, nonché ex Amministratrice locale, inquadra la cosa:

Rispetto al Tav non si possono fare degli schieramenti politici, non è una divisione riscontrabile nei partiti ma più nelle persone, o si è onesti o disonesti. Però l'istituzione è un ventre molle, se sei onesto poi ti travolgono. Ed è stato così per quelli onesti che hanno provato a fermare da dentro il Tav. I loro partiti li hanno cacciati e la loro parola è stata completamente estromessa da tutto. In generale gli amministratori a noi fedeli possono solo essere strumento del movimento, ma questa cosa non si fermerà da dentro. Poi io credo che ci sia anche dell'altro, non è solo questione di onestà, ma di controllo popolare. Gli amministratori sono stati davanti quando la gente li spingeva e costringeva (ALNT1)

Come si evince dalle parole dell'attivista, nella contrapposizione tra onesto e disonesto, la conflittualità politica di cui gli amministratori si fanno o meno portatori, investe pienamente i temi della legalità e la legittimità. Ed è proprio attraverso questa contrapposizione, maturata all'interno della fitta rete di relazioni e scambi strutturatasi intorno alla protesta, che gli amministratori si trovano sia ad influenzare e ridefinire la cultura giuridica ufficiale, sia ad essere soggetti passivi di scambio rispetto al movimento, il quale, a sua volta, ridefinisce e influenza la cultura giuridica degli

stessi amministratori locali.

Tra il 1990 e il 2000 gli amministratori offrono un sostanziale appoggio alle ragioni del nascente movimento. Nel marzo 1991 la Comunità montana dà il suo parere negativo all'opera; nel marzo '93 sarà Condove il primo comune della Valle a deliberare contro la stessa; il 28 febbraio 1994 venticinque comuni della bassa valle votano la medesima delibera di contrarietà al Tav e, nel dicembre 1995, la Comunità montana istituisce un coordinamento tra i comuni interessati dai lavori⁷⁵.

Queste posizioni ovviamente rafforzano il movimento, il quale si giova anche delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni: il primo Comitato di cittadini contro il Tav nasce il 18 luglio 1994 nella sala consiliare del Comune di Bussoleno.

Il rapporto tra amministratori e movimento si incrina per la prima volta tra il 1996 e il 1998:

[T]utto resta sospeso per un bel po', perché anche il fronte degli amministratori non è monolitico. Ad esempio nel 1997 arriva la prima trivella a Bussoleno e il sindaco, senza avvisare la giunta, autorizza le attività di trivellazione. Ovviamente ciò fece entrare in crisi la giunta e il sindaco fu sfiduciato. Ma comunque c'era un'aria strana di cauta attesa (ALNT1)

La crisi è da addebitarsi alla “stagione degli attentati”⁷⁶ – susseguitesì tra il 23 agosto 1996 e il 16 gennaio 1998 – durante la quale la componente moderata e istituzionale, per timori di derive terroristiche della protesta, diventa più fredda nei confronti del movimento, abbandonandone le fila o congelando momentaneamente la sua partecipazione. Tuttavia, la risposta della componente anzidetta non fu monolitica, infatti, nonostante a quel tempo i PM Laudi e Tatangelo sostenessero l'esistenza di “prove granitiche” sulla colpevolezza degli attivisti coinvolti nella vicenda giudiziaria scaturente da tali attentati⁷⁷, il movimento rievocò più volte la “strategia della tensione” degli anni settanta. Esplicite in merito sono le parole di queste amministratrici:

[I]l governo, attraverso la stagione dei “falsi” attentati cercò di spaccare l'unità del movimento e degli amministratori, e in parte ci riuscì. Perché quando bruciò la trivella di Bussoleno, la Comunità montana convocò una manifestazione per la legalità – peraltro fu un buco nell'acqua, io facevo la professoressa e non ci portai nemmeno la mia classe perché per me era un tema scivoloso, visto che il Tav era un qualcosa di “legale” (ALNT1.)

75 Più fredde le reazioni degli amministratori dell'alta valle che “[S]toricamente di destra, hanno assunto posizioni spesso favorevoli, soprattutto all'inizio (ALNT6 [FdV-VpP] assessore, fino al 2017, del comune di Rivoli, Venaus 12 luglio 2013).

76 *Infra* cap. 3

77 Ponte, LaRepubblica, 8/3/1998.

Cioè alcune cose continuano a suonarmi un po' strane, perché nella mia vita ne ho viste. Anche negli anni duri della repressione, negli anni Settanta, la polizia aveva adottato delle strategie che io qui ho rivisto, dall'infiltrazione al fatto appunto di costruire prove, fare ritrovamenti strani... Insomma, è triste ma non riesco ad avere fiducia così fino in fondo in chi dovrebbe proteggerci (ALNT6)

Ben presto la protesta si rinsalda, anche grazie ad alcune decisioni della compagine promotrice. Nel 2001 si registrano i primi tafferugli con le forze dell'ordine, il movimento aveva indetto un presidio di protesta in occasione di un vertice governativo italo-francese a cui, come testimonia il seguente stralcio di intervista, partecipavano anche gli amministratori locali:

[Q]uando siamo scesi dal treno, per la prima volta abbiamo visto la polizia in assetto antisommossa. Talmente ci sembrava strano che alcuni di noi avevano detto: “guarda ci vengono ad accogliere”. Ma io mi ricordo che risposi: “occhio che non sono in alta uniforme”. Infatti ci scortarono in una piazza diversa da quella che avevamo chiesto, non facendoci mai arrivare all'incontro. Lì ci furono i primi spintoni con la polizia e volò qualche manganellata (ALNT1)

A questo, seguirono poi altri momenti di tensione – come la “Battaglia del Seghino” (31 ottobre 2005) e le “Giornate di Venaus” (dal 29 novembre all'8 dicembre 2005) – legati agli espropri dei terreni, con gli amministratori coinvolti nell'organizzazione della protesta e nella contrapposizione fisica alle forze dell'ordine: «Quella volta i sindaci presero pure le loro prime manganellate, così oltre ad una contrapposizione popolare si formalizzò anche una contrapposizione istituzionale» (ALNT1);

Subito c'è stato quell'appello di andare al Seghino. L'appello era anche da parte dei sindaci che passavano addirittura come ai tempi di guerra. Questo mi ha fatto impressione! La macchina del comune girava con l'altoparlante: “Accorrete! Accorrete!” come se fossimo in guerra no?! E la gente ha seguito cosa succedeva “Bisogna andare a stare vicino al nostro sindaco, che sta su in montagna a difendere il nostro territorio”. Quindi è stato come un appello, sembrava un'invasione straniera. Sono arrivato lì ed ho visto i sindaci, i consiglieri, anche quelli della provincia, che facevano da scudo (ALNT4).

Tuttavia, non mancano episodi in cui gli stessi amministratori si pongono a freno della mobilitazione:

Ferrentino [DS] aveva organizzato un raduno di protesta a Mompantero, cioè vicino Bussoleno. Quindi non dove avrebbero dovuto espropriare i terreni ma molto più sotto, giusto per fare una manifestazione di visibilità. Invece altri dicevano: “No! Andiamo proprio lì dove vogliono prendersi i terreni per impedire che se li prendano (AttNT4).⁷⁸

L'intesa tra popolazione e amministratori locali è un tratto qualificante di questa fase e produce, come racconta di seguito una ex amministratrice, il blocco di quasi tutti i carotaggi propedeutici alla realizzazione dell'opera:

[C]on la volontà di iniziare gli espropri le amministrazioni si ricompattano con il movimento, e i sindaci della valle prendono posizioni in contrasto con le sedi nazionali [...] Fino all'ottobre 2005, con l'arrivo delle forze dell'ordine, le procedure di esproprio sono sempre state bloccate da procedure formali dei sindaci e poi con la creazione dei presidi. Tant'è che dovevano procedere in via privata stipulando di solito dei contratti di comodato d'uso (ALNT1).

Inoltre, gli amministratori si prestano anche ad inedite forme di protesta, come la creazione di “barricate di carta”: ovvero la mancata approvazione dei sondaggi sul loro territorio, la presentazione di esposti contro la militarizzazione, di petizioni al Parlamento europeo, di ricorsi al TAR, e così via. Sull'uso tattico di tali strumenti sono stato edotto da questa amministratrice:

[I]o credo che siano importanti tutti gli aspetti di questa lotta, anche il lavoro che stanno facendo le amministrazioni è importante, quelle che la Comunità montana ha chiamato le “barricate di carta”. Credo che siano passaggi importanti. Il lavoro che sta facendo il comitato tecnico della Comunità montana, a cui abbiamo aderito anche noi come Rivalta con un tecnico di fiducia, è un lavoro importantissimo. Son tutte “barricate di carta” che hanno una funzione importante. Io credo che il movimento debba continuare a muoversi sulle famose tre gambe: quella dei tecnici, quella delle amministrazioni e la gamba più grossa, quella del movimento puro. Però è importante che si vada avanti insieme (ALNT6).

Allo stesso modo, l'azione degli amministratori locali amplia il repertorio della protesta. Per esempio, vengono indetti i consigli comunali sui luoghi degli espropri:

Ogni volta che c'era il pericolo di un carotaggio, mi ricordo che i sindaci chiamavano i consigli comunali sui terreni in questione, poi arrivava il movimento e ci metteva una *roulotte* o un *container* per farci un presidio (ALNT4).

78 G.R., Chianocco 16 agosto 2013.

In sintesi in questa fase gli amministratori locali mettono a disposizione del movimento i poteri di loro competenza, quasi fossero strumenti della mobilitazione. Questo naturalmente li ha esposti ad un fuoco incrociato istituzionale e politico, come evidenziato da alcuni riscontri ottenuti sul piano empirico:

[P]ensa che a Venaus c'eravamo tutti noi amministratori e molti ebbero problemi interni ai partiti. Eravamo talmente tanto "barricadieri" (si fa per dire ovviamente) che le prime tre denunce del movimento, datate 2006, sono state date a tre di noi (ALNT3).

Dopo l'acuta fase di conflitto, il movimento consegue una parziale vittoria con la sospensione dei sondaggi propedeutici e l'istituzione – da parte di un consiglio dei ministri riunitosi due giorni dopo gli importanti fatti di Venaus – di un tavolo tecnico, incaricato di svolgere indagini e cercare una mediazione con le popolazioni locali. Di conseguenza, con il D.P.C.M. 1 marzo 2006 viene istituito l'"Osservatorio Tecnico sull'alta velocità Torino-Lione", presieduto da Mario Virano (DS). Il tavolo è composto da tecnici nominati dalla Comunità montana, da LTF, dal Consiglio dei Ministri, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia e dal Comune di Torino.

Nonostante la vittoria apparente, gli attivisti non considereranno mai questo tavolo in modo positivo, soprattutto perché: «non è il luogo dove discutere se fare o meno l'opera, ma è il luogo in cui si decide come farla e a chi vanno i soldi» (ALNT4). E ancora:

[N]oi abbiamo sempre sostenuto che l'osservatorio fosse un 'cavallo di troia' che tentava di rinchiudere nelle questioni tecniche qualcosa di politico, ma serviva solo a vantare un coinvolgimento formale delle popolazioni (ALNT5).

Con le elezioni politiche del 2006 si assiste ad un apparente cambio di strategia nell'azione del governo – probabilmente perché nel nuovo esecutivo ci sono partiti che appoggiano il Movimento No Tav (PRC e Verdi) – e, con 16 anni di ritardo, il Ministro delle Infrastrutture convoca la Conferenza dei servizi, con un limite temporale (maggio 2007) per addivenire ad un accordo, scaduto il quale la decisione sarà assunta dal Consiglio dei Ministri. Anche in questo caso, come sottolinea aspramente questa amministratrice, le critiche degli attivisti sono dure, soprattutto contro quegli amministratori locali che si lasciano sedurre dal piano di concertazione con gli altri livelli istituzionali:

[L]'Osservatorio e il tavolo politico sono stati gli strumenti con cui si è cercato di “catturare” le amministrazioni. E probabilmente in quel frangente, fino alle elezioni successive, ci sono riusciti. Perché molti amministratori di centrosinistra cambiarono posizione. Questo ha prodotto la crisi di molte giunte, perché i partiti dell'allora sinistra radicale fuoriuscirono dalle maggioranze. Inoltre poi in quel periodo le riunioni del tavolo politico si spostarono a Roma e i sindaci non avendo la popolazione col fiato sul collo si lasciano intimidire e sedurre. E lo dico perché basta vedere le compensazioni che chiesero: Venaus fece richiesta di una scuola di *windsurf*, mentre Sestriere un casinò (ALNT1).

In questo periodo, nonostante il pericolo di “riassorbimento” dei rappresentati locali all'interno delle posizioni governative, il fronte degli amministratori non è omogeneo. Non tutti, infatti, assicurano la loro partecipazione ai tavoli concertativi, si prendano come spunto a riguardo le parole di questo amministratore: «loro sulla partecipazione degli amministratori ci hanno giocato molto: “partecipate ai tavoli quindi siete a favore dell'opera”. La nostra presenza avrebbe legittimato quello “specchietto per allodole”» (ALNT2).

Per quanto riguarda le “barricate di carta” nel periodo che va dal 2006 al 2012 sono aumentate esponenzialmente: le delibere emesse dalle amministrazioni locali sono circa duecento, a cui si aggiungono quattro ricorsi al TAR, cinque petizioni e due interrogazioni al Parlamento Europeo, due ricorsi alla Corte dei Conti, due al Consiglio di Stato e uno all'*Antitrust*.

D'altra parte, è indubbio che il fronte unico tra rappresentanti e rappresentati sperimenti in questa fase il più alto momento di crisi: i No Tav parlano espressamente di tradimento, bollando di infedeltà tutti coloro che, per calcoli politici, hanno cambiato repentinamente opinione. Nei casi più estremi, questa accusa di irrazionalità strategica dei “traditori”, si trasforma in una vera e propria stigmatizzazione:

[M]i rattristò molto questo cambiamento di Ferrentino, soprattutto perché molti (io no) si fidavano ciecamente di lui. Pensa che dopo il suo ripensamento, per la prima volta Virano venne in valle, a trovarlo nella sede della Comunità montana! Quella fu anche la prima volta che vidi la celere proteggere e bloccare gli accessi di quei locali. Mi sentii come tradita perché quei locali, che tra l'altro son qui a Bussoleno, erano da 17 anni casa del movimento (ALNT1)

Però io mi sto preoccupando per i signor sindaci sì Tav, per queste persone, questi politici del cazzo. Come il Ferrentino, la Amprino, l'altro là, di Chianocco e vicesindaci che oggi si pavoneggiano perché hanno la copertura politica, militare, istituzionale e a noi ci guardano con disprezzo. Ma 'sta gente qui non si chiede, guardando lo scenario: si ferma la Tav. Succede che di riflesso questi politicamente son

tutti trombati, tutti sindaci al secondo mandato per cui han finito. Senza coperture politiche, senza coperture militari, in una valle che li odia. Io fossi al posto loro comincerei a preoccuparmi oggi di questo, il disprezzo di una valle intera, che li odia, e loro dovranno viverci qui... cioè c'ho pena per loro (AttNT4)

Il più grande traguardo raggiunto dalla compagine promotrice è l'“Accordo di Pra Catinat”. In tale documento, firmato da Virano il 28 giugno 2008, si delinea un sostanziale accordo tra sindaci, consigli comunali e cittadini. In realtà – come visto nel precedente paragrafo – l'accordo servirà unicamente a sbloccare i finanziamenti UE, in quanto gli amministratori locali ne denunceranno fin dai primi momenti l'ingannevolezza, ponendo nuovamente in crisi l'Osservatorio e provocando le dimissioni del Commissario Virano il 30 dicembre 2008.

[...] Il cosiddetto *Accordo di Pra Catinat* non è un accordo. È un documento che dice che ci sono due posizioni diverse: quelli che vogliono farlo e quelli che non vogliono farlo. E la firma è una, quella di Virano, quindi mai nessuno di noi ha sottoscritto alcunché [...] c'erano due oggetti e una firma sola (C.S. Askatasuna, 2012: 102)

Tuttavia, questa reazione degli amministratori locali non varrà a riabilitarli agli occhi degli attivisti e, come evidenzia il brano che segue, suscita una contromossa da parte del movimento:

Oramai loro c'erano stati, avevano legittimato tutto un carrozzone che chi era nel movimento da più tempo gli aveva già detto come andava a finire. Oramai non ci potevamo più fidare della maggior parte di loro ecco perché nel 2009 abbiamo pensato a strutturare, per le elezioni nei comuni, delle liste civiche fatte di persone fedeli al movimento No Tav, ed è lì che mi candidai (ALNT4)

Come menzionato dall'intervistato, attraverso liste civiche No Tav⁷⁹, presentate alle elezioni amministrative del 2009, il movimento opera nei confronti dei sindaci e degli amministratori “traditori” su due livelli, per un verso, recupera quei soggetti che reputa recuperabili, il cui “tradimento” è considerato frutto di ingenuità politica, per un altro verso, punisce sostituendoli gli amministratori che più avevano caldeggiato l'accordo poc'anzi menzionato, perché ritenuti responsabili di una “sconfitta” del movimento. Nel 2009, infatti, il movimento riesce a fare eleggere numerosi consiglieri comunali, ad ottenere la maggioranza in alcuni comuni, nonché a conquistare

⁷⁹ Presentate in 12 paesi della valle e collegate tra loro attraverso il “Coordinamento Liste Valsusa”, tali liste avevano tra le proprie componenti programmatiche: la difesa del territorio e della salute; la salvaguardia dei beni comuni; una ripresa economica della valle legata ad agricoltura, turismo, energie rinnovabili e forestazione; l'adozione della democrazia partecipata.

maggioranza e presidenza della Comunità montana. Ecco la lettura che ne dà questo amministratore:

[Q]uello che li ha messi in crisi [...] sono state le elezioni del 2009. Perché loro li pensavano di aver già tutto apparecchiato, di partire in tutta fretta con i lavori. Lì di conseguenza hanno gettato la maschera di legittimità di cui si ammantavano, perché hanno dovuto iniziare a dire che ai lavori del tavolo tecnico partecipava solo chi fosse disposto a discutere sul come costruire l'opera. In quella occasione ci siamo comportati bene, perché il risultato di quelle elezioni era un'operazione costruita dal movimento, spesso fatta anche con amministratori che – con Pra Catinat – ti aveva “tradito” fino al giorno prima (ALNT4)

I primi risultati concreti di questa vittoria elettorale si ottengono già dal gennaio 2010, quando si registra una rottura tra la neoeletta Comunità montana, la Regione e l'Osservatorio, a causa della decisione della Regione di imporre la proroga dei rappresentanti tecnici nominati dalla precedente Comunità montana perché l'attuale, espressione di liste civiche vicine al movimento, non fornisce garanzie adeguate sui tempi di realizzazione dell'opera. La crisi, come spiega l'intervistato che segue, culmina il 17 gennaio 2010 con l'uscita di tutti i comuni della bassa valle dall'Osservatorio:

[N]oi li uscimmo perché era quello che dovevamo fare. Fino a quel momento la semplice presenza degli amministratori in quelle sedi si era ritorta a nostro sfavore. Il nuovo assetto politico in valle li costrinse a mettere in crisi quei tavoli, perché continuando avrebbero perso la partita anche in quelle sedi (ALNT5)

Come sottolineato dalle parole dall'amministratore, ci troviamo dinnanzi ad una crisi prodotta dalle stesse istituzioni centrali, le quali, essendo mutato il quadro politico locale, cambiano nuovamente tattica: inizia in questa fase un tentativo di *cooptazione selettiva*. Virano chiede un nuovo incontro al Governo e ottiene, con il D.P.C.M. del 19 gennaio 2010, la ridefinizione delle rappresentanze in seno all'Osservatorio, in quanto la nuova Comunità montana «non si connota con un profilo di sensibilità politico-istituzionale idoneo a rappresentare il pluralismo delle Comunità locali presenti sul territorio»⁸⁰. Il criterio elaborato per l'individuazione delle nuove rappresentanze non punta a ricomprendere quelle che sono toccate in modo diretto dall'implementazione dell'opera, ma include tutte le amministrazioni che «dichiarino esplicitamente la volontà di partecipare alla miglior

80 Comunicato stampa del Governo (8 gennaio 2010).

realizzazione dell'opera [...] nel rispetto del calendario europeo»⁸¹.

Il decreto consegue due principali effetti: l'estromissione della Comunità montana dai tavoli concertativi e, come si evince dalle parole che seguono, l'aumento dei comuni rappresentati in seno all'Osservatorio ben oltre i comuni realmente coinvolti dall'opera:

[C]ioè una roba pazzesca, fecero entrare tutti! Alla fine sono soprattutto i comuni della bassa valle che subivano l'opera, soprattutto in quella fase, dove già si parlava chiaramente di ridurre il tutto al tunnel transfrontaliero. Pensa che il numero di tecnici, e quindi di amministrazioni presenti, triplicò. Ma c'erano comuni che veramente non c'entravano nulla e che stavano dentro solo per i soldi delle compensazioni (ALNT4)

Nello stesso periodo, si afferma anche un'altra narrazione degli eventi, che diventerà ben presto un vero e proprio mantra. Tale narrazione è quella che riferisce della presunta esistenza di “manifestanti buoni e cattivi” e rappresenta un'importante espressione del potere di nomina e definizione in capo a media e *opinion leaders* (Chiaromonte e Senaldi, 2015; Senaldi, 2016). Secondo questa lettura siamo di fronte ad una fase di dialogo che ha avuto successo e ha portato a un nuovo progetto condiviso dalle popolazioni, quelli che rimangono contrari sono solo delle piccole minoranze di facinorosi, spesso neanche valsusini.

Ci sono molte spiegazioni che possono dar conto della scelta della compagine promotrice, e in subordine di media e imprenditori morali di varia natura, di operare questa selezione⁸². Qui ci interessa avanzare una possibile lettura, che si focalizzi sul processo regolativo e quindi sul potere di selezione che il diritto conferisce all'amministrazione. Infatti, dietro quella che sembra una scelta dovuta all'incertezza amministrativa, derivante dall'impossibilità – data la presenza di manifestanti “cattivi” e amministrazioni poco collaborative – di dispiegare in pieno un processo di pianificazione rapido e privo di conflittualità, si sacrificano i due elementi centrali nelle tecniche di pianificazione, ovvero «la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e una modalità di elaborazione della domanda sociale di tipo *bottom-up*» (Raiteri, 2004a: 79). Inoltre, è lo stesso processo di regolazione che, attraverso il meccanismo della cooptazione operato dall'esecutivo, individua e seleziona soggetti ed enti legittimati ad intervenire nel processo regolativo ed esclude gli altri, così atteggiandosi a tutti gli effetti come una tecnica di *police power* e di controllo sociale – cosa peraltro comune a molti processi in cui è adottata la tecnica normativa della pianificazione (Raiteri, 2004a).

81 Comunicato stampa del Governo (8 gennaio 2010).

82 È appena il caso di precisare che questa distinzione emergerà, come vedremo nel capitolo seguente, anche dagli stessi atti processuali.

Nonostante le rimostranze di attivisti e amministratori, la tattica della cooptazione selettiva, grazie all'ingresso di amministrazioni compiacenti, sembra dare i suoi frutti. Infatti, nel luglio del 2011, le forze dell'ordine prendono possesso dell'area della Maddalena di Chiomonte, inizia la cantierizzazione dell'area e viene sbloccata la seconda *tranche* di finanziamenti europei. Per converso, questa risposta istituzionale produce l'ennesimo moto di frustrazione e disillusione di amministratori e attivisti, aprendo le porte ad una nuova unificazione del fronte della protesta e all'accentuazione della conflittualità che caratterizza il biennio 2011-2013. Ecco come un'amministratrice valuta le decisioni prese in questa fase dalla compagine statale:

[C]ome donna delle istituzioni ritengo che sia molto grave che lo Stato si sia assunto questa responsabilità di innalzare, soprattutto in certi momenti, a livelli altissimi il livello di scontro. E ripeto soprattutto il gravissimo errore di aver derubricato a questione di ordine pubblico quella che è una questione politica e sociale (ALNT6)

In questa fase radicale dello scontro, gli amministratori locali esclusi dai tavoli concertativi ritornano ad essere parte integrante della protesta, ritrovando un rinnovato spirito movimentista. Emblematico, sul punto, l'arresto di ALNT5, consigliere di Villar Fioccardo, per i fatti del 27 giugno e 3 luglio 2011:

[M]ah io che sono anche amministratore, per caso tra l'altro, non navigato politicamente, ti posso dire che ero un'eccezione. Cioè non tutti sono diventati "il consigliere in stampella" che si contrapponeva, pacificamente, alla polizia. Infatti capisco le difficoltà che può avere un sindaco a seguire le pratiche del movimento, perché loro devono rappresentare tutti, quindi anche cercare di sentire chi è contrario. E questo chi fa l'amministratore è obbligato a tenerne conto. Ma comunque alla Maddalena c'eravamo. Pensa il M5S aveva messo al centro della Maddalena il suo ufficio regionale e Plano il giorno dello sgombero cercava comunque di fare da mediatore con la polizia per evitare che succedesse qualcosa di brutto (ALNT5)⁸³

A partire dal 2013 la relazione tra amministratori locali e Stato si complica ulteriormente, soprattutto per il grande peso che, in termini elettorali, consegue il M5S alle elezioni politiche del 2013, alle amministrative del 2014 e del 2016 (che porteranno alla fuoriuscita del Comune di Torino dall'Osservatorio). In questa fase tutti i comuni su cui insiste l'opera disertano le sedute del tavolo politico-tecnico: si viene così a creare un cortocircuito tra i livelli di governo, sanabile solo attraverso continue forzature dell'esecutivo e della Regione.

83 Bussoleno 17 dicembre 2017.

D'altra parte il movimento ha continuato nella sua attività di azione quotidiana e gli amministratori con esso solidali, di nuovo esclusi dai tavoli decisionali, hanno seguito a costruire le loro "barricate": una ingiunzione contro il cantiere; trentaquattro delibere comunali e di comunità montana; due ispezioni al cantiere da parte di europarlamentari italiani; un'interrogazione parlamentare; due interrogazioni alla Commissione UE; due petizioni alla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo; due esposti alla Corte dei conti.

Complessivamente gli amministratori valsusini, alternatisi alla guida delle istituzioni locali in questi anni, hanno per lo più mantenuto un atteggiamento dialogante con il movimento, concentrandosi maggiormente sull'elaborazione di risposte tecnico-amministrative. Tuttavia, non sembra emergere solo una mera divisione di compiti tra attivisti e rappresentanti locali, quanto piuttosto uno spazio intermedio di confronto sulle forme, i tempi e i contenuti dell'azione e del processo politico⁸⁴. Nonostante queste considerazioni, nella storia del movimento il ruolo degli amministratori è comunque connesso a forti tensioni, sia rispetto ai livelli gerarchicamente superiori (istituzioni e/o partiti), sia rispetto ai loro elettori. Ciò rende queste figure esposte a continue crisi, sia verso l'*alto* – come quella che caratterizza la fase del "muro di gomma" o che accompagna i tentativi di cooptazione selettiva – che verso il *basso* – come la crisi generata dal tentativo di riassorbimento dell'"Accordo di Pra Catinat".

5. Democrazia dal basso, istituzioni autonome e reazioni al *policy making*

Le risposte istituzionali riguardano specificamente il modo di intendere e di esercitare la democrazia. La contestazione degli attivisti è riferita soprattutto al processo decisionale adottato dalla politica nazionale ed europea, il quale è percepito come antidemocratico. La motivazione di tale percezione è da ritrovarsi nello iato che c'è tra l'"interesse generale" perseguito dal governo centrale, ispirato maggiormente all'economia di mercato, e l'"interesse generale" agognato dalla popolazione locale, improntato alla tutela di salute e territorio e alla ricostruzione di legami sociali.

In questo contesto l'uso del diritto come strumento di produzione delle politiche pubbliche è percepito come mezzo attraverso cui il «regime» – ovvero «l'insieme delle istituzioni e delle norme che governano i rapporti politici (le cosiddette regole del gioco) e dei fini che orientano la società» (Castignone, 1982: 106) – legittima se stesso e i propri fini, inscrevendo, sul terreno della legittimità formale il piano della legittimità sostanziale. Di questa percezione è esempio quanto riferitomi da questo intervistato:

84 Come si vedrà meglio in seguito, *infra* par. 5.

Se devo guardare indietro, ricordare ogni singolo provvedimento emanato sulla questione vedo solo degli atti imposti legalmente ma illegittimi. Firmati da persone che io non conosco e che qui non si sono mai viste. Una decisione giocata sulla testa delle persone assolutamente non per gli interessi del paese (ALNT1)

Gli effetti principali prodotti da tale percezione dell'azione governativa sono sostanzialmente: un processo di delegittimazione delle istituzioni statali (come le forze dell'ordine, la magistratura, la politica in generale), una torsione valoriale e normativa degli attivisti⁸⁵ e un ritorno anti-istituzionale. Molto spesso, durante il mio lavoro etnografico, ho avuto modo di parlare con soggetti che erano affetti da tali "sintomi", a riguardo trovo significativo quanto riportato da questi due attivisti:

[Q]ui c'è un dato molto più profondo, nessuno in valle ragiona più su legalità e illegalità. In valle si è prodotta una sorta di anti-istituzionalità, quindi succede che il potere non viene semplicemente più riconosciuto. Quindi chi si oppone, non si sente di infrangere la legge, essere sovversivi rispetto alle istituzioni o altro. Ma semplicemente perché non puoi infrangere qualcosa che non riconosci. La questione fondamentale è che ci si domanda chi definisce giusto, sbagliato, lecito, illecito⁸⁶

E poi è cambiato anche il mio approccio verso quello che è la democrazia, l'istituzione. Perché da un'educazione, tra virgolette diciamo, abbastanza "classica", "normale" che ho avuto, ho sempre pensato che difficilmente il potere centrale avrebbe fatto degli abusi contro delle persone che manifestavano pacificamente. E poi è una grossa riflessione anche verso la democrazia e lo stato civile, perché 'sta democrazia non funziona, perché se un popolo si schiera apertamente contro una certa, appunto, opera, dall'altra parte non c'è un vero e proprio ascolto se non creare delle istituzioni, tipo l'osservatorio, che sono assolutamente degli specchietti per le allodole e niente di più. Ma in realtà la vera volontà di mettere in discussione quest'opera non c'è mai stata da parte della politica, e quindi ci si rende conto che la sovranità del popolo viene totalmente scavalcata. Perché qua è innegabile che c'è un'intera popolazione che è contro un'opera. (AttNT4)

All'interno di questo conflitto – che è politico, psicologico, istituzionale, normativo e cognitivo – e anche grazie ad esso, il movimento si trova ad implementare regole, istituzioni autonome e metodi decisionali condivisi in grado di tradurre in pratiche coerenti le critiche mosse

85 Tale moto di torsione – evidenziato da precedenti ricerche in merito, che mostrano come l'appartenenza alla mobilitazione incida sugli individui che partecipano alla protesta (Della Porta e Piazza, 2008; Caruso, 2010; Senaldi, 2016) – coinvolge quegli elementi che Touraine definisce come storicità (1975), ovvero un'insieme di modelli culturali, cognitivi, economici, etici, attraverso i quali una collettività costruisce le proprie relazioni con l'ambiente.

86 AttNT5 Torino, 12 maggio 2017.

alla compagine promotrice. In un certo senso, anche il tema della democrazia è soggetto a un processo di torsione: questa è intesa dal movimento – e quindi anche dagli amministratori locali più vicini ad esso – soprattutto come pratica e ricerca di processi decisionali ampi, di livelli organizzativi inclusivi, e di risignificazione della rappresentanza. Le decisioni prese dal movimento vengono ricomprese all'interno del legame sociale, il quale fornisce il terreno proficuo per la partecipazione dal basso, la democrazia diretta e l'orizzontalità. Ne deriva un'organizzazione sociale e politica assai articolata, non imposta dall'esterno in modo coercitivo ma interiorizzata volontariamente dagli individui. Ovviamente si tratta di una strutturazione meno monolitica di quanto possa sembrare, in essa convivono istituzioni formali e informali e la porosità dei diversi organismi permette scambi e interazioni continue di mezzi, ruoli, pratiche e idee.

In tale contesto gli amministratori locali ricoprono una funzione importante, in quanto traducono, mediano, trasmettono le istanze della cittadinanza di base. Al contempo il loro posizionamento interno alla protesta interagisce con la cultura giuridica locale.

Le principali forme organizzative che vengono a costruirsi nel tempo sono le seguenti⁸⁷.

Comitato dei tecnici. Il 15 dicembre del 1991 nasce il Comitato Habitat (poi denominato “Comitato dei tecnici”), il quale si occupa principalmente dell'analisi degli aspetti tecnico-scientifici. È composto da tecnici, medici, professionisti e docenti universitari, ed ha il compito di diffondere il sapere prodotto sia agli amministratori, per permettere loro di approntare “barricate di carta”, sia al movimento, per articolare iniziative di informazione e sensibilizzazione. Nonostante la sua anima prettamente tecnico-scientifica, anche questo comitato è impegnato, attraverso l'organizzazione di seminari e convegni pubblici, nella costruzione del consenso attorno alle ragioni dell'opposizione. Inoltre, non si esime dall'interazione diretta con gli attori governativi, sia confrontandosi duramente con le *expertise* della compagine promotrice all'interno del tavolo tecnico-politico, sia in modo più dialogante, come ad esempio con l'appello firmato da 360 tecnici, professionisti e docenti universitari – “per un ripensamento del progetto di nuova linea ferroviaria Torino-Lione [...] sulla base di evidenze economiche, ambientali e sociali” – inviato, il 9 febbraio 2012, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

In proposito è interessante sottolineare come, a scapito delle accuse circa la presunta irrazionalità scientifica degli aderenti al movimento, sia proprio l'accumulazione di sapere tecnico-scientifico ad aver contribuito alla crescita della mobilitazione in termini di: capacità informativa, possibilità di reclutamento, legittimità argomentativa, costruzione di iniziativa politica. D'altra parte, la centralità delle conoscenze “specialistiche” è un fenomeno cogente dell'attività amministrativa, di

⁸⁷ La ricostruzione delle strutture organizzative del movimento è frutto della mia precedente etnografia. Tuttavia, tale organizzazione si può evincere anche: dagli stessi materiali informativi e comunicati pubblici del movimento e dalla corposa bibliografia prodotta sul movimento.

conseguenza il sapere tecnico scientifico-svolge “un ruolo chiave [...] nel conflitto che si genera tra le varie *expertise* mobilitate dalle parti” (Pennisi, 2018: 15). Le quali, essendo a loro volta portatrici di punti di vista differenti, sono attrici dello scontro sul terreno della regolazione.

Tale questione è peraltro ritenuta una «caratteristica strutturale della società contemporanea» (Pannarale, 2003: 33). Questo è vero sia in termini filosofico scientifici – in quanto il sapere tecnico-scientifico non “scopre” verità, ma piuttosto le costruisce, le reifica attraverso l'oggettivazione – ma lo è altrettanto in termini giuridici. Infatti, all'interno del procedimento amministrativo, caratterizzato dal coinvolgimento di una pluralità di attori sociali non più meri soggetti passivi di decisioni autoritative (Raiteri, 2004b), è assegnata «ad istituti come la Conferenza di servizi una funzione cognitiva spesso trascurata a favore dei suoi poteri dispositivi, con la conseguenza che sono ancora poco sviluppate le regole del conflitto tra saperi ed *expertise* in essa coinvolti» (Pennisi, 2018: 15), da questo stato di cose deriva che «l'accreditamento di tali conoscenze, rispetto alla decisione finale viene ricercato al di fuori delle strutture procedurali» (*ibidem*).

Coordinamento dei sindaci e degli amministratori. Nel dicembre 1995 la Comunità montana istituisce il coordinamento dei sindaci, che in seguito sarà esteso a tutti gli amministratori che si oppongono al Tav. Istituito inizialmente come organo di raccordo tra le amministrazioni locali interessate dall'opera, ha tuttavia svolto nel tempo un ruolo ambiguo, in quanto le vicende elettorali valligiane ne hanno ovviamente fatto un organo a composizione variabile: una caratteristica che ha influito anche sulla permeabilità verso l'esterno – ad esempio nei periodi dell'“Accordo di Pra Catinat” la partecipazione era interdetta alla cittadinanza.

Assemblea popolare. Il 5 novembre 2005 nasce a Bussoleno l'Assemblea popolare, un organo a carattere permanente, itinerante e a cadenza variabile, calibrato sull'intensità della mobilitazione e sulle accelerazioni della compagine promotrice. L'assemblea è composta da tutte le compagini del movimento – «è il momento dove il corpo politico del movimento si esprime appieno nella sua sintesi in un confronto diretto, senza mediazioni» (C.S. Askatasuna, 2012: 234) – e alle sue sedute, aperte a tutti, chiunque ha diritto di parola e di proposta. Non sono previsti i meccanismi di delega e rappresentanza, in quanto è uso pensare all'interno del movimento che, come sottolineato da questa amministratrice: «il principio della non-delega riesce a dare concretezza alla vera essenza della democrazia dal basso, in quanto rende attivi e protagonisti tutti coloro che desiderano prendere parte alla costruzione di un percorso» (ALNT1).

Le statuizioni utilizzano il metodo del consenso⁸⁸ in luogo della classica votazione: una delle forme

⁸⁸ Questo metodo prevede che si discuta ogni singolo punto all'ordine del giorno fino ad ottenere il consenso di tutti i partecipanti alla sintesi proposta.

attraverso cui esercitare la democrazia diretta, il cui aspetto negativo è la dilatazione dei tempi decisionali.

In sostanza, l'Assemblea popolare è l'organo attraverso cui il movimento prende le decisioni più importanti, ed è caratterizzato da indipendenza e sovranità, infatti le sue statuizioni si "impongono" sia nei confronti delle altre strutture del movimento, sia nei confronti degli amministratori.

Comitati No Tav. All'inizio degli anni 2000 con l'istituzione dei comitati si gettano le basi per l'ossatura della mobilitazione. L'esigenza circa la l'opportunità di dotarsi di tale organizzazione, è ben descritta da questa ex amministratrice: «allora vi era l'esigenza di creare un contatto diretto con il territorio. I comitati, infatti, rispondevano a questa necessità: monitorare l'intera valle contro espropri e sondaggi funzionali alla realizzazione della infrastruttura» (ALNT1).

Il primo a nascere è il Comitato di Lotta Popolare di Bussoleno, in seguito ne nascerà uno in ogni comune dell'alta valle, della bassa valle, della Val Sangone e della gronda di Torino (nonché nella stessa Torino).

La partecipazione ai comitati è libera, le riunioni sono per lo più settimanali e vertono su discorsi, proposte di mobilitazione e azioni, da riportare all'Assemblea popolare o al Coordinamento dei comitati, oppure, su iniziative da fare sul proprio territorio. L'importanza di questi gruppi ha conosciuto fasi alterne: infatti, la partecipazione alla mobilitazione è spesso calata in spazi relazionali fitti, le cui dinamiche e velocità sono scanditi da ritmiche battenti. Ciò comporta, nelle fasi più accese, una sorta di superamento di questa forma organizzativa, in quanto, a determinare l'effettiva partecipazione individuale ai processi decisionali collettivi, è la quotidianità di azione all'interno del movimento.

Coordinamento dei comitati. Sempre agli inizi del nuovo millennio nasce il Coordinamento dei comitati. È il luogo di incontro tra comitati territoriali, il comitato dei tecnici e il comitato degli amministratori con funzione di raccordo tra le diverse anime della protesta: tecnica, politica e movimentista. Il metodo decisionale adottato è il consenso; inoltre il Coordinamento ha il potere di indire l'Assemblea popolare e operare una selezione delle proposte da discutere in quella sede.

Presidi. Durante le fasi più accese, quindi a partire dal 2005, il movimento si dota, come forma di resistenza collettiva, di strutture fisiche costruite sui terreni oggetto di esproprio e cantierizzazione: i presidi. Tali strutture acquistano nel tempo una sempre maggiore rilevanza ai fini mobilitativi, arrivando a volte a strutturare intorno ad esse alti momenti di auto-organizzazione popolare, come nel caso della "Libera Repubblica della Maddalena", presidiata nei momenti più intensi da migliaia di persone. Ecco come vengono sinteticamente presentati dalle parole di questa attivista ex amministratrice:

[A] me piace dire sempre che i presidi sono per prima cosa ‘barricate viventi’, ma che in secondo luogo è come se fossero ‘casa’, cioè luoghi dove sperimentare nuovi modelli di vivere assieme, dove riscoprire i legami sociali. Dove ognuno riceve secondo i suoi bisogni e ognuno dà secondo le sue possibilità (ALNT1)

Quindi, i presidi sono spazi di aggregazione e socializzazione importanti per i militanti, inoltre sono i luoghi di quotidianità del movimento, dove le pratiche vengono studiate, organizzate e condivise, da dove si parte per cortei e azioni dirette, luoghi di scambio, costruzioni di legami sociali e di identità collettiva.

*Legal team*⁸⁹ No Tav: Ogni movimento sociale, tra cui quello studiato, si dota nel raggiungimento dei suoi obiettivi di alcuni tipi di *saperi*⁹⁰. Tra questi c'è un uso tattico della *legal mobilization*⁹¹ attraverso i diversi attori del campo giuridico. Oltre le “barricate di carta” prodotte da amministratori locali, associazioni e tecnici di varia natura, in questa sede è importante prendere in considerazione il *cause lawyering* – ovvero «*using legal skills to pursue ends and ideals that transcend client service – be those ideals social, cultural, political, economic or indeed, legal*» (Sheingold e Sarat, 2004: 3) – svolto attraverso degli avvocati vicini al movimento.

Questi ultimi, interpretano il loro ruolo sostenendo gli attivisti nelle diverse interazioni con il mondo giuridico. Da un lato quindi, sono impegnati nella difesa dei militanti nei processi penali instaurati a loro carico o che li vedono parti lese, dall'altro è facile ritrovarli come estensori di molti ricorsi e petizioni presentate dal movimento alle diverse istituzioni italiane e europee.

Ecco cosa riferisce circa questo gruppo di professionisti l'attivista AttNT3:

Al riguardo e a mente fredda vorrei fare l'elogio a coloro che si adoperano per la causa No Tav [...] mettendo a disposizione il loro operato, senza badare al lucro, al vil denaro, alla fama. Questi sono gli avvocati del *legal team* [...]. In un tale procedimento penale, avere vicino come difensori persone che la pensano come me e conosco a fondo la causa, è molto importante! [...] Altro inciso, che vorrei fare da ignorante quale sono in materia, è che all'interno di un'aula di tribunale a volte parrebbe di essere a uno spettacolo teatrale, ma proprio perché si ignorano molti dettagli. Gli addetti ai lavori invece non tralasciano nulla e insinuano nelle loro pratiche lavorative il dubbio dell'innocenza e l'insostenibilità di una tesi colposa [...]. Per ciò che mi riguarda il mio profondo rispetto va a tutti questi avvocati che,

89 A dir la verità, siamo qui di fronte ad una nomina operata non dal movimento ma dai media, i quali per primi parlarono di un legal tema no tav. In seguito, quantomeno da un punto di vista sostanziale, tale lessema è stato dal movimento, il quale se ne è a suo modo appropriato.

90 Tale capitale è peraltro direttamente collegato all'ampiezza e alla trasversalità del movimento stesso

91 Vi è una mobilitazione legale quando “*a desire or want is translated into a demand as an assertion of one's rights*” (Zemans, 1983: 700). Tuttavia il termine è usato generalmente per descrivere qualsiasi tipo di processo mediante il quale attori, singoli o collettivi, invocano norme, discorsi o simboli legali per influenzare scelte politiche e comportamenti individuali o di gruppo.

prima di essere tali, ho visto tante e tante volte vicino a noi nel finto cantiere, alla baita, alla polentata, sempre presenti nei luoghi anche come testimoni di ingiustizie delle forze dell'ordine. Sono sicura e certa che se fossi nuovamente indagata farei riferimento al *legal team*⁹²

Il *legal team* No Tav⁹³ è caratterizzato da composizione variabile, da una partecipazione volontaria e fornisce le sue competenze *pro bono publico*. Trova il suo massimo livello di espansione – per numero di componenti e eterogeneità di atti che li vedono coinvolti – nel triennio 2010-2013, per poi conoscere una fase decrescente dal 2014 ad oggi. Attraverso le parole di questa avvocata è possibile scorgere il processo appena descritto, oltre all'organizzazione che questo gruppo si è dato nel tempo:

All'inizio eravamo una trentina, infatti sui vecchi procedimenti ci siamo ancora tutti. Ora praticamente ad essere buoni siamo meno di dieci. Cioè il *legal team* vero e proprio [...] non è durato molto. È nato all'interno della Libera Repubblica della Maddalena, nel 2011. Però io ed altri miei colleghi, soprattutto risidenti in valle, difendiamo gli attivisti, in modo più o meno coordinato, dall'inizio [...]. Nel 2011 ci trovammo tutti assieme in assemblea e stabilimmo l'esistenza del gruppo, soprattutto per i fatti che sarebbero accaduti da lì a venti giorni, quindi che saremmo stati presenti attraverso dei meccanismi di turnazione all'interno del presidio per monitorare la situazione e garantire supporto legale in eventuali situazioni di sgombero. Come secondo punto stabilimmo che i nostri servizi fossero gratuiti, o finanziati con le attività di autofinanziamento che faceva il movimento. Ovviamente le richieste di gratuito patrocinio erano escluse dal discorso. Infine elaborammo un paio di linee di azione: ogni processo doveva essere seguito da un civilista e un penalista; un collega doveva esercitare a Torino e uno invece in valle. Inoltre abbiamo auspicato una coordinazione maggiore tra i diversi studi, cosa che un po' per il "Maxi-processo"⁹⁴ e altri di quel periodo è riuscita. Cioè pensa avevamo fatto un nostro sito che fungeva da banca dati.

Poi sai il problema, forse un po' dettato dall'entusiasmo della situazione iniziale, è che il carico di lavoro è tanto e a poca gente – per vari motivi, legittimi o meno – piace lavorare gratis, anzi magari mettendoci di tasca propria dei soldi⁹⁵

Accanto a queste istituzioni autonome il movimento ha strutturato altre forme organizzative

92 AttNT3, Venaus, 7 giugno 2012.

93 Tale termine è peraltro stato imposto dai media, non vi è mai stata quindi, la fondazione di tale organo. Alcuni giornalisti hanno semplicemente notato, nelle giornate di mobilitazione più intensa, come durante lo sgombero del presidio della Maddalena, che all'interno dell'assembramento di attivisti, ve ne erano alcuni con indosso una casacca fluorescente con su scritto *legal team*. Tale lemma è stato poi affermato dal *battage* mediatico, ma in realtà è una pratica che è notoriamente in uso dei movimenti sociali e che non è una prerogativa specifica del movimento.

94 L'intervistata si riferisce al processo instaurato – a carico di 54 attivisti – in seguito cioè allo sgombero della "Libera Repubblica" (27 giugno 2011) e alla successiva manifestazione per cingere d'assedio il neonato cantiere (3 luglio 2011). *Infra* cap. 3 e 4

95 AvvNT2, avvocata del Foro di Torino, 6 giugno 2018, Torino.

“temporanee” che possono attivarsi a seconda delle esigenze, come il coordinamento dei medici o le Liste Civiche No Tav, oppure lavorare su determinati settori e essere portate avanti solo da alcuni attivisti, come Etnomia⁹⁶.

Dal disegno dell’organizzazione si possono trarre alcuni importanti elementi, *in primis* una cultura giuridica locale fortemente improntata all’inclusione degli attivisti nei passaggi decisionali. Tale inclusione, è bene precisare, non si esplica solamente per quel che riguarda le questioni logistico-organizzative della protesta, ma è l’intera impalcatura sociale e politica ad essere rielaborata e socializzata collettivamente nelle discussioni assembleari. Infatti, le tematiche trattate dalle diverse assemblee qui presentate spesso travalicano il piano della contrapposizione in sé, andando a discutere (e in alcuni casi risolvere) questioni più ampie, relative per esempio all’ambiente, a meccanismi di redistribuzione della ricchezza e all’integrazione dei migranti, solo per citarne alcune⁹⁷.

In questo processo, in cui sono le stesse mete sociali ad essere segnate dalla diversità e in cui paiono essere gli stessi fondamenti etici ad essere posti in crisi, viene modificato il rapporto tra legalità e legittimità. Tali principi infatti, sono «di solito [...] strettamente coesistenti, sono le due facce di una stessa medaglia» (Castignone, 1982: 106), tuttavia l’avverbio posto in apertura della precedente asserzione deve fare riflettere su due aspetti. Da un lato, bisogna rifuggire dalla riduzione della legittimità sostanziale a legalità (o legittimità formale), dall’altro occorre riflettere come «nei casi di radicali mutamenti nell’organizzazione politico-sociale di una collettività vi può essere uno scollamento e uno slittamento in avanti della legittimità sostanziale» (*ivi*: 107) rispetto alla legittimità formale.

Nel caso di specie sembra attivarsi esattamente questo processo, il principio di legalità – anche grazie all’azione decisionista del governo – cede il passo a quello di legittimità, in quanto ad essere investito – al di fuori di ogni procedura giuridica – è un piano psicologico-sociale, etico e politico. Tale circostanza sta ad indicare come «intorno alla legittimità si gioca la partita della politica, lo sforzo di renderla umana, razionale, misurabile, e anche lo sforzo di mostrarne l’intrinseca irrazionalità, il lato inumano» (Galli, 2018: 31). La legittimità subisce quindi, nella dialettica interna a tutte le compagini del movimento, una sorta di procedimento di risignificazione e «riconoscimento» (Castignone, 1982: 114) collettivo, che l’ascrive al più generale principio di giustizia sociale: è questo concetto, infatti a stabilire – agli occhi degli attivisti – la liceità o meno delle scelte effettuate dai diversi attori in gioco.

96 Associazione di imprenditori, produttori e artigiani valsusini, avente lo scopo di ricostruire una filiera economica in linea con i principi ispiratori del movimento.

97 È il caso, ad esempio, dei numerosi gruppi di mutuo-aiuto sorti in valle, oppure dell’istituzione del Buono d’Acquisto Etico “Susino”, sviluppato per rilanciare i consumi del territorio, o ancora, delle già menzionate “banche del tempo” e attività di soccorso, assistenza e accompagnamento dei migranti in transito nel territorio valsusino.

6. Conclusioni: provando a richiudere il “Vaso di Pandora”

La “regolazione” non è osservabile come un mero stato di cose, quindi, per valutare il ruolo e il grado di discrezionalità degli attori sociali, devono essere «analizzate le ragioni che inducono a regolare i meccanismi attraverso i quali la regolazione viene “dinamicamente” prodotta» (Raiteri, 2006: 125). In altre parole, bisogna analizzare il *policy making* nella sua “processualità”. Seguendo tale impostazione, è possibile ricercare il concetto di interesse pubblico sotteso dai *rule maker*, nonché, i meccanismi implementati per garantire il diritto alla partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali riguardanti i loro territori.

In questo caso, la declinazione del concetto di interesse pubblico sembra rinviare ad una «idea di democrazia come onnipotenza della maggioranza e sregolatezza del mercato» (Ferrajoli, 1999: 80), espressione – più o meno consapevole – della volontà da parte delle istituzioni nazionali di voler perseguire un progetto di “società economica” plasmata sulle esigenze di supposte leggi economiche. All’accentramento dei processi decisionali, sembra corrispondere un sacrificio delle pretese delle comunità locali sull’altare delle ragioni di ordine economico, rompendo così la cornice di riferimento che sostiene ogni processo democratico di regolazione. Da questo punto di vista è emblematico il lessico usato dal legislatore in tutto il processo regolativo: gli atti normativi passati in esame hanno infatti un denominatore semantico comune, articolato attorno alle parole “crisi”, “progresso”, “modernizzazione” e “sviluppo”.

A questa idea di “interesse” il movimento contrappone una nozione di “interesse pubblico locale” qualitativamente diversa, non comparabile in termini quantitativi con la nozione di interesse elaborata dal governo centrale. Di conseguenza, anche la considerazione secondo cui “l’interesse dei più prevale su quello dei meno” si deve ritenere mal posta. In quanto, solo nel confronto di interessi “qualitativamente” simili, l’aspetto quantitativo degli interessi coinvolti diviene l’elemento dirimente.

Mediante un processo di *montée en généralité* il movimento elabora una vera e propria «critica dell’economia» (Caruso, 2010: 144) «perché nel suo particolare c’è in gioco una posta più alta di liberazione. [...] proprio perché va contro a generici ma evidenti “poteri forti” – chiama in causa e mette in campo livelli più alti di scontro col potere» (*ibidem*). In questo processo di “risalita in generalità” la comunità locale crea proprie nozioni di interesse comune locale, di bene pubblico e di progresso indipendenti dalle necessità economiche avvertite dalla razionalità neo-liberale.

[...] emerge la necessità che lo scambio economico sia [...] ricompreso [...] nella relazione sociale,

ovvero che le sia subordinato e funzionale, invertendo quella che viene percepita come la gerarchia attuale tra scambio economico e rapporti sociali. Le relazioni economiche auspiccate vengono concepite come subordinate alla condivisione di gerarchie valoriali e di esperienze significative. L'attività economica fine a se stessa che non ha relazioni con l'universo morale e con il sistema di relazioni in cui sorge e in cui si stabilizza la condivisione di orizzonti di senso è delegittimata (*ivi*: 147)

Il caso del TAV/TAC quindi sottende un confronto tra valori. Le due sfere di interesse, generale dei beneficiari e particolare dei potenziali danneggiati, sono asimmetriche. Infatti se è legittimo presupporre che i portatori di interesse generale siano numerosi, è altrettanto vero che i benefici da questi percepiti sono esigui rispetto alle esternalità negative che impattano sui portatori di interesse particolare.

In una democrazia moderna è necessario far convivere spinte di natura differente trovando, con un confronto aperto e trasparente, un «gioco di scambio [...] tra la formazione democraticamente costituita della volontà e un'informale formazione dell'opinione» (Habermas, 1996: 365).

Dalla ricostruzione degli eventi, si può desumere come proprio questo confronto sia venuto a mancare, determinando in tal modo una contrapposizione non solo visiva – due schieramenti sui terreni oggetto di esproprio, ma un conflitto sul piano etico-politico e nel campo della cultura giuridica: un conflitto il cui corollario è la perdita di efficacia della regolazione statale che, tuttavia, conserva un suo “impatto”, atteggiandosi a causa e, contestualmente, effetto del conflitto stesso. Uno degli elementi messi in crisi è la fiducia dei cittadini nei confronti di istituzioni e leggi, o – per dirla in altri termini habermasiani – il «riconoscimento intersoggettivo» (Habermas 2009) degli individui nei confronti di alcune norme, ossia uno dei fattori su cui si fonda la validità di un codice normativo e, quindi, la legittimità del diritto e l'ottemperanza da parte dei consociati.

Criterio di valutazione di tale “impatto” sono le reazioni di amministratori e attivisti che, pur determinate da una molteplicità di fattori (culturali, politici, storici), dapprima producono il disconoscimento della legalità – come sottolinea questa amministratrice: «in valle l'obbedienza alle leggi dello Stato non è più un valore, perché qui la gente ha capito che la legalità è la foglia di fico per nascondere l'arbitrio» (ALNT1) – e in seguito si sostanziano in un approccio creativo di istituti giuridici, norme e processi decisionali, coerenti con la cornice etico-politica del movimento.

La vicenda in questione, l'opposizione locale ad un progetto di interesse generale, è epifenomeno di una tendenza più ampia e ricorrente che sta riguardando tutti i Paesi. Più specificamente la tendenza alla «pianificazione flessibile e strategica» – e quindi ai conflitti che

intorno ad essa si strutturano tra interessi contrapposti – si diffonde nel contesto europeo a partire dagli anni '80 e '90 e subisce una accelerazione alla fine del XX secolo (Martinelli, 2005). Le cause della sua diffusione sono da ricercarsi: nella ritrazione e contrazione dell'intervento pubblico, in favore di un coinvolgimento di capitali privati nei progetti di investimento relativi alla gestione di diversi ambiti della vita associata; nella profonda crisi politica e dei corpi intermedi; nell'avvento di un sistema economico globalizzato che ha prodotto una «rideterminazione delle scale di governo» (ivi: 15), comportando, per un verso, la «perdita di legittimità dei governi nazionali e un forte rilancio dei governi locali» (ivi: 16), per un altro, l'importanza crescente di alcuni attori e istituzioni transnazionali; la crisi economica finanziaria che ha prodotto un ulteriore ridimensionamento della spesa di governi, centrali e locali, e l'aggiuntivo declino del *welfare state* (iniziato con la crisi fiscale dello Stato a partire dagli anni '80). Oggi le sollevazioni territoriali sono inoltre diventate, anche per via dei mezzi e delle forme di capitale che riescono a mobilitare, sufficientemente incisive da tematizzare con nettezza la necessità, per una democrazia al passo coi tempi, di ricercare un equilibrio tra interessi contrapposti. Occorre quindi, ragionare in termini meno netti, ovvero dotandosi di un approccio «transcalare»⁹⁸. Una grande opera, come il TAV/TAC, assume una rilevanza diversa a seconda della scala dalla quale la si osserva: per l'Unione Europea è parte di un “corridoio” – il cd. corridoio 5 della rete TEN-T – in grado di connettere rapidamente i diversi territori di cui si compone; per la Regione Piemonte appare un'opportunità per rafforzare la competitività rispetto ad altre regioni del continente; per la comunità locale comporta costi enormi.

In tale contesto, il processo decisionale non può che essere costituito da strumenti di *governance* multilivello, con meccanismi regolativi che sono il frutto dello scambio continuo e retroattivo tra i diversi *stakeholder*. Proprio in virtù di queste nuove sfide alla democrazia odierna, diversi stati europei hanno implementato scelte di *policy making* partecipato (Ciaffi e Mela, 2006), aventi come scopo di ridurre i costi e le carenze informative, nonché favorire l'aggregazione di interessi differenziati, prevenire/ricomporre conflitti e aumentare la legittimità politica del processo regolativo stesso.

Sul punto è il caso di precisare che, in seno al nostro ordinamento esistono fonti che prevedono una maggiore partecipazione civica nei processi regolativi, anzi «la nascita dei processi decisionali inclusivi è una delle più importanti innovazioni introdotte nell'azione amministrativa» (Bobbio, 2004: 9). *In primis* è doveroso citare il Testo Unico degli Enti Locali che stabilisce, all'art. 8, che gli enti locali debbano valorizzare e promuovere forme di partecipazione popolare. O ancora, la Convenzione Aarhus – sull'“accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi

⁹⁸ Approccio caro alla geografia, prescrive la necessità di osservare un medesimo problema su scale geografiche diverse e affrontarlo combinando le risultanze dei diversi punti di vista. Sul punto *cf.* Bonaverò (2005).

decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale” – un Trattato Internazionale, firmato il 25 giugno 1998 e ratificato con la L. 108/2001, che prevede all'art. 6 la partecipazione pubblica in decisioni su attività specifiche e all'art. 7 la partecipazione pubblica ai piani, ai programmi e alle politiche in materia ambientale. Il Trattato di Lisbona, ratificato in Italia con la L. 130/2008, che riconosce in tal senso il principio di prossimità, secondo il quale le decisioni devono essere prese nella maniera il più possibile vicina ai cittadini (art. 10), e il principio del coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni rappresentative (art. 11 del TUE). La questione è poi affrontata anche in molti regolamenti europei, come il Reg. UE 1303/2013 che tocca i temi della partecipazione e dell'informazione dei cittadini, con particolare riferimento ai processi partenariali e all'ambito delle iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo⁹⁹. Non da ultimo, in questi anni diverse amministrazioni pubbliche – come le regioni Toscana (L. R. 69/2007), Emilia Romagna (L. R. 3/2010) e Umbria (L. R. 16/2006), solo per citare gli interventi normativi più importanti¹⁰⁰ – hanno intrapreso iniziative volte a favorire la sussidiarietà verticale e orizzontale, perseguendo politiche di promozione della partecipazione.

È quindi più che mai necessario dotarsi, all'interno del processo regolativo, di un metodo dialogico. Espressioni come *consensus building*, *stakeholder involvement*, *citizen's participation* ricorrono nei documenti ufficiali dei diversi paesi, i quali hanno inventato nuove procedure, formato specialisti dell'interazione e della mediazione, creato appositi forum, sedi di dibattito e arene deliberative¹⁰¹.

Nel caso di specie tuttavia, vi è stata una differente modalità di gestione del processo regolativo. Infatti, le priorità intorno alle quali esso si è costruito e la valutazione degli interessi in gioco, non sono elementi scaturiti da una procedura in linea con le attuali tendenze di utilizzo della tecnica normativa della pianificazione, quanto piuttosto da decisioni rigidamente centralistiche. Tale accentramento del *policy making* comporta la compromissione di molti strumenti giuridici di tutela, sacrificati all'interno di una procedura non più strettamente regolata dal diritto, ma piuttosto governata dal potere esecutivo.

In questo contesto, in virtù di supposte eccezioni che impongono la retrocessione delle garanzie giuridiche, il diritto diviene esclusivamente decisione politica, espressione per un verso della volontà normativa del legislatore (Schmitt, 2013), per un altro di una cultura giuridica pubblicistica

99 Per la verità “è difficile trovare un programma comunitario in cui non compaiano, con grande rilievo, espressioni come partenariato, coinvolgimento dei cittadini, partecipazione (Bobbio, 2004: 9), tra i più importanti, anche se aventi solo funzioni di indirizzo, il Libro Bianco sulla *Governance* Europea, COM (2001) 428.

100 Per una rassegna più completa degli interventi normativi (regionali, provinciali e comunali) relativi all'implementazione di strumenti di pianificazione territoriale, nonché per un resoconto dei casi in cui la stessa è stata applicata *cf.* Bobbio (2004) e Martinelli (2005).

101 Un recente manuale inglese dedicato al *Community Planning* presenta ben 53 metodi differenti per coinvolgere gli *stakeholder* (Wates 2000). Sul punto *cf.* anche Bobbio (2004) e Nanz e Fritsche (2014).

improntata alla supremazia dello Stato e degli interessi generali sui territori e gli interessi locali – peraltro tipica della cultura giuridica italiana del '900 (Ferrajoli, 1999).

L'accentramento del processo regolativo sembra rispondere alle esigenze imposte da una sorta di normalizzazione dello stato di eccezione, ravvisabile soprattutto in due elementi: l'identità dei veri attori del processo decisionale – governo nazionale, Unione Europea e soggetti privati; e la natura degli atti normativi implementati – decreti legge, decreti legislativi e ordinanze prefettizie – attivabili solo in contesti di comprovata necessità ed urgenza.

Lo stato di eccezione non può essere superato misurandosi sul terreno del diritto, quanto piuttosto su quello della sovranità e della politica. L'accentramento del processo regolativo è un modo che ha il governo/sovrano di decidere sullo stato di eccezione.

Emblematica della prevalenza degli interessi economici sugli interessi diffusi della comunità locale, è la situazione attuale della “Torino-Lione”. Il 25 settembre 2017 il Consiglio dei Ministri pubblica attraverso l'Osservatorio un documento in cui, pur riconoscendo le ragioni e le previsioni degli oppositori, stabilisce l'irreversibilità della scelta della costruzione del tunnel transfrontaliero:

[...] occorre porne un'altra [evidenza]: [...] nel frattempo il mondo non rimane immutabile, ma cambia rapidamente e in maniera così profonda da mettere spesso fuori gioco anche le più accurate previsioni [...] Di fronte ai cambiamenti, sorge allora spontanea la domanda: «avessimo saputo ciò che in seguito è accaduto, avremmo preso la stessa decisione?». È una domanda lecita, ma che interessa gli studiosi e gli storici. [...] Non c'è dubbio, infatti, che molte previsioni fatte quasi 10 anni fa, in assoluta buona fede, anche appoggiandosi a previsioni ufficiali dell'Unione Europea, siano state smentite dai fatti [...] Lo scenario attuale è, quindi, molto diverso da quello in cui sono state prese a suo tempo le decisioni e nessuna persona di buon senso ed in buona fede può stupirsi di ciò. Occorre quindi lasciare agli studiosi di storia economica la valutazione se le decisioni a suo tempo assunte potevano essere diverse. Quello [...] che interessa oggi è, invece, valutare se il contesto attuale [...] richiede e giustifica la costruzione delle opere complementari [...] nella consapevolezza che la decisione di costruire il tunnel di base è stata presa e il tunnel fa parte ormai dello scenario programmatico con il quale confrontare le diverse opzioni di investimento complementare (Adeguamento dell'asse ferroviario Torino-Lione. Verifica del modello di esercizio per la tratta nazionale lato Italia fase 1- 2030: 58-61).

L'evoluzione della vicenda del TAV/TAC ha messo in evidenza, in modo emblematico, un deterioramento nei rapporti tra politica, Stato e cittadini, accompagnato da una sovradeterminazione del ruolo attribuito dalle istituzioni nazionali alla razionalità economico-tecnica. È difficile oggi prevedere i destini di questa grande opera, come del resto è difficile prevedere se la lacerazione tra

Stato e comunità locale potrà essere ricucita. Tuttavia, l'impressione è che il caso valsusino rispecchi una modalità specifica di gestione dei rapporti centro/periferia. Tale *cleavage* non ha un'importanza meramente teorica, il ricorrente dibattito sulla cessione di sovranità all'Europa – le cui effigi sono la *brexit* e il referendum per l'indipendenza catalana – e il continuo richiamo all'importanza della dimensione locale, mostrano come siano in atto: una riconfigurazione dei rapporti tra amministrazioni locali, nazionali e europee; una ridefinizione dei poteri della politica e dei politici; una riconsiderazione dello status giuridico di comunità e individui. Concludendo, è proprio il territorio, inteso come spazio fisico attraversato da interazioni, che ritorna campo in tensione e, al suo interno, è la stessa sovranità ad essere contesa.

Capitolo 3

I processi al Movimento No Tav: un approccio quantitativo

1. Introduzione

Delineati spazi, tempi, attori e pratiche che hanno connotato la storia del TAV/TAC in Val di Susa, unitamente all'evoluzione che la questione ha registrato nell'ambito del diritto amministrativo e nel rapporto tra i diversi livelli amministrativi e di cultura giuridica, occorre svolgere un'ulteriore operazione prima di dar conto dei risultati della ricerca. Infatti, si fini della completezza del quadro di insieme e tenendo fede agli intenti metodologici che caratterizzano questo lavoro¹⁰², è importante ricostruire la dimensione storico processuale del contesto esaminato. Questa operazione, si muoverà, sul piano metodologico, in una direzione che si discosta dall'impostazione tradizionale che, almeno fino alla seconda metà del '900, abitualmente osserviamo nella produzione scientifica (Dal Lago e De Biasi, 2002; Glaser e Strauss, 2009). Ovvero, il relegamento delle ricerche qualitative «al ruolo di attività preliminare, esplorativa da condurre nelle prime fasi di avvio di un'inchiesta rigorosa» (Glaser e Strauss, 2009: 43).

Tenterò, quindi, un approccio differente che, pur non rinunciando a presentare dati di tipo qualitativo, tenti di utilizzare dati, numeri, statistiche e tabelle come attività preliminare e preparatoria rispetto all'analisi qualitativa vera e propria. Ovviamente, nello svolgere questa operazione, da un lato, farò dialogare i dati quantitativi estrapolati con la dimensione storica della vicenda, dall'altro, opererò – ove possibile – una comparazione tra questi ultimi e i (non sempre sufficienti) dati statistici forniti dalle istituzioni pubbliche. Quindi, un'attività esplorativa che tenti di comprendere da un punto di vista storico, quantitativo e tecnico, come si struttura il campo giuridico-penale e giudiziario della vicenda – ovvero le ricadute su un piano penale e processuale della crisi tra Stato e la gran parte della comunità locale valsusina. In sostanza, verranno ricostruiti i tempi, i luoghi, gli attori coinvolti, lo svolgimento e gli elementi tecnico-giuridici delle vicende giudiziarie riguardanti il campo analizzato, così che questa conoscenza preliminare possa fornire terreno fertile per l'analisi dei dati più squisitamente qualitativi.

2. Tempi e spazi della vicenda giudiziaria

Dal punto di vista temporale il campo legato alla vicenda del TAV/TAC in Val di Susa, con

¹⁰²*Supra* cap. 1

la sua connessa questione criminale, non sorge in concomitanza con i primi sviluppi della crisi fino ad ora tratteggiata. Si struttura solo in seguito, nel 1998, quando è già possibile parlare di una nascente opposizione valsusina. Inoltre, viene alla luce in modo abbastanza rilevante per la ricostruzione storica e socio-giuridica della vicenda, ovvero con un processo per terrorismo, le cui caratteristiche anticipano quella che sarà la classica connotazione delle vicende giudiziarie dal 2010 in poi.

La triste vicenda è abbastanza nota (Imperato, 2003), ed anche dal punto di vista giudiziario è di facile ricostruzione.

Il processo in questione è il seguito giudiziario di una serie di serie di tredici “attentati” susseguitesesi tra il 23 agosto 1996 e il 16 gennaio 1998¹⁰³. La vicenda vede coinvolti tre soggetti anarchici (Edoardo Massari, Rosas Maria Soledad e Silvano Pelissero), arrestati con un *blitz* il 5 marzo del 1998, durante il quale vennero perquisite tre abitazioni e perquisiti e sgomberati due *squat*. L'operazione è il culmine di un'attività investigativa, aperta nell'agosto del '96, posta in essere tramite intercettazioni telefoniche e ambientali e pedinamenti¹⁰⁴, che viene conclusa dal ROS con la seguente annotazione di polizia giudiziaria:

Allo stato attuale delle indagini e in base alle fonti di prova raccolte, si possono indicare [...] due primarie esigenze del gruppo: la prima è quella relativa al sostentamento quotidiano, per il quale Massari Edoardo, Pelissero Silvano e Rosas Maria Soledad, soprattutto in orari notturni, commettevano furti di attrezzature ai danni di cantieri e di benzina ai danni di auto in sosta. [...] E' emerso altresì come il Massari e la Rosas durante la giornata siano dediti a piccoli furti di generi di consumo ai danni di supermercati [...]; la seconda è quella strettamente connessa alla comune condivisione di una mentalità di protesta laddove individuano in ogni forma di progresso contemporaneo o nelle Istituzioni dello Stato un obiettivo da colpire con azioni di danneggiamento, atti di sabotaggio o attentati.¹⁰⁵

In base alle risultanze investigative prodotte dal ROS dell'Arma dei Carabinieri, la Procura di

103Il 23 agosto 1996 in una frazione di Bussoleno vengono lanciate due bottiglie molotov contro una trivella che sta compiendo indagini geognostiche; il 26 novembre del '96 a Bruzolo viene incendiata una cabina ferroviaria; il 24 dicembre del '96 è data alle fiamme una centralina di Omnitel a Mompantero; il 5 febbraio 1997 lungo la strada per il monte Rocciamelone, a Borgata Cugno viene data alle fiamme un'altra trivella; il 15 febbraio '97 viene lanciata una bomba incendiaria contro un edificio di servizio della Sitaf; il 10 marzo '97 viene lanciata un'altra molotov contro la chiesa di Giaglione; il 18 una carica di dinamite fa saltare la centralina elettrica dell'autostrada; nel maggio '97 a Mompantero vengono colpiti un ripetitore, che porta all'oscuramento delle televisioni Mediaset, e una trivella per i sondaggi; il 4 novembre '97, dopo otto mesi di calma, un nuovo attentato oscura i ripetitori televisivi a Gandoglio; il 16 gennaio del 1998 un incendio doloso distrugge una piccola parte del municipio di Caprie e danneggia i locali della Posta.

104Ponte M., *Laudi: Me lo aspettavo quelli volevano uccidere*, in *LaRepubblica*, 5/8/1998.

105Annotazione di polizia giudiziaria, ROS, 5 marzo 1998

Torino, nella persona dei PM Maurizio Laudi e Marcello Tatangelo, sussistendo «gravi indizi di colpevolezza» ed esistendo «elementi probatori di fondamentale importanza»¹⁰⁶, formula nei confronti dei tre l'accusa di

aver partecipato, unitamente a terze persone allo stato non identificate, alla banda armata denominata Lupi Grigi costituita al fine di commettere, tra gli altri, i delitti indicati dagli art. 270 e 270 bis c. p., in particolare di associazione finalizzata al compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico (attentati commessi contro vari obiettivi in Val di Susa e tutti legati al progetto dell'Alta Velocità, ed in particolare ai danni di impianti di trivellazione del terreno, sedi ferroviarie, centraline telefoniche, cantieri edili, ripetitori radio-televisivi) in Torino, Susa e luoghi limitrofi, dall'agosto 1996 ad epoca attuale.¹⁰⁷

Quindi, dispone – sussistendo «il concreto pericolo di inquinamento probatorio», «il concreto pericolo di fuga», il «concreto pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose» e infine, il «concreto pericolo che gli indagati, se in condizioni di libertà, possano commettere gravi delitti con l'uso di armi o altri mezzi di violenza personale»¹⁰⁸ – che siano posti «in regime di isolamento» con il «divieto di colloquio con i difensori sino al momento in cui i fermati verranno posti a disposizione del giudice»¹⁰⁹. A fondamento delle proprie tesi inoltre, gli inquirenti portano anche l'esito delle perquisizioni, cioè il ritrovamento di alcuni oggetti appartenenti al comune di Caprie, di documenti falsi, armi (due bombolette spray anti-aggressione) ed esplosivi – quello che da subito gli inquirenti definiscono come *pipe bomb*.

Sulla scia di ciò che viene richiesto dalla Procura, il 7 marzo il GIP convalida l'arresto e pone i tre in isolamento. Fin da subito gli avvocati difensori propongono un'istanza di liberazione ma, il 26 marzo, il tribunale del riesame la respinge, in quanto esistono forti contiguità tra i tre indagati e gli autori degli attentati ed «è elevatissimo il rischio di reiterazione di reati di natura analoga»¹¹⁰.

Due giorni dopo la mancata concessione della misura della detenzione domiciliare, all'alba del 28 marzo, accade uno dei due episodi più tragici e segnanti della vicenda, Edoardo Massari viene rinvenuto impiccato nella sua cella del carcere delle Vallette. Al ché, per evitare analoghi episodi, nei confronti di Pelissero è predisposta dalla dirigenza del carcere torinese la sorveglianza diurna e

106Decreto di fermo di indiziato di delitto, 5/3/1998

107Decreto di fermo di indiziato di delitto, 5/3/1998

108Decreto di fermo di indiziato di delitto, 5/3/1998. Come è facile notare, il provvedimento cautelare, sostanzialmente, si fondava su tutte le esigenze cautelari contemplate dal codice, all'art. 274 c.p.p.

109Decreto di fermo di indiziato di delitto, 5/3/1998

110Ponte M., *Le dure motivazioni del Tribunale della libertà. Sono ancora pericolosi restino in prigione*, in LaRepubblica, 1/4/1998

notturna, Soledad invece, si vede concedere dal GIP, il 16 aprile del 1998, la trasformazione della misura in detenzione domiciliare (presso la comunità *Sottoiponti* in provincia di Cuneo)¹¹¹.

Nuove richieste di sostituzione e revoca delle misure cautelari vengono presentate, dal collegio difensivo, fino al giorno in cui viene fissata l'udienza preliminare. La quale, nei termini previsti dall'art. 303 c.p.p. (Termini di durata massima della custodia cautelare), viene fissata il 5 luglio del 1998 per il giorno 27 dello stesso mese. Tuttavia, proprio mentre sembra prendere corpo il processo, l'11 luglio, accade il secondo evento drammatico. Anche Maria Soledad viene trovata impiccata nei locali della comunità dove era agli arresti domiciliari.

Con il secondo suicidio cresce anche l'eco mediatico della vicenda – la quale, a dire il vero, era già balzata dalle pagine locali alle pagine nazionali di giornali e TG con la morte in condizioni detentive del Massari – tanto che viene ravvisata, *ante litteram*, l'esigenza di svolgere le udienze preliminari in un contesto “protetto”. Infatti, il 27 luglio l'unico sopravvissuto viene condotto nell'Aula Bunker annessa al carcere delle Vallette per l'istruttoria preliminare, la quale termina il 4 dicembre del 1998 con il rinvio a giudizio di Pelissero¹¹².

Prima di questa data, l'11 novembre 1998, la vicenda si arricchisce di un elemento fondamentale, soprattutto in quanto sarà il *vulnus* di tutto l'impianto accusatorio: infatti, viene depositata la perizia sulla *pipe bomb* da parte del consulente tecnico dell'accusa. Secondo tale documento, non vi è dubbio di ritenere che l'oggetto sequestrato sia una bomba artigianale, tuttavia, tale esito desta fin da subito dubbi in capo agli avvocati difensori che lo ritengono inaffidabile. Infatti, la perizia non è effettuata sull'oggetto ritrovato durante le perquisizioni, il quale nel frattempo, dopo i rilevamenti del caso, è stato distrutto a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria. I risultati della perizia sono però dedotti sulla scorta di quanto lacunosamente rilevato dagli artificieri, nonché sulla base di alcune prove sperimentali effettuate su tre riproduzioni di *pipe bomb* simili a quella descritta e fotografata dai carabinieri. Proprio sulla scorta di tali considerazioni, il collegio difensivo polemizzerà molto in fase di apertura dibattimentale, ma l'eccezione proposta contro la distruzione della prova originale e l'utilizzo a fini processuali di una riprodotta viene rigettata dal giudice.

Il 23 aprile 1999 inizia – in una sede periferica del Palazzo di Giustizia torinese (situata nel quartiere “Barriera di Milano”, ma non presso l'Aula Bunker della Casa Circondariale *Lorusso e Cotugno* – il processo nei confronti di Silvano Pelissero.

Il clima, dentro e fuori l'aula, si dimostra subito teso e tale rimarrà fino all'epilogo della vicenda. Da un lato, infatti, gli attivisti pongono in essere, con una certa radicalità, continui tentativi di politicizzare il processo – numerose volte le udienze vengono interrotte da slogan, ingiurie e

111Ponte M., *Soledad agli arresti al Gruppo Abele*, in *La Repubblica*, 17/4/1998

112Gaino A., *Pelissero fa parte dei Lupi Grigi. Chiesto il rinvio a giudizio*, *La Stampa*, 8/12/1998

minacce, durante la seconda udienza viene vergato sul muro dell'aula la scritta “assassini”, il giorno della lettura della sentenza l'aula viene sgomberata e, all'esterno, vengono effettuate violente cariche. Dall'altro lato, il dispositivo di controllo predisposto contribuisce ad esasperare il tutto – oltre alle perquisizioni di *routine*, sono adottate anche altre prassi: come la compilazione di liste di individui che maggiormente assistono alle udienze; la disposizione di un cordone di agenti lungo il perimetro dell'aula così da evitare scritte e imbrattamenti; il divieto, esclusivamente per il pubblico (e non anche per avvocati, agenti, giudici), di fumare in un atrio all'aperto fuori dall'aula e l'imposizione, nei confronti di coloro che desiderassero farlo, di andare fuori dall'edificio per poi al rientro rifare tutte le operazioni di controllo.

Oltre a questo clima, per quello che è possibile conoscere – data la presenza di un alto numero di testimoni appartenenti al ROS dei Carabinieri cui garantire l'anonimato e la conseguente celebrazione di un gran numero di udienze a porte chiuse – il processo si caratterizza per un rapporto aspro tra i pubblici ministeri e gli avvocati difensori, che accusano di scarsa lealtà processuale i primi. Così, ad esempio, una delle prime udienze, quella del 7 maggio 1999, è rinviata per esigenze del collegio difensivo, il quale critica il comportamento dei PM, “rei” di aver depositato scientemente in ritardo nuovi importanti materiali d'accusa (diverse impronte, digitali e non, rilevate sui luoghi dei vari attentati) in modo da ostacolare la corretta estrinsecazione delle garanzie difensive.

Nonostante, con le informazioni e i dati a disposizione, non sia possibile isolare completamente tutte le caratteristiche salienti avvenute in primo grado, uno degli elementi che emerge è l'importante ruolo che i saperi esperti, nonché i conflitti tra gli stessi, rivestono all'interno della vicenda processuale, al punto da determinarne gli esiti. Peraltro, tale constatazione non solo è frutto di quanto analizzato nel capitolo precedente – nel quale emerge come elemento interpretativo forte l'analisi del ruolo di attori, quali periti e consulenti tecnici, e lo scontro sull'oggettività o meno dei loro saperi – ma è anche assai dibattuta in termini generali in letteratura (Taruffo, 2009).

Come è facile intendere dall'evoluzione della vicenda, l'importante ruolo che nel processo viene riservato ai saperi esperti è dovuto all'assoluta rilevanza di un oggetto, trovato durante le perquisizioni, sulla cui identificazioni come esplosivo o meno si gioca l'esito processuale.

Così, il consulente nominato dall'accusa conclude il suo intervento in tribunale riportando quanto già scritto nella consulenza depositata nel novembre del '98, ovvero che il manufatto trovato «non era un oggetto esplosivo idoneo a far saltare palazzi né ponti né, probabilmente, autovetture. E' un oggetto [...] che - in caso di scoppio - è in grado di creare gravi lesioni a chi si trova nelle immediate vicinanze»¹¹³. Una posizione quindi, idonea a suffragare le posizioni della procura che, portando

113Stefano Conti, Consulenza Tecnica, 11/11/98

come prova l'esistenza il ritrovamento di armi ed esplosivi, ipotizza l'esistenza di un'associazione ex art. 270bis c.p..

Mentre, il consulente nominato dal collegio difensivo – il quale non può che basare la sua controperizia sui verbali dei carabinieri e sulle affermazioni del consulente della procura – non nascondendo critiche circa la distruzione della prova, arriva a conclusioni opposte. Ovvero, afferma che:

[...] il reperto è stato distrutto dopo un esame piuttosto sommario [...] se è vero che non è consentito, se non ai depositi autorizzati (fabbriche, rivenditori), e per il minimo tempo necessario agli autorizzati trasportatori e utilizzatori, conservare esplosivi, il reperto avrebbe potuto ciò non di meno essere dato in consegna, con le debite garanzie, a un deposito autorizzato, ed esservi conservato per il tempo necessario ad un esame più completo. [...] I dati su cui si basa la perizia [...] sono molto incompleti, e non si può far colpa al perito in quanto l'oggetto è stato distrutto dopo un esame molto sommario, ma questa manifesta incompletezza avrebbe dovuto almeno indurre a dare carattere dubitativo e ipotetico alle conclusioni. [...] Nonostante la frammentarietà e incompletezza dell'informazione disponibile, ritiene che la sola plausibile classificazione del reperto sia quella di carica propulsiva per un razzo [...] di vecchia fabbricazione, amputato per motivi sconosciuti [...], privo del suo carico utile (carica illuminante, carica detonante o altro), prodotto non certo di alta tecnologia, forse artigianale, ma non casalingo, e destinato a proiettare orizzontalmente un getto di gas di combustione, non ad esplodere¹¹⁴

Con questo scontro tra consulenti si arriva al termine del processo di primo grado, infatti tra dicembre '99 e il gennaio del 2000 si tengono la requisitoria dei pubblici ministeri e le arringhe difensive dei legali di Pelissero. I pubblici ministeri, nel formulare le proprie richieste nei confronti di quest'ultimo¹¹⁵, motivano la propria istanza con delle affermazioni dal consistente sapore politico.

Si può dire: mah, insomma, queste piccole azioni, questi piccoli attentati, questi fatti specifici sono sproporzionati rispetto alla gravità del reato associativo. O comunque [...] non si riesce a sovvertire lo Stato con questo tipo di azioni qui [...] Son tutte considerazioni che anche noi ci siamo posti. Ma il fatto, guardate, che non è così, perché ciò che in concreto rende pericolosa un'associazione non è questo. Ciò che rende pericoloso commettere delle azioni violente con una finalità eversiva è un'altra cosa: è la capacità di creare consenso. Questo è pericoloso. [...] Ripeto, quello che rende offensive delle azioni violente, piccole o grandi che siano [...] è la capacità che intorno a queste azioni si crea un consenso verso il fine propugnato [...] quello che conta è che il messaggio, il contenuto sia idoneo a

114Renato Mancini, Relazione di consulenza tecnica nell'interesse dell'imputato Pelissero Silvano, 20/7/1999.

115Ovvero: 5 anni per furto e devastazione ai danni del municipio di Caprie, 7 mesi per associazione sovversiva, 5 mesi per l'attentato alla cabina elettrica della SITAF a Giaglione, 4 mesi per detenzione di esplosivi, 3 mesi e 15 giorni per la falsificazione del timbro sul bollo della propria autovettura, 2 mesi per ricettazione, 15 giorni per furto

creare consenso, e guardate che - ahimé! - questo tipo di azioni sono assai idonee a creare consenso¹¹⁶

Quello che i pubblici ministeri sembrano suggerire con tali affermazioni rese in udienza, è una vera e propria recessione dei principi posti a fondamento del diritto penale, in quanto individuano la responsabilità soggettiva dei devianti non tanto nella qualità ed entità del crimine commesso, quanto piuttosto nella pericolosità sociale dell'autore e nella possibilità che le idee e le pratiche di quest'ultimo possano ingenerare consenso nella società.

Il prologo del primo grado si ha il 31 gennaio del 2000 quando, dopo 283 giorni, il giudice condanna l'unico imputato rimasto, ad una pena complessiva di 6 anni e 10 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 4.250.000 lire, in quanto

con i suoi coindagati noti (deceduti nel corso delle indagini) e altre persone non identificate si è concretamente attivato non solo per la diffusione nel territorio della Valsusa di messaggi espliciti nell'incitare la popolazione locale alla lotta armata e violenta, in un'ottica di eversione dell'ordinamento nazionale, ma anche per attaccare strutture materiali e sedi di rappresentanze istituzionali¹¹⁷

Ovviamente, il collegio difensivo ricorre in appello contro la sentenza di primo grado e, il 18 gennaio 2001, inizia presso la seconda sezione della corte d'appello del tribunale di Torino il processo di appello – il quale durerà un solo giorno.

In questa sede, la difesa, tra le diverse questioni avanzate, richiederà con decisione una nuova più accurata perizia sulla *pipe bomb*, da un lato tuttavia, il tribunale respinge la richiesta, dall'altro lato, nell'emettere una nuova sentenza di 6 anni ed 1 mese, ammette che

non può ritenersi sufficientemente provato nel presente processo [...] che l'oggetto in esame costituisca, nello stato in cui si trovava e con valutazioni da farsi ovviamente sulla base delle sue oggettive caratteristiche, un ordigno esplosivo [...]. Sicché va accolto il principale motivo d'appello, volto ad ottenere la derubricazione del fatto concernente la cosiddetta *pipe bomb* dall'ipotesi di reato indicata in imputazione [...] non potendosi ritenere provato che si trattasse di un ordigno esplosivo¹¹⁸

Il 21 novembre 2001, si tiene il penultimo atto giudiziario della vicenda, la Corte di Cassazione, disconoscendo che si tratti di associazione terroristica con finalità eversive, emette una sentenza di annullamento con rinvio della condanna emessa a seguito del giudizio di secondo grado. In quanto

116Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione, ud. 13 dicembre 1999.

117Sentenza 31 gennaio 2000.

118Sentenza Corte d'Appello di Torino, 18 gennaio 2001

[...] la sola intenzione proclamata dai membri di un'organizzazione di essersi associati per violentemente sovvertire l'ordinamento dello Stato non è idonea a far sussistere il reato in questione, anche nella ipotesi che gli aderenti all'associazione commettano illeciti penali di natura violenta, ma per se stessi inidonei, a porre in pericolo il bene tutelato da detta norma [...] Detti principi non sono stati tenuti nella giusta considerazione dai giudici del merito, in quanto [...] si è affermata la sussistenza di un'associazione terroristica ed eversiva [...] sulla scorta di comportamenti illeciti inidonei ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma.

Rimane, tuttavia l'esistenza di una condotta associativa finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti, alcuni dei quali effettivamente perpetrati, sicché la stessa va correttamente qualificata come costitutiva di associazione per delinquere¹¹⁹

In base a questa pronuncia, il 4 marzo 2002, la magistratura emette l'ordine di scarcerazione nei confronti di Silvano Pelissero, mentre il 20 novembre 2002, presso la prima sezione della corte d'appello di Torino, si tiene l'udienza di revisione. La vicenda si chiude con la condanna, per furto e incendio, di Silvano Pelissero, il quale dopo più di quattro anni di privazione della libertà (tra carcere e detenzione domiciliare) si vede comminare una pena minore di quella effettivamente scontata (3 anni e 10 mesi).

Ho insistito nella ricostruzione della storia giudiziaria della vicenda di “Sole e Baleno”, perché trovo singolare il fatto che, già il primo processo intentato contro appartenenti al movimento, abbia in sé molte di quelle caratteristiche che, come vedremo, rappresentano delle invarianze nell'evoluzione del campo giuridico-penale analizzato. Ed è così che interpretando gli avvenimenti esposti, è possibile: rintracciare la presenza di una lunga fase delle indagini preliminari portata avanti – data l'accusa di terrorismo, poi caduta – con mezzi altamente invadenti per la vita degli indagati (come una durata maggiore delle indagini predisposta *ex lege* e l'adozione di intercettazioni telefoniche e ambientali); constatare un uso disinvolto delle misure cautelari basate su valutazioni, fin troppo spesso forzate, di pericolosità sociale del reo; segnalare la breve durata della vicenda processuale; rilevare il tentativo di invisibilizzazione della questione operato tramite la delocalizzazione del processo in una sede periferica del tribunale; riconoscere un'attenzione esasperata alle questioni di ordine pubblico, al punto da utilizzare l'Aula Bunker del carcere delle Vallette e predisporre severissime pratiche di controllo del pubblico desideroso di assistere alle udienze; evidenziare la presenza di dinamiche di politicizzazione del processo operate dagli attivisti (imputati e non); riconoscere una sovra determinazione delle ipotesi accusatorie rispetto alla fattispecie criminosa posta in essere; stabilire con certezza l'importante ruolo “di parte” che le

¹¹⁹Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, 21 novembre 2001, Pelissero, in *Il Foro Italiano*, 2004, II, p. 35


perizie, e i conflitti tra i saperi di cui le stesse si fanno portatrici, hanno nel processo.

Dopo questo evento si assiste, fino al 2005, ad una sorta di *pax* giudiziaria, motivata del resto anche da una certa inattività da parte della compagine promotrice dell'opera. Sul versante giuridico quindi, la questione si riapre quando iniziano i primi passi concreti per la creazione dell'opera. Infatti, le nuove vicende giudiziarie sono collegate agli eventi dell'inverno dell'anno in questione (come le "Giornate di Venaus" e la "Battaglia del Seghino") e, nello specifico, tra i primissimi processi instaurati alcuni vedono coinvolti sindaci, assessori e consiglieri comunali.

A partire da quel momento il campo giuridico-penale e giudiziario di questa vicenda prende forme sempre più complesse, sia dal punto di vista numerico – considerando cioè la quantità di procedimenti aperti – sia dal punto di vista qualitativo – per tipologia di processi instaurati e reati imputati – e gode, inoltre, di una longevità incredibile, essendo tuttora uno spazio aperto.

Tale spazio ha conosciuto – come si evince dal grafico e rispetto al materiale di cui si è venuti in possesso – una sorta di andamento gaussiano.

Grafico 1 - Rapporto RGNR/anno



Quindi, se nel biennio 2005-2006 si registra la presenza di un numero esiguo di iscrizioni nel Registro Nazionale delle Notizia di Reato, nel 2010 il numero inizia a salire e, a partire dal 2011, registra una brusca impennata. Proprio in quell'anno infatti, lo scontro tra movimento e istituzioni raggiunge livelli di radicalità elevati, a causa di quelle che Dalla Porta e Piazza chiamano «finestre di opportunità» (Della Porta e Piazza, 2008: 17) – ovvero fasi in cui la compagine promotrice accelera le tempistiche di realizzazione dell'opera. Il campo giuridico-penale, poi, esplose soprattutto a seguito della creazione del cantiere di Chiomonte, sito in zona Clarea – anch'esso

evento simbolico dell'evolversi della questione (Senaldi, 2016).

Dopo tale esplosione, il numero di iscrizioni discende nuovamente tornando ad una situazione di “normalità” nel 2016.

Per quel che riguarda, invece, la dimensione spaziale del campo giuridico penale considerato, questa ovviamente rispecchia il fatto che la vicenda riguardi un conflitto che coinvolge un territorio ben circoscritto. È facile immaginare, quindi, come la Procura e il Tribunale competenti siano sempre quelli di Torino, fatta eccezione per un solo procedimento la cui competenza è affidata agli uffici del distretto milanese¹²⁰.

Quindi, tra le località dove si sarebbero consumati i reati oggetto di iscrizione nel registro degli indagati vi sono: Chiomonte, il luogo dove sorge il principale cantiere dell'alta velocità (con 57 notizie iscritte); Torino (con 23 notizie di reato), in quanto, per un verso, ci sono aree del comune direttamente interessate dall'opera, per un altro, trovandovi sede le controparti istituzionali del movimento (Regione, Provincia, Procura, Tribunale, Prefettura) si tratta indubbiamente di uno scenario importante di protesta e manifestazioni; Susa (con 15 notizie di reato), probabilmente perché è la città più grande della valle, dove pernottano solitamente le FF.OO., dove hanno sede la maggioranza delle ditte locali impegnate nella collaborazione, a vario titolo nella costruzione dell'opera.

Sul punto vi sono due particolari interessanti che emergono dai dati e su cui conviene spendere qualche altra parola.

Il primo elemento ad emergere è il fatto che, prima che il d.lgs. 155/2012 accorpasse la sezione distaccata di Susa al Tribunale di Torino (prevedendo tuttavia, un regime transitorio di 5 anni), ben pochi processi riguardanti il movimento erano celebrati in questa sede. Di fatti, la quasi totalità dei processi analizzati è stata celebrata nel capoluogo piemontese, in quanto il presidente del tribunale – *ex art. 48 quinquies* R.D. 12/1941 sull'Ordinamento giudiziario (ormai abrogato)¹²¹ – in considerazione di esigenze di ordine pubblico¹²² ha preferito, sollecitato tutte le volte dalla procura, disporre che i processi fossero celebrati nella sede principale in luogo di quella distaccata.

Contro tale decisione gli avvocati formulano, fino al 2012 e con scarsi risultati, numerose eccezioni, volte all'individuazione corretta del giudice naturale. Tuttavia, la questione è diffusamente trattata all'interno di un procedimento penale in particolare, in cui tiene banco durante la celebrazione delle

¹²⁰Processo che, peraltro, riguarda un reato di violenza privata per un fatto avvenuto sulla piattaforma *Facebook*.

¹²¹In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

¹²²È appena il caso di notare, trattandosi di un elemento che farà spesso capolino in questo capitolo, che la questione di ordine pubblico rappresenta una questione, reale o meno, che spesso ritorna nel dispiegarsi del campo giuridico penale analizzato. *Infra* cap. 4

prime due udienze. Questo processo si dimostra particolarmente interessante in quanto in esso sono raccolte tutte le questioni che nell'arco del tempo i collegi difensivi hanno sollevato, le quali principalmente sono di due tipologie.

La prima raccoglie errori procedurali e formali dell'*iter* che ha portato a questa decisione. Quindi, ad esempio, viene sollevato come «sulla base della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura dell'1/8/2008 il provvedimento di trasferimento da una sede ad un'altra può essere solamente adottato successivamente all'instaurazione del procedimento»¹²³, o ancora, che è obbligatorio sentire prima «il giudice designato per la trattazione»¹²⁴. Ebbene, non solo il collegio difensivo denuncia la mancanza di questi elementi ma, trattandosi di un contesto giuridico locale, l'argomentazione dei difensori punta anche a far emergere le differenze che intercorrono rispetto agli altri tipi di procedimenti trattati nel medesimo contesto territoriale.

Ebbene, signor giudice, io credo, anzi sono certo che nel caso di specie questo¹²⁵ non sia avvenuto ed è talmente vero che questo è necessario che in altro procedimento ella, signor giudice, ella che è il giudice designato, invece ha partecipato alla procedura del 48 *quinquies*. In questo procedimento ella non è stata ascoltata.¹²⁶

Sempre riguardo a tali tipi di vizi processuali, gli avvocati lamentano il fatto che l'art. 48 *quinquies* preveda espressamente che debbano essere ascoltate le parti, mentre, per i casi che riguardano il movimento, è prassi invalsa da parte del tribunale notificare il procedimento solo agli avvocati difensori, i quali hanno, peraltro, sempre espresso il loro parere contrario al trasferimento da Susa a Torino. Inoltre, sempre tra i motivi di doglianza in esame, i legali puntualizzano che l'art. 48 *quinquies* stabilisce che possono essere trasferite una o più udienze – tra l'altro espressamente indicate nel provvedimento del presidente del tribunale – e non l'intero procedimento.

Tutti questi vizi procedurali – come mostrato, ad esempio, dal seguente stralcio di udienza – minano di fatto alle garanzie difensive e all'efficacia del lavoro degli avvocati difensori

Qual è il problema che qui si intende sollevare? Che, non avendo indicato qual è in concreto il giudice designato a trattare la causa, cioè il giudice che è destinato a trattare le cause penali a Susa, la difesa non è messa innanzitutto di sapere anche quale sia l'ufficio che tratterà la causa. Cioè quando parliamo di giudice naturale, evidentemente, non è che parliamo solo della fisicità, ma anche dell'ufficio che accompagna questo giudice. Dove si deposita la lista dei testimoni? Dove si trova il fascicolo del

123AvvNT3 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

124AvvNT3 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

125L'inter poc'anzi descritto.

126AvvNT3 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

dibattimento?¹²⁷

La seconda tipologia di argomentazioni criticano l'esasperazione con cui la questione dell'ordine pubblico è portata, continuamente, all'interno del processo, contribuendo alla costruzione di un clima non idoneo allo svolgimento di questo importante rito.

Osservo ancora altri due brevi punti, signor giudice. La motivazione del presidente del tribunale di Torino di trasferimento della sede del processo [...] ricalca la richiesta effettuale dal procuratore. Il procuratore dice: “È presumibile che sarà un largo afflusso di pubblico e che il tribunale di Susa non sarà capiente per poter accogliere tutto il pubblico che presenzierà, né ci sono presenti i sistemi di sicurezza necessari a garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza”. Abbiamo già detto in altra sede di udienza *ex 48 quinquies* che non è vero che l'aula di Susa è incapiente, non è vero che l'aula di Susa ed il tribunale di Susa sono privi di sistemi di sicurezza, sempre che ce ne sia bisogno signor giudice, per poter svolgere in maniera ordinata un procedimento perché o vale per tutti, e quindi vale per tutti i procedimenti penali, o non vale per nessun procedimento penale. Non si può fare una selezione della sicurezza del tribunale a seconda della tipologia di processo che viene celebrato quel giorno¹²⁸

Altro elemento interessante dal punto di vista spaziale, per di più in linea con quanto appena detto, è l'utilizzo – come ben documentato in letteratura (Pepino e Revelli, 2012; Pepino, 2014; Senaldi, 2016; Chiaramonte, 2019) – dell'Aula Bunker, in dotazione al Tribunale, del carcere "Le Vallette" – situata lontano dal centro città. Come da più parti sottolineato, l'utilizzo di quest'aula avvenuto nel corso della storia non solo per i processi di mafia (come quelli per le *'ndrine* attive in Piemonte fin dagli anni '60 e '70 del novecento), ma anche per processi contro gruppi politici come Prima Linea e Brigate Rosse, rappresenta il «tentativo simbolico», nemmeno troppo celato, «di parificare i fenomeni in questione» (Senaldi, 2016: 150), ovvero assimilare simbolicamente il movimento in questione con organizzazioni mafiose e/o gruppi politici fortemente radicali. Così ad esempio, è in quest'aula che, nel medesimo periodo di tempo considerato, viene celebrato il processo scaturente dall'inchiesta “Minotauro”, l'operazione repressiva più grande messa in atto contro la *'Ndrangheta* calabrese in Piemonte¹²⁹.

L'aula, pur avendo sue equivalenti all'interno dello stesso palazzo di giustizia di Corso Vittorio

127AvvNT4 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

128AvvNT5 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

129È appena il caso di segnalare come il paragone venga ulteriormente accentuato dalla specularità dei due fenomeni giudiziari, in quali sono trattati, nel medesimo periodo di tempo, dalla medesima cultura giuridica locale e riguardano la medesima grande opera. Da una parte quindi, una serie di processi scaturenti da ipotesi di reato prodottesi in opposizione alla Torino-Lione, dall'altra un processo istituito, tra le altre cose, per l'influenza che l'organizzazione mafiosa aveva nella costruzione dell'Alta Velocità.

Emanuele II, viene utilizzata quasi in un sesto delle udienze celebrate nei confronti del movimento, infatti, rispetto al materiale raccolto in cui è stato possibile ricavare tale dato (un campione di 326 udienze, appartenenti a 63 procedimenti differenti), ben 56 udienze vedono come proprio palcoscenico l'Aula Bunker della casa circondariale torinese.

Si può osservare inoltre, come l'utilizzo dell'aula in questione non sembra essere sorretto da una particolare efficienza logistica. Molto spesso infatti, le lamentele degli avvocati si concentrano su inconvenienti meramente tecnici, i quali impattano sul corretto svolgimento dell'*iter* processuale

[...] in merito alle indagini difensive svolte da questa difesa, e da altre difese del dibattimento, annuncio, che per spiegare queste lesioni del diritto alla prova avrò bisogno di produrre un filmato su qualche apparecchiatura. E quindi, se per caso, e spero di no, il procedimento si terrà di nuovo in quest'Aula Bunker, chiedo di prestare le attrezzature tecniche perché questo sia possibile; se non si terrà in Aula Bunker, tanto di guadagnato ci saranno le strutture lì¹³⁰

Oppure, vista la distanza dal tribunale “normale”, le doglianze vertono su questioni lavorative e professionali, come: la possibilità stessa di essere presenti alle udienze, la sussistenza di maggiori oneri per gli spostamenti e la necessità di dover continuamente ricorrere allo strumento del legittimo impedimento. Tale esigenza, peraltro, non è sentita solo dal collegio difensivo, ma anche gli avvocati di parte civile, i quali spesso fanno presente che l'ubicazione dell'aula in questione è assai scomoda «nel momento in cui nello stesso giorno ci sono più udienze»¹³¹

Anche in questo caso però, lo scontro più significativo si misura su di un terreno diverso rispetto a quello della pura forma procedurale. Infatti, ciò che maggiormente fonda le richieste formulate dagli avvocati difensori, circa la necessità di celebrare tali processi in un contesto di normalità, sono esigenze che, per un verso, afferiscono squisitamente alla difesa e alla dignità degli imputati, per un altro verso, all'opportunità politica di questa scelta.

E quindi, io insisto nel sollecitare la presidenza perché [...] sono certo che per la serenità processuale del collegio e degli imputati in aula sia meglio svolgere le udienze altrove. Anche perché, come abbiamo visto, era riservata unicamente ai mafiosi... o meglio ad imputati di reati mafiosi e di terrorismo, ed è secondo me minatoria della loro serenità. Ed inoltre per la dignità degli imputati, che si vedono processati qui, unici imputati di resistenza a pubblico ufficiale, processati in aula Bunker anziché nelle aule ordinarie¹³²

130AvvNT5, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

131Avvocato di parte civile, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

132AvvNT3 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Tali richieste, in conclusione, pur essendo suffragate da motivazioni volte a garantire un pieno diritto di difesa agli attivisti e la piena estrinsecazione dell'attività lavorativa e professionale dei legali, non rinunciano a porre sotto i riflettori la matrice politica della vicenda, ovvero il tentativo, operato tramite la configurazione spaziale degli ambienti, di definire e parificare il movimento No Tav con i sodalizi mafiosi.

Come è possibile notare quindi, anche semplici scelte concernenti la collocazione di un'udienza in un'aula, o sezione, piuttosto che in un'altra e che dovrebbero essere presiedute esclusivamente da scelte caratterizzate da una *ratio* di origine tecnico-organizzativa (grandezza delle aule, numero di imputati, pubblico presente e così via), si connotano per la loro idoneità ad essere strumento di controllo e di invisibilizzazione della questione. Infatti, per un verso, si sradica la vicenda processuale dal contesto di prossimità dove il movimento ha legittimità maggiore (ovvero la Val Susa), per un altro, si rende invisibile la questione allontanando lo svolgimento del processo fuori dal suo contesto classico (il “Palagiustizia”), per un altro ancora, si inibisce la partecipazione di interessati (solidali o meno) predisponendo rigorose pratiche di controllo.

Un effetto non secondario legato al clima di sospetto, tensione e pericolo prodotto dalle scelte spaziali ora esaminate – cioè il sistematico spostamento dei processi No Tav da Susa a Torino e la loro celebrazione in Aula Bunker – è legato al clima processuale che viene a crearsi attorno agli attori. Quest'ultimo, infatti, dati i frequenti richiami alla sicurezza e all'ordine pubblico che ammantano di eccezionalità i processi contro attivisti e attiviste, rappresenta – per dirla a la Cordero (2006) – un costo emotivo che, incidendo sul ruolo e sulle scelte dei differenti attori, influenza notevolmente le dinamiche processuali, *in primis* la figura del giudicante.

3. Gli attori

Una volta compreso come si è strutturato in termini di spazio-tempo il campo giuridico penale preso in considerazione, è sicuramente proficuo capire quali sono gli attori che vi si muovono, in modo da comprenderne il ruolo e l'*habitus*. In questa sede quindi tenterò, in parte, di riportare i termini numerici dell'intera storia giudiziaria analizzata, in parte, di anticipare alcune considerazioni che saranno svolte nel capitolo dedicato all'analisi dei dati attraverso l'utilizzo della *Grounded Theory*.

Gli attori presenti nel processo No Tav sono, a ben vedere, gli stessi presenti in tutti i processi, tuttavia, come è facile immaginare, il tema oggetto della trattazione garantisce loro la possibilità di interpretare il proprio ruolo in modo peculiare rispetto alla totalità dei processi. Tra gli attori che più si guadagnano la scena in termini di presenze numeriche ci sono, ovviamente, gli avvocati difensori,

i giudici e i PM, i quali, essendo parti necessarie (insieme agli imputati) del processo, sono presenti a tutte le udienze.

Per quel che riguarda gli avvocati difensori, dalla documentazione raccolta, si evince che sono 87 i legali che hanno difeso gli attivisti, tuttavia, in tale numero sono ricompresi sia gli avvocati del *Legal Team* No Tav (quindi di fiducia) sia gli avvocati di ufficio, i quali però si vedono solitamente ritirare il patrocinio entro l'instaurazione del dibattimento. Non è escluso che dal conto manchino alcuni avvocati “di famiglia”, professionisti a cui la famiglia si rivolge indipendentemente dall'organizzazione del movimento, però risultanze etnografiche¹³³ ed evidenze empiriche emerse dai faldoni raccolti¹³⁴ ci suggeriscono che la maggior parte dei processi che vedono coinvolti gli attivisti sono seguiti dagli studi del *Legal Team* del movimento.

Dall'altro lato dello schieramento, sugli 85 procedimenti di cui si è riusciti a ricostruire la storia, per quel che riguarda l'accusa, i PM titolari dell'indagine o che hanno qualche ruolo durante il procedimento sono 34 in tutto. Questo alto numero di magistrati, susseguitesì in quasi 12 anni di processi, sembrerebbe indicare l'assenza di un criterio organizzativo in seno alla Procura di Torino circa la suddivisione del lavoro in merito alle questioni collegate al conflitto strutturatosi attorno la grande opera. Tuttavia, osservando meglio il dato, si nota come la maggior parte dei procedimenti vedano atti firmati dai PM Padalino (che segue 30 procedimenti su 85), Pedrotta (che segue 30 procedimenti su 85), Rinaudo (che segue 28 procedimenti su 85), Ferrando (che segue 27 procedimenti su 85), Quaglino (che ne segue 21 su 85), oltre che – fino a quando erano in carica – dai Procuratori Capo Caselli e Spataro. Il che ridimensiona notevolmente il numero di magistrati-persone fisiche concretamente coinvolti nelle inchieste e nei processi.

Questi dati così analizzati, unitamente con il rinvenimento all'interno del materiale raccolto di molte iscrizioni di notizie di reato prodotte su fogli prestampati con una casella da barrare con accanto TAV, oppure altre che riportano come “materia” la dicitura “TAV” (*fig. 1 e 2*), sollevano questioni interessanti circa l'organizzazione interna, i criteri e le scelte di politica giudiziaria della Procura. La quale si conferma come «avamposto delle tendenze organizzative più aggiornate del sistema giudiziario italiano» (Sarzotti, 2007: 11).

133^{Supra} cap. 2

134^{Supra} cap. 1


Procura della Repubblica presso il Tribunale di TORINO
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Stralcio dal N. _____ Rito _____
 Unire al N. _____
 Proviene da R.G. N. _____

ARGOMENTO : P.A.
MATERIA: P.A. TAV Ecologia Edilizia Patrimonio art. Resp. Prof. medica

Si designa il Magistrato Dr. QUAGLINO

IL P.M. DISPONE L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO
 Noti Ignoti Mod. 45/ Mod 46

Fig. 1

c) REATO:

Consumato <input type="checkbox"/>	Riferito a: Indagato 1 <input type="checkbox"/>
Accertato <input type="checkbox"/> Data _____	Indagato 2 <input type="checkbox"/>
Denunciato <input type="checkbox"/> Luogo _____	Indagato 3 <input type="checkbox"/>

Qualifica e firma responsabile ufficio

SEQUESTRO DI CUI SI
 CHIEDE LA CONVALIDA

SI

PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TORINO – Scheda di iscrizione

Si dispone iscrizione sul registro noti come da scheda sopra riportata
 Unire al n° _____

Gruppo: CO- DDA Terrorismo P.A. Pen. economia Sic. lavoro e tut. consumatore
 Fasce deboli Informatica Mis. Prev. Ric. e usura Sic. Urbana Auto confisc. Casi irrisolti
 Animali maltrattati art. 11 cpp Turno ordinario

MATERIA: TAV

Si designa il Magistrato Dr. _____
IL PUBBLICO MINISTERO II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Andrea BECONI

Iscritto al n° _____ Data / / _____ Firma _____

Fig. 2

Non è adesso il caso di affrontare le implicazioni socio-giuridiche di questo tema, il quale come dimostrato in letteratura è al centro di un fervente dibattito (Goldstein e Marcus, 1977; Gaito, 1991; Fabri 1997; Kastoris, 2005; Zanier, 2009; Zanier, 2012); in questa sede tuttavia, è doveroso constatare che, almeno per un periodo della storia del campo analizzato, vi sia l'esistenza di un gruppo specializzato di PM a cui sono affidati i procedimenti scaturenti da questioni relative alla costruzione della grande opera, che – come vedremo – li istruisce e li manda avanti attraverso una sorta di corsia preferenziale, assolvendo nella pratica l'obiettivo di trattare in modo celere il maggior numero possibile di ipotesi di reato.

Queste decisioni organizzative della procura sono un elemento assai interessante delle dinamiche

con cui viene in essere il campo analizzato. Infatti, nonostante la procura e il tribunale torinese siano rinomati per la loro efficienza (Nelken e Zanier, 2006; Sarzotti, 2006; Sarzotti, 2007; Blengino, 2007; Torrente, 2007) e la procura sabauda, già dai tempi del suo procuratore capo Maddalena, sia noto che elabori criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, o ancora, che adotti una suddivisione in gruppi specializzati di PM per tipo di reato¹³⁵ (Sarzotti, 2007; Blengino, 2007; Torrente, 2007), qui sembra assistersi ad una precisa scelta di politica criminale di tipo diverso, configurabile nella "lotta ad un qualcosa"¹³⁶, che persegue un obiettivo ulteriore rispetto a quello dell'efficienza, ovvero, quello del risultato in termini di risposta penale. Discostandosi, sul punto, dalla figura autonoma, indipendente e cercatrice di verità processuale che la giurisdizione italiana cuce attorno ai magistrati inquirenti. I quali, a differenza della polizia, non sono soggetti all'obbligo di risultato e la "lotta" contro un fenomeno non dovrebbe appartenere alla loro grammatica professionale.

In tal senso, proprio nelle circolari organizzative interne della procura torinese è possibile percepire il peso che la questione assume per la stessa. Infatti, nelle linee guida che vengono elaborate dal procuratore capo ogni uno o due anni, è sempre presente a partire dal 2009, il richiamo esplicito al tema dell'alta velocità. Se già il Procuratore Capo Maddalena si era incaricato personalmente di seguire i primi casi relativi alle manifestazioni No Tav, tale prassi è posta nero su bianco dal suo successore Caselli che dispone, nelle linee guida del 2009/2010, quanto segue

Conformemente al disposto dell'art.1 comma 1 del D.L.vo 106/2006 mi riservo di trattare personalmente (congiuntamente ad altri Aggiunti e Sostituti, secondo le relative specializzazioni) i procedimenti in cui abbiano a sorgere questioni nuove di diritto sostanziale e procedurale, in cui si renda necessario cercare di fornire ed assicurare una linea unitaria dell'ufficio; nonché eventuali procedimenti che, per la loro particolare delicatezza e risonanza esterna, vengano a coinvolgere l'immagine stessa dell'ufficio [...] (ad esempio [...] relative ai fatti di contestazioni alla linea TAV)¹³⁷

Le menzionate esigenze di «fornire ed assicurare una linea unitaria dell'ufficio» a fronte di questioni particolarmente delicate e potenzialmente lesive dell'immagine dell'ufficio, non solo confermano il rapporto sempre più stretto esistente oggi tra i media e le procure (Giostra, 2007;

135Questi, secondo il *case study* prodotto da Sarzotti proprio sulla procura di Torino (2007), oltre ad essere seguiti ognuno da un procuratore aggiunto, programmano incontri periodici a scopo di coordinamento e scambio di informazioni

136Ci si riferisce all'espressione, di largo uso nell'opinione pubblica, che indica la lotta operata dalla magistratura nei confronti di un fenomeno ("lotta alla mafia", "lotta al terrorismo", "lotta al degrado"), la quale – per quanto giusta in termini "moralistici" -- rimanda chiaramente ad una posizione partigiana che i magistrati giudicanti e inquirenti dovrebbero rifuggire.

137Linee guida della Procura della Repubblica di Torino per gli anni 2009/2010 Prot. N. 1596/09/S.P. (pag. 34)

Anastasia *et al.*, 2015) – il quale sovente travalica la normale interlocuzione pubblica avente lo scopo di informare il cittadino, tentando piuttosto di rincorrere il consenso popolare e perseguire una certa immagine mediatica – ma divengono con il maturare della vicenda sempre più impellenti, in quanto contribuiscono a definire gli indirizzi di politica giudiziaria della procura: nelle linee guida delle 2010, infatti, è creata la «Sezione “Gruppo TAV”», con l’incarico di seguire «i procedimenti per qualsiasi tipo di reato connesso alla costruzione del cd. impianto Tav, sia in occasione di manifestazioni pubbliche, che in materia di appalti». Tale scelta di politica giudiziaria è un’ulteriore dimostrazione di quanto già affermato in proposito dagli studi sulla cultura giuridica locale piemontese (Sarzotti, 2007; Blengino, 2007; Torrente, 2007). I quali, da un lato, notavano l’influenza dell’ambiente esterno e dell’opinione pubblica nel determinare le prassi, l’organizzazione e la politica criminale di questo attore, dall’altro lato, sottolineavano come i procuratori capo alternatisi alla guida della procura torinese, in base al loro stile di *leadership*, desideravano essere «il punto di riferimento principale non solamente delle dinamiche interne all’organizzazione, ma anche dell’immagine esterna della procura, diventando per i media una voce pubblica indispensabile da ascoltare» in materia «di giustizia penale e [...] allarme sicurezza [...] con ogni probabilità anche per ottenere consenso nell’opinione pubblica o, comunque, per verificarne il grado di accordo» (Sarzotti, 2007: 89).

Tale sezione risulterà attiva fino al 2015, quando – una volta ridimensionata l’entità processuale della questione – il Procuratore Capo Spataro costituirà con le linee guida 2015/2016 il “Gruppo 9 - Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, reati in occasione di manifestazioni pubbliche”.

Ora l’aspetto interessante della questione è che se è vero che sia prassi per le procure avvalersi di *pool* di PM esperti in determinati campi penali, è altrettanto vero che questi nascono, generalmente, sulla scorta di criteri giuridici che li raggruppano, ad esempio, per materia, per fattispecie o per famiglie di fattispecie. Nel caso di studio infatti, ricomprendendo qualsiasi atto oppositivo all’opera, il gruppo specializzato in questione non riguarda una specifica tipologia di reati e sembra fondare, sul piano della prassi e stante l’assenza di norme che indichino la strada da seguire, la scelta dei criteri guida nell’esercizio dell’azione penale esclusivamente su questioni che attengono più al piano politico che giuridico.

Del resto, è la stessa procura che, rinunciando ad un ancoramento giuridico fornito, ad esempio, da un criterio di specializzazione relativo alla tipologia di reato (reati finanziari, reati contro la P.A., e così via), mostra il fianco a tali interpretazioni. Sembrano anzi, anche in questo caso, valere le considerazioni svolte a suo tempo da Sarzotti (2007), a proposito del gruppo “Sicurezza Urbana” istituito da Maddalena. Nello studio di caso citato, Sarzotti sottolineava come la procura subalpina fosse influenzata dall’esigenza di voler soddisfare l’utenza (i cittadini) nel modo più efficiente

possibile. In questo caso però, i procuratori non sembrano tanto soddisfare un'utenza locale – come nel caso della sicurezza urbana i comitati di quartiere, quanto piuttosto le presunte esigenze della generalità dei cittadini e, soprattutto, governative. Confermando «come le categorie giuridiche possano essere piegate alle scelte di politica giudiziaria effettuate per rispondere alle esigenze di determinati gruppi sociali che premono per una maggior attenzione nei confronti di determinate forme di illegalità» (2007: 69).

In questo senso, può essere interpretata una cosa assai singolare rispetto alla storia giudiziaria, la quale, è bene ricordarlo, fino al 2010 conta solo pochi processi¹³⁸. Ebbene, soprattutto nei casi in cui non vi è un ancoraggio giuridico nella creazione di tali gruppi, ci si aspetterebbe che questi vengano costruiti in risposta ad un effettivo incremento del carico di lavoro a cui le procure sono sottoposte rispetto a determinati temi, di modo da gestire in modo più veloce lo smaltimento del carico di lavoro. Tuttavia, tale gruppo viene costituito, con un provvedimento firmato dal procuratore Caselli, il 13 gennaio 2010, allorquando prende avvio il primo piano dei sondaggi geognostici¹³⁹, quindi cronologicamente prima, o al massimo contestualmente, alla commissione dei primi reati da parte di attivisti e attiviste.

Sempre sul versante istituzionale, vi sono i giudici. Al riguardo, in questa sede è possibile segnalare solo il loro dato numerico e la tipologia di giudice adito e di processo instaurato¹⁴⁰. Quindi, nei primi gradi di giudizio degli 86 procedimenti da cui è stato possibile ricavare il dato, emerge che: 46 soggetti si sono alternati nel ruolo di giudici nei processi instauratisi con il normale rito monocratico o camerale; 8 sono quelli che hanno svolto questo ruolo nell'ambito dell'unico processo instaurato innanzi alla corte d'assise; 9 sono quelli che hanno ricoperto tale incarico per quel che riguarda le cause trattate dal tribunale dei minorenni.

Aspetti interessanti, in questo caso più da un punto di vista criminologico che socio-giuridico, emergono anche analizzando altri attori fondamentali del campo giuridico-penale e giudiziario in questione, ovvero gli imputati e le imputate del movimento.

Ovviamente, la ricostruzione della tipologia di questo attore – operazione svolta soprattutto tramite l'analisi dei documenti relativi alla fase delle indagini preliminari – beneficia del regime di pubblicità con cui le azioni politiche vengono poste in essere. Ciò chiaramente – oltre a ridurre drasticamente la figura dell'autore ignoto di reato e quindi a facilitare tale lavoro di analisi – è il segno di come, al di là di alcuni particolari tipi di atti, tutti le azioni, anche radicali, devianti e


138Tra i pochi rilevanti possiamo nominare quello per terrorismo di fine anni '90 e quelli del 2005 maturati a seguito dei fatti del Seghino e di Venaus

139Da questa data iniziano il maggior numero di vicende giudiziarie riguardanti il movimento. Secondo i fascicoli raccolti, infatti, si può notare come i primi procedimenti avviati, sono proprio quelli relativi alle opposizioni a questi sondaggi.

140Per ulteriori considerazioni su questa figura *infra* cap. 4

potenzialmente integranti fattispecie criminose, sono effettuate in modo pubblico e visibile. Negli 81 procedimenti da cui si è riusciti a trarre questo dato, sono state rinviate o citate direttamente a giudizio 477 persone (con una media di 5,88 persone a procedimento), di cui 384 uomini (80,5%) e 93 donne (19,5%). Se tale dato non ha una grande rilevanza, in quanto non evidenzia una partecipazione significativa delle donne nella protesta, la cui percentuale rimane simile a quella che ci si aspetterebbe su di un piano più generale¹⁴¹, più considerevole è il dato relativo all'età degli imputati. Infatti, questi sono di un'età compresa tra i 17 e i 78 anni, il che dimostra ancora una volta una spiccata intergenerazionalità del movimento, la quale riceve ulteriore corroborazione da un livello di analisi più specifico. Per la precisione – come mostra il grafico seguente: 3 imputati hanno tra i 14 e i 17 anni (0,6%), 115 imputati tra i 18 e i 24 anni (24,1%), la classe modale del gruppo è quella che va dai 25 ai 34 anni che conta 143 imputati (30%), mentre, 99 sono gli imputati tra i 35 e i 44 (20,8%), 47 tra i 45 e i 54 anni (9,9%), infine, ci sono 37 imputati tra i 55 e i 64 anni (7,8%) e 32 con più di 64 anni (6,7%).

Grafico 2 - Età imputati



In questa suddivisione, oltre all'evidente trasversalità dell'età degli imputati, ci sono due elementi – peraltro collegati – da evidenziare. Il primo è che il numero di coloro che hanno più di 64 anni, che potremmo definire come “anziani”, rappresenta il 6,7% del totale. Tale risultato, se paragonato ai dati statistici nazionali elaborati a riguardo, è già di per sé interessante, in quanto, da

141A titolo comparativo, senza nessuna pretesa di comparare variabili e dati uguali, è possibile prendere in considerazione, in mancanza di statistiche ufficiali sul tema, quanto fornito dall'Istat, attraverso l'analisi di quanto prodotto da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Ebbene, se si guarda a tali dati è possibile notare come il sesso delle persone indagate e denunciate all'A.G., tra il 2010 e il 2016, presenti delle proporzioni sono più o meno simili, infatti, su di un totale di 6.522.501 indagati gli uomini sono l'81,282% (5.301.622) mentre le donne sono il 18,717% (1.220.879). <http://dati.statistiche-pa.it/Index.aspx> (visitato il 6/12/19)

tale comparazione, emerge come la percentuale degli attivisti ultrasessantenni imputati sia assai superiore rispetto a quella che si incontra nelle statistiche nazionali. Infatti, queste ultime sulla totalità degli imputati, descrivono un'incidenza del numero di indagati *over 64* solo del 2,5%¹⁴².

Ma il dato relativo alla quantità degli attivisti “anziani” imputati, risulta ancor più rilevante se paragonato con quello delle altre fasce d'età degli attivisti imputati. Il primo elemento che tale comparazione illumina, è la sostanziale costanza della percentuale di attivisti imputati sopra ai 45 anni. Il secondo elemento che emerge è la falsificazione della narrazione – assunta *in primis* dai media (Chiaramonte e Senaldi, 2015; Senaldi, 2016) ma, secondariamente, intrinseca anche nel campo analizzato¹⁴³ – dell'esistenza di “manifestanti buoni” – il primitivo, il valligiano, meglio se anziano e col trattore – e “manifestanti cattivi” – i Black Bloc, gli anarco-insurrezionalisti, i terroristi, i ragazzi dei centri sociali, che sono giovani e vengono da fuori.

Infatti, il primo assioma di tale meccanismo di criminalizzazione – che poggiandosi sullo scontro tra le coppie concettuali buoni/cattivi e vecchi/giovani “prescrive” che gli atti di protesta politica vengano, nel caso in specie, commessi tipicamente da individui in giovane età¹⁴⁴ – è messo in crisi dai dati circa le fasce d'età degli imputati. In quanto, immaginando e ponendo artificialmente una suddivisione tra manifestanti “giovani” (quelli fino ai 34 anni) e “adulti” (dai 35 anni in su)¹⁴⁵, si nota come il gruppo degli “adulti” rappresenti quasi la metà del campione. Di fatti, gli imputati fino ai 34 anni sono il 54,8%, mentre gli imputati con più di 35 anni sono il 45,2%.

Sempre nel senso di testare i discorsi dominati instauratisi con il tempo sul campo in oggetto, è importante capire – attraverso i dati sulla residenza di ciascun imputato – la loro effettiva provenienza (Grafico 3). La maggioranza degli imputati, il 37,1% (177), è residente in uno dei comuni valsusini, in seconda posizione poi, con il 27,9% (133), vi sono gli imputati residenti a Torino, mentre, il terzo gruppo più numeroso è quello che comprende gli imputati che risiedono fuori dal Piemonte, che sono il 21,4% (102). Vi è poi pochissimo scarto tra gli imputati residenti in provincia di Torino e quelli residenti in regione, rispettivamente il 7,6% (36) e il 5,9% (28), infine, è del tutto irrilevante infine, l'unica presenza straniera tra gli imputati.


142<http://dati.statistiche-pa.it/Index.aspx> (visitato il 6/12/19)

143*Infra* cap. 4

144Tra i molti esempi di cui i fascicoli sono colmi, si prendendo ad esempio le parole pronunciate in udienza da questo testimone appartenente alle FF.OO.: «c'era gente normale, non erano i soliti giovanizzi [sic.] facinorosi, ma c'era anche della gente normale».

145Peraltra in questo caso si è usata una concezione assai lata di "giovinezza".

Grafico 3 - Provenienza degli imputati



Quindi, attraverso tale dato, è possibile constatare il crollo anche del secondo assioma del meccanismo di criminalizzazione che differenzia manifestanti buoni e manifestanti cattivi. Ovvero quello che, puntando l'attenzione sulla loro provenienza, distingue tra coloro che vivono sul territorio conteso, che sarebbero legittimati alla protesta e quindi “buoni”, e coloro che non vivono sul territorio conteso, che sono “cattivi” in quanto accusati di “turismo da protesta”, come mostrano le parole di questo agente: «Cosa succede? Che anche “Nome Fittizio” fa parte di quel pullman vacanze, gruppo vacanze che è venuto qui, quindi fermato scende dal pullman e viene identificato»¹⁴⁶. Infatti, non solo il gruppo di imputati residenti in valle è il più consistente ma, in termini percentuali, gli imputati residenti fuori dal Piemonte sono solo il 21,4%. Ciò vuol dire che – considerando quanto detto nel capitolo precedente¹⁴⁷ – nonostante la presenza di numerosi elementi influenti sull'afflusso di solidali in valle e, quindi, sul numero di imputati residenti all'esterno del contesto valsusino, il numero di presenze “forestiere” rimane contenuto – rappresentando un quinto del campione.

Occorre evidenziare che, nonostante siano 477 gli imputati, molti procedimenti hanno come protagonisti i medesimi soggetti, infatti, le persone realmente coinvolte sono 301. Quindi, da un lato, l'elevato numero di persone diverse coinvolte mina un'altra narrazione, costruita da media e

¹⁴⁶Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

¹⁴⁷Ovvero il rapporto osmotico tra la Val Sua e Torino, i costi e il territorio su cui impatta l'opera, il numero di *stakeholder* coinvolti, la portata che ha avuto la questione in termini di opinione pubblica, i meccanismi di solidarietà e reciprocità instaurati dal movimento in ambito nazionale e internazionale, l'alto numero di manifestazioni di portata nazionale indette,

opinion leader e poi anche in questo caso travasata in ambito giudiziario¹⁴⁸, circa il fatto che in valle siano solo i soliti noti, singoli o gruppuscoli, ad essere dediti all'azione conflittuale (Chiaramonte e Senaldi, 2015), dall'altro parrebbe la conferma, anche nel caso di specie¹⁴⁹, di un sguardo selettivo da parte delle forze dell'ordine (Senaldi, 2016; Senaldi, 2019).

Questi soggetti infatti, rispetto alle fattispecie delittuose poste in essere, sembrano essere, all'interno di una situazione che vede una partecipazione diffusa e generale ad azioni radicali, i più esposti. Indicando lo sguardo selettivo delle FF.OO., all'interno di quel processo generale di definizione del deviante che è il procedimento penale (Mosconi e Padovan, 2005), come uno dei mezzi attraverso cui gli agenti di pubblica sicurezza regolano l'accesso degli imputati al campo analizzato.

Proprio su questo crinale entra in scena un attore fondamentale, ovvero le forze dell'ordine – sorta di “attore dai mille ruoli” del campo-giuridico penale e giudiziario analizzato. Tale constatazione va oltre l'affermare come anche le forze dell'ordine siano attori del campo penale (Sarzotti 2007), ma è il frutto diretto prodotto dal contesto di contrapposizione, frizione e contrasto tra attivisti e FF.OO. che genera la maggior parte dei procedimenti penali.

Particolarmente suggestivo in questo senso – per l'analisi di una delle istituzioni che, collocandosi tra il potere giurisdizionale e il potere legislativo (Ferrajoli, 2002: 798), più incarna il livello amministrativo dello Stato – è il meccanismo di chirurgia sociale che le FF.OO. pongono in essere nell'interazione con gli attivisti. Concentrandosi sul grande grado di discrezionalità in capo al potere poliziale infatti – abbondantemente sviscerato dagli studi sociologici sulla polizia (Bittner, 1967; Sacks, 1983; Chiodi e Quassoli, 2000; Palidda, 2000; Palidda 2010; Ziglio, 2000) – è possibile tracciare un affresco subitaneo delle possibilità di scelta, del senso delle decisioni e del potere di definizione in capo a questo particolare tipo di attori giuridici. Gli operatori sono di fatto, «nei paesi di *civil law*» in cui «è presente un regime di limitato controllo sulle indagini della polizia – giudiziaria e non – da parte del pubblico ministero nella fase delle [...] indagini preliminari» (Zanier, 2009: 46), uno dei principali *gatekeeper* del procedimento penale, ovvero gestiscono la regolazione della domanda della giustizia penale¹⁵⁰.

In merito mi sembra di interesse riportare, anche per il contenuto per molti versi ironico, il racconto di questo attivista, nonché ex amministratore locale, circa un'azione portata a termine da un gruppo di manifestanti “*over 60*”: uno dei tanti *blitz* notturni che il movimento è solito perpetrare nei

148 *Infra* par. 2

149 Di tale sguardo selettivo e discrezionale vi è ampia concordanza nella letteratura sugli studi di polizia. Si vedano, tra i tanti, Bittner (1967), Sacks (1983), Chiodi e Quassoli (2000), Palidda (2000), Ziglio (2000), Palidda (2010), già citati nel precedente capitolo.

150 È appena il caso di rammentare come, nei paesi di *common law*, non vi sia nessun controllo giurisdizionale, nella fase delle indagini, sull'operato della polizia giudiziaria. Al più il *prosecutors* hanno il compito di offrire consulenze legali a quest'ultima.

confronti del cantiere, identico a quello che una settimana prima aveva condotto all'arresto di otto giovani antagonisti.

Una volta abbiamo fatto una cosa che si sono messi le mani nei capelli. L'idea mi è venuta la sera dopo che avevano arrestato dei "ragazzi". Eravamo qui, alla "Credenza", ed eravamo tutti un po' giù. Parlando, dicevamo che saremmo potuti essere noi quelli arrestati. Io ero convinto del contrario e proprio da lì mi venne la cosa. Il giorno dopo, prima vidi una persona che solitamente fa questo genere di azioni, per farmi spiegare esattamente come fanno loro, perché volevo fare le stesse identiche cose. Tipo mi ha spiegato come fanno a travisarsi con le magliette. Poi, scelsi una decina di persone ultrasessantenni – quelle più attive chiaro, quelle di cui mi potevo fidare – e ci andai a parlare uno per uno. A tutti dissi cosa dovevano fare e come si dovevano comportare. Ma la cosa più importante è che dovevano essere vestiti tutti di nero e avere il volto coperto.

Il giorno prefissato ci siamo incontrati in tre posti diversi, due gruppi da tre e uno da quattro, ognuno sapeva quando partire e dove andare. Abbiamo dato l'assalto da tre posti diversi, mentre due gruppi lanciavano petardi e fuochi di artificio all'interno, il gruppo da quattro chiudeva, con le catene e i lucchetti, i cancelli del cantiere per non fare uscire i poliziotti. Però la nostra intenzione era lasciarci prendere, infatti ci eravamo organizzati per questo. Figurati che alcuni, pensando di essere presi su, si erano portati il dentifricio, lo spazzolino, il ricambio, la pasta per la dentiera.

Infatti ad una certa sono usciti, dopo averci gasato un po'. Noi eravamo rimasti d'accordo che, appena uscivano, avremmo smesso di fare subito tutto e senza opporre resistenza ci saremmo fatti prendere. Così è stato. Ci hanno preso trascinato un po' fin dentro il cantiere, qualche piccolo colpetto qui e lì, ci hanno messo in ginocchio. Noi eravamo ancora con il viso coperto e avevamo deciso che non avremmo parlato né dato i documenti, volevamo tirarla avanti un bel po' la cosa.

Il capo della Digos allora chiama la Questura a Torino, e sentiamo una conversazione molto divertita e soddisfatta: "Ne abbiamo presi altri 10!", "Portateli immediatamente in arresto a Torino", eccetera. Poi succedono due cose: un nostro compagno ottantenne – narcolettico, ti giuro non scherzo – si addormenta seduto e iniziano la perquisizione e non trovano nulla, se non le cose che ti ho detto.

Allora iniziano a capire e ad innervosirsi, ci iniziano a parlare più frequentemente, ci ordinano di toglierci le cose dalla faccia. Noi non lo facciamo. Uno viene vicino a me cerca di alzarmi il passamontagna e io me lo abbasso. Abbiamo smesso di prenderli per il culo solo quando vedevamo che stavamo iniziando ad abusare della loro pazienza.

Alla fine toglì il passamontagna a uno, la maglietta all'altro, ci identificano e scoprono che siamo tutte persone anziane. Richiamano la Questura, ma questa volta la chiamata non è troppo felice. Anzi sembra quasi che litighino. "Che dobbiamo fare ora?!" "Non lo so che dovete fare. Ma non portateli in caserma perché sennò domani ci fanno tutti il culo!".

Dopo l'identificazione non sapevano che fare, se tenerci o lasciarci andare. Vedevamo che diminuivano sempre più di numero, alla fine hanno lasciato solo 3 o 4 carabinieri. Noi allora, dato

che ci avevano ridato i documenti, senza sapere se potevamo o meno andarcene, ci siamo allontanati, alla fine per quella cosa lì ci arrivò la denuncia, ma non ci hanno preso su¹⁵¹

In questo lungo stralcio di intervista, tra i numerosi elementi – l'affermazione di una radicalità autoctona e *âgéé* e l'esistenza di una formazione in azione originata dall'interazione sociale tramite processi di comunicazione – quello che emerge maggiormente, per un lavoro di ricerca che vuole analizzare le dinamiche processuali, è il comportamento adottato dalle FF.OO., ovvero la decisione di non procedere all'arresto sebbene siano presenti in campo tutti gli elementi per procedere all'arresto in flagranza. La cosa diventa ancor più interessante se si considera che, guardando alla fattispecie concreta, è stato posto in essere il medesimo comportamento delittuoso che la settimana precedente aveva portato all'arresto di svariati attivisti. In questo caso infatti, nell'economia della scelta degli operatori sembra pesare più il tipo di persona che ha perpetrato il reato che il reato in sé.

A sostegno di tale argomentazione, nelle trascrizioni dibattimentali è possibile rinvenire molti esempi, infatti sono gli testimoni appartenenti alle FF.OO. ad ammetterlo. Emblematico in tal senso questo scambio di parole, avvenuto in sede di esame testimoniale, tra il procuratore e uno dei massimi dirigenti della DIGOS torinese:

Pubblico Ministero, Pedrotta - Rimarrei sempre ai fatti [...] per chiederle alcune cose sull'identificazione dei soggetti, quindi il metodo d'indagine [...]. Se ci può dare alcune indicazioni su come avete identificato, quali sono state le attività svolte.

Testimone, Petronzi G. - Oltre quella che è la presa diretta delle circostanze che abbiamo, perché il personale è presente fisicamente in quel posto e nei vari punti in cui riusciamo a collocarci in maniera più favorevole per avere riscontro diretto, come parametro di riferimento comunque abbiamo le immagini. Tutti quanti i contributi videofotografici, da qualunque sorgente questi fossero originari, ovviamente e primariamente da parte del Gabinetto della Polizia Scientifica [...] archiviato e catalogato tutto il materiale [...] è stata generata una base dati immagini, che è stata processata secondo due criteri principali. Considerata la dimensione ed il tempo in cui si sono protratti gli incidenti, si è scelto di concentrare l'attenzione di carattere investigativo su quei soggetti potenzialmente identificabili [...]. Quindi non ci si è concentrati su quelle altre figure [...] ma si è concentrata l'attenzione su questi soggetti. Considerato poi il patrimonio di conoscenza dell'ufficio, perché diciamo altresì che non si stava lavorando su una massa indistinta di soggetti arrivata da chissà dove, quindi si operava altresì su di una soggettività in buona parte anche nota, sia perché facente parte del variegato movimento No Tav, sia perché molti facenti parte di circuiti antagonisti, anche anarchici, nazionali e non solo nazionali¹⁵²

151ALNT4

152Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Le parole di questo agente dimostrano come il processo di accesso al campo fondi molto del proprio funzionamento sul sapere di polizia e sulla capacità definitoria e individualizzante di tale sapere.

Sempre rimanendo con lo sguardo puntato sugli attori che affollano il campo, è il turno adesso di esaminare le parti offese e quelle che si sono costituite parte civile nei processi. Tra di esse troviamo principalmente grandi e piccole aziende, pubbliche e private, che si occupano nell'arco del tempo della costruzione dell'opera o di lavori ad essa collaterali¹⁵³, 178 agenti di pubblica sicurezza – ovviamente, essendo la maggioranza dei reati contestati afferenti a fattispecie che implicano un confronto diretto con le FF.OO.¹⁵⁴, sono loro la categoria di parti offese più numerosa – sei giornalisti (coinvolti principalmente in casi di diffamazione) e 16 privati cittadini. Su quest'ultimo dato, prima di trarre alcune conclusioni, sull'influenza e il ruolo che parti offese e civili hanno sulla vicenda, è bene fare una precisazione. La maggioranza di questi privati cittadini si trova coinvolta nelle vicende processuali sorte in seguito alla campagna, “C'è lavoro e lavoro”. Una campagna, promossa dal movimento a partire dal 2012, che puntava a boicottare le ditte valsusine impiegate nei lavori, anche collaterali, di costruzione dell'opera, nonché a disincentivare i lavoratori delle stesse – come ben si comprende dalle parole di questa parte offesa:

Testimone, Tessa A. - [...] ho dovuto dare le dimissioni. [...] Per i motivi che non ce la facevo più a sopportare... anche perché io sono autista e gruista, un dipendente, non sono il titolare del cantiere, io svolgevo il mio operato nel cantiere in quanto [...] Svolgevamo dei lavori nel cantiere per le forze dell'ordine come recinzioni del cantiere dell'Alta Velocità, perciò eravamo a contatto con le forze dell'ordine, svolgevamo quei lavori di recinzione e di messa in servizio del cantiere, del pubblico servizio del cantiere [...] Non ho denunciato niente, perché il problema che tanto boh, ti dovevi abituare [...] c'erano tutti i giorni episodi, da quando entravi dai cancelli, prima dei cancelli, dopo i cancelli. [...] insulti [...] sei un venduto, servo della mafia [...] ma non ti vergogni che sei vicino alle reti, vai a farti un altro lavoro pulito, sei un servo.¹⁵⁵

Grazie a questo stralcio, quindi, è agevole comprendere come i privati cittadini a cui si fa riferimento non siano del tutto estranei – soprattutto dal punto di vista della percezione di attivisti e attiviste – alle vicende dell'implementazione della Torino-Lione. Infatti tra di essi, figurano: otto dirigenti delle aziende o degli enti poc'anzi nominati e sette lavoratori che lavoravano per i medesimi soggetti.

153Per citare le più comuni: Consepri s.p.a, Ferrovie dello Stato, LTF; S.I.T.A.F., Geovalsusa Srl, Itinera S.p.A., TELT, GTT, D.D.N. Trasporti e Costruzioni s.r.l.

154*Infra* par. 5

155Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Le uniche parti offese per così dire “incidentali” rispetto alla questione in sé sono: l'autista di due giornalisti, il direttore di un punto vendita Decathlon a Grugliasco e quello dell'Autogrill “Gran Bosco Salbertrand Est”. Il punto vendita è stato luogo di un furto, aggravato da violenza sulle cose, ad opera di due attiviste, le quali secondo la Polizia Giudiziaria, «in considerazione della tipologia dei beni asportati¹⁵⁶» erano mosse dall'«intento di dotarsi di accessori utili alla partecipazione a manifestazioni di protesta in seno al movimento cd NO TAV, manifestazioni cui le indagate hanno partecipato nel recente passato del territorio della Val Susa»¹⁵⁷. L'autogrill invece, è stato teatro di un mero furto di bevande e alimenti perpetrato da attivisti durante uno spostamento autostradale.

Tra le parti offese poi, l'alto numero di appartenenti alle FF.OO. suggerisce alcune considerazioni, non scontate, circa il ruolo assunto in questo contesto, da questo “attore dai mille ruoli”.

Per alcuni versi, l'alto numero di parti offese appartenenti alle FF.OO. è indice di come la devianza politica espressa nel caso di specie, così come il tipo di reati politici posti in essere, prendano forma su di un rapporto di biunivocità stretta tra attivisti e polizia, la quale a sua volta è percepita come l'unico referente istituzionale che il governo centrale ha lasciato sul territorio.

Per altri versi, la loro ingente presenza nei processi ha reso possibile un fenomeno assai peculiare del caso in questione, ovvero la costituzione di parte civile da parte di sindacati delle FF.OO. (SIAP, UGL Polizia di Stato, SIULP) e di loro organismi di coordinamento e rappresentanza interna (COISP, COIR - Consiglio intermedio Arma dei Carabinieri, Questura Torino, Cobar - Guardai di Finanza).

Questo elemento anticipa la grande tematica che, in termini di conseguenze sul piano giuridico-penale, assume la costituzione di enti collettivi, istituzionali e non. La sua rilevanza si evince dalla forte emersione del tema nei dati raccolti, che dà adito ad una lunga serie di dibattiti tra Avvocatura dello Stato, avvocati difensori e giudici¹⁵⁸.

Tuttavia, tali dibattiti sono la cartina di tornasole di una *quaestio* che va oltre il caso specifico. Prima di affrontare come si atteggia la questione nel caso particolare studiato, è opportuno infatti, sottolineare l'incertezza normativa che vi è sul punto¹⁵⁹, specificando che neanche tra le opinioni

156Secondo la denuncia del responsabile del punto vendita, le comunicazioni fornite dalla Polizia Giudiziaria alla Procura, gli atti prodotti dai PM e la sentenza del Giudice di merito: un paio di pantaloni Quechua, un paio di guanti Renegade, 2 giacche termiche Weedze, 5 occhiali da piscina Nabaiji, 2 paia di calze da montagna Weedze, 2 paia di pantaloni da alpinismo Quechua, un paio di occhiali Orbit

157Il documento è la “Presentazione dell'imputato al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo”, firmata dal PM Toso l' 8/12/2011. C'è da dire che tale elemento pur essendo ripreso dal Giudice di merito, non è stato poi fondante la decisione dello stesso, il quale ha ritenuto di dover procedere nei confronti della fatto di reato, come «un “ordinario” furto in un centro commerciale» (Sentenza di Primo Grado – 9/12/2011)

158I PM non hanno mai preso parte, se non in modo assolutamente marginale, a tali discussioni.

159Infatti, lo strumento giuridico che consente agli enti esponenziali rappresentativi degli interessi lesi dal reato esiste, e lo si ritrova nell'art. 91 c.p.p. Sennonché, tale disposizione si limita ad estendere a tali enti le prerogative riconosciute dal diritto processuale penale alla persona offesa. Per tale ragione, la costituzione di parte civile

elaborate da dottrina e da giurisprudenza vi è concordanza. A dimostrazione della non univocità della questione, è possibile citare una serie di sentenze della Corte di Cassazione che – seppur in un moto di progressivo allargamento nei confronti degli enti collettivi legittimati a costituirsi parte civile – forniscono massime contraddittorie. Si prenda, a titolo di esempio la sent. n. 12929/2007 – nominata a sostegno della *causa petendi* di moltissime costituzioni di parte civile – dice:

[...] è risarcibile oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.

Oppure, la massima della sent. n. 32957/2001 che recita: «non è risarcibile il “danno all'immagine” derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica». O ancora, la sent. n. 19477/2012, la quale afferma chiaramente che la pretesa risarcitoria deve essere connessa ad un pregiudizio diretto e immediato e non ad un mero collegamento ideologico con l'interesse pubblico alla persecuzione dei reati.

Premessa tale eterogeneità di orientamenti in seno agli operatori del diritto, nonché la lacuna normativa che vi è sul punto – elementi entrambi che allargano gli spazi di manovra degli operatori del diritto, aprendo spiragli interpretativi e arbitrari non indifferenti – è possibile ora muovere dal generale al particolare. Per quanto attiene alla dinamica processuale presa in esame, i dibattiti inscenati dalle parti e che tanto hanno tenuto banco nei processi, possono essere suddivisi in due macro-aree, la prima, riguardante la costituzione di parte civile degli organismi poc'anzi menzionati (SIAP, UGL, SIULP, COISP, COIR, COBAR)¹⁶⁰, l'altra, comprendente la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e della Difesa¹⁶¹. In entrambi i contesti, le questioni emerse si concentrano sia sul rispetto formale delle norme previste per la costituzione di parte civile (presenza o meno della procura speciale dell'avvocato, descrizione dettagliata della *causa petendi* e del *petitum*, mancanza della prova del nesso eziologico, e così

postula, per definizione, la possibilità azionare un danno passibile di una quantificazione civilistica.

¹⁶⁰È appena il caso di specificare che a sua volta questa categoria si divide in due gruppi: quello dei sindacati veri e propri (che hanno personalità giuridica e poteri di rappresentanza esterna dei propri iscritti) e quello degli organi interni dell'ordinamento militare, ad es. Il COBAR dei carabinieri (i quali non sono soggetti giuridici, hanno poteri solo consultivi e di indirizzo interni all'ordinamento militare e non hanno rappresentanza esterna). Mi concentrerò soprattutto sui soggetti sindacali, in quanto le critiche mosse a questi ultimi insistono sostanzialmente sul fatto che essi non godano della capacità processuale.

¹⁶¹La costituzione di tutti questi autori si ritrova, ad esempio, nel maxi-processo.

via)¹⁶², che su vere e proprie questioni sostanziali circa la legittimazione a costituirsi parte civile.

In virtù della loro maggiore pregnanza e considerato che il tribunale di Torino, spesso, ammette la costituzione di tali soggetti nelle cause contro gli attivisti del movimento, credo sia più importante trattare le differenti posizioni che difesa e parti civili hanno riguardo alla *legitimatio ad causam* di queste ultime.

Per quel che riguarda gli organismi che, a vario titolo, risultano connessi con gli agenti di pubblica sicurezza danneggiati dai reati, la *legitimatio* sostanziale che vantano questi soggetti nella loro costituzione di parte civile riguarda principalmente questioni relative al danno all'immagine e alla tutela fisica, psico-fisica e previdenziale del lavoratore. Così, ad esempio, solitamente il COIR giustifica la propria costituzione di parte civile e, quindi, basa la propria posizione di diritto soggettivo, evidenziando come «con il comportamento tenuto dagli imputati, ha subito danni di carattere morale causati dalla lesione degli interessi collettivi tutelati» la cui protezione è il suo «fine primario»¹⁶³ – ovvero:

[...] la tutela delle condizioni di vita e di lavoro, la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore, della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, la tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni; la salvaguardia degli interessi economici e giuridici previdenziali e professionali in senso lato, con riferimento anche all'assistenza morale degli interessati, la perdita di credibilità per l'azione svolta dai sindacati¹⁶⁴

Mentre nella stessa circostanza il SIULP, richiamandosi al proprio Statuto e affermando che tra i suoi obbiettivi vi è lo sviluppo «di un'azione volta a [...] ricercare e perseguire le soluzioni più idonee alle condizioni di lavoro e di vita degli operatori di Polizia [...] per realizzare il più alto grado di tutela dei diritti della categoria, nonché di assistere i lavoratori della Polizia nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro», reputa che «le condotte integranti reati ledono direttamente le parti lese» ma sono idonee a «ledere un interesse diretto del sindacato» sia in termini patrimoniali che non patrimoniali¹⁶⁵.

Dello stesso tenore è la seguente costituzione di parte civile del SAP, in cui, anche in questo caso appellandosi al proprio Statuto, si specifica che il soggetto in questione ha il compito «di studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e

162Spesso le costituzioni di parte civile - vista la portata degli eventi, la quantità di materiale investigativo da esaminare e la quantità di imputati e parti offese coinvolte - si riducono ad atti generici e non completi: per ciò che concerne la descrizione dei fatti, per l'individuazione dei presunti responsabili, per la determinazione del danno risarcibile.

163Costituzione di parte civile del Coir.

164Idem

165Costituzione di parte civile del SIULP.

private, degli interessi economici, normativi, giuridici, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti», proprio per questo riceve un danno diretto dalle azioni criminose poste in essere¹⁶⁶.

Tuttavia, è proprio il ricavare la propria *legitimitatio ad causam* da questioni lavorative e previdenziali che, rispetto al caso di specie, fa sorgere dubbi e critiche da parte delle difese degli imputati.

Avv. Difensore - Per quanto riguarda, in particolare i sindacati [...] su cui vorrei fare una premessa. E voglio che sia chiaro questo [...] qui non si mette in dubbio la possibilità, la facoltà il diritto addirittura dei Sindacati, a costituirsi Parte Civile... al sacrosanto diritto [...] nei confronti di persone che hanno violato le normative, relative alla sicurezza sui posti di lavoro, nell'ambito, appunto di un rapporto contrattuale, tra datore di lavoro e singolo dipendente. Ci mancherebbe altro. Questo è un dato, per fortuna acquisito [...]. Qui oggi [...] voi non dovrete decidere queste questioni relative al Sindacato, facendo riferimento a quelli che sono i canoni giurisprudenziali tipici e comuni sull'ammissione dei Sindacati nei processi, appunto, che riguardano gli infortuni sul lavoro per violazioni delle norme che presiedono la sicurezza del lavoro. [...] voi dovrete decidere sulla costituzione di Parte Civile, dei sindacati, che riguardano le lesioni commesse da cittadini terzi, che non hanno nulla a che fare con il rapporto contrattuale, nei confronti di Poliziotti, Carabinieri e Guardia di Finanza, che sono soggetti, e non dobbiamo dimenticarlo, chiamati per una stessa funzione ad affrontare situazioni di rischio come quelle che si sono verificate all'interno dell'area del cantiere della Val Susa. Da questo punto di vista, certo avrebbero potuto costituirsi [...] qualora fosse stato accertato [...] che gli strumenti per evitare, appunto, lesioni, per evitare situazioni di pericolo non fossero stati approntati in maniera ottimale. [...] caschi, abbigliamento di protezione e quant'altro. Ed allora, lì sì che il sindacato si sarebbe dovuto costituire contro chi avrebbe dovuto fornire ai lavoratori tutti i presidi di sicurezza per evitare situazioni di pericolo per il singolo lavoratore¹⁶⁷

Queste quindi, le argomentazioni sul punto degli avvocati, i quali, inoltre, portano a sostegno delle proprie argomentazioni l'assenza totale di precedenti giurisprudenziali che, in casi analoghi, hanno visto l'ammissione della costituzione da parte dei sindacati di polizia.

Avv. Difensore - Vedete questo processo è già per me molto utile, perché in questi giorni ho fatto uno studio che forse non ho mai fatto sulle costituzioni di Parte Civile degli enti Giuridici, degli Enti Collettivi, delle associazioni [...] ho avuto l'occasione di studiare molto approfonditamente le questioni che oggi tutti abbiamo trattato, ed in particolare di ricercare giurisprudenza, che in qualche

166Costituzione di parte civile del SAP.

167Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

modo avesse affrontato casi analoghi a quello di cui oggi stiamo discutendo. Beh, signor presidente, io non ho trovato nessuna sentenza che riguardasse una costituzione di Parte Civile di un Sindacato, in un caso di lesione, o resistenza a Pubblico Ufficiale¹⁶⁸

Difatti, l'unica sentenza citata, a sostegno della propria legittimazione, nelle costituzioni di parte civile dei sindacati, è la 12738/2008, in cui la Corte di Cassazione – intervenuta in un caso di violenza sessuale, avvenuto in caserma, da parte di un superiore gerarchico nei confronti di un'agente sottoposta – consente la costituzione in giudizio di tale sindacato per l'appunto in quanto:

la fattispecie di reato ascritta al ricorrente costituisce, per la sua natura ed entità, violazione delle norme che presiedono alla tutela dei lavoratori e, in particolare, della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 9, in quanto il reato di violenza sessuale commesso sul luogo di lavoro lede l'integrità psico-fisica del lavoratore, compromettendone la stabilità psicologica e il rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del luogo, in modo tale che il grave turbamento che ne deriva viola la personalità morale e conseguentemente la salute del soggetto passivo del reato. [...] La funzione del Sindacato si esplica, quindi, anche attraverso la tutela e la difesa di una condizione lavorativa che non deve essere segnata da episodi che possono intaccare la dignità lavorativa della persona. [...] deve ritenersi che la condotta integrante reato lede direttamente la parte lesa, ma risulta idonea, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima, a creare danno al sindacato [...] Il SIULP, quindi, riveste la qualità di soggetto danneggiato dalla condotta criminosa, in difesa del proprio diritto alla protezione dell'interesse collettivo dei lavoratori di Polizia, in particolare di un proprio iscritto, avendo il reato palesemente violato la tutela della salute fisica e psichica del lavoratore sul luogo di lavoro.

Ebbene, proprio l'accento posto sul luogo di lavoro da parte della corte è la chiave di volta dell'intera vicenda, ovvero il discrimine secondo cui è possibile ammettere la costituzione di tali organizzazioni sindacali. Quello che la corte sta ad indicare è che tale costituzione è possibile in quanto l'ambiente, la situazione e i soggetti coinvolti afferiscano al mondo di lavoro e ai rapporti lavorativi. Di tale avviso sono fermamente convinti gli avvocati, come è possibile evincere dalle parole proferite da questo legale durante la formulazione di un'opposizione in merito:

Questo significa sostanzialmente, che nel momento in cui si parla di integrità fisica, psicologica del lavoratore, si ragiona in riferimento ad una situazione storico-ambientale che è quella riferita al luogo di lavoro. La tutela che sul luogo di lavoro [...] della quale è garante in qualche modo l'associazione sindacale. [...] invece il versante che intinge questo processo [...] non riguarda l'organizzazione

¹⁶⁸Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

collettiva o professionale ma che riguarda l'ordine pubblico. È quindi, un versante del tutto staccato e avulso rispetto a quelli trattati dalla giurisprudenza di legittimità [...] che si riferisce a vicende sul contesto lavorativo, tanto come organizzazione, quanto come prevenzione di eventuali infortuni. [...] Ma non attiene a profili attinenti a dispositivi di sicurezza [...] questo contesto storico cui noi dobbiamo riferirci, non è un contesto storico ambientale riferito alle condizioni di lavoro specifiche, alle malattie professionali e all'antinfortunistica, ma in questo caso il ragionamento è trasposto sul terreno dell'ordine pubblico, su cui i sindacati non hanno possibilità di interferire¹⁶⁹

Se la costituzione di questi autori, forzando le massime fino ad ora richiamate e giustificandosi attraverso una concezione estensiva degli interessi solidaristici e partecipativi¹⁷⁰, potrebbe comunque sembrare comprensibile visti i danni lamentati dagli operatori delle FF.OO. nell'esercizio del proprio lavoro¹⁷¹, ben più aleatoria sembra la costituzione di parte civile operata, solitamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai tre Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e della Difesa. La particolarità di queste costituzioni non è solo ricavabile dalla non univocità di opinioni presenti in dottrina e giurisprudenza, ma, se è possibile, è addirittura accentuata dal confronto con il comportamento delle amministrazioni locali che, pur trovandosi in collegamento di prossimità con i territori in questione, solo in pochissimi casi si costituiscono parti civili nei processi contro gli attivisti.

I soggetti menzionati, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, avanzano richieste risarcitorie sulla base di alcune questioni fondamentali. Che, pur essendo spesso sviscerate, soprattutto nei processi più rilevanti¹⁷², vengono affrontate in maniera molto chiara nell'ambito del maxi-processo.

In quest'ultimo, l'Avvocatura dello Stato, per quel che riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fonda la *legitimatio* di questa su tre motivazioni: il primo, è la sussistenza di un danno non patrimoniale derivante dalle ripercussioni negative che il paese avrebbe subito, sia a livello nazionale che internazionale (ad esempio nei rapporti bilaterali tra Italia e Francia), a causa delle condotte contestate, in quanto idonee a minare impegni presi dal punto di vista strategico e infrastrutturale con l'Unione Europea; il secondo, è la sottrazione della sovranità nazionale su di una porzione del territorio italiano (il riferimento è alla libera repubblica della Maddalena), il quale, oggetto di occupazione abusiva, ha comportato, «per contrastare comportamenti illegittimi di eccezionale gravità», uno «stanziamento di ingenti risorse e il potenziamento del dispositivo di

169Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

170Si pensi che in molti casi tali organizzazioni si costituiscono parti civili pur non avendo iscritti tra le parti offese.

171Punto peraltro smentito, in occasione del terzo grado di giudizio del maxi-processo, dalla Corte di cassazione. *Infra* par. 8

172Rispetto ai procedimenti analizzati, atti comprobanti la costituzione di parte civile di tali soggetti sono presenti: nel maxi-processo, nei processi per terrorismo e un processo sorto a seguito di una manifestazione in cui ci furono tafferugli con le FF.OO. e vennero danneggiate le recinzioni del cantiere di Chiomonte – solo per citare i procedimenti più famosi

ordine pubblico [...] attuato con il coinvolgimento di migliaia di agenti di pubblica sicurezza»¹⁷³; terzo, perché «non è da escludere» che quanto capitato «abbia determinato nella collettività un vero e proprio turbamento in particolare in riferimento alla moralità dei reiterati atti di violenza»¹⁷⁴.

Mentre, per quel che riguarda i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno e della Difesa, le doglianze portate avanti dall'Avvocatura dello Stato, fondano le proprie pretese risarcitorie sul danneggiamento ai mezzi delle FF.OO. e sulla tutela aquiliana del credito, per gli emolumenti corrisposti agli agenti assentatisi dal lavoro.

Rispetto a questa tipologia di enti, che tentano di fare il loro ingresso nel campo analizzato, credo che la questione più rilevante ai fini di questa ricerca si ponga rispetto a quanto avanzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo perché, non solo rappresenta una sorta di *unicum*, in quanto nel processo in questione è l'unico ente collettivo la cui costituzione non è ammessa dal tribunale, ma rappresenta – come dimostrato bene dalle argomentazioni dei difensori – anche uno dei terreni dove emerge la categoria del politico nel campo giuridico-penale e giudiziario strutturatosi attorno la vicenda.

I legali difensori di attivisti e attiviste, nell'articolare le proprie richieste, come prima cosa, ovviamente, tentando di ricostruire i precedenti giurisprudenziali relativi all'ammissione, o meno, della costituzione di parte civile dell'ente di governo. Tuttavia, questa operazione, per l'aleatorietà della richiesta, sembra lasciarsi alle spalle l'altisonanza delle orazioni giuridiche per tingersi di tratti paradossali. Viene ad esempio fatto notare come non vi sia nessun precedente ha come riferimento scontri di piazza.

Avv. Difensore - C'è invece, la giurisprudenza di merito, che ora io andrò a produrre [...] e non è stata citata, probabilmente non a caso, perché dà ragione alla difesa, e riguarda quello che è successo, ricorderanno, e possiamo darlo come fatto notorio, i fatti del 15 ottobre a Roma; fatti tra l'altro ben più gravi, ma come imputazione di resistenza aggravata, in cui il comune [...] ha cercato di costituirsi parte civile nei procedimenti, numerosi, che sono stati derivati dai fatti [...] E con una decisione che io ora produco, il GUP, con ordinanza del 22 febbraio 2012 ha proprio escluso la possibilità di costituirsi Parte Civile, da parte dell'Ente Territoriale proprio sotto il profilo della mancanza di nesso eziologico tra il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e l'asserito danno lamentato all'Apparato Statale¹⁷⁵

Oppure, ad esempio, viene rivelato che la costituzione della presidenza del consiglio non è stata ammessa nel processo per i fatti scaturenti dall'uccisione di Marco Biagi. O ancora, così come

173Costituzione di parte civile, Avvocatura dello Stato.

174Costituzione di parte civile, Avvocatura dello Stato.

175Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

riferito nello stralcio seguente, che non è stata nemmeno richiesta nel processo – paradossalmente speculare – scaturente dall'operazione “Minotauro”:

Ed è assolutamente curioso e lo dico una volta per tutte che la Presidenza del Consiglio dei Ministri intenda costituirsi ritenendo particolarmente grave la vicenda sottostante a questo processo [...] e non l'abbia fatto nell'altro processo che si sta svolgendo in questa sede [...] e lì si che il danno all'immagine è profondo e straordinariamente grave. [...] la Presidenza del Consiglio preferisce questo processo, rispetto a quello in tema di Comunità Organizzata. Almeno lo spicchio di processo che io ho fatto, lì la presenza del Presidente del Consiglio non si è vista¹⁷⁶

Ma, soprattutto, l'infondatezza della *legitimitatio* da parte dell'ente in questione, si comprende ponendo l'attenzione sui precedenti giurisprudenziali in cui una costituzione di parte civile di tal guisa viene ammessa. Così, attraverso un ampio studio svolto dagli avvocati difensori, si scopre che la costituzione di parte civile è ammessa dalla suprema corte solo per tipologie di reati che nulla hanno a che vedere con quelli commessi, nella maggioranza dei casi¹⁷⁷, nel contesto valsusino:

[...] sentenza dell'11 novembre 1992 processo Maggi più altri, Cassazione Prima; processo per la cui organizzazione fu sciolto il partito fascista; reato contro la personalità dello Stato, dice la Corte di Cassazione e quindi conseguente legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a costituirsi [...] Sentenza 14 dicembre '88 Patrucchia più altri, processo per associazione sovversiva, insurrezione armata contro il potere dello Stato e guerra civile. E anche qui reati contro la personalità dello Stato e secondo la Cassazione pregiudizievole all'attività dello Stato come organo di vertice. Processo Battisatella sentenza del 4 maggio 2006, corruzione da parte di un magistrato. [...] sullo reato c'è un'altra sentenza del 13 aprile 1999 nel Processo Curtò [...] in riferimento all'esercizio imparziale e indipendente della funzione giurisdizionale. [...] Sentenza di merito, Corte d'Assise di Bologna processo della Uno Bianca. Anche qui costituzione di Parte Civile della Presidenza del Consiglio e qui il ragionamento ruota attorno alla gravità dei delitti considerati, la cui modalità di esecuzione ha natura oggettivamente terroristica. [...] Infine il processo, ahimé, credo incautamente citato nell'atto di costituzione, la sentenza 4060 del 2007. in cui sostanzialmente vi era consentita la costituzione di Parte Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fronte del grave turbamento che i reati in questione avrebbero provocato nella collettività. Ma santo cielo, qui stiamo ragionando di un crimine di guerra, che è un crimine di guerra commesso nell'agosto del '44 contro 560 vittime civili, che veniva trucidato da un plotone di SS in quel di Sant'anna di Stezzema, un fatto che quindi crea scompiglio nella comunità¹⁷⁸

176AvvNT1, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione

177*Infra* par. 4

178AvvNT1, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Fatto questo *excursus*, in cui già è anticipata l'incomparabilità di due situazioni non analoghe, i difensori passano ad enunciare le criticità che la legittimità di tale atto di costituzione porta in nuce. Così sono quelle riferibili alla terza motivazione addotta dall'Avvocatura dello Stato, la quale fa riferimento al turbamento della collettività:

Io non credo che si possa minimamente prospettare un paragone [...] tra vicende di questo tipo che creano turbamento nella collettività, ed i fatti Val Susini. [...] il valore del turbamento della collettività è un dato assolutamente generico, imponderabile soggettivo [...] ma è evidente che ci vuole un fatto di straordinaria gravità, come un crimine di guerra¹⁷⁹

O ancora, quelle che riguardano la presunta perdita di credibilità e reputazione a livello nazionale e internazionale:

[...] ma come possono delle condotte materiali di danneggiamento, o delle condotte materiali di resistenza riferirsi alla reputazione internazionale del nostro paese?! Perché a questo punto tutti i fatti materiali che vengono commessi in questa bella penisola potrebbero essere in qualche modo un virus rispetto alla nostra, come dire, reputazione internazionale. Si dice: "Ma c'è un'importanza strategica dell'opera, ma che cosa c'entra?! L'importanza strategica è messa in discussione dal movimento fatto da decine di migliaia di persone, in una lotta di lunga durata. Non c'entrano nulla con le due giornate. Quelle due giornate sono un momento specifico di contrasto, di conflitto sociale tra un movimento e tra, soprattutto, 51 imputati e le forze di polizia, perché di questo poi discuteremo nel processo, che nulla ha a che fare con l'impostazione strategica del Comparto Infrastrutture Trasporto della Comunità Europea e della Repubblica Italiana¹⁸⁰

Infine, quelle formulate in risposta della presunta accusa agli imputati di aver prodotto, con le loro azioni, una sottrazione di sovranità di una porzione di territorio allo Stato italiano.

[...] non è mica contestato il reato di abusiva introduzione ed invasione di edifici e terreni nei diversi capi di imputazione. Quella sottrazione di territorio è stata fatta, che è una bufala, ma facciamo finta che sia così [...] è la conseguenza di una lotta, di una resistenza popolare che va avanti da vent'anni. Ed allora, che c'entra con le condotte materiali di cui ragioniamo in questo processo. Che c'entra la sottrazione di spicchi del territorio nazionale a fronte del fatto che non si contestano dei reati su quei

179AvvNT1, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

180AvvNT1, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

fronti?!¹⁸¹

Contestate nel merito le motivazioni presentate dall'Avvocatura dello Stato, le restanti critiche mosse dai colleghi difensivi si concentrano, solitamente, sulla necessità di non vedere sacrificate le esigenze della difesa attraverso l'ammissione di un nuovo attore che cambierebbe le dinamiche probatorie. Si prendano da esempio in proposito le parole di questo avvocato:

Però, io osservo una cosa: noi, questa difesa, ma immagino anche tutte le altre difese, abbiamo predisposto la nostra attività [...] in relazione ai capi di imputazione [...] di resistenze, lesioni, danneggiamenti. Ora nel momento in cui queste sono le argomentazioni [...] adottare, perché sulla base di queste argomentazioni ci sarebbe la legittimazione ad agire in giudizio. Ma si apre in modo... si estende in modo abnorme l'area del giudicabile. [...] noi non siamo pronti a questo punto, non siamo stati messi nelle condizioni di difenderci dal fatto che la Presidenza del Consiglio subirebbe un danno economico perché lo Stato italiano ha subito un danno di immagine all'estero, ha rischiato di perdere dei finanziamenti, perché stava perdendo la sovranità di un territorio¹⁸²

Tuttavia, un discorso molto forte, che affianca quelli più squisitamente tecnico giuridici, è quello prospettato in molti casi dagli avvocati degli imputati, ovvero la denuncia del reale fondamento delle pretese da parte degli enti governativi: una questione di carattere politico più che giuridico. In questo senso risuonano le pesanti parole proferite, sempre nel maxi-processo, dagli avvocati difensori:

È evidente che l'obiettivo della polemica [...] dell'atto di costituzione di Parte Civile è il movimento No Tav. È la lotta popolare condotta in vent'anni da una Comunità, che è quella Val Susina, contro la devastazione del proprio territorio, contro lo sperpero di denaro pubblico, a tutela della salute dei propri consociati¹⁸³

Ma mi pare di poter osservare, così come già riferito dai colleghi che mi hanno preceduto, che sostanzialmente, se non altro in modo indiretto, la costituzione della presidenza del consiglio, e dei ministeri, sia in qualche modo un'apologia della linea ferroviaria ad alta velocità¹⁸⁴

Analizzata la particolarità della costituzione di parti civili quali enti collettivi e/o

181AvvNT1, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

182AvvNT4, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

183AvvNT1, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

184AvvNT3, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

governativi, su cui è evidente che non si possa trarre una sintesi stante l'assenza di un orientamento unico in materia, è possibile provare a porre in luce gli effetti che comporta la quantità e la qualità delle parti offese e civili coinvolte.


In termini di effetti è, in primo luogo, importante anticipare in questa sede¹⁸⁵, la ricaduta, in termini di sanzione economica, che la presenza massiccia di questi attori produce. Anzi, potremmo dire – usando Bourdieu – che questa è una vera e propria “nuova regola” che inserisce nel gioco la presenza di questi soggetti. In secondo luogo, è un'ulteriore affermazione dell'idea che vede tutti gli atti devianti posti in essere in Val di Susa aventi come obiettivo – diretto o indiretto – la contestazione dell'opera in sé, lasciando abbondantemente fuori dalle vicende penali – salvo i marginali casi menzionati – altri individui e contesti sociali del tutto estranei alla vicenda.

Per quel che riguarda gli altri attori che affollano il campo analizzato, ovvero testimoni, consulenti tecnici e periti, non è possibile fornire un preciso dato circa il loro numero. Tale elemento sarebbe infatti estrapolabile solo avendo a disposizione tutti gli elementi – ad esempio tutti i verbali di udienza di ogni singolo procedimento – per disporre di una conoscenza completa di ciò che accade in ogni dibattimento.

È possibile però, fornire delle cifre sulle 176 trascrizioni dei verbali di udienza a cui si è avuto accesso. Come si può evincere dal grafico seguente, tra gli attori presi in considerazione in questa sede, in tutto 565, la categoria più rappresentata è quella dei testimoni che appartengono alle forze dell'ordine (che sono il 59,5%), seguita dai testimoni classificabili come “gente comune” (che sono il 28%), mentre, la tipologie di testimoni che ricoprono, o hanno ricoperto, incarichi pubblici nelle amministrazioni locali, unitamente a quella dei consulenti tecnici, periti e esperti, sono quelle meno rappresentate (rispettivamente il 6,6% e il 6%).

¹⁸⁵*Infra* par. 7

Grafico 4 - Numero e tipologia di attori



Questi dati, che già evidenziano una netta sovra-rappresentazione degli agenti di pubblica sicurezza, diventano ancora più lampanti se si scompone la seconda categoria di attori presi in considerazione, nel grafico “Testimoni-Gente Comune”. Infatti, dietro questa etichetta, volutamente pensata come generica e ampia, vi sono tutti una serie di soggetti che vanno dai “semplici” attivisti¹⁸⁶ alle parti terze offese, da testimoni che con il movimento non c'entrano nulla a lavoratori adoperati per l'implementazione dell'opera o di sue parti, da giornalisti e professori universitari a personaggi famosi quali Paolo Ferrero, Giulietto Chiesa, Giorgio Cremaschi, Beppe Grillo, Gianni Vattimo e Erri De Luca.

Da questa specificazione quindi, si comprende come ben si possa continuare a descrivere gli appartenenti alle forze dell'ordine come attore fondamentale di tutta la vicenda. Questi, solitamente chiamati a fornire la propria testimonianza dalla procura, sono il vero e proprio zoccolo duro argomentativo della strategia probatoria dell'accusa.

4. Capi di imputazione e fase delle indagini preliminari


Analizzati gli attori che abitano tale campo, è il momento di comprendere meglio dal punto

¹⁸⁶È appena il caso di precisare che anche molti esperti e pubblici amministratori sono attivisti.

di vista tecnico come effettivamente si sono svolti i processi.

Per quel che riguarda i reati contestati dalla Procura, è stato possibile rilevare tale elemento dalla quasi totalità dei procedimenti (139 su 150) e, il dato ricavato, ci parla di una gamma variegata di reati contestati¹⁸⁷. Tra questi tuttavia, come si evince dal grafico che segue, sono statisticamente più rilevanti i delitti che derivano dal contatto diretto con le FF.OO.:

Grafico 5 - Reati maggiormente contestati



¹⁸⁷Art. 336 cp (Violenza o minaccia a pubblico ufficiale); art. 635 cp (Danneggiamento); art. 337 cp (Resistenza a pubblico ufficiale); art. 4 L. 110/75 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere); art. 340 cp (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità); art. 610 cp (Violenza privata); art. 341bis cp (Oltraggio a pubblico ufficiale); art. 582 cp (Lesione personale); art. 639 cp (Danneggiamento e imbrattamento di cose altrui); art. 595 cp (Diffamazione); art. 633 cp (Invasione di terreni o edifici); art. 650 cp (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità); art. 628 cp (Rapina); art. 2 L. 1423/56 (Contravvenzione del foglio di via obbligatorio); art. 594 cp (Ingiuria); art. 624 cp (Furto); art. 703 cp (Accensioni ed esplosioni pericolose); art. 678 cp (Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti); art. 5 L.152/1975 (Travisamento); art. 385 cp (Evasione); art. 423 cp (Incendio); Art. 280 cp (Attentato per finalità terroristiche o di eversione); art. 414 cp (Istigazione a delinquere); art. 12 L. 497/74 (Violazione delle disposizioni per la detenzione di armi); art. 10 L. 497/74 (Violazione dell' disposizioni per la detenzione di armi); art. 648 cp (Ricettazione); art. 605 cp (Sequestro di persona); art. 614 cp (Violazione di domicilio); art. 290 cp (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate); art. 280bis cp (Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi); art. 656 cp (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico); art. 424 cp (Danneggiamento a seguito di incendio); art. 483 cp (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); art. 2 L. 895/67 (Disposizioni per il controllo delle armi); art. 4 L. 895/67 (Disposizioni per il controllo delle armi); art. 9 L. 497/74 (Violazione delle disposizioni per la detenzione di armi); art. 660 cp (Molestia o disturbo delle persone); art. 658 cp (Procurato allarme presso l'autorità); art. 612 cp. (Minaccia); art. 635bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici); art. 651 cp (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale); art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001 (Esecuzione di lavori in totale difformità o assenza di permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione – Reati edilizi); art. 292 cp (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato); art. 1 D.lgs. 66/1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione); art. 349 cp (Violazione di sigilli); art. 44 c.1 lett. C DPR 380/01 (Interventi edilizi in zone "protette"); art. 181 D.Lgs. 42/04 (Opere eseguite in assenza o difformità dall'autorizzazione); art. 95 DPR 380/01 (Esecuzione opere in zona sismica); art. 5 L. 110/75 (Divieto di strumenti trasformabili in armi)

Raramente, durante i processi a carico dei No Tav, avviene la modifica del capo di imputazione così come formulato dai PM, fuorché in due casi, in cui il GIP nell'ambito delle indagini preliminari ha operato la modifica dell'addebito. Mentre, in un solo caso, durante il processo vero e proprio, vengono sollevate nuove contestazioni nei confronti degli imputati.

In merito al capo di imputazione, è particolarmente interessante, ai fini di un'analisi socio-giuridica, quanto emerge in tema di concorso nel reato e di aggravanti. Per quel che riguarda il concorso, è necessario constatare come vi sia un enorme ricorso da parte dei PM a tale istituto, infatti, l'art. 110 c.p. è contestato in più della metà dei processi di cui sono riuscito a costruire la storia, ovvero 44 volte su 81 procedimenti, e in più di un terzo dei procedimenti (59 su 150) di cui ho il materiale. I PM in molti casi sembrano applicare – contrariamente all'opinione maggioritaria di dottrina e giurisprudenza – estensivamente tale istituto, propendendo per quella che, dal punto di vista della dottrina giuridica, è chiamata la “teoria della prognosi postuma”, secondo la quale è da considerare concorrente nel reato qualsiasi condotta idonea *ex ante* a facilitare la realizzazione del reato anche nei casi in cui questa si riveli *ex post* ininfluyente o inutile (Fiandaca e Musco, 2007; Pellissero, 2008). Più precisamente, i PM interpretano il concorso degli attivisti come concorso morale che rafforza l'intento criminoso dei correi, istituendo così una casualità di tipo psichico. Quindi, sostengono che non sia necessaria l'individuazione di chi materialmente commette le condotte costituenti reato, in quanto, tutti coloro che si trovano presenti devono rispondere di tutti i reati, preventivati e/o (anche) prevedibili, che vengono a consumarsi in quel frangente. Si assiste così ad un effetto degenerativo dell'istituto del concorso, il quale, costituendo una sorta di “responsabilità per la presenza in un luogo”, subisce un allargamento notevole che erode le garanzie di difesa, contravviene al principio di legalità e fornisce all'accusa un agevolato onere della prova di reità.

Un discorso simile vale per le aggravanti (sia generiche *ex art.* 61 c.p., che specifiche), le quali vengono contestate nella quasi totalità dei casi.

Tra questi casi, il più significativo – oltre ai processi per terrorismo – ai fini della ricostruzione della storia dei processi contro il movimento, è sicuramente avvenuto in un procedimento penale, maturato a seguito di azioni prodotte dal movimento all'interno della campagna “C'è lavoro e lavoro”. In tale processo – pur rimanendo all'interno delle disposizioni normative del codice di rito – si assiste ad un modo di procedere inusuale da parte dell'ufficio del pubblico ministero.

La vicenda si può riassumere in questi termini.

In un primo momento, sollecitata della DIGOS di Torino, la Procura formula una richiesta¹⁸⁸ al GIP,

¹⁸⁸È appena il caso di sottolineare che i due documenti – il primo sottoscritto dalla DIGOS in funzione di P.G., il secondo dal PM – sono, da un punto di vista sintattico-grammaticale, assai simili.

il 16 maggio 2013, di autorizzazione all'intercettazione telefonica, con relativo tracciamento e radiolocalizzazione di precisione, ipotizzando la sussistenza di un reato di “Violenza privata” (art. 610 c.p.). La richiesta è rigettata dal GIP il 20 maggio, il quale motiva la sua decisione sottolineando come tale autorizzazione non possa essere concessa nelle ipotesi di “semplice” violenza privata. A questo punto il PM formula nuovamente la richiesta, il 30 maggio, presentando un documento identico in tutto e per tutto al precedente¹⁸⁹ salvo, questa volta, motivandolo con la sussistenza di un presunto reato di violenza privata aggravato ex art. 612bis c.p. (Minaccia atti persecutori), il c.d. *Stalking* – reato per cui possono essere legittimamente richieste le operazioni di intercettazione e tracciamento.

Se già quanto emerso sembra peculiare, trattandosi sì di un modo di procedere legittimo del PM, ma che pone in serio rischio le garanzie difensive, è la chiosa della vicenda che ha dei tratti ancor più salienti. Perché, da un lato, il 3 giugno 2013 il medesimo GIP, rileggendo lo stesso atto cambiato solo nella data e nella descrizione dell'addebito provvisorio, dispone un decreto di autorizzazione di intercettazione telefonica, con relativo tracciamento e radiolocalizzazione di precisione. Dall'altro lato invece, l'ufficio del PM, dopo aver posto in essere tutte le misure di indagine che la legge ammette per il contrasto ai reati gravi (come lo *stalking*), con conseguente restringimento delle garanzie previste dall'art. 15 della Costituzione (relativo alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni), pare “ricredersi” e al termine delle indagini preliminari, il 29 aprile del 2014, formula un'accusa per mera violenza privata.

Da questo caso particolare, caratterizzato da un “gioco di imputazioni” inusuale nella storia processuale che riguarda il movimento, oltre alla messa in crisi di alcune garanzie di cui l'indagato dovrebbe godere, è possibile ricavare un altro elemento interpretativo: un atteggiamento di eccessiva fiducia che la procura riveste nei confronti dell'operato della Questura. Questione, peraltro, che differisce da quanto sottolineato in letteratura circa il generale rapporto conflittuale intercorrente tra *prosecutors* e FF.OO. (Sarzotti, 2007) e che testimonia, invece, una forte internità della P.G. nei diversi processi di costruzione dell'*output* giuridico dell'«organizzazione-Procura» torinese (Blengino, 2007).

Questo emerge particolarmente da un raffronto tra i documenti fino ad ora citati – la richiesta, del 15 maggio 2013, di autorizzazione all'intercettazione degli imputati firmata dall'alto dirigente DIGOS Petronzi e la richiesta, del 16 maggio 2013, di autorizzazione all'intercettazione degli imputati firmata dal PM Padalino – i quali sembrano il risultato di una chiara attività di *drag'n'drop*. Tuttavia, non è l'unico caso in cui – nei processi aperti nei confronti del movimento – i documenti

¹⁸⁹Ovvero, senza modificare in alcun modo la parte motiva della richiesta né rappresentando l'intervento di nuovi elementi atti a giustificare la mutazione del reato ipotizzato

redatti dalla procura sembrano ricalcare, fin troppo puntualmente, le risultanze investigative prodotte dalla P.G., inoltre non è l'unico caso in cui l'indipendenza propria di cui devono godere i magistrati, sembra compromessa da questo forte atteggiamento fiduciario. In questo senso, è possibile suffragare tale idea citando, per un verso, lo studio effettuato sui documenti giudiziari, per un altro verso, avvenimenti noti che hanno riscosso notevole scalpore.

Così, ad esempio, dall'analisi dei documenti giudiziari si può constatare la totale assenza, negli atti della Procura, di indagini investigative circa fatti e circostanze favorevoli alla persona sottoposta alle indagini preliminari – cosa che, invece, è prevista dalle norme di procedura penale¹⁹⁰ e ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale 111/1993¹⁹¹. Emblematico in tal senso, soprattutto per lo stupore mostrato dall'agente e dal PM, è questo scambio avvenuto in aula in sede di *corss examination*:

Avv. Difensore - Gliela faccio in questo modo qui: voi avete fatto anche delle indagini fotografiche, dei confronti fotografici a discarico delle singole posizioni?

Interv. – A discarico? Cosa vuol dire?

Avv. Difensore - Sì, a discarico della responsabilità.

Testimone, Sorrentino - No, Avvocato, quello che abbiamo fatto è stato cercare di avere quanti più elementi per poter sostenere che quel soggetto travisato corrispondesse all'identità che in qualche maniera avevamo rilevato. A discapito nel senso, mi scusi, Avvocato, se io so che una persona è innocente, una persona di cui ho il dubbio, io non la segnalo, oppure chiedo al Giudice se mi pone in mano...

Avv. Difensore - Glielo chiedevo solo perché il Codice di Procedura Penale prevede che vengano fatte indagini anche a discarico dell'indagato.

Pubblico Ministero, dott. Rinaudo – Sì, dal Pubblico Ministero, non dalla Polizia Giudiziaria!

Testimone, Sorrentino - Io devo dire la verità e devo segnalare quello che tra l'altro è sottoposto al vaglio del Pubblico Ministero, quindi se il Pubblico Ministero...

Avv. Difensore - Allora le riformulo la domanda: lei ha avuto incarico, deleghe dal Pubblico Ministero di svolgere indagini anche a discarico degli indagati, del materiale fotografico e video?

Testimone, Sorrentino - No, il Pubblico Ministero ci ha rassegnato i decreti di perquisizione che servivano per verificare se...

Avv. Difensore - No, io le ho fatto una domanda precisa, però.

190Il riferimento è qui all' art. 358 c.p.p. (Attività di indagine del pubblico ministero).

191La quale così dispone: la stessa caratterizzazione del processo penale italiano come "processo di parti", nella misura in cui evoca lo schema di una contesa tra parti contrapposte operanti sul medesimo piano, non può non considerare che il pubblico ministero è un magistrato indipendente appartenente all'ordine giudiziario che "non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge" (sentenza n. 88 del 1991 cit.), cui è perciò demandato anche il compito di svolgere gli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" (art. 358 cod. proc. pen.).

Testimone, Sorrentino - Una delega con scritto indagine a scarico...

Avv. Difensore - Anche a scarico, ovviamente non è che...

Testimone, Sorrentino - No.¹⁹²

O ancora, sul versante dell'indipendenza della procura, è possibile constatare come in alcuni casi questa non sia compromessa solo nei confronti della potere poliziale, ma addirittura nei confronti del potere esecutivo. Lampante, in questo senso, è quanto ammesso dal Prefetto di Torino nell'arco di questo lungo stralcio:

Testimone, Di Pace A. - L'Autorità Giudiziaria. Ad un certo punto, nel mese di giugno, l'Autorità Giudiziaria aveva... [...] in una riunione di coordinamento aveva partecipato anche qualche rappresentante della Procura della Repubblica; anzi, il Procuratore della Repubblica, il quale aveva ascoltato le nostre perplessità sulla situazione senza intervenire in coordinamento

[...] Interv. - Mi può dire, per cortesia, nome e cognome del Procuratore che partecipò?

[...] Testimone, Di Pace A. - Giancarlo Caselli, sì.

[...] Avv. Difensore - Parliamo di quali tavoli? Stiamo parlando del comitato per la sicurezza e l'ordine o altri tavoli?

Testimone, Di Pace A. - Riunioni di coordinamento delle forze di Polizia, che sono praticamente tavoli di comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, senza il Sindaco e il Presidente della Provincia.

[...] Erano presenti il questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, ovviamente il Prefetto e probabilmente il Comandante della Forestale.

[...] Avv. Difensore - Mi scusi, in questi tavoli si parlava di interventi di ordine pubblico, immagino; circostanze di ordine pubblico, possibili interventi di ordine pubblico? O sbaglio?

Testimone, Di Pace A. - Non esattamente; si parlava di analisi di situazioni di turbativa di ordine pubblico, mentre invece di interventi di ordine pubblico in senso proprio si parlava nei tavoli tecnici che si tenevano in Questura, presieduti dal Questore con i vertici delle forze di Polizia ed era lì che si decidevano gli interventi di ordine pubblico.

Avv. Difensore [...] Come mai interveniva? Da chi veniva chiamato? Interveniva autonomamente? Chi convocava?

Testimone, Di Pace A. - Lo chiamavo io, lo chiamava il Prefetto [...] lo invitavo, non lo convocavo. Gli comunicavo che avrebbe avuto luogo una riunione di coordinamento delle forze di Polizia e che, qualora avesse voluto venire, era bene accetto.

[...] Presidente - Per quale motivo invitavate il Procuratore della Repubblica? Lo invitavate, non è che lo convocavate.

Testimone, Di Pace A. - Certo, non era assolutamente una convocazione. Lo invitavamo in un quadro

192Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

di collaborazione interistituzionale, perché ritenevamo che avremmo parlato di cose che avrebbero potuto interessarlo [...] Quando valutavo che le cose che si sarebbero ascoltate in riunione di coordinamento avrebbero potuto essere di interesse del Procuratore della Repubblica...

Avv. Difensore - Di chi esercitava l'azione penale.

Testimone, Di Pace A. - Certamente.

[...] Pubblico Ministero, Rinaudo - Allora facciamo opposizione perché mentre sta rispondendo, l'Avvocato fa valutazioni su quello che sta rispondendo il teste e il teste non ha detto assolutamente quello!

Pubblico Ministero, Padalino - Usa anche ironia, l'Avvocato.

Avv. Difensore - Nessuna ironia! Mi sto domandando, appunto, perché ancora non mi è chiaro, il fine di queste riunioni in cui l'autorità amministrativa e i vertici militari e di Polizia, il potere esecutivo si confrontava in questa fase con il potere giudiziario o con quella parte del potere giudiziario che ha il compito di esercitare l'azione penale, cioè di reprimere reati.¹⁹³

Oltre a questo stralcio di esame testimoniale, sul versante degli avvenimenti noti, ha creato molto scalpore mediatico, il 19 luglio 2013, durante un *blitz* notturno operato dai No Tav nei confronti del cantiere, la presenza all'interno dello stesso dei procuratori Padalino e Rinaudo. I quali hanno giustificato pubblicamente il loro gesto con le seguenti parole:

Siamo titolari di gran parte delle inchieste sui disordini legati alla protesta No Tav e volevamo renderci conto di persona della realtà del fenomeno. In più sapevamo che c'era in programma questa manifestazione notturna e sulla base dell'esperienza pregressa e anche di certe indicazioni inequivoche [...] era plausibile che ci sarebbero stati degli scontri [...] l'attacco al cantiere è stato di una violenza inaudita. Ci sono stati lanci di sassi, razzi tirati ad altezza d'uomo e soprattutto l'uso pericolosissimo di bottiglie molotov. Il tutto secondo una strategia militare che pareva studiata nei minimi dettagli. Ora ci siamo fatti un'idea precisa di quello che accade veramente in quelle notti [...] eravamo lì esclusivamente per capire di cosa si parla in realtà quando si fa riferimento agli attacchi al cantiere¹⁹⁴

Tale comportamento dei procuratori, oltre ad aver suggerito ad attivisti e attiviste il soprannome di "PM con l'elmetto", per denotare quest'attitudine *embedded*, ha anche creato non poco trambusto a livello di campo giuridico-penale e giudiziario. Infatti, al processo collegato a questo specifico *blitz*, il collegio difensivo ha provocatoriamente – vista la chiarezza con cui l'art. 197 c.p.p. liquida la cosa¹⁹⁵ – citato come testimoni proprio i due procuratori. La doglianza che con tale provocazione gli

193Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

194Ponte M., *Ci siamo resi conto di persona di come si svolge un assalto*, LaRepubblica, 21/7/13

195Il quale dispone che non possono essere assunti come testimoni: i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di

avvocati intendono evidentemente porre è relativa alla necessaria indipendenza, equidistanza e terzietà, che il nostro ordinamento prevede per la figura del PM. Tenuto conto anche del fatto che, data la loro appartenenza al “Gruppo TAV”, i medesimi procuratori, per i fatti avvenuti la stessa notte, che li vedono scegliere il punto di vista attraverso cui guardare gli eventi, oltre ad avviare ed istruire le indagini per il comportamento tenuto dai manifestanti, dovrebbero, date le numerose denunce esposte da questi ultimi, anche avviare ed istruire le indagini nei confronti del comportamento degli agenti.

Venendo alla durata delle indagini preliminari, è possibile registrare come queste abbiano una durata media, calcolata su di un campione di 83 procedimenti in cui è possibile ricavare questo dato, di 278,6 giorni. Se questo elemento, da un lato conferma la prassi che vede, nonostante i tempi stabiliti dagli artt. 405 e ss. del codice di rito¹⁹⁶, le richieste di proroga del P.M. quasi sempre accolte dal G.I.P., dall'altro, evidenziano come questa fase processuale subisca, nel caso di specie, un'ingente accelerazione. Infatti, il tempo medio di durata delle indagini preliminari sul territorio nazionale è, quando si tratta di reati con autore noto, di 404 giorni¹⁹⁷. Attore fondamentale in questa fase è la DIGOS di Torino, la quale svolge la quasi totalità delle indagini – le restanti sono portate avanti dal comando dei Carabinieri di Susa – con un'efficienza, emergente sia da un'analisi dei documenti di indagine che dalle deposizioni testimoniali degli agenti di questo ufficio, che sicuramente ha un effetto propulsivo su codesta fase¹⁹⁸. Tuttavia, tale brevità, è ascrivibile anche all'efficienza organizzativa della procura, che, proprio con questo fine, ha creato il “Gruppo TAV”.

La fase delle indagini preliminari di solito si conclude, visto anche l'alto numero di reati previsti dal 2° comma dell'art. 550 c.p.p (come violenza o minaccia a pubblico ufficiale o resistenza a pubblico ufficiale), con un decreto di citazione diretta a giudizio da parte dei PM. Infatti, su 80

proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta di imputato e PM; le persone imputate in un procedimento connesso o di un reato collegato, prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta di imputato e PM; il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391ter cpp.

196Sei mesi, prorogabili, nei casi tassativamente indicati, fino ad un massimo di due anni.

197La fonte è proprio il Ministero della Giustizia così come riportato dal sito Ristretti Orizzonti: http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81169:indagini-penali-in-media-occorrono-404-giorni&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1 (visitato il 10/12/2019)

198Ovviamente, anche quest'ufficio ha le sue inefficienze, si prendano, ad esempio, i due processi per terrorismo degli ultimi anni. Le indagini di questi processi (scaturiti dal medesimo episodio criminoso) sono iniziate grazie ad alcune intercettazioni effettuate, dalla Questura di Bologna, nell'ambito di un'inchiesta di droga. Gli agenti della città emiliana, infatti, tracciando le utenze di alcune SIM anonime distribuite da un negozio di Milano, si imbarcarono fortunatamente in conversazioni riguardanti azioni perpetrate da alcuni attivisti ai danni del cantiere di Chiomonte. Tale circostanza verrà più volte sottolineata nell'arco del processo, perfino nel ricorso in Cassazione presentato dalla Procura: "se non ci fosse stato il colpo di fortuna (grossa fortuna) della intercettazione per tutt'altra causa operata dalla polizia di Bologna e trasmessa immediatamente il giorno dopo l'attentato alla DIGOS di Torino, a quest'ora il procedimento si sarebbe già concluso con una archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato" (Ricorso in Cassazione, PM Saluzzo).

procedimenti – quelli da cui è stato possibile ricavare il presente dato – sono il 62,5% quelli in cui la fase delle indagini preliminari si conclude con tale atto, il 37,5% invece, si conclude con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dai PM al GIP. Ovviamente, la conseguenza diretta dell'alto numero di procedimenti per citazione diretta a giudizio – istituto che, pur non classificato tra i procedimenti speciali, si caratterizza comunque, rispetto al rito ordinario, per un arretramento delle garanzie procedurali (Conso *et al.* 2016) – è il fatto che, *ex lege*, l'udienza preliminare trovi poco spazio nella storia dei processi contro gli attivisti al movimento No Tav, con evidenti conseguenze per le garanzie degli imputati.

Nel 37, 5% dei casi in cui è celebrata l'udienza preliminare si assiste, salvo in due casi in cui viene emessa dal GUP una sentenza di non luogo a procedere, all'emissione di un decreto che dispone il giudizio, mentre, tra gli esiti possibili in conclusione delle indagini preliminari, sono assenti le archiviazioni, infatti, tra l'enorme quantità di documenti reperiti sono presenti solo cinque richieste formulate in tal senso da parte dei PM.

Se una delle motivazioni di tale assenza può essere ritrovata nelle capacità investigative della DIGOS, che possiede un alto grado di conoscenza del mondo – oltre che ingenti mezzi – su cui svolge le indagini¹⁹⁹, oppure nell'organizzazione interna della procura, suddivisa com'è in uffici che “lavorano” le *notitiae criminis* e le inviano ai gruppi specializzati solo quando queste non siano palesemente archiviabili (Sarzotti, 2007; Blengino, 2007), è possibile scorgere anche una scelta di politica criminale svolta, in via discrezionale, dalla procura. Tale interpretazione è avallata dalla comparazione tra esiti giudiziari relativi ad eventi accaduti, in modo speculare, nella medesima dimensione spazio-temporale. Quindi, operando una comparazione tra l'efficienza dimostrata nel perseguire le condotte di aderenti al movimento e il seguito giuridico delle denunce sporte dai manifestanti nei confronti degli agenti di polizia. Le indagini relative a queste ultime, come ben dimostrato dal documentario “*Archiviato. L'obbligatorietà dell'azione penale in Valsusa*”²⁰⁰, conducono tutte ad archiviazioni, motivate solitamente con la formula di rito dell'impossibilità di riconoscere gli autori materiali delle condotte.

5. L'utilizzo delle misure cautelari

Un capitolo molto importante dell'intera vicenda giudiziaria è rappresentato dall'utilizzo delle misure cautelari, queste, a giudicare del materiale rinvenuto e analizzato, trovano un notevole

¹⁹⁹*Infra* cap. 4

²⁰⁰Tale documentario è stato prodotto, oltre che con il contributo del Controosservatorio Valsusa e degli avvocati del *legal team*, anche grazie alla collaborazione di: Antigone, L'altro diritto, Giuristi Democratici, A buon diritto. <https://www.notav.info/post/archiviato-il-film-completo-online/>


spazio di applicazione. Così, ad esempio, per quanto riguarda le misure cautelari reali, su 86 procedimenti da cui è stato possibile estrapolare questo dato, esse vengono emesse, nella forma soprattutto del sequestro preventivo, 11 volte.

Tuttavia, il dato diventa gravido di effetti e significati rilevanti nel caso delle misure cautelari personali. Infatti, su 86 procedimenti, le misure cautelari personali vengono richieste diciannove volte dalla procura, la quale formula (con richieste cautelari talvolta riferite a più posizioni soggettive): 40 richieste di custodia cautelare in carcere; 26 richieste di arresti domiciliari, 14 richieste di obbligo di presentarsi alla autorità di polizia giudiziaria, 15 richieste di obbligo di dimora, 10 richieste di divieto di dimora. Quanto avanzato dalla procura, inoltre, salvo in 4 casi di accoglimento parziale di quanto richiesto, viene concesso nella quasi totalità dei casi dal GIP.

Per comprendere meglio l'entità della questione, è interessante comparare la frequenza e il tipo di misure richieste e applicate con la tipologia di reati contestati maggiormente, i quali come abbiamo visto – salvo i pochi processi con imputazioni più gravi (come i processi per terrorismo) che, peraltro, riguardano un numero esiguo di soggetti – ben potrebbero essere qualificati come bagatellari. Incrociando tali dati è possibile affermare l'ingente utilizzo di tali strumenti, i quali, basandosi sul concetto fumoso di pericolosità sociale, godono di un'applicazione piuttosto ampia nei confronti di oppositori politici.

Contro le misure cautelari personali, i difensori degli attivisti No Tav hanno sempre proposto l'istanza di riesame. Tra i documenti è stato possibile rinvenire 108 ordinanze, sollecitate da altrettante richieste di revisione da parte dei legali degli attivisti, e suddividerle – come mostra il seguente grafico – in base al proprio esito:

Grafico 6 - Esito Riesame



Come si può notare dal grafico, rispetto all'ordinanza di applicazione della misura cautelare, le istanze proposte producono, per quel che riguarda gli esiti favorevoli ai ricorrenti, nel 46,4% casi una riforma delle misure cautelari e nel 22,7% un loro annullamento. Invece, tra le esiti sfavorevoli, si può notare come il 37,8% delle volte l'istanza proposta porta alla conferma dell'ordinanza che

applica la misura cautelare, mentre, il 9,75% delle volte ad una dichiarazione di inammissibilità dell'istanza stessa. Da questi dati, si può dedurre che la maggior parte delle istanze proposte dai difensori ha avuto “successo”. Infatti, tra gli esiti numericamente più rilevanti, ovvero nel 69,12% dei casi, vi sono la riforma e l'annullamento dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal GIP.

Quindi, se la quasi totalità delle richieste di misure cautelari formulate dai PM vengono pedissequamente accettate dagli uffici del GIP, in sede di giudizio dinanzi al tribunale delle libertà vi è un esame più rigoroso, il quale finisce per mitigare gli effetti, prodotti dall'intervento di PM e GIP, di una sorta di punizione anticipata. Sulle decisioni del Tribunale delle Libertà poi, vengono proposti 12 appelli, due di questi sono a firma dei Pubblici Ministeri, e quattro ricorsi per cassazione promossi dai PM.

Un altro dato interessante poi, ad indicare un effetto degenerativo nell'applicazione dell'istituto delle misure cautelari, è dato dall'incrocio del dato riferibile all'alto tasso di custodie cautelari in carcere richieste e il tipo di giudizio emesso in primo grado dal giudice. Molti soggetti infatti che si sono visti richiedere, a volte anche applicare, la misura cautelare della custodia in carcere sono stati poi assolti in giudizio. Vi è, quindi, una sorta di punizione anticipata che cozza sia con la *ratio* dell'istituto, che prescrive la custodia in carcere come *extrema ratio* (Ferrua, 2014), sia con la giurisprudenza affermatasi in ambito nazionale e internazionale volta alla tutela della libertà individuale.

6. La fase del giudizio e i riti alternativi

Una volta passato in esame come si sono generalmente svolte le indagini preliminari, è il momento di conoscere qualcosa di più sul processo che viene istruito. Solitamente, la forma processuale più utilizzata è quella del rito ordinario, infatti, solo 20 processi su 86 sono stati istituiti nella forma di riti speciali (7 Giudizi Immediati, 8 Giudizi Abbreviati, 2 Giudizi per direttissima, 1 Sospensione con messa alla prova e 2 opposizioni a decreti penali di condanna che hanno comportato la prosecuzione nelle forme del giudizio immediato).

Anche su questo dato vale la pena spendere qualche parola. Perché, se è vero che sul punto, realtà giudiziaria e letteratura ci parlano di uno scarso uso dei riti alternativi come fenomeno normale e tipico della cultura giuridica e professionale degli operatori del diritto in Italia, tanto anche da essere indicato come terreno da battere per una maggiore celerità nello svolgimento dei processi (Gaito, 1991; Berti *et al.*, 1998; Sapignoli 1999; Kastoris, 2005), è pur vero che autori mostrano un timido maggiore utilizzo di strumenti deflattivi (Sarzotti, 2017) e sottolineano come la cultura giuridica

locale torinese faccia eccezione in tal senso (Nelken e Zanier; 2006; Zanier, 2009; Zanier, 2012).

Come si può interpretare questa specialità del campo analizzato? Attraverso cosa si può spiegare il fatto che, sia da parte della pubblica accusa che da parte della difesa – che peraltro sono gli stessi attori che per la generalità dei reati ricorrono sovente all'utilizzo di riti alternativi – vi sia la volontà di instaurare un processo ordinario per determinare la verità processuale?

Se non è possibile rispondere a questa domanda per ciò che riguarda i PM, in quanto non vi è stato modo di comprendere le loro motivazioni circa lo scarso uso dei riti alternativi, qualcosa in più si può dedurre circa le posizioni degli attivisti e dei loro difensori. Infatti, in questo caso sono le risultanze etnografiche, le interviste degli avvocati, le memorie e le dichiarazioni spontanee degli attivisti a fornirci una spiegazione a riguardo.

In questo senso, la scelta di non azionare i riti alternativi che possono essere richiesti dagli imputati e dai loro difensori (un esempio su tutti: il patteggiamento), è sorretta, oltre che dalla volontà di avere un normale processo dal punto di vista delle garanzie di difesa, dalla volontà da parte di attivisti e attiviste di portare le proprie istanze, sia sull'opera in questione che su questioni ideologico-politiche, all'interno del processo ordinario, politicizzandolo. Si prendano ad esempio le parole che questo imputato proferisce in udienza, le quali – oltre a contenere una forte critica circa le modalità di perquisizione e arresto di soggetti che si autodefiniscono non delinquenti – viene ben raffigurata tale necessità.

Imputato - Perché volevo raccontarlo al processo. [...] Mi è sembrata una cosa talmente esagerata per quello che... [...] penso che sia questa qua la sede più deputata.

Pubblico Ministero, Pedrotta - Va bene.

Imputato - Anche perché... le spiego. Per me la cosa era esagerata per il semplice fatto che mi avete accusato di danneggiamenti, lesioni e quant'altro; siete venuti a casa mia... avete mandato qualcuno a casa mia alle sei del mattino e a casa mia c'era mia figlia che aveva 6 giorni di vita, alla mia compagna è stato impedito di allattarla, prima ha dovuto essere perquisita. Non mi sembrava che io fossi un soggetto tale da meritare un trattamento di quel genere. Mi sembrava una cosa spropositata... totalmente spropositata! Quindi è giusto che venga qua a dirlo.²⁰¹

Ma vi è anche un'altra esigenza, espressa da alcuni legali che difendono i No Tav, ovvero dare battaglia in ambito processuale ai teoremi imbastiti dall'accusa, cosa che verrebbe compromessa dalla brevità degli altri riti. Sul punto sono interessanti le parole espresse da questo avvocato:

Io sinceramente credo che ogni volta dobbiamo dare battaglia alla Procura, perché è indubbio che nel

201 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

caso di specie imbastisce teoremi che corrispondono ad esigenze più grandi. Anche per questo io preferisco sempre il dibattito ordinario, perché c'è più modo per fare emergere le contraddizioni, le forzature e le incompletezze di quanto pensato dai PM. Per spiegarti quello che intendo ti faccio un esempio. Ora adesso sto lavorando su di un caso di diffamazione, a memoria mia tutte le volte che hanno imbastito una causa del genere l'hanno persa, questo a dimostrazione che a volte vi è proprio l'intento di perseguire ogni comportamento, sovra-determinando sistematicamente ciò che accade. Ecco a me piacerebbe riuscire in questo processo, adottare una linea difensiva che tenti di avanzare l'ipotesi dell'esistenza di un atteggiamento persecutorio della Procura nei confronti del movimento. Ci sarebbero un sacco di cose da dire, però vediamo, devo ancora capire²⁰²

Nonostante tali esigenze, occorre chiarire che – al di là del caso limite del patteggiamento, assai difficile che possa essere scelto da un attivista politico – la scelta rimane comunque subordinata alla necessità di ponderare strategicamente le mosse migliori per garantire un efficace diritto di difesa e ottenere risultati più favorevoli. Esplicite in tal senso le parole di questa avvocata:

Io capisco che gli attivisti e le attiviste del movimento non vogliono rendere facile il lavoro alla Procura, e che quindi il loro primo approccio è che “vogliono vendere cara la pelle” durante il processo, approfittare di tutti i gradi di giudizio e magari sperare nella prescrizione. Quindi, generalmente si fanno processi ordinari, ma se io penso che convenga fare – ad esempio – un abbreviato, perché credo che possa essere più utile per evitare una (sicura!) condanna molto severa, io lo propongo al mio assistito, questo in generale nella mia professione, nello specifico anche rispetto al caso valsusino.²⁰³

Prima della dichiarazione di apertura del dibattito, come da codice di rito, trovano spazio le questioni preliminari e gli atti introduttivi. Tra le questioni più dibattute – e risolte molto di frequente nella stessa sede – vi sono, oltre alla regolarità delle notifiche, quelle relative al luogo dove si svolge il processo. Dichiarato aperto il dibattito, si passa alla fase di ammissione delle prove: da quest'ultimo punto di vista, vi è da segnalare l'ampio utilizzo, nonché l'estrema importanza in termini processuali, di alcuni tipi di prove rispetto ad altre, ovvero le prove audiovisive, quelle testimoniali e i diversi tipi di documenti prodotti dalla P.G. Per altri tipi di prove (perizie, sequestri, e così via) non vi è molto spazio di utilizzo, salvo per le intercettazioni telefoniche e ambientali presenti in alcuni processi (come, ad esempio, i 3 per terrorismo e uno per *stalking*).

Proseguendo oltre, è il momento di analizzare quali sono le caratteristiche più ricorrenti dei

202AvvNT3, avvocato del Foro di Torino, 9 giugno 2018, Sant'Antonio di Susa.

203AvvNT2, avvocata del Foro di Torino, 6 giugno 2018, Torino.

processi instaurati, con particolare attenzione alla velocità degli stessi.

Per prima cosa è possibile spendere qualche considerazione sul numero di udienze celebrate. Su 63 procedimenti da cui è stato possibile reperire tale dato²⁰⁴ sono state celebrate in primo grado 326 udienze, quindi, con una media di 5,2 per processo. Tale numero non risulta particolarmente basso, a patto di non porlo in relazione con una di questioni.

La prima è che tra questi 63 procedimenti, ci sono: due processi celebrati per terrorismo, uno dei quali trattato dalla Corte di assise, che totalizzano insieme 14 udienze (11 il primo e 3 il secondo, poche per una tematica così complessa); il maxi-processo – 53 imputati, più di un centinaio di parti offese, parti civili di peso, un nutrito materiale probatorio, numerosi testimoni ascoltati, differenti questioni proposte – che conta complessivamente, in primo grado, 46 udienze. Quest'ultimo è il processo con più udienze celebrate nella storia del movimento.

La seconda questione è che ci sono, tra questi sessantatré, 5 procedimenti che con 93 udienze rappresentano ben il 28,9% del totale delle udienze celebrate. Senza di queste il numero medio per procedimento calerebbe sensibilmente, infatti, nei 58 procedimenti rimanenti viene celebrata una media di 3,9 udienze.

La terza questione che indica una media piuttosto bassa di udienze per singolo procedimento, emerge dalla constatazione di come, su un totale di 63 procedimenti, ve ne siano 26 in cui vengono celebrate da 1 a 4 udienze, quindi poco meno della metà dei procedimenti presi in considerazione (il 41,3%) vedono giungere la pronuncia di primo grado entro e non oltre la quarta udienza.

Per quel che riguarda, invece, la durata di media di ogni udienza, è stato possibile ritrovare questo dato solo per 196 udienze, la media trovata si attesta su 104 minuti.

Prendendo in considerazione specificatamente la velocità nella celebrazione dei processi, è stato possibile – sempre per 63 processi – calcolare la durata del primo grado. Il calcolo è stato effettuato considerando, come data iniziale, la data della prima udienza celebrata e, come data finale, la data della udienza in cui vi è la decisione del giudice di primo grado.

Il processo più lungo, riguardante la realizzazione di un fabbricato abusivo, ovvero uno dei famosi presidi del movimento, è durato 1114 giorni²⁰⁵. Mentre i due più brevi, scaturiti entrambi da arresti in flagranza poi convalidati dal PM e dal GIP – il primo celebrato sotto forma di giudizio abbreviato, scelto dagli imputati in conversione del direttissimo, per un reato di furto aggravato e, il secondo, anch'esso celebrato come giudizio abbreviato, a seguito di conversione dal rito direttissimo, per un reato di evasione – sono durati un giorno.

204Negli altri casi il dato non era desumibile per lacune nel fascicolo a cui abbiamo avuto accesso, oppure perché si tratta di procedimenti archiviati in fase di indagini preliminari, o sentenze di non luogo a procedere o, ancora, procedimenti che si trovavano in fase dibattimentale nel momento in cui ho interrotto l'archiviazione dei fascicoli giudiziari.

205È appena il caso di puntualizzare come, in Italia, questa sia una delle fattispecie dove più interviene la prescrizione.

Comunque, al di là di questi casi limite, è possibile constatare una particolare celerità nella soluzione di questo tipo di controversie, infatti, in media i 63 processi contro gli attivisti e le attiviste del movimento sono durati 274,1 giorni.

Per comprendere meglio questo dato, è necessario provare a compararlo con altre statistiche, generali o specifiche, reperibili sul tema. Svolgendo tale operazione infatti, emergono come fondate, da un lato, l'idea di una particolare efficienza della Procura e del Tribunale di Torino (Nelken e Zanier, 2006; Sarzotti, 2006; Sarzotti, 2007; Torrente, 2007), dall'altro, l'idea che vede i processi contro il movimento connotati da particolare celerità. In effetti, gli ultimi monitoraggi, riferibili agli anni 2014, 2015 e 2016²⁰⁶, forniti dal Ministero della Giustizia, parlano di una durata media nazionale dei procedimenti innanzi al tribunale in composizione monocratica di 610 giorni nel 2014, 598 nel 2015, 591 nel 2016, mentre, dinnanzi al tribunale in composizione collegiale, di 672 giorni nel 2014, di 652 nel 2015, di 644 nel 2016.

Le considerazioni fino a qui effettuate sulla questione divengono ancora più interessanti se si continua ad evidenziare come, anche nei processi più spinosi o complicati, che tecnicamente dovrebbero contribuire ad innalzare la media, si giunge a vedere la sentenza di primo grado in tempi abbastanza rapidi: ad esempio, i due processi instaurati per terrorismo, finiscono in 209 e 34 giorni, mentre, 755 sono i giorni di durata del maxi-processo.

Tali affermazioni ricevono ancora più forza se ci si porta su di un piano più squisitamente qualitativo. Infatti, in numerose occasioni sia i giudici che i PM – anzi, soprattutto questi ultimi – pongono esigenze di celerità processuale. In questo senso il prossimo stralcio del verbale di udienza:

Interv. – Per la prossima udienza seguendo la vostra ordinanza della volta scorsa i testi?

Pubblico Ministero – I primi 20.

Presidente - I primi 20 della lista Pubblico Ministero. Finiamo Petronzi ed i primi 20 della...

Interv. – Se può chiedere alla Procura se verranno tutti e 20 i testi, signor Presidente?

Pubblico Ministero – Non ho doti divinatorie, Avvocato! Io li cito, poi se vengono tutti e 20 non lo so.

Interv. – Potete chiedere se verranno sentiti in quell'udienza tutti e 20 i testi che citeranno? Perché sennò potrebbe dirci: i primi 100, allora ricominciamo da capo!

Interv. – Signor Presidente, io pongo un problema proprio di realismo. È realistico finire 20 testimoni ad una sola udienza, alla prossima udienza tra esami e controesami di Parte Civile? È realistico?

Pubblico Ministero – È nostro interesse cercare di andare più celere possibile, quindi mi sembra che io

206https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=4_26&facetNode_2=0_10_36&facetNode_3=1_5_33&contentId=SST1267241&previousPage=mg_1_14 (visitato l'11/12/19)

ne cito 20!²⁰⁷

La medesima impressione si ha se, cambiando prospettiva, si va a puntare l'attenzione sul tempo che passa tra un'udienza e l'altra, ovvero sulla media in giorni che trascorrono per ogni rinvio. Ebbene, sempre con particolare riguardo alla chiave comparativa, è interessante marcare quanto emerge dal “Rapporto sul Processo Penale 2008” prodotto dall’“Unione delle camere penali italiane”²⁰⁸, il quale evidenzia come per quel che riguarda il tribunale torinese – su di un monitoraggio effettuato su 856 processi – il rinvio ad altra udienza ha tempi medi di 102 giorni per i processi monocratici e di 82 giorni per quelli collegiali.

Ora, nonostante tale contesto giudiziario già rappresenti un'eccellenza a riguardo – basti pensare che la calendarizzazione delle udienze è gestita da un «apposito programma informatico» (Sarzotti, 2007: 64) – in quanto lo stesso rapporto evidenzia come, per il rinvio ad altra udienza, la media nazionale sia di 139 giorni per il rito monocratico e 117 per il rito collegiale – i processi che riguardano gli attivisti e le attiviste hanno addirittura livelli di efficienza e celerità migliori. Infatti, se si va a evidenziare la media dei rinvii dei processi riguardanti questi ultimi, risulta che analizzando un numero complessivo di 350 udienze, sono 287 quelle che finiscono con un rinvio (82%), tra queste è stato possibile stabilire con precisione la data del rinvio per 278 udienze, per le quali vi è una media di un rinvio ogni 57 giorni.

Tale velocità emerge anche dall'analisi qualitativa dei dati, sono infatti molti i momenti in cui il collegio difensivo critica l'eccessiva fittezza del calendario:

All'ultima udienza il Presidente del Collegio ha risposto che era un problema del Presidente, io insisto una volta e di più, perché non si dica che poi è stata fatta quiescenza ai posteri, da parte di questa difesa, che venga risolto al più presto questo problema, perché l'anno nuovo si avvicina e il problema non è ancora stato risolto. Per altro mi pare che da oggi una frequenza così ravvicinata di udienze, renda impraticabile un processo di questo genere. Grazie.²⁰⁹

O ancora: «Alla luce del calendario attualmente vigente che, spero, successivamente l'incontro di domani possa trovare una modifica, perché in queste condizioni è impossibile gestire il procedimento. Presidente questo perché il difensore fuori foro è oltremodo impossibile proseguire in queste condizioni»²¹⁰.

207 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

208 http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/euri/eurispes-sintesi-rapporto-processo-penale_25_09_08.pdf (visitato l'11/12/19)

209 AvvNT5, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

210 Avvocato difensore, Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Peraltro, le ragioni di tali rinvii sono rintracciabili – nella quasi totalità dei casi (89,5%) – in aspetti “fisiologici” del processo (ad es. “udienze filtro” in cui si sbrogliano questioni preliminari, udienza di sola ammissione di prove, rinvii per prosecuzione dell'attività istruttoria, oppure per la discussione) e non, invece, “patologici” (come, a titolo esemplificativo, l'assenza del Giudice titolare, lo sciopero degli avvocati penalisti o il legittimo impedimento di un imputato o un difensore). Di tale questione gli avvocati, che hanno l'occasione di lavorare immersi nella medesima cultura locale, parlano spesso:

Perché poi noi ce ne accorgiamo della cosa! Io non so se ci siano o meno dei criteri che vengono adottati dalla procura o dal tribunale. Cioè ci sono, ma io non parlo solo di quelli che si trovano in internet, quindi, banalmente: “Il reato è ad opera di ignoti o no?”; “C'è qualche soggetto che è sottoposto a misure di privazione della libertà?”. Ma io mi accorgo che, detta brutalmente, oltre ai poveracci, vanno spediti solo i processi contro attivisti politici. Cioè io ho di là processi, istituiti per diversi tipi di reato e figure di indagati, addirittura violenze sessuali per dire, che sono fermi al palo. Cioè vanno avanti ma con delle tempistiche processuali non così serrate²¹¹

7. Gli esiti sul piano sanzionatorio dei giudizi di primo grado

Passiamo adesso a cercare di capire l'eventuale risposta sanzionatoria alla quale gli attivisti e le attiviste del movimento sono andati incontro. Su 66 processi per cui si è giunti al giudizio di primo grado, 30 (ovvero il 45,5%) sono le sentenze di condanna, 20 (cioè il 30,3 %) quelle che combinano assoluzioni e condanne (assoluzioni intese sia per quel che riguarda alcuni capi di accusa, sia per quel che la posizione globale di alcuni imputati), 16 (il 24,2%) quelle che portano ad assoluzioni.

Complessivamente le sentenze di condanna hanno comportato, nei confronti degli attivisti imputati in questi 66 processi: un totale di 664 anni, 4 mesi e 17 giorni di reclusione e di 1 anno 4 mesi e 29 giorni di arresto, un livello molto alto di risposta sanzionatoria vista la qualità delle fattispecie criminose poste in essere; la comminazione di 5 pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; circa 791.590,01 euro i debiti maturati da parte degli attivisti con Stato e privati nel primo grado di giudizio, tra multe, ammende, risarcimenti alle parti civili e spese processuali.

Proprio su quest'ultimo punto, credo che occorra spendere qualche parola. Infatti, tale questione è, da un lato, la conseguenza diretta – come visto²¹² – della quantità e qualità delle parti civili costitutesi, dall'altro lato, la determinazione del giudice di risarcire con altissime previdenziali le

211AvvNT3, avvocato del Foro di Torino, 9 giugno 2018, Sant'Antonio di Susa.

212*Supra* par. 3

parti offese. Tale consistente cifra, infatti, rappresenta una parte considerevole del trattamento sanzionatorio comminato, quasi ad indicare che, accanto ai “classici” meccanismi di controllo sociale e giudiziario, vi sia la necessità – per tentare di far fronte all'importante organizzazione (anche economica) del movimento e controllare la protesta e i suoi aderenti – di affiancare ai meccanismi coercitivi di contenimento un uso aggressivo delle sanzioni economiche *latu sensu*²¹³.

Accanto a queste suggestioni, tuttavia, ve ne sono altre che, se pur contrastanti, paradossalmente rafforzano quanto detto fino ad ora. Nonostante, quindi, la risposta giudiziaria sia assai importante, in quanto le pene comminate viste poc'anzi riguardano una cinquantina di processi, è possibile osservare che sul totale dei 66 processi analizzati solo nel 45,5% dei casi i giudici del Tribunale accolgono *in toto* l'impianto accusatorio avanzato dalla Procura. Infatti, poco più della metà dei processi del campione considerato conducono a sentenze di assoluzione.

Interessante è poi vedere la natura delle sentenze assolutorie pronunciate: infatti, su di un totale di 233 assoluzioni la maggior parte di esse (il 97,9%) sono pronunciate dal giudice ex art. 530 c.p.p, ovvero dopo una valutazione nel merito di ciò che è stato prospettato dall'ufficio del PM. La maggioranza di queste poi (il 94,7%), pur non riguardando un'assoluzione con formula piena, in quanto vengono emesse ex art. 530 c.p.p. 2° comma – quello relativo all'assenza, alla contraddittorietà, alla mancanza della prova, in cui quindi né l'innocenza dell'imputato né la sua colpevolezza sono provate “ogni oltre ragionevole dubbio” – sono, tra quelle previste dalla legge, le formule terminative più favorevoli all'imputato: per 98 volte il tribunale pronuncia una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste – ciò significa che mancano uno o più elementi oggettivi (condotta, nesso causale, evento, *etc.*) del fatto storico addebitato, mentre, sono 118 le volte in cui il tribunale assolve gli imputati per non aver commesso il fatto, il quale sussiste ma non è addebitabile agli imputati chiamati in giudizio²¹⁴.

Le evidenze empiriche ci consegnano quindi, un dato ambivalente: da un lato infatti, il Tribunale sembra non assecondare le pretese punitive della Procura, rifiutando spesso il suo piano accusatorio e mitigando la sua rigidità, dall'altro lato, quando la stessa Procura riesce a convincere della propria ricostruzione il Tribunale questo provvede a comminare “pene esemplari”. Anche in questo caso poi tale ipotesi risulta rafforzata da un'attività comparativa con i (pochi e non sistematici) dati forniti dal Ministero della Giustizia. Uno studio commissionato alla Direzione Generale di Statistica dal

213È appena il caso di specificare che questa è una tendenza di respiro nazionale, come ben evidenziato nel libro *Costruire evasioni. Sguardi e sapere contro il diritto penale del nemico*, del collettivo Prison Break Project (2017).

214Più specificamente le assoluzioni riscontrate sono: 118 per non aver commesso il fatto, 98 perché il fatto non sussiste, 5 perché il fatto non costituisce reato, 4 non punibilità per la particolare tenuità del fatto, 3 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (tutte ex art. 530 c.p.p.); 3 non doversi procedere, 2 mancanze di condizioni di procedibilità (tutte ex art. 529 c.p.p.)

Ministero della Giustizia²¹⁵, infatti, rivela come sul territorio nazionale, tra il 2009 e il 2010, la generalità del numero di condanne sia leggermente più del doppio delle assoluzioni. Tale dato poi risulta arricchito dal “Rapporto sul Processo Penale 2008” prodotto dall’“Unione delle camere penali italiane”²¹⁶, il quale evidenzia come – su di un monitoraggio effettuato su 856 processi – l'esito dei processi definiti dal Tribunale torinese veda solo nel 23,7% dei casi sentenze di assoluzione, confermando nuovamente quanto prodotto dagli studi sulla cultura giuridica torinese, ovvero che l'organizzazione-Procura, nella “lavorazione” delle notizie di reato, riesce a formulare nella maggioranza dei casi degli addebiti e della ipotesi di reato “forti” (Blengino, 2007).

C'è allora da domandarsi perché i dati emergenti dai processi riguardanti i sodali del movimento divergono da quelli riguardanti l'andamento generale dei processi trattati dalla medesima cultura giuridica locale. Infatti, dietro le divergenze di valutazioni che magistrati requirenti e giudicanti formulano rispetto ai processi del *case study* proposto, è evidente che si staglia il forte dubbio che l'organizzazione-Procura, desiderosa di dare una risposta in termini di *output* giudiziario, non adotti la medesima perizia che utilizza nella lavorazione della generalità di notizie di reato.

Un ultimo elemento da richiamare rispetto ai modi in cui un processo può concludersi – vista anche l'importanza che il tema ha in letteratura, in cui è sovente indicato come una delle patologie principali del nostro sistema giuridico (Giunta e Micheletti, 2003; Kastoris 2005; Izzo e Scognamiglio, 2006; Nelken e Zanier, 2006; Zanier, 2006; Zanier, 2009; Ubertis, 2010) – è il tema della prescrizione: il grande assente del materiale giuridico analizzato. Scorrendo i diversi faldoni infatti, ci si accorge facilmente che in quasi 12 anni di storia processuale interviene in primo grado solo una volta. Ora, certamente non si può intendere questo materiale come completo, né ignorare che molti procedimenti debbano ancora concludersi (e in alcuni casi addirittura iniziare), tuttavia, credo che questo contribuisca, per un verso, a rafforzare quanto detto circa la particolare celerità ed efficacia con cui vengono imbastiti e conclusi i processi a carico degli attivisti, mentre, per un altro, avvalorare l'evidente tentativo da parte della Procura di sovradimensionare – attraverso gli istituti del concorso, delle aggravanti comuni e speciali – il fatto che costituisce reato. Basti pensare che, per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale, cioè quelli più numerosi nella storia processuale analizzata, sono previste *ex art.* 339 c.p. aggravanti ad effetto speciale che portano il massimo edittale della pena a 15 anni, certamente un tempo assai difficile da prescrivere.

215http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/MGStatisticaP_2011.pdf (visitato l'11/12/19)

216http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/curi/eurispes-sintesi-rapporto-processo-penale_25_09_08.pdf (visitato l'11/12/19)

8. I successivi gradi di giudizio: una vicenda ancora in corso

Lasciatoci alle spalle quanto accade nel primo grado di giudizio, non resta che analizzare i gradi superiori. Bisogna premettere tuttavia, che su questo terreno l'incompletezza del dato inizia a minarne l'efficacia a fini ricostruttivi, in quanto, al termine della raccolta del materiale, molti processi di secondo grado dovevano ancora essere celebrati.

Per quel che riguarda il giudizio di secondo grado, l'appello viene proposto 36 volte ed è di solito richiesto dai difensori degli imputati, solo in 3 casi la relativa richiesta di giudizio di appello è firmata dai PM. L'esito del processo di appello vede pronunciare dai giudici, nella quasi totalità dei casi, delle sentenze di riforma della sentenza appellata, pur spesso trattandosi di riforme parziali. Mentre, anche in questo caso, vi è da segnalare la quasi totale assenza di prescrizioni, vi è infatti solo un processo che matura tale esito.

Si ripropone, quindi, la tensione tra le valutazioni dei magistrati, requirenti e giudicanti, già osservata in occasione del primo grado. Se infatti, come abbiamo visto²¹⁷, solo la metà (circa) degli addebiti formulati dalla procura portano ad una condanna del tribunale di primo grado, il fatto che nel secondo grado non vi siano sentenze di conferma delle sentenze appellate – al di là, quindi, che i ricorrenti siano PM o imputati e del divieto di *reformatio in peius* – conferma il fenomeno che vede, da una parte, un procura particolarmente pro attiva e, dall'altra parte, una magistratura giudicante che ne tempera un po' la pretesa punitiva.

Tale elemento poi, diventa particolarmente preponderante nei pochi ricorsi in Corte di Cassazione, per i quali è possibile parlare di un vero e proprio “Caso Torino”²¹⁸. Infatti, in base al materiale raccolto, si nota come le pronunce di questa corte – pur non mancando mai di fare emergere la particolare gravità degli atti posti in essere – siano sistematicamente in contrasto sia con quanto stabilito dal tribunale sabauda che con l'impianto accusatorio della procura. Emerge per quanto riguarda la “questione criminale no tav”, quindi, una sorta di cortocircuito tra la cultura giuridica locale torinese – in particolar la procura – e la Cassazione di Roma. Peraltro, stante il fatto che la prima pronuncia della suprema corte in materia è del 2002, si tratta anche di un cortocircuito risalente nel tempo.

In questo caso tuttavia, dato il basso numero di processi che nella storia del movimento sono approdati in Cassazione, il dato quantitativo ha poca pregnanza e la portata del livello di crisi, tra le visioni giuridiche torinesi e del supremo organo di giustizia, è comprensibile solo guardando il tenore delle pronunce. Quindi, per forza di cose, il piano quantitativo cede il passo all'analisi

²¹⁷Supra par. 7

²¹⁸È interessante sottolineare come tale fortunata espressione sia stata originata in ambito giornalistico cfr. https://www.huffingtonpost.it/andrea-doi/no-tav_b_5337007.html (ultima consultazione il 30/09/20)

qualitativa dei dati.

I processi più significativi che, nella storia del movimento, sono arrivati al massimo grado della giurisdizione italiana si possono ricondurre a due eventi particolari. Il primo è un assalto notturno operato, nella notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013, nei confronti del cantiere di Chiomonte, il cui seguito giudiziario saranno i due processi per terrorismo. Il secondo invece, è riconducibile alle giornate del 27 giugno e il 3 luglio 2011, che si svilupperanno nel seguito giudiziario di quello che abbiamo imparato a conoscere come il maxi-processo.

Come anticipato, il primo evento²¹⁹ darà origine, nei confronti di sette attivisti e attiviste, a due procedimenti per: attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c. 1 e 3, c.p.) e atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c. 1, 2 e 4, c.p.), aggravati *ex art.* 112, c. 1 n. 1, c. p.; distrazione o sottrazione di armi ed esplosivi (artt. 21 e 29 l. 110/1975), aggravati *ex artt.* 61 c. 1 n. 2, e 112 c. 1, n. 1 c.p.; fabbricazione, detenzione e porto di armi (artt. 1, 4 e 7 l. 895/1967), aggravati *ex artt.* 61 c.1 n. 2 e 112 c. 1 n. 1 c.p.; violenza o minaccia a pubblico ufficiale, pluriaggravate (artt. 336 c. 1 e 339 c. 1, 2 e 3 c.p.); danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) aggravato *ex artt.* 110, 112 c.1 n.1 e 425 c. 1 n. 2 e 4 c.p.

Questi due procedimenti portano a ben tre pronunce di legittimità, le quali articolano il loro ragionamento intorno all'interpretazione e perimetrazione dei reati ascrivibili al fenomeno terroristico. Con la prima, sentenza 6419/2014, la suprema corte interviene, su ricorso degli attivisti, avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento restrittivo emesso dal GIP nei confronti di quattro No Tav. Anche, la seconda sentenza, n. 2211/2015, si ha in materia di misure cautelari, solo che in questa occasione l'attività propulsiva è dalla Procura, la quale aveva proposto ricorso avverso l'ordinanza del tribunale delle libertà di che aveva annullato il provvedimento con cui il GIP applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di alcuni degli imputati. Mentre, con la terza, la suprema corte si esprime, sempre sul ricorso del procuratore generale, sulla legittimità della sentenza con cui, il 21 dicembre del 2015, la corte d'assise d'appello di Torino confermava la decisione emessa in primo grado,

²¹⁹Così descritto dagli stessi giudici della corte di Cassazione: [...] l'assalto al cantiere TAV della Torino-Lione di Chiomonte [...] eseguito con tattiche paramilitari nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013 da più di venti persone travisate, provenienti dall'area boschiva sovrastante, suddivisi in gruppi che avevano attaccato contemporaneamente i varchi 4, 8 e 8 bis del cantiere, vigilato da appartenenti alle forze dell'ordine e da militari dell'esercito, utilizzando razzi, petardi, bombe carta e altri artifici pirotecnici, esplosi anche con rudimentali mortai, nonché bottiglie incendiarie, che avevano provocato l'incendio di un compressore utilizzato per alimentare i martelli pneumatici situato all'imbocco del tunnel nel quale stavano lavorando gli operai; in particolare, due gruppi avevano attaccato i varchi 4 e 8 con finalità di copertura dell'attacco principale portato al varco 8 bis da nove persone che, dopo aver tranciato il lucchetto d'ingresso, si erano introdotti nel cantiere, raggiungendo il camminamento sovrastante il tunnel, da dove avevano scagliato bottiglie incendiarie in direzione dell'ingresso del cunicolo dove si trovavano i mezzi di lavoro, incendiando il compressore e provocando una nube di fumo che l'impianto di aerazione aveva convogliato all'interno del cunicolo, dove stavano lavorando undici operai, che riportavano spavento e qualche difficoltà di respirazione; l'attacco durava circa 2 o 3 minuti, dopo di che gli assalitori si erano dileguati nel bosco (Sentenza Corte di Cassazione N. 2211/2015 del 16 luglio 2015, p. 2).

ovvero l'assoluzione degli imputati dai reati concernenti il terrorismo e la fabbricazione e la detenzione di armi, esplosivi e ordigni micidiali.

Tutte le pronunce sono molto indicative della dialettica instauratasi tra i diversi attori giuridici, quindi è interessante esaminarle più attentamente.

La prima sentenza citata è emessa a seguito di un ricorso promosso dal collegio difensivo che, pur portando alla luce una serie di questioni, si concentra anzitutto sui vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 280 e 280-*bis* c.p. (gli unici peraltro non rigettati dalla corte). I legali difensori degli imputati, dopo aver descritto la struttura tassativa dell'art. 270-*sexies* c.p.²²⁰ e citato varie fonti del diritto, nazionale e sovranazionale, allo scopo di mettere in luce il concetto giuridico di terrorismo (soprattutto nella sua percezione sociale), evidenziano come vi sia un'erronea lettura alla base dei provvedimenti di richiesta e conferma delle misure cautelari. L'errore riguarderebbe la stessa definizione normativa del reato commesso per finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), con particolare riferimento alla "rilevanza del contesto" e alla nozione di "grave danno per il paese".

Dal punto di vista della rilevanza del contesto, la critica si concentra sul fatto che i giudici competenti in ambito cautelare avrebbero fondato la propria decisione su di un lungo elenco di attentati ed atti di sabotaggio che, pur avendo complessivamente riguardato l'opera, non sono attribuibili, per l'assenza di alcun elemento di prova, alla responsabilità degli indagati. Con l'effetto di accorpare indebitamente, dal punto di vista del contesto, fatti indipendenti e contingenti. Secondo il collegio difensivo, il "contesto" cui si riferisce la norma, è indubbiamente rilevante, ma deve riferirsi solo a quanto direttamente connesso all'azione dell'agente.

Conseguentemente, rispetto alla nozione di "grave danno per il paese", l'idoneità a provocarlo dovrebbe essere misurata in rapporto all'azione imputata direttamente al soggetto, non ad una pletora di avvenimenti eterogenei sparsi in un lungo arco di tempo.

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, ci sarebbero dei problemi anche rispetto l'identificazione stessa del danno recato, da un lato, identificato dal tribunale come danno all'immagine, dall'altro, come costo sostenuto dallo Stato per assicurare l'ordine pubblico in relazione al compimento dell'opera. L'operazione che presiede tale identificazione sarebbe affetta da illogicità, in quanto, non idonea a spiegare in che modo i fatti di causa avrebbero potuto, per un verso, pregiudicare l'immagine e i

²²⁰Il quale recita così: Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. La norma quindi, atterrebbe a fatti di grave portata offensiva per i beni essenziali della vita, tanto da contrassegnare questo tipo di azioni come un gravi attentati ai diritti dell'uomo.

rapporti internazionali dell'Italia, per un altro, giustificare da soli l'intera spesa sostenuta dallo Stato per garantire l'ordine pubblico nella zona.

Anche in punto di dolo, il collegio difensivo esprime alcune doglianze. Il Tribunale, infatti, non fornendo nessuna prova della responsabilità dolosa degli imputati, avrebbe addossato agli stessi una serie di azioni riferibili all'intero movimento di opposizione. Inoltre, secondo i ricorrenti, è proprio il fine della condotta posta in essere a non rientrare nella fattispecie art. 270-*sexies* c.p., in quanto il fatto non sarebbe caratterizzato dalle finalità di costrizione dell'autorità pubblica (a sospendere la realizzazione dell'opera), di produrre un evento di morte o lesioni personali o, men che meno, di incutere timore nella collettività dei consociati. Questo, soprattutto considerando che, in ossequio al principio di offensività, il fatto di reato dovrebbe essere apprezzato non solo in una dimensione psicologica, ma anche sul piano della concreta idoneità della condotta all'offesa del bene giuridico tutelato.

Riguardo le doglianze citate la corte accoglie i ricorsi, in quanto l'ordinanza impugnata è affetta da «alcuni essenziali difetti di motivazione, che dovranno essere emendati, dal Giudice del rinvio, avuto riguardo alla configurazione effettiva degli elementi di fattispecie delineati dal legislatore»²²¹. Per questo motivo, nell'arco della sua argomentazione, sente «la necessità di fissare [...] profili essenziali della disciplina applicata al caso di specie²²², per verificarne la corretta interpretazione e per misurare l'adeguatezza della relativa motivazione»²²³. Tra questi profili poi, la corte indica come particolarmente rilevanti natura e contesto del fatto di reato.

Per quel che riguarda il concetto di “finalità terroristiche”, la corte evidenzia come l'art. 270-*sexies* c.p. presenti una struttura complessa che, andando oltre il suo enunciato, ricomprende una serie di «elementi di carattere obiettivo, quali misuratori della specifica offensività dei fatti contemplati, e quali garanzie d'un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore»²²⁴. Se sul piano volitivo, l'agente opera

221 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 11

222 Per l'integrazione dei reati puniti agli artt. 280 e 280-bis c.p. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (dunque costituzionale), di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare gli eventi posti sullo sfondo delle rispettive fattispecie, con un atteggiamento della volontà direttamente mirato alla produzione degli eventi medesimi. In particolare, il delitto di Attentato con finalità terroristiche o di eversione è segnato, sul piano soggettivo, da un doppio finalismo dell'agente. L'azione deve essere anzitutto ispirata dal fine di eversione dell'ordine democratico o da quello, qui rilevante, di terrorismo (che a sua volta si sostanzia nella consapevolezza di creare il rischio di un grave danno al Paese in conseguenza della possibile realizzazione di uno tra gli scopi tipici indicati nell'art. 270-*sexies* cod. pen.). Al tempo stesso, l'azione deve mirare a provocare morte o lesioni in danno di una persona, quali avvenimenti strumentali allo scopo. La morte o le lesioni sono dunque gli eventi naturalistici verso i quali si orienta la condotta tipica. È rispetto a tali esiti che va misurata l'idoneità e la univocità degli atti compiuti dall'agente. Ed è rispetto a tali esiti, per tutto quanto si è detto, che deve direttamente (e non eventualmente) dirigersi la volontà dello stesso agente. Analoghe considerazioni vanno svolte, *mutatis mutandis*, quanto al delitto previsto e punito dall'art. 280-bis c.p., cioè l'Attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. (Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 34)

223 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 21

224 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 22

in una duplice direzione – arrecare grave danno per un Paese o una organizzazione internazionale e proseguire almeno uno dei tre fini alternativi indicati dalla norma²²⁵, sul piano della condotta reale la legge non si limita ad esigere tali finalità ma, prima ancora, esige il compimento di condotte idonee a determinarle. Quindi, la mera intenzione di voler produrre il finalismo richiesto dalla fattispecie deve essere accompagnata da «un'azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti nella norma medesima»²²⁶.

Sempre per quanto riguarda le considerazioni avanzate circa le finalità tipiche dell'atto terroristico la corte si sofferma sul concetto di “costrizione”, specificando come:

alla luce del fatto che l'essenza della politica, e della stessa forma democratica dello Stato, consista nel dispiegamento di forze individuali e sociali al fine di orientare e, in certo senso, di imporre le scelte rimesse agli organi del potere pubblico, interagendo con essi anche attraverso la partecipazione dei cittadini ad attività sviluppate fuori dalle istituzioni rappresentative (partiti, associazioni, movimenti, di carattere politico, sindacale, culturale).²²⁷

In base a tale visione, quindi, il fine del condizionamento politico, che motiva i provvedimenti del tribunale, è del tutto inidoneo a selezionare le condotte con finalità terroristiche, in quanto risulta – come tutte le volte che si ha a che fare con «obiettivi politicamente qualificati» – affetto da opinabilità e «scarsa capacità descrittiva»²²⁸.

D'altra parte, anche un altro elemento della motivazione individuata dal tribunale è, secondo la Cassazione, inidoneo a fini interpretativi, in quanto il fine di costrizione non assume una dimensione terroristica per il sol fatto che la condotta contrasta con un precetto penalmente sanzionato: «non ogni atto penalmente illecito, che sia politicamente orientato in senso obiettivo o soggettivo, può integrare la nuova nozione di terrorismo»²²⁹. Quest'ultima sarà integrata solo da quegli atti che provochino «intenso allarme sociale ed un maggior rischio istituzionale»²³⁰. Quindi, ai fini della perimetrazione della fattispecie, si dovrà prima considerare l'entità della decisione imposta al potere pubblico, poi valutare se essa può essere il frutto, per lo meno potenziale, di una condotta illecita «capace di influenzare le condizioni della vita associata, per il suo oggetto o per l'implicazione che ne deriva in punto di tenuta delle attribuzioni costituzionali»²³¹.

225 Intimidire e spargere panico tra la popolazione, destabilizzare o distruggere strutture politiche fondamentali, o infine costringere il potere pubblico o una organizzazione internazionale a compiere o a non compiere un qualsiasi atto

226 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 30

227 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 25

228 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 25-26

229 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 26

230 *Idem*

231 *Idem*

Una volta poste queste premesse la corte passa al vaglio di quanto stabilito – e con quali motivazioni – dal tribunale.

Secondo i giudici di legittimità, quest'ultimo propone «una ricostruzione [...] non compatibile con i principi [...] sopra indicati»²³², «non sufficientemente argomentata», basata su «dichiarazioni evocative e versioni dei fatti incompatibili»²³³ e che arriva a «conseguenze giuridicamente scorrette»²³⁴. Ma, cosa ancora più grave, dilatando impropriamente la nozione di terrorismo, rischia di ricompredervi non solo alcuni comportamenti ascrivibili a reati politici, ma anche comportamenti leciti frutto della dinamica politica insita nei sistemi democratici – quelli riguardanti l'interazione nella società tra movimenti, partiti, gruppi di cittadini e Stato.

Più specificamente, le critiche del giudice di legittimità, si concentrano nell'evidenziare la contraddittorietà del provvedimento del tribunale. Il quale non riesce né a provare il coinvolgimento degli imputati nei fatti, antecedenti o successivi, a quello per cui il processo è stato istituito, né l'eventuale esistenza di un disegno unitario e preordinato di azioni illegali, né l'idoneità degli atti delittuosi posti in essere a conseguire n effetto costringitivo dei pubblici poteri. Non da ultimo, la corte considera come non operata, o operata in modo viziato, la valutazione circa l'idoneità della condotta criminosa a conseguire «quel “grave danno” [...] conseguenza della specifica qualità e dello specifico finalismo dell'azione considerata»²³⁵. Tale insuccesso è, peraltro, assai grave dato l'accento posto dalla procura – e accettato dal tribunale – sul fatto in questione, il quale si configurerebbe come «una sorta di “salto di qualità”, anche per il ricorso “massivo” alle armi (quasi mai utilizzate in precedenti e molto più modesti fatti di danneggiamento)»²³⁶.

Anche la seconda sentenza (n. 2211/2015) riguardante questo assalto notturno, verte sull'applicazione delle misure cautelari. Questa volta, le vesti del ricorrente sono indossate dalla procura, che adisce la corte di legittimità rispetto all'ordinanza con cui il tribunale delle libertà annulla la misura applicativa della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP, nei confronti di tre attivisti. Il tribunale delle libertà, pur dando atto «dell'estrema gravità dei fatti commessi e delle loro potenziali conseguenze lesive, in ragione della natura pianificata dell'attacco²³⁷»²³⁸, essendoci una sorta di “precedente” relativo al medesimo fatto di reato, nega l'applicazione delle misure

232 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 36

233 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 38-39

234 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 38

235 Sentenza Corte di Cassazione N. 6419/2014 del 15 maggio 2014, p. 41-42

236 *Idem*

237E ancora: dei mezzi di offesa utilizzati, [...] del numero delle persone coinvolte, della suddivisione in gruppi con assegnazione di ruoli degli assalitori, della strategia di attacco adottata, della predisposizione di utenze telefoniche intestate a persone fittizie o clandestine, dell'utilizzo di nomi in codice per le comunicazioni, dell'azione di appoggio svolta da altri soggetti e della predisposizione delle vetture utilizzate per la fuga [...] di un'attività preventiva di monitoraggio del cantiere. (Sentenza Corte di Cassazione N. 2211/2015 del 16 luglio 2015, p.2)

238 Sentenza Corte di Cassazione N. 2211/2015 del 16 luglio 2015, p. 2

cautelari in quanto – sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione – riconosce fin da subito la non fondatezza degli addebiti ascritti *ex artt. 280 e 280-bis c.p.*

Contro questa decisione, la procura lamenta l'incoerente e frammentaria considerazione, da parte del Tribunale, delle dichiarazioni delle persone offese o informate sui fatti, dei fotogrammi estrapolati dalle videoriprese dell'assalto notturno. In proposito, gli inquirenti sostengono che un apprezzamento corretto e integrale del materiale probatorio indicato sarebbe risultato idoneo a dimostrare sia l'esistenza del dolo da parte degli imputati, che l'idoneità e unitarietà della condotta nel raggiungere i fini previsti dalla norma. Più precisamente, secondo i PM, il tribunale non avrebbe considerato una serie di elementi. Come: la natura e il contesto dell'azione delittuosa; la qualificazione del cantiere zona di interesse strategico nazionale; l'esistenza di impegni finanziari assunti dallo Stato; la sussistenza di una condotta capace di arrecare, sul piano della credibilità internazionale, grave danno allo Stato Italiano; la lesione dell'interesse, anche comunitario, all'attuazione di una politica di trasporti condivisa; l'offesa al bene costituzionalmente protetto del fisiologico esercizio del potere pubblico²³⁹. Temi che peraltro fuoriescono ciclicamente nella storia della crisi studiata, venendo affermati – come abbiamo visto – di volta in volta dall'esecutivo, dalla procura o dall'avvocatura di Stato.

La corte, nel dichiarare infondato e inammissibile il ricorso della procura, biasima le argomentazioni sviluppate al suo interno, in quanto:

emerge in modo immediato che le stesse sono dirette, più che a denunciare un vizio di legittimità del provvedimento censurato, a prospettare e sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di prova acquisite, basata su una rilettura - alternativa a quella operata dal tribunale del riesame - degli elementi indiziari²⁴⁰

O ancora, critica il ricorso perché:

La natura di mera sollecitazione a un rinnovato giudizio di fatto sul merito dell'imputazione [...] è del resto, evidente dall'inserimento nell'atto d'impugnazione di una selezione coordinata di fotogrammi e di brani di dichiarazioni testimoniali, funzionale a una ricostruzione alternativa delle finalità della condotta degli indagati, [...] valorizzando quella parte del materiale investigativo acquisito che l'accusa ritiene in grado di supportare la propria tesi, secondo il paradigma tipico di un gravame di merito che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità²⁴¹

239 Ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, 10 gennaio 2015, *proc. pen. n. 13727/2014*

240 Sentenza Corte di Cassazione N. 2211/2015 del 16 luglio 2015, p. 8

241 Sentenza Corte di Cassazione N. 2211/2015 del 16 luglio 2015, p. 13

All'opposto, la Cassazione ritiene che l'ordinanza impugnata motivi in modo esaustivo e puntuale le ragioni per cui, pur ponendo nella dovuta evidenza l'oggettiva gravità delle condotte materiali ascritte agli indagati, le stesse non rientrino nell'ambito di applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 280 e 280-*bis*.

L'ultima pronuncia in ordine cronologico che, originata dallo stesso evento, porta la questione del terrorismo dinnanzi alla Corte di Cassazione, è datata 28 marzo 2017. Anche in questo caso, il ricorso è proposto dalla procura, che contesta la legittimità della sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Torino aveva confermato – evidenziando una certa uniformità nell'evoluzione delle pronunce – la sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati dalle accuse ex artt. 280 e 280-*bis* c.p.

I motivi su cui il ricorso è strutturato sono due. Il primo si concentra sull'esclusione della condotta di attentato ex art. 280 c.p. operata dal tribunale di secondo grado. A riguardo, la procura ritiene che la fattispecie venga integrata sia sul piano oggettivo che soggettivo. Il primo elemento sarebbe infatti soddisfatto, secondo la visione prospettata da questo attore, anche quando l'azione non si rivolga alla morte o alla lesione di persone ma sia diretta al pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone stesse. Per quel che riguarda l'elemento soggettivo, invece, la procura ritiene che la fattispecie ex art. 280 c.p. non richiederebbe necessariamente la sussistenza del dolo, ma sarebbe integrata dal semplice dolo eventuale – consistente nella messa in pericolo dell'incolumità o della vita delle persone²⁴².

Con il secondo motivo, le doglianze dei PM colpiscono l'esclusione della finalità di terrorismo in ordine ai delitti ex artt. 280 e 280-*bis* c.p.. La corte d'assise d'appello infatti, aveva escluso la possibilità che le condotte di attivisti e attiviste fossero idonee a arrecare grave danno al Paese o a una organizzazione internazionale, o comportare la distruzione o destabilizzazione delle strutture pubbliche fondamentali o, ancora, incutere timore nella popolazione.

Anche in quest'occasione la Cassazione nota che:

una parte delle argomentazioni a sostegno del ricorso risultano [...] finalizzate [...] a prospettare e sollecitare una diversa valutazione delle risultanze di prova acquisite, basata su una lettura nuova e diversa rispetto a quella operata dalla Corte d'assise d'appello [...] In questa logica risultano espressamente richiamate le dichiarazioni provenienti da una pluralità di testimoni [...] oltre che le immagini stesse registrate ed estrapolate dalle riprese filmate dell'evento.²⁴³

Quindi, sempre riconoscendo l'effettiva gravità dei fatti e delle condotte materiali ascritte agli

242 Messa in pericolo che, peraltro, è negata dalle corti di primo e secondo grado.

243 Sentenza Corte di Cassazione N. 44850/2017 del 28 marzo 2017, p. 6

imputati, il supremo organo dichiara il primo motivo infondato, ritenendo la decisione della Corte d'assise d'appello motivata in modo ampio ed esaustivo, con un'argomentazione priva di manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. La Cassazione critica il ricorso della procura nella parte in cui questa afferma che, l'oggetto del dolo della fattispecie in esame non coinciderebbe con la rappresentazione e la volizione della messa in pericolo del bene protetto, bastando invece, per integrare la fattispecie, una consapevole e volontaria creazione della condizione di pericolo concreto. Tale impostazione, discendente dall'idea che la norma penale in questione miri – con l'incriminazione degli atti direttamente e univocamente protesi a produrre pericolo – alla tutela anticipata dei beni giuridici protetti, non è condivisa dal giudice di ultima istanza. Il quale ritiene che in tal modo si avrebbe a che fare con una disposizione che, prescindendo dal principio cardine di offensività, anticiperebbe eccessivamente la soglia della rilevanza penale.

Mentre, per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ribadisce il punto affermato nelle precedenti sentenze (che richiama essa stessa, addirittura effettuando evidenti *drag'n'drop*), ovvero che per essere integrate le fattispecie di cui agli artt. 280 c.p. e 280-*bis* c.p.:

non è sufficiente [...] la sola direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nell'art. 270-*sexies* cod. pen. (intimidire la popolazione, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, ovvero, come contestato nel caso di specie, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese colpito dagli atti terroristici.²⁴⁴

Sostanzialmente quindi, la corte ripropone il medesimo ragionamento. Per cui, essendo la norma *ex* 270-*sexies* c.p. una disposizione a struttura complessa, nella quale gli elementi richiamati fungono da misuratori dell'offensività dei comportamenti posti in essere, è necessario – per effettuare tale misurazione – riferirsi alla natura e al contesto del fatto di reato.

Non basta, pertanto, che l'agente abbia l'intenzione di arrecare il (grave) danno, ma occorre che la sua condotta crei la possibilità concreta - sul piano oggettivo – che esso si verifichi, secondo lo schema di un evento di pericolo concreto, da valutarsi alla stregua del criterio della prognosi postuma tenendo conto della natura della condotta e del contesto in cui essa si colloca²⁴⁵

244 Sentenza Corte di Cassazione N. 44850/2017 del 28 marzo 2017, p. 13

245 Sentenza Corte di Cassazione N. 44850/2017 del 28 marzo 2017, p. 14

Ed è proprio applicando tale ragionamento che, secondo la Cassazione, il giudice della decisione impugnata ha escluso la sussistenza della finalità di terrorismo, proprio «sotto il profilo dell'assenza sia dell'idoneità dell'azione delittuosa a costringere i poteri pubblici a rinunciare alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, sia della capacità di produrre un grave danno al Paese»²⁴⁶.

In sostanza la corte di legittimità, a fronte di un ragionamento logicamente corretto e ampiamente motivato dalla corte d'appello, ritiene che il ricorso della procura, da un lato, «sviluppa le sue argomentazioni diffondendosi essenzialmente in una critica alla decisione che aveva assunto questa Corte nei due precedenti citati e osservando, soprattutto, di non condividere la lettura congiunta operata sul concetto di "grave danno" e finalità della condotta»²⁴⁷, dall'altro, si risolve

in definitiva, ancora una volta, nel sollecitare una diversa lettura possibile degli elementi di valutazione acquisiti, che non compete alla Corte di legittimità, la quale deve limitarsi, sul punto, a prendere atto dell'esistenza di una motivazione che ha dato conto, in modo puntuale ed esaustivo, esente da errori logici o giuridici, delle ragioni per cui il giudice di merito ha escluso l'idoneità della condotta ad integrare il reato di cui all'art. 280 e 280-bis cod. pen.²⁴⁸

Terminata la rassegna delle sentenze della corte di legittimità riguardanti il fenomeno terroristico, è la volta di quella relativa al maxi-processo (la sentenza n. 54424/2018). Questo procedimento è l'esito giudiziario di quanto accadde nelle giornate del 27 giugno 2011 – in cui le forze dell'ordine occuparono l'area dove era stato creato dal movimento di protesta il presidio permanente della “Libera Repubblica della Maddalena” – e del 3 luglio 2011 – in cui venne svolta una grande manifestazione nazionale indetta dal movimento con l'intento di riprendere il controllo di quella zona. Entrambe le date furono segnate da lunghi scontri, feriti in entrambe le fazioni e arresti.

L'importanza di questa pronuncia del giudice di legittimità non sta tanto, o per lo meno non solo, nella dimensione del processo in sé, ma soprattutto perché dal punto di vista processuale – esclusi i tre processi per terrorismo, che però hanno riguardato complessivamente una decina di persone – è il “processo” per antonomasia instaurato contro il movimento. Tale constatazione è suffragata, per un verso, dagli alti livelli di mediatizzazione cui il processo è sottoposto e, per un altro, perché colpisce l'intero movimento nella sua trasversalità ideologica, generazionale e di ruoli, in altre

246 *Idem*

247 Sentenza Corte di Cassazione N. 44850/2017 del 28 marzo 2017, p. 14

248 Sentenza Corte di Cassazione N. 44850/2017 del 28 marzo 2017, p. 16-17

parole nella suo essere “movimento popolare”.

La Cassazione, nella sua argomentazione, individua sette doglianze ricorrenti nei ricorsi dei legali dei difensori (due delle quali vengono rigettate). Tuttavia, le doglianze più significative da un punto di vista socio-giuridico sono quelle che si inseriscono sul piano della colpevolezza e della punibilità, oltre che sul *quantuum* della risposta sanzionatoria.

Tra queste, la prima doglianza riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità *ex art. 393-bis c.p.p.*²⁴⁹, riguardante l'esercizio arbitrario e violento, da parte di pubblici ufficiali, delle proprie ragioni. Secondo i ricorrenti, le forze dell'ordine avrebbero dato corso, con condotte non consentite, ai fatti gravi di quei giorni cagionando, dunque, la reazione generalizzata dei manifestanti.

Sul punto, la corte riconosce che, pur ignorando «se nel merito i motivi dei ricorrenti siano o meno fondati e se la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di appello sia davvero viziata»²⁵⁰, la sentenza di appello è fornita di:

una motivazione semplificata, a base cognitiva parziale, che non ha dato risposta adeguata agli specifici motivi di impugnazione che pure erano stati portati alla cognizione della Corte di appello, che non si è confrontata con l'intero materiale probatorio raccolto. Si è ommesso di spiegare perché: a) non sarebbero attendibili le numerose deposizioni, indicate negli atti di appello, che hanno ricostruito i fatti di causa in maniera difforme; b) sarebbero infondate le ricostruzioni che fanno riferimento a numerosi documenti video, specificamente indicati, ed a testimonianze secondo cui le forze dell'ordine avrebbero lanciato lacrimogeni e sassi al di fuori delle direttive ricevute; c) non sarebbero attendibili le dichiarazioni di coloro, indicati negli atti di appello, che hanno riferito, da una parte, che non vi sarebbe stato un piano d'azione previamente concordato dai manifestanti, e, dall'altra, che il lancio di sassi avrebbe costituito la reazione di rabbia rispetto al lancio abusivo di lacrimogeni; d) sarebbero tutte infondate le ricostruzioni probatorie secondo cui le forze dell'ordine non avrebbero sempre osservato le regole e le istruzioni loro impartite anche in relazione alla loro collocazione logistica - topografica e avrebbero occupato zone di territorio diverse da quelle assegnate; e) sarebbero inattendibili le deposizioni indicate negli atti di appello, secondo cui sarebbero state coinvolte persone estranee alla protesta violenta e che nulla avevano in comune con la previa determinazione di "attaccare" le forze dell'ordine per riappropriarsi dell'area in precedenza sgomberata; f) non sarebbero attendibili le consulenze, specificate negli atti di appello, secondo cui il lancio di lacrimogeni sarebbe stato in alcune zone precedente all'inizio del lancio degli oggetti da parte dei manifestanti; g) rispetto alle singole condotte non sarebbe configurabile la causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis cod.

249Il quale recita così: Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

250 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 39

pen.²⁵¹

Di conseguenza, annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone che nel giudizio di rinvio, ricostruiti compiutamente i fatti, venga verificata la configurabilità o meno della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* c.p.. Più specificamente, la corte evidenzia come l'eccesso arbitrario non può essere interpretato in termini troppo stringenti. Perché è vero che l'atto, per potersi definire "arbitrario", deve manifestare «malanimo, capriccio, settarietà, prepotenza, sopruso ed altri simili motivi e, comunque, esprimere il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni debbono essere esercitate»²⁵², quindi deve essere «partecipato dall'agente con un consapevole atteggiamento di abuso, se non con una deliberata volontà vessatoria» e la sua azione deve fuoriuscire «del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli»²⁵³, ma è altrettanto vero che, in ossequio ai principi costituzionali e a quanto recepito da parte della giurisprudenza di legittimità, è considerato sufficiente per

qualificare come eccedenti dalle proprie attribuzioni comportamenti, posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé "legittimi", ma connotati da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, in quanto violativi degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali²⁵⁴

Quindi, l'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale si deve ritenere integrata ogni qual volta la condotta del pubblico ufficiale, «per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima»²⁵⁵.

La seconda doglianza comune alla maggioranza dei ricorrenti, riguarda la configurabilità della responsabilità degli imputati a titolo di compartecipazione criminosa. In questo caso, la corte annulla la sentenza di secondo grado in relazione alla ritenuta indifferenziata configurabilità del concorso di persone in capo a tutti gli imputati. Infatti, secondo la corte di appello di Torino la responsabilità dei singoli imputati a titolo di concorso dovrebbe essere affermata, per coloro che sono stati identificati nel compimento di atti di violenza, sia per gli episodi avvenuti contestualmente all'azione del singolo imputato, che per quelli in cui lo stesso ha avuto una

251 *Idem*

252 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 40

253 *Idem*

254 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 41-42

255 *Idem*

«presenza attiva sul campo, non scalfita da allegazioni difensive di segno opposto»²⁵⁶. In buona sostanza il tema, secondo la Corte di appello, è quello della responsabilità concorsuale morale:

Se, come è accaduto, un gruppo di persone, unite ed animate dal medesimo proposito di opporsi all'azione degli agenti — e nell'essere l'azione cementata da un proposito dichiaratamente comune, la lotta, ad ogni costo, alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità — lancia oggetti contundenti, a turno, in successione, contemporaneamente, ma, certo, giungendo a colpire i propri bersagli, deve rispondere, individualmente, della totalità degli eventi lesivi che si sono prodotti nel contesto spazio-temporale in cui la sua condotta si è esplicata²⁵⁷

La corte di legittimità giudica «assertivo» questo ragionamento e ritiene che esso violi «i principi generali in tema di concorso di persone nel reato»²⁵⁸. Perché, pur esistendo in giurisprudenza un indirizzo che vede integrato il concorso morale dalla condotta di colui che assiste al comportamento violento di un altro manifestante, in quanto azione idonea a rafforzare l'altrui azione offensiva o aggravarne gli effetti, non si può prescindere dal motivare e provare l'«esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato»²⁵⁹. Non è quindi giuridicamente corretto, seguendo il ragionamento della corte, affermare il concorso morale degli imputati anche per fatti «che si verificano in ambiti spazio-temporali distinti, lontani, autonomi»²⁶⁰. Perché, in tal modo, sarebbero violate le regole dell'accertamento probatorio – che impongono al pubblico ministero di provare il fatto oggetto dell'imputazione e la sua attribuibilità soggettiva al di là di ogni ragionevole dubbio – e si è addosserebbe all'imputato la prova di un fatto liberatorio al fine di potersi esonerare da una presunzione di responsabilità.

Sempre dal punto di vista della determinazione della punibilità e del suo *quantuum* troviamo il terzo motivo di doglianza, quello che lamenta del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti comuni previste dall'art. 62 c.p. Tuttavia, è bene precisare, che tale doglianza non è stata accolta in tutte le sue parti, ma solo in quelle che riguardavano le circostanze attenuanti per aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (art. 62 n. 2 c.p.) e per aver agito per suggestione di una folla in tumulto (art. 62 n. 3 c.p.). Mentre, comunemente a quanto accade nella storia dei processi contro il movimento²⁶¹, vengono rigettati i motivi di ricorso riguardanti la circostanza ex art. 62 n.1, che prende in considerazione la circostanze attenuanti di aver agito spinti da motivazioni di particolare valore morale e sociale.

256 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 65

257 Sentenza Corte d'Appello di Torino *proc. pen. n.* 18038/11 RGNR, 17 novembre 2016, p. 231

258 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 43

259 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 44

260 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 46

261 *Infra* cap. 4

Sul punto, la corte di legittimità, al fine di perimetrare l'applicazione della norma, si concentra particolarmente sull'ampiezza del consenso generale di cui godono determinati comportamenti. Ancorando, con scarso spirito pluralistico, la legittimità delle condotte alla presunta esistenza di un consenso generale oggettivo su questioni come valori morali e sociali.

Per suffragare tale interpretazione, la corte evidenzia come, ai sensi della disposizione in oggetto, i motivi di particolare valore morale corrispondano a valutazioni etiche ampiamente condivise – «in tal senso si fa tradizionalmente riferimento all'amore materno, alla solidarietà verso il prossimo»²⁶², mentre, i motivi di particolare valore sociale coincidano con quelli che, in un determinato momento storico, sono valutati favorevolmente da una ampia comunità di consociati. Inoltre, la Cassazione ricorda come, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante *ex art. 62 n. 1 c.p.*, non sia sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, il quale peraltro deve rappresentare in via diretta la natura psicologica del reato.

Nel caso di specie invece, il supremo organo decide di rigettare le doglianze dei ricorrenti, in quanto:

l'opposizione con violenza diffusa, cieca alle forze dell'ordine che cercavano di riprendere il controllo di una parte del territorio dello Stato indebitamente occupato ovvero il tentativo di sottrarre con violenza alle forze dell'ordine la disponibilità materiale di quei territori non era affatto direttamente strumentale all'affermazione di motivi sociali generalmente condivisi, quali il diritto all'ambiente o il diritto alla salute; solo in via ipotetica, mediata, indiretta si può ritenere che tali condotte fossero direttamente volte al perseguimento di valori fondanti uno Stato democratico, costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come, appunto, il diritto all'ambiente o diritto alla salute²⁶³

Tuttavia, nel compiere tale operazione, il supremo organo sembra comunque riconoscere – in parziale contraddizione – che l'«esecuzione dell'opera in questione ha provocato divisioni, contrasti e dibattiti nel nostro paese, anche secondo linee di demarcazione [...] politiche, che hanno attraversato la società e i partiti»²⁶⁴.

Per quanto riguarda invece, le doglianze circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti dell'art. 62, n. 2 e 3 c. p., l'ammissione delle prime – relative allo stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui – è ricollegata dalla corte a quanto detto in relazione all'art. 393 c.p.p., mentre, l'ammissione delle seconde – riguardanti l'essere suggestionati di una folla in tumulto – è ricondotta alla mancata applicazione in fase di motivazione dei principi penalistici. Più

262 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 47

263 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 48

264 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 49

precisamente:

La configurabilità della circostanza è stata esclusa sulla base di un dato di presupposizione e cioè che gli accadimenti di quelle giornate sarebbero stati preordinati e, quindi, le condotte non sarebbero state compiute per effetto del tumulto [...] Si tratta di una motivazione viziata in ragione della natura soggettiva dell'attenuante e che avrebbe potuto essere adottata se vi fosse stata la prova che tutti i partecipanti avessero preventivamente preordinato di cagionare i tumulti, poi in concreto verificatisi²⁶⁵

L'ultimo motivo di ricorso ammesso dai giudici della cassazione riguarda la doglianza, già vista a suo tempo²⁶⁶, sull'ammissione alla costituzione di parte civile dei sindacati delle FF.OO. e dei loro organi di coordinamento e rappresentanza.

Sul punto la Cassazione constata che, nella vicenda processuale in esame, non vi sono né violazioni della condizione lavorativa e di vita dei lavoratori, né violazione di norme a tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro, né, tanto meno, è stato prospettato un addebito o un comportamento illecito nei confronti del datore di lavoro. Ma vi è, piuttosto, la produzione di «fatti delittuosi che, in realtà, sono espressione del rischio intrinseco della professione delle forze dell'ordine e del servizio che esse rendono sul territorio dello Stato»²⁶⁷. Di conseguenza, conclude che non è configurabile «nessuna offesa dell'interesse posto nello statuto quale ragione istituzionale dell'azione del sindacato»²⁶⁸.

Ritorna sul punto quanto notato già in tema di misure cautelari e sentenze comminate. Infatti, a fronte di una procura agguerrita, che interpreta e implementa il quadro normativo in maniera molto dura nei confronti degli imputati, vi è un atteggiamento più morbido dei giudicanti. I quali misurandosi (spesso) con qualificazioni giuridiche sovradimensionate e richieste di trattamenti sanzionatori spropositati, si trovano a dover mitigare il carattere afflittivo e le risposte sanzionatorie prodotte nel corso dell'*iter* giudiziario.

265 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 50

266 *Supra* par. 3

267 Sentenza Corte di Cassazione N. 54424/2018 del 27 aprile 2019, p. 54

268 *Idem*

Capitolo 4

Il campo giuridico-penale e giudiziario della “questione criminale No Tav”

1. Introduzione

Dopo aver dato cognizione della temporalità, della spazialità e delle caratteristiche socio-giuridiche del campo analizzato, è possibile analizzare i dati qualitativi raccolti attraverso lo studio dei fascicoli processuali. L'importanza di questi ultimi sta nel fatto che essi consentono di colmare «il gap dovuto alla scarsa, e talora distorta, capacità informativa delle statistiche giudiziarie», le quali se, da un lato, sono «progettate per costruire e leggere flussi (il “movimento dei procedimenti”), utili per definire i profili degli uffici giudiziari», dall'altro lato, sono «privi di qualsiasi potenzialità informativa riguardo al singolo procedimento e alle fasi, o sequenze decisionali, che lo compongono» (Pennisi *et al.*, 2017: 17-18). Risulta chiaro quindi, che solo attraverso lo studio di pratiche e comportamenti che gli attori hanno sul campo, si riesce a comprendere come norma e realtà, piano giuridico e fattuale, si intersecano nella costruzione dei significati possibili che i diversi protagonisti attribuiscono all'esperienza processuale, così da mostrare come decisioni e ruoli dei singoli che si affacciano nel processo non sono vincolati, ma corrispondono a scelte e azioni che gli attori compiono in un articolato orizzonte di alternative.

Nonostante tale potenzialità, i testi preesistenti non devono però essere considerati come dati oggettivi di un determinato fenomeno. Anzi, «ogni testo è legato ad un'occasione specifica, ha propri destinatari, ha uno stile comunicativo legato all'occasione, ha un'intenzionalità comunicativa che va riconosciuta» (Tarozzi, 2008: 82). La rilevanza assunta dai documenti scritti poi, è anche collegata al fatto che sulla testualità «possono esercitarsi tecniche di analisi che conferiscono nuovo valore informativo al testo giuridico-istituzionale» fornendone una interpretazione «che si sottrae [...] alla selezione dottrinale ed orientata della giurisprudenza “consolidata”, “prevalente”, maggioritaria”, etc.» e che permette di «descrivere e spiegare non il “diritto che deve valere”, come fa ogni sana ricostruzione giuridica, ma il diritto che, in un dato periodo e per dati contesti, “di fatto vale”» (Pennisi *et al.*, 2017: 7).

Proprio per queste loro caratteristiche, essendo i fascicoli giudiziari intrisi di «descrizioni, deduzioni, inferenze, giudizi, dati oggettivi relativi a un intero procedimento penale» (Mosconi e Padovan 2005, 10), ben possono essere oggetto di quell'analisi pagina per pagina, periodo per periodo, riga per riga e parola per parola, tipica del modello *grounded theory* (Glaser B.G. e Strauss A. L., 1967).

Per svolgere questo compito mi concentrerò nell'analisi di una determinata fase processuale, ovvero quella dibattimentale: momento pubblico (*ex art. 471 c.p.p.*) del processo penale, luogo privilegiato per la realizzazione del contraddittorio tra parti paritarie, sede naturale della formazione della prova e momento in cui prende corpo il libero convincimento di un giudice terzo e imparziale. Questa scelta, se da un punto di vista strettamente giuridico non ha bisogno di particolari giustificazioni – ovvio ricordare come tale fase sia fondamentale in un modello processuale, come quello italiano, fortemente ispirato al modello accusatorio (e dai suoi principi di oralità, immediatezza e contraddittorio nella formazione della prova) – necessita alcuni chiarimenti per la sua pregnanza sociologica. È necessario, quindi, articolare un ragionamento più largo per giustificare un'analisi che, a fini sociologico-interpretativi, si focalizzi esclusivamente su questa parte del procedimento penale.

Da questo punto di vista, è evidente come il dibattimento, nella pluralità di sotto-fasi di cui è composto, costituisca sia il segmento più articolato dell'intero procedimento penale, che ottimo palcoscenico di scambi formali e pubblici tra diversi soggetti. «Il processo [...] rappresenta la messa in scena paradigmatica» di ciò che accade fuori nel mondo sociale (Bourdieu, 2017: 97) e, grazie alla compresenza di differenti attori e comparse, è un luogo pregno di interazioni, ruoli, linguaggi, saperi, procedure, visioni del mondo, discorsi, pratiche, culture professionali e giuridiche. Ed è proprio su questo crinale che si staglia l'importanza sociologica di tale spazio, il quale così connaturato di forma, ritualità e teatralità è, per forza di cose, il punto di osservazione privilegiato per la metodologia GT, attenta ad indagare la realtà sociale costruita attraverso gli immanenti scambi negoziali e simbolici che i diversi attori pongono in essere. Dicendo questo, non si vuole sostenere la velleità o (peggio) l'inesistenza, di pratiche e scambi informali tra attori diversi, oppure l'univocità del ruolo tenuto – per usare le parole di Goffmann (1997) – dai diversi attori sul palcoscenico o dietro le quinte, quanto piuttosto riconoscere l'«elemento simbolico di designazione drammaturgica» (Rinaldi, 2017: 52) insito nel diritto, il quale utilizza forma e ritualità come «gesti di affermazione pubblica» (*idem*).

Per sviscerare gli avvenimenti che vengono messi in scena in questa ultra-decennale rappresentazione teatrale, ho analizzato 252 documenti²⁶⁹, riguardanti la fase dibattimentale dei processi istruiti, tra il 2010 e il 2016, nei confronti degli attivisti e delle attiviste del movimento. Specificamente, attraverso l'analisi di trascrizioni, memorie, audio-registrazioni e sentenze, sono riuscito a estrarre alcuni elementi salienti del campo studiato, quali la descrizione delle relazioni che gli attori sperimentano; la sua porosità rispetto a tematiche e punti di vista “esterni” al mondo del diritto; le macro-tattiche ovvero i copioni recitati dalle parti; lo scontro che si consuma per la posta

²⁶⁹*Supra* cap. 1

in gioco del campo, da un lato, la politicizzazione del processo, dall'altro, la criminalizzazione degli oppositori politici; il ruolo e la figura poliedrica delle FF.OO..

È bene precisare, tuttavia, che la trattazione che segue, oltre ad essere soggettiva (perché l'operazione di categorizzazione su cui è basata è operata del ricercatore), è da ritenersi un artefatto interpretativo che, per di più, “soffre” una serie di questioni. La prima attiene al tipo di materiale utilizzato per svolgere l'analisi *grounded*, soprattutto per quanto riguarda le trascrizioni di ciò che accade in dibattimento. Queste ultime infatti, pur rappresentando indubbiamente un mezzo interessante per comprendere l'evolversi delle dinamiche processuali, non sono sufficienti per avere una conoscenza complessiva delle stesse. Si pensi al modo in cui le parole vengono proferite, allo stato d'animo degli attori, alla ritmica dei verbi, elementi di sicuro interesse che vengono però sacrificati dall'analisi di trascrizioni che, malgrado raccontino ciò che gli attori hanno detto, non riescono ad essere esaustive sul “modo” in cui lo hanno detto. In questo senso, accompagnare lo studio dei testi con un'etnografia giudiziaria avrebbe probabilmente favorito l'analisi interpretativa.

La seconda questione che rende problematica la lettura del caso di studio analizzato è da ritrovarsi nell'«effetto di chiusura che tende a esercitare il funzionamento stesso del campo» (Bourdieu, 2017: 92). Infatti, il campo giuridico nel suo strutturarsi, per assicurare il «controllo della situazione a coloro che posseggono competenze giuridiche» (*idem*), crea una cesura netta tra professionisti e profani, la cui differenza sta nel possesso, o meno, del capitale giuridico necessario per vivere il campo giuridico e conoscerne le sue logiche.

In virtù di tale divisione e del processo di auto-analisi menzionato²⁷⁰ (Bourdieu, 2003), bisogna tenersi in considerazione che, nonostante possa posizionarmi tra i «teorici» interessati alla speculazione giuridica (Bourdieu, 2017), dal punto di vista pratico e applicativo sono un profano del campo, soprattutto per quel che riguarda il particolare sotto-campo del processo penale. La conoscenza del quale si ferma alle nozioni apprese dal codice di rito, quindi, al dover essere della procedura. Tuttavia, se per alcuni versi tale profanità può comportare delle interpretazioni errate dei comportamenti dei vari attori, probabilmente incastrati in un *iter* procedurale che li spinge ad esprimere un determinato *habitus* e a comportarsi in una certa maniera, sotto un altro punto di vista può favorire lo sviluppo di una «scienza penale integrata» di barattiana memoria (Baratta, 1982). Attraverso di essa, puntando ad una critica esterna del pensiero penalistico, è così possibile compiere il lavoro del sociologo che

distrugge le illusioni e rovina i giochi, perché mette in discussione l'ordine costituito del campo, le forme di immanenza su cui si regge, le forme di conoscenza e di riconoscimento (e misconoscimento)

²⁷⁰Supra cap. 1

che sono imposti tacitamente a coloro i quali entrano nel gioco (Rinaldi, 2017: 5).

Ovvero, è possibile svelare caratteristiche del campo giuridico-penale e giudiziario non notate dagli addetti ai lavori, in quanto introiettate nel loro modo di essere e vivere il campo, percepiti come normali nel farsi azione del diritto, ma che in realtà celano dietro la neutralizzazione operata dal campo stesso una rete di conflitti, ideologie e dominio (Baratta, 1982; Bourdieu, 2017).

2. Categorie emergenti dall'analisi *grounded*

I documenti analizzati forniscono uno spaccato composito delle questioni e dei discorsi emergenti dal campo, tuttavia, nella complessità delle questioni emergenti, sono riuscito a isolare, grazie al processo di nominazione tipico della GT, alcune categorie di discorsi toccati in maniera ricorrente, lasciandone altre sullo sfondo.

Ovviamente, le categorie prodotte non sono da considerarsi oggettive, ma sono influenzate dalla scelta soggettiva di chi fa la ricerca, inoltre, hanno di per sé un carattere multidimensionale e ramificato, per questo, spesso si sovrappongono e sconfinano le une nelle altre. Questo in termini metodologici si traduce in un duplice aspetto. In primo luogo nella necessità di definire le categorie in maniera ampia e flessibile (Charmaz, 2000), per questo le categorie prodotte hanno un che di eterogeneo: a volte, rappresentano una tipologia di soggetto (come nel caso della polizia, del movimento, di amministratori ed esperti), altre, riguardano situazioni (ad esempio le schermaglie tra gli attori), o ancora, si riferiscono a processi (come il *sentencing*) e temi (la legalità, legittimità e la violenza). Secondariamente, dal punto di vista della restituzione metodologica, occorre considerare che molti stralci possono contenere al loro interno diversi *tags* o, addirittura, ricadere nella loro interezza in differenti categorie.

Il carattere composito delle categorie, tuttavia, non deve trarre in inganno in quanto rappresentano diversi aspetti della “dialettica della criminalizzazione secondaria” la vera *core category* di questo lavoro. Con tale espressione, intendo porre l'attenzione allo svolgimento dialettico che si instaura all'interno del meccanismo di criminalizzazione del processo penale, ovvero, sulle pratiche e i discorsi che i vari attori sviluppano nel dibattito per contribuire alla criminalizzazione secondaria o contrastarla.

Come è possibile evincere dal grafico seguente, attraverso l'analisi delle parole proferite all'interno del contesto dibattimentale, le categorie che si impongono sulle altre sono: “Polizia”; “Movimento”; “*Sentencing*”; “Schermaglie tra gli attori”; “Amministratori e saperi esperti”;

“Legittimità-legalità”; “Violenza”²⁷¹. Prima di passarle in rassegna, è utile notare come le prime due categorie – “Polizia” e “Movimento” – ricomprendano al loro interno quasi la metà delle parole totali proferite durante il dibattito, segno di come agenti e attivisti sono, *de facto*, attori importanti di questa vicenda, è attraverso le loro azioni, infatti, che viene ad esistere, o meno, il campo analizzato.




Grafico 1: Categorie emergenti

Nell'ambito della categoria “Polizia” sono ricomprese tutte le parti di testo che, ricavate da frasi e discorsi proferiti dagli agenti stessi o da altri attori, riguardano le FF.OO.. Più nello specifico, in questa categoria rientrano questioni inerenti i discorsi, il ruolo, l'organizzazione, la visione del mondo, le pratiche, il sapere, le conoscenze e le strategie delle forze di polizia.

Dal grafico si comprende che le FF.OO. sono gli attori che hanno più spazio, in termini di presenza e parole dette, all'interno dei processi contro gli attivisti. Inoltre, nominati sempre anche dagli altri attori, non solo sono gli attori che “parlano di più” ma anche quelli “di cui si parla di più”. Nonostante questo, vi è da segnalare come la componente maggiore dei discorsi riferibili alla categoria “Polizia” sia proferita in modo riflessivo e auto-percettivo dall'attore poliziale stesso.

Questa caratteristica ha già di per sé dei tratti di eccezionalità, perché, pur essendo vero che «in Italia la Polizia è sempre stata un oggetto particolarmente trascurato dalle ricerche in scienze politiche e sociali» (Palidda, 2000: 15) e che il suo studio «risente poi di molti fattori endogeni ed esogeni, quali potere politico, opinione pubblica, la formazione professionale, le condizioni di vita sociale» (Magni, 2009), è anche vero che molti studi di polizia hanno evidenziato la difficoltà di

²⁷¹Per la precisione la quantità di parole per ogni categoria è così ripartita: Processo di polizia (25%); Pratiche del movimento (20%); *Sentencing* (15%); Schermaglie tra gli attori (15%); Amministratori e saperi esperti (10%); Legittimità-Legalità (10%); Violenza (5%).

coinvolgere in ricerche di tipo qualitativo le FF.OO. – cioè avvicinando gli agenti per intervistarli o per svolgere con loro un lavoro di tipo etnografico circa le loro attività di ufficio – a tal punto da definirle come «un potere apparentemente forte ma oscuro» (Palidda, 2002: 221).

La seconda categoria più consistente è quella nominata “Movimento”. Anche in questo caso, non vi è un attore unico titolato a parlarne, ma è piuttosto un affresco prodotto da svariati ed eterogenei personaggi, *in primis* dagli imputati e dalle diverse tipologie di attivisti intervenuti come testimoni o consulenti nel processo (persone comuni, militanti di lungo corso, amministratori ed ex amministratori locali, tecnici). Inoltre, essendo il vero soggetto passivo del processo, alla sua definizione contribuiscono tutti gli altri attori, i quali sprecano congetture, descrizioni e argomentazioni su quale sia la vera natura del movimento e dei suoi componenti.

All'interno di tale categoria sono ricompresi i racconti delle pratiche poste in essere, le tattiche, le relazioni con il territorio, le rivendicazioni avanzate, il rapporto con le istituzioni, i valori, le etiche, la composizione e la socializzazione di informazioni del movimento²⁷².

Il terzo gruppo più rappresentato, essendo presenti tra i diversi documenti analizzati ben 82 sentenze (di primo grado, secondo grado e Cassazione), è quello che viene raggruppato nella categoria del *sentencing*. Tale lessema, che non ha una traduzione letterale nella nostra lingua, raggruppa quell'insieme di attività che, con riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi del reato, presiedono al processo di costruzione del giudizio, compreso quelle riguardanti la personalità del reo e la sua pericolosità (Dolcini, 1979; Manozzi, 1991). Focalizzandosi su quanto scritto dai giudici nel documento-sentenza il concetto di *sentencing* ha, pertanto, la potenza euristica necessaria per illuminare l'autonomia di cui il giudice, pur all'interno di una proceduralizzazione che ne prescrive le azioni e ne limita gli spazi di libertà, gode.

Quindi, la categoria in oggetto, raccoglie al suo interno dati relativi ai giudici, al loro ruolo, al loro modo di implementare e interpretare disposizioni giuridiche, nonché alla loro visione del mondo. Più nello specifico, vi sono ricomprese tutte quelle operazioni relative alla commisurazione della pena in senso ampio, quindi, oltre alle problematiche circa la determinazione della pena principale, sono ricomprese le questioni relative alla applicazione delle pene accessorie, delle misure di sicurezza e, in buona sostanza, tutti quelle operazioni che il giudice compie, sia pure all'interno di rigidi schemi normativi, con margini di discrezionalità e arbitrarietà (Mosconi G. e Pavarini M, 1993). Inoltre, l'analisi del documento-sentenza – «documento istituzionalizzato, fortemente

²⁷²Sul punto è d'obbligo una precisazione. Trattandosi di un lavoro orientato ad indagare il comportamento, nel campo giuridico-penale e giudiziario, da un lato, degli attori giuridici e, dall'altro, degli attori istituzionali, la categoria “movimento” non sarà sviluppata in tutti i suoi aspetti. Infatti, verranno analizzati solo gli elementi attinenti precipuamente al momento dibattimentale tralasciando sullo sfondo rivendicazioni, valori etici, organizzazione e modalità di azione del movimento. Ad ogni modo la bibliografia scientifica (e non) che descrive densamente la mobilitazione no tav e i suoi militanti è oramai cospicua *cf*: Senaldi (2016).

strutturato da un codice tecnico, ulteriormente strutturato in modo decisivo dalla singola vicenda, dalle scelte degli attori coinvolti, dagli strumenti di cui loro dispongono sul piano della determinazione dei fatti e sul piano delle qualificazioni giuridiche» (Giura G., 2017: 96) – è utile per produrre, non solo conoscenze su un'eterogeneità di comportamenti degli attori, in particolar modo i giudici e il loro modo di interpretare tale ruolo, ma anche per estrarre informazioni utili a comprendere e ricostruire gli assetti organizzativi del sistema giudiziario penale nel suo completo (Raiteri, 1983; Raiteri, 1990a; Raiteri 1990b; Pennisi *et al.*, 2017).

Tra gli *items* ricorrenti nelle sentenza vi sono: il rapporto tra i concetti di legalità e legittimità; il riconoscimento o meno delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1 c.p. (aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) e all'art. 393-bis c.p. (atti arbitrari del pubblico ufficiale); il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità *ex art.* 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere); il concorso di persone nel reato.

In quarta e quinta posizione troviamo le “Schermaglie tra attori” e “Amministratori ed esperti”. La prima categoria è quindi, rappresentativa di un fenomeno, quello delle schermaglie, in cui vengono ricompresi tutti i diverbi registrabili tra gli attori del contesto giudiziario analizzato. Grazie a tali relazioni conflittuali, è possibile comprendere il posizionamento dei singoli attori nel campo giuridico-penale della “questione criminale no tav”.


La seconda categoria riguarda, due tipologie di soggetti, ovvero amministratori locali e esperti – categoria in cui vanno inseriti sia i consulenti sia i testimoni “tecnici”. Vi rientrano non solo i ragionamenti sui ruoli, le pratiche ed i saperi con cui tali soggetti arricchiscono il campo giuridico-penale e giudiziario, ma anche i discorsi vertenti le relazioni, le frizioni e gli scontri vissuti da questi all'interno della dinamica processuale.

Al sesto e al settimo posto vi sono le categorie che riguardano discorsi sui temi quali “Legittimità-legalità” e “Violenza”. All'interno del primo gruppo sono ricompresi tutti le parti di testo afferenti la legalità, la legittimità, la liceità delle azioni commesse dai vari attori al di fuori del contesto giudiziario; del comportamento e delle scelte processuali e tecnico-giuridiche operate dai diversi attori all'interno del campo giuridico-penale; dell'*iter* di implementazione dell'opera. Invece, all'interno del secondo gruppo, sono ricompresi tutti gli stralci che riguardano la violenza in generale, sia dei manifestanti che delle forze dell'ordine. Principalmente, tale categoria è costituita dai racconti delle fasi di scontro tra gli opposti schieramenti. Come si evince in termini grafici, sul punto è particolarmente interessante sottolineare che, all'interno dei documenti raccolti, i segmenti di testo dedicati a questioni attinenti a momenti di scontro e violenza non siano così numerosi da surclassare tutto il resto – contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare in base al tipo di addebiti

più ascritti agli indagati²⁷³. Questa scarsa incidenza di argomentazioni riferibili alla violenza è ricollegata, per alcuni versi, alla natura delle azioni poste in essere dal movimento, che sono sì connotate da episodi di radicalità forti ma che per la maggior parte delle volte si limitano, pur prevedendo l'iterazione con le FF.OO., ad un piano simbolico e dimostrativo, per altri versi, è uno degli effetti del sovradimensionamento del fatto di reato analizzato nel precedente capitolo²⁷⁴. Ad ogni modo, il fatto che la categoria “violenza” non sia rappresentata più delle altre comporta, in un certo senso, un annacquamento delle valutazioni di antigiuridicità delle condotte poste in essere da attivisti e attiviste.

3. Relazioni e fazioni del campo, definizioni e influenze reciproche tra attori.

Grafico 2 - Relazioni e Interazioni del campo



Un elemento emergente dall'analisi dei documenti dibattimentali, è che gli attori non solo agiscono, si percepiscono e si autodefiniscono in base al proprio ruolo, *status* e *habitus*, ma contribuiscono, attraverso una fitta rete di interazioni biunivoche, a definire reciprocamente *status* e *habitus* degli altri attori, influenzandone comportamenti, parole e pensieri. Questo viene ricavato

²⁷³Supra, cap. 3

²⁷⁴Supra, cap. 3

evidenziando, all'interno del testo, sia l'interazione indiretta tra gli attori – ovvero “chi parla di chi”, cosa dicono i differenti attori gli uni degli altri – che la loro interazione diretta – cioè “chi influenza chi/chi parla con chi”.

Nel grafico riportato, le linee rappresentano la presenza di interazioni tra gli attori posti alle relative estremità e la loro fittezza è indicativa di come il campo giuridico-penale analizzato sia solcato da una corposa rete relazionale che coinvolge – in maniera più intensa (linea piena) o meno intensa (linea tratteggiata) la quasi totalità degli attori²⁷⁵.

All'interno di questa rete relazionale poi, possono essere identificate, analizzando la categoria “schermaglie tra attori”, relazioni cooperative (positive) o conflittuali (negative), in base a tali interazioni quindi, è possibile constatare l'esistenza di due fazioni. Le relazioni positive, ovviamente, emergono quando coinvolgono attori della stessa fazione (in nero sono riportate le relazioni cooperative della “fazione dell'accusa”, in grigio quelle della “fazione della difesa”), le relazioni negative (in rosso) caratterizzano invece i rapporti tra fazioni opposte.

In proposito è bene precisare il motivo dell'utilizzo del termine “fazioni”, in luogo del termine giuridico “parti processuali”. Per prima cosa – dato che non vi è una definizione normativa del concetto di “parte” – vi è un motivo di carattere dottrinale. In tale ambito infatti, si considerano “parti” tutti quei soggetti, diversi dal giudice, che agiscono nel processo penale richiedendo una determinata decisione giurisdizionale (Conso *et al.*, 2016). Quindi, per la dottrina sono parti del processo penale: il PM, l'imputato e i suoi difensori, la parte civile e il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Altri soggetti che pur si alternano nel processo, non agendovi direttamente, non sono considerati parti processuali, come i testimoni, la polizia giudiziaria e la persona offesa²⁷⁶. Di conseguenza serviva un termine che, senza creare confusioni sul piano giuridico, fosse in grado di restituire la partecipazione al campo analizzato di diversi attori.

Il secondo motivo è collegato al primo ed è dettato dall'esigenza di sottolineare come, nel caso di studio analizzato, vi siano tutta una serie di soggetti (soprattutto i testimoni) che, nonostante non vantino una pretesa giuridicamente fondata circa la prevalenza di una tesi rispetto all'altra, dal punto di vista pratico risultano ugualmente orientati, al pari delle parti processuali, al successo di una delle tesi avverse. Tale caratteristica, se è più che comprensibile per il rapporto esistente tra il

275Da notare che, per fini di chiarezza grafica, sono state riportate le relazioni più ricorrenti tra le parti presenti nella maggior parte del materiale analizzato. Vi sono quindi relazioni che non sono state ricomprese a livello grafico, perché espressioni di relazioni marginali, ad esempio, quelle instaurate dagli avvocati di parte civile o dall'Avvocatura di Stato.

276La mancata individuazione della qualità di parte processuale in capo alla persona offesa non corrisponde – ovviamente – ad una mancanza di un generale interesse al prevalere della tesi della pubblica accusa, è dovuta piuttosto al fatto che questo soggetto può agire in senso giuridico non in via diretta ma solo tramite il PM, sollecitandolo, controllandone l'operato e così via.

professionista/difensore e il cliente/imputato, lascia dubbi sul rapporto che, sul campo analizzato, esiste tra la figura del PM – sulla cui autonomia e indipendenza il codice di rito è chiaro – e i testimoni da esso citati – peraltro, per la maggioranza agenti di pubblica sicurezza.

Il terzo motivo è da ritrovarsi nella necessità di reperire un termine in grado di soddisfare una serie di caratteristiche. In primo luogo, la parola ricercata deve rappresentare una relazione ultronea rispetto al rapporto di forze costitutivo di ogni campo, al cui interno le forze stesse, attraverso il proprio scontrarsi e/o convergere, difendono e stabiliscono schemi cognitivi, pratiche, gerarchie, definizioni (Bourdieu, 2010). Tale esigenza, nel caso del particolare campo giuridico, è peraltro amplificata, in quanto i professionisti che vi agiscono sono sì in conflitto fra di loro, ma segnano alti livelli di convergenza nel preservare autonomia e indipendenza del campo stesso, così come nel porre alte poste in gioco per accedervi (Bourdieu, 2017).

Secondariamente, era necessario reperire un lemma che riuscisse a restituire una forma di conflitto che eccede le normali forme consentite in un “processo tra parti”, in cui queste ultime – pur nella genericità delle norme processuali che, da questo punto di vista, lasciano aperti notevoli spazi interstiziali – devono comunque, in base alle prescrizioni dei codici etico e deontologico forense (disciplinanti rispettivamente la professione di magistrato e quella di avvocato), attenersi ad un comportamento processuale corretto, leale e rispettoso dell'altrui ruolo (Aschettino *et al.*, 2006; Iacoviello e Randazzo, 2015). Soprattutto i procuratori poi, devono attenersi agli obblighi di imparzialità e indipendenza, inoltre, devono lavorare assieme all'organo giudicante nel perseguimento della verità processuale.

Non da ultimo, questa polarizzazione va al di là del piano meramente funzionale e si struttura anche sull'adozione – come vedremo²⁷⁷ – di macro-tattiche distinte miranti a due poste in gioco speculari e inconciliabili: la criminalizzazione del movimento o la sua legittimazione.

Fazione dell'accusa	Fazione della difesa
<ul style="list-style-type: none"> • PM • Testimoni citati dall'accusa (agenti di pubblica sicurezza, amministratori pubblici e “persone comuni”) • Parti offese (agenti di pubblica sicurezza e “persone comuni”) • Avvocatura dello Stato • Consulenti tecnici • Avvocati di parte civile 	<ul style="list-style-type: none"> • Collegio difensivo • Imputati • Testimoni attivisti • Amministratori o ex amministratori locali • Consulenti e testimoni “tecnici” (portatori di saperi tecnici/esperti) • Testimoni non attivisti

Tabella 1: Fazioni del campo

²⁷⁷*Infra* par. 5

A livello grafico quindi, già è possibile comprendere alcune caratteristiche proprie del campo e delle sue relazioni.

Innanzitutto, accanto alla triade di soggetti necessari – Giudice, PM e difensori che stanno in giudizio per gli imputati – vi è, all'interno della storia processuale analizzata, la costante presenza di numerose parti eventuali. Ovviamente, tale presenza è a carattere variabile, nei processi analizzati quindi, non sempre tutti gli attori sono presenti. In un certo senso, anzi, la frequenza delle relazioni poste in essere tra gli attori è direttamente proporzionale alla posizione occupata dagli stessi nel campo. Tendenzialmente, quindi, più ci si allontana dal triangolo che nel grafico viene disegnato dalla triade di soggetti necessari, più ci si imbatte in parti meno presenti del processo.

Secondariamente, è possibile evidenziare come gli attori instaurino tra loro relazioni, cooperative o conflittuali che siano, con gradi di forza variabili. A livello grafico, quindi, è possibile evidenziare come sono maggiormente intense le relazioni: che riguardano attori appartenenti alla medesima fazione e che sono poste in essere tra soggetti e parti processuali necessarie. Anche in questo caso, più ci si allontana dalla triade composta da giudice, PM e avvocati difensori degli imputati, più i rapporti sono tenui. A riprova di ciò, basti pensare che – pur appartenenti alla “fazione dell'accusa”, dato il loro continuo associarsi alle posizioni dei PM – i soggetti che costruiscono meno relazioni, sono gli avvocati di parte civile e l'Avvocatura di Stato, i quali intrattengono rapporti significativi solo con il collegio giudicante.

La terza caratteristica che è agevole comprendere a livello grafico poi, è relativa alle relazioni conflittuali. Anche in questo caso, pur essendo presenti nel dibattito liti intense o tenui, è da segnalare che i rapporti di maggiore conflittualità si situano nel parallelepipedo disegnato dalle interazioni tra PM, agenti, attivisti e avvocati di questi ultimi. Infatti, all'interno di questo “ring” immaginario, le relazioni tra gli attori delle due fazioni sono sia intense che conflittuali. Quindi, più ci si allontana da questo “ring”, più le interazioni conflittuali perdono di intensità. Infatti, procuratori e avvocati non sfoggiano, con soggetti non appartenenti al movimento e parti offese non appartenenti a corpi di polizia, il medesimo spirito combattivo usato nei confronti di attivisti e agenti.

3.1 L'analisi qualitativa delle interazioni fra attori

Nonostante tali suggestioni grafiche, che fanno emergere le caratteristiche sopracitate, è opportuno effettuare un'incursione qualitativa ulteriore, così da comprendere il reale funzionamento “in azione” dell'universo giudiziario studiato.

L'analisi qualitativa delle interazioni che gli attori hanno sul campo può partire agilmente dal vertice del grafico proposto, cioè dalla figura chiave del giudice/collegio giudicante. Questo, in ossequio al proprio ruolo istituzionale, intrattiene relazioni intense, anche se non sempre frequenti, con la maggior parte dei soggetti del campo. Attraverso tali interazioni il giudice, pur intervenendo meno di altri attori in dibattimento, è in grado di definire e influenzare il ruolo giocato dai differenti personaggi, *in primis* avvocati degli attivisti e PM. Nei confronti di questi, il giudice agisce non solo attraverso lo strumento delle ordinanze dibattimentali, ma anche da un punto di vista pratico, ovvero mediando o risolvendo, anche con fermezza, gli accesi dibattiti che vedono coinvolti PM e legali.

Essendo poi, il *dominus* del processo penale, è implicato unicamente in relazioni di tipo positivo. Anzi, al di là di episodi marginali – «Giudice — No! Mi sembra che c'è un Giudice in questa aula o no? O facciamo un mercato da tutti i presenti. Lei in qualità di teste ha soltanto l'obbligo di rispondere alle domande che le vengono fatte»²⁷⁸; «Giudice - Avvocato, non la autorizzo a darmi su la voce, quando sto parlando io lei tace»²⁷⁹; «Presidente - Il Pubblico Ministero deve stare in silenzio, non può applaudire, non può... per favore silenzio sennò faccio sgomberare l'aula. Andiamo avanti»²⁸⁰ – non solo non è coinvolto in sostanziali conflitti con gli altri attori, ma è quello che mantiene più contegno istituzionale, trovandosi costretto alla partecipazione di momenti conflittuali unicamente dagli attori in grado di parlare il medesimo linguaggio tecnico-giuridico (avvocati, Avvocatura dello Stato e i PM).

Nonostante la terzietà e il contegno istituzionale che lo contraddistinguono, dall'analisi delle interazioni che il giudice sperimenta, delle ordinanze dibattimentali che emette²⁸¹, dal modo in cui sceglie di intervenire/tacere o di essere neutrale/prendere posizione, emerge – pur in modo velato – una certa tendenza a prendere maggiormente le parti dell'accusa. E così che, quando il giudice sceglie di agire, nei casi in cui sullo scranno testimoniale siedono gli agenti, dimostra nei confronti di quest'ultimi un sentimento paternalistico di protezione. Si prenda come indicativo quanto accaduto nell'udienza del 17 giugno 2014 del maxi-processo, in cui all'interno di una *bagarre* scatenatasi in aula, il presidente del collegio proteggendo l'agente, prende, con fermezza, una posizione favorevole alla “fazione dell'accusa”:

[...] Avv. Difensore, AvvNT5 – e dietro alle reti c'eravate soltanto voi, cioè c'erano solo agenti di polizia o altri corpi?

278Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

279Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

280Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

281*Supra* cap. 3

Testimone, Bagnasco A. – no, c'erano anche altri corpi [...] c'erano carabinieri, dei reparti speciali, penso che si chiamano cacciatori, qualcosa del genere...

Avv. Difensore, AvvNT5 – questi signori con la mimetica?

Testimone, Bagnasco A. – sì, immagino di sì.

Avv. Difensore, Bertone – c'è un signore che brandisce un bastone, in questa fotografia, la 5595, per il verbale... si vede anche nella foto successiva 5597 [...] 5598, c'è il bastone più vicino alla persona del Soru. E 5599 il bastone che attinge il "nome fittizio", lei in questo momento non sta vedendo questa scena?

Testimone, Bagnasco A. – no.

[...] Presidente - no, a questo punto devo fermare. Lo sentiamo come teste, sennò... sono domande... abbiamo il video e basta! Sono domande che incidono sulla sua responsabilità, io non le ammetto.

Avv. Difensore, AvvNT2 – signor presidente, chiedo scusa, abbiamo chiesto prima se il teste andava assistito, e c'è stato risposto in termini univoci, sia dalla procura che dal tribunale che non va assistito. E' stato già indagato per questi fatti, ed è stato archiviato, e non ne sappiamo la ragione...

[...] Avv. Difensore, AvvNT5 – [...] si è discusso con il pubblico ministero che ha detto: "può essere sentito come teste puro" e ci avete confermato voi anche questo. La procura sa benissimo per che cosa il teste è stato sottoposto ad indagini e da quello che ci ha detto, archiviato, quindi, quale è il motivo della sorpresa? Questi fatti sono piuttosto noti, magari sono meno noti a voi, ma...

Presidente - non è consentito fare delle domande su materie che possono incidere sulla sua responsabilità. I video sono lì e si possono valutare, ma non si possono fare domande su [...] ecco qui, art. 198 comma due.

Avv. Difensore, AvvNT5 – siccome nel corso di questo processo, prima della testimonianza di oggi, sono stati sentiti altri agenti che hanno dichiarato che le lesioni procurate, che le lesioni che ha lamentato successivamente il Soru erano procurate da una caduta, per l'attendibilità dei testimoni che sono già stati sentiti, è importante sapere che cosa fa questo testimone di oggi, che chiaramente ha avuto un ruolo chiave nello svolgimento della prensione del signor "nome fittizio", prima di tutto. In secondo luogo, se voi ritenete che non si possono svolgere queste domande, perché emerge una potenziale responsabilità del teste, allora vi chiedo di fare ciò che dovete fare. O emerge una responsabilità della persona, e allora trasmettete gli atti, oppure non emerge una responsabilità e proseguiamo con l'esame.

Presidente - allora, il testimone non può esser obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità.

Avv. Difensore – chiedo scusa, signor presidente, la norma del 198, normalmente impedisce, rispetto alla responsabilità personale, e non alla eventuale responsabilità di terze persone, su quello che ha visto fare ad altri soggetti.

Presidente - no, no avvocato... Qui c'è un problema di responsabilità...

[...] Avv. Difensore – Ma non è quella la ratio e la funzione della norma, anche perché noi non

sappiamo il reato per il quale stato sottoposto ad indagine ed è stato poi archiviato, se è un omissione di atti di ufficio.

Pubblico Ministero – ma certo che lo sapete [...] abbia pazienza avvocato, l'avvocato AvvNT1 sa perfettamente motivi per il quale è stato archiviato il procedimento. E c'è stata opposizione all'archiviazione

Avv. Difensore – l'avvocato AvvNT1 non lo sa, perché non gli viene data copia del fascicolo, perché è stata fatta più volte richieste, e non gli viene dato accesso alla copia del fascicolo [...] ma a prescindere da questo, io non sono l'avvocato AvvNT1, io sono tenuto a conoscere atti che mi riguardano o riguardano la mia posizione.

SI DA' ATTO CHE AVVIENE UNA CONVERSAZIONE TRA LE PARTI FUORI MICROFONO.

[...] Avv. Difensore, AvvNT6 – chiedo scusa , signor presidente, se posso, ma mi sembra che l'articolo 63 del codice di rito preveda che in questo caso non ci debba essere semplicemente una non ammissione della domanda, ma che deve essere interrotto l'esame, e che deve essere avvisato il teste della possibilità...

[...] Pubblico Ministero – ma su questi fatti il teste è stato già prima indagato, è stato esaminato in veste di indagato. La valutazione è stata fatta davanti al Giudice per le indagini preliminari, con richiesta di archiviazione, accolta, nonostante l'opposizione da parte della difesa di "Nome Fittizio" e "Nome Fittizio2". E quindi mi pare che la vicenda... e adesso? Riapriamo un altro procedimento contro questo teste?

Avv. Difensore, AvvNT5 – non stiamo riaprendo il procedimento, noi stiamo sentendo il teste, sulle lesioni patite da "Nome Fittizio", che sono state dichiarate da altri testi di questo processo, come causate dalla caduta. Che chiaramente è un fatto irreali, incredibile, e allora importante è che in questo processo emergano... Non sentiamo il teste per fare emergere una sua responsabilità, perché se il Giudice per le indagini preliminari ha già deciso di archiviare, ha archiviato.

Presidente - ma deve essere tutelato in base al 198 secondo comma [...] io devo non ammettere domande su questi punti, che potrebbero implicare una sua responsabilità penale.

Avv. Difensore, AvvNT6 – ma è stata già valutata, signor presidente, da altro giudicante. Lo stiamo sentendo come teste puro, e non come 210.

Presidente - ma lei sa che la archiviazione non è la sentenza... per cui... omessa denuncia, come faccio ad ammettere le domande?

Avv. Difensore, AvvNT2 – ho capito, ma pare che ci sia veramente una sorta di impunità, a prescindere, a priori, non gli si può chiedere niente a questi!

SI DA' ATTO CHE AVVIENE UNA CONVERSAZIONE TRA LE PARTI FUORI MICROFONO.²⁸²

Nello stralcio presentato, peraltro interrotto bruscamente dagli stenografi, il giudice non disponendo l'assistenza in giudizio dell'agente testimone e non ammettendo, ai sensi dell'art. 198 c. 2 c.p.p.

²⁸²Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

(Obblighi del testimone), le domande che potrebbero riguardare profili di responsabilità dello stesso – *nemo tenetur se detegere* – o di colleghi terzi, evita di dare applicazione ad un'altra norma che disciplina i casi in cui un soggetto esprime, nell'arco della sua testimonianza, dichiarazioni indizianti. Ovvero, l'art. 63 c.p.p., che prevede in casi di dichiarazioni indizianti da parte del testimone escusso l'immediata interruzione dell'esame, l'invito a nominare un difensore e l'avviso che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti. Un ulteriore danno, inoltre, è perpetrato nei confronti dell'accertamento dei fatti, in quanto ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, «se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate»: evitando di applicare questa disposizione, il giudice di fatto elude un cosiddetto “divieto d'uso”, ammettendo nel panorama probatorio utilizzabile una testimonianza che sarebbe preclusa (proprio perché difficilmente attendibile).

Tuttavia, la vicinanza del collegio giudicante alla “fazione dell'accusa” non si ricava, unicamente, in termini diretti, ovvero avendo riguardo delle azioni poste in essere dai differenti giudici alternatisi nella storia processuale analizzata. Si evince, anche e maggiormente, in termini indiretti, ovvero concentrandosi sull'inazione del collegio giudicante, cioè su “ciò che non fa” o ciò che “omette di fare”. L'impressione è che, coltivando dei margini di neutralità ma percependo la vicinanza con gli altri attori istituzionali del campo, il collegio giudicante, pur trovandosi in numerose occasioni a risolvere gli accesi dibattiti che coinvolgono le parti, non riesca ad essere equo nei confronti dei differenti attori che si affacciano nel dibattimento. Questo, pur non risolvendosi in azioni conflittuali con i componenti della “fazione della difesa”, assume tratti rilevanti soprattutto nei riguardi del collegio difensivo. Il quale, nelle interazioni che i legali pongono in essere con PM e testimoni della “fazione dell'accusa”, non riesce sempre ad essere tutelato dal giudice.

Rispetto ai conflitti tra PM e legali degli imputati, si evince dall'analisi delle trascrizioni come generalmente i giudici optano per una posizione di non interferenza, evitando quindi di intervenire durante le “schermaglie” poste in essere tra gli attori. Tale atteggiamento tuttavia, a fronte di una magistratura inquirente agguerrita, si risolve nei confronti di questo attore in una generale eccessiva concessione di libertà di azione, soprattutto in un sistema caratterizzato da «una magistratura che svolge le funzioni sia giudicanti sia requirenti» dove «la posizione del Pubblico Ministero [...] è rafforzata, dato che, al contrario dell'avvocato, è legato organizzativamente – e anche culturalmente – al giudice» (Guarnieri e Pedrenzoli, 1997: 86).

Si prenda questo esempio dove, a seguito di una levata di scudi generale del collegio difensivo contro l'atteggiamento processuale, gli attacchi personali proferiti e le continue interruzioni immotivate dei PM, il giudice esercitando una titubante equidistanza – invitando “tutti” i vari attori

a non far degenerare il rito dibattimentale – ed eludendo le richieste della difesa, non prende nessun tipo di provvedimento contro la procura, concedendo *de facto* all'accusa di espandere il suo potere nel campo:

[...] Avv. Difensore, AvvNT2 - Io ho esordito, abbiamo iniziato questa udienza con una richiesta di rispetto da parte della Procura nei confronti dei testimoni e dei difensori. Ho esplicitamente richiesto a questo Collegio di tutelare la nostra rispettabilità e l'onorabilità di difensori. È possibile che il Collegio si esprima? Posso finire? È possibile chiedere che il Collegio si esprima su questi continui interventi della Procura? Continui, su ogni teste!

Avv. Difensore, AvvNT6 - [...] mi associo alla richiesta ferma e decisa a questo Collegio di prendere dei provvedimenti e di indicare alla Procura come deve essere condotto un procedimento. A meno che questo Collegio non sia d'accordo con questa modalità di gestione e di intervento.

[...] Avv. Difensore - Aspettiamo una spiegazione, Presidente.

Avv. Difensore - Vorremmo capire come si procede a fronte di quanto abbiamo sollevato. Ci dica qualcosa! Il Collegio ci dica qualcosa.

Presidente - Invito le parti a non fare commenti. Ma invito un po' tutti... andiamo avanti.²⁸³

Come detto, l'inattività dei giudici non riguarda solo gli scontri che emergono tra procura e collegio difensivo, ma comporta nei confronti di quest'ultimo una mancata protezione anche rispetto alle interazioni con parti offese e testimoni convocati dalla procura. Si prenda come esemplificativo questo episodio accaduto durante la *cross examination* di un noto giornalista:

Avv. Difensore, AvvNT1 - Il presumibilmente da cosa lo deduce?

Testimone, Muna M. - Che immediatamente che siamo passati c'è venuta dietro. Avvocato, non giochiamo con le parole.

Avv. Difensore, AvvNT1 - Abbia pazienza, intanto semmai questo me lo dice Giudice e non me lo dice lei, io poi non gioco con le parole ma, siccome lei ha parlato di inseguimento...

[...] Testimone, Muna M. - Se diventa un modo per provocare le persone, allora lei non fa il suo lavoro.

Avv. Difensore, AvvNT1 – Signor Giudice, abbia pazienza ma io farmi dire in aula del signore Numa che non faccio il mio lavoro [...] Abbia pazienza Giudice, io non vorrei farmi dire da questo signore che faccio il provocatore...

Testimone, Muna M. - Io nemmeno voglio farmi dire da lei certe cose.

Avv. Difensore, AvvNT1 - Io le faccio delle domande signor Numa, abbia pazienza.

[...] Avv. Difensore, AvvNT1 - Vorrei che lei tutelasse la mia rispettabilità professionale ed impedisse

283Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

a questo signore di fare commenti analoghi, perché io non mi permetto di fare commenti sulla sua di professione, quindi vorrei che lui facesse la stessa cosa con me.

Giudice - Prego Avvocato.²⁸⁴

Anche in questo caso il giudice, prediligendo il “non intervento” e non rimproverando il comportamento processuale del testimone, lascia il legale degli attivisti alla mercé delle offese di quest'ultimo, di fatto compromettendo notevolmente la sacralità e i ruoli dell'esame testimoniale.

Passando dal giudice agli altri attori istituzionali che con esso condividono il medesimo *background* giuridico, ci imbattiamo negli avvocati di parte civile e nell'Avvocatura dello Stato. Questi soggetti recitano un ruolo di comparse nel campo giuridico-penale studiato, non solo e non tanto per il fatto di non essere tra le parti necessarie e sempre presenti nei processi, ma perché non hanno relazioni significative con gli altri attori. Infatti, le uniche blande relazioni sono poste in essere principalmente con il giudice, mentre, la loro appartenenza alla fazione dell'accusa è ricavata unicamente dal loro sostanziale allinearsi alle posizioni della procura.

Un ragionamento più articolato deve essere fatto per PM e avvocati difensori degli imputati, i quali possono essere definiti come attori speculari del campo considerato. Questi soggetti infatti, pianificando le strategie e conducendo le rispettive fazioni sul campo di battaglia, sono coloro che, in proporzione a quanto detto e fatto in udienza, più contribuiscono a determinare ruolo e *status* degli altri attori. Non solo nei momenti in cui hanno molto spazio argomentativo, come quello delle requisitorie finali, ma in generale, durante tutto il dibattimento, attraverso narrazioni, contestualizzazioni e attacchi. Sul punto, è particolarmente proficuo analizzare l'attività che PM e avvocati svolgono nelle fasi di esame e contro-esame, la quale va ben al di là delle tattiche professionali – che pur ci sono – volte a valutare e minare l'attendibilità dei testi citati dalla parte avversa, andando a strutturare attorno ai differenti attori una rete interazionale di definizione e influenza.

Per quel che riguarda le interazioni che PM e avvocati pongono in essere con i rispettivi testimoni, consulenti e assistiti, queste sono improntate ad una totale collaborazione, in quanto raramente PM e legali si trovano a citare – per volontà o perché sono stati già citati dalla controparte – attori evidentemente ascrivibili alla fazione avversa. Pertanto, oltre a non segnalare la presenza di conflitti interni alle due fazioni, i differenti soggetti che si susseguono nel dibattimento rispondono a coloro che gli hanno citati in udienza con precisione e, spesso, con dovizia di particolari, per l'appunto instaurando rapporti di collaborazione. Anzi, nel rapporto tra militanti e legali difensori, questi si dipanano anche ai “bordi” dell'ambito processuale. Ad esempio, durante il

²⁸⁴Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

maxi-processo, tenutosi nell'isolata aula bunker delle Vallette, il movimento con suoi attivisti e attiviste si organizzava per portare il pasto ai membri del *legal team*, in modo da permettergli di pranzare nonostante i contingentati tempi processuali.

Quindi, questa particolare unione va oltre il forte legame che la normativa prevede per imputati e collegio difensivo – incarnato dal fatto che l'imputato si costituisce nel processo mediante il difensore – in quanto nasce e cresce in virtù della reciproca “appartenenza” alla mobilitazione. La dimostrazione di ciò è l'alta conoscenza che gli avvocati hanno del movimento, la quale è utilizzata per fornire, agli altri attori del campo, delle descrizioni esaltanti le specificità dello stesso:

È capitato che appartenenti al movimento no tav, che è un movimento – lo dico tutte le volte, citando importanti studi sui movimenti sociali che si sono affacciati negli ultimi decenni in Europa – policefalo e reticolare. Che significa?! Che non ha capi indiscussi ma è un movimento articolato spesso su reticoli ambientali o reticoli politici che entrano dentro al movimento più generale. Tant'è che in questa situazione, per non ragionare in termini generali, voi avete gente appartenente ai collettivi universitari, ai centri sociali, gente che appartiene all'area squatter – e ve lo dico perché li conosco – all'area anarchica, quelli che la DIGOS chiama anarco-insurrezionalisti. Ci sono dei giornalisti![...] Per dirla tutta c'era pure un mio amico, che fa l'insegnante in pensione di lettere, che era lì è l'ho riconosciuto dalle foto. Quindi, c'era un panorama articolatissimo! Non erano i centri sociali, o l'area radicale del movimento no tav!²⁸⁵

Sono molti gli stralci in cui, come in quello appena proposto, gli avvocati, attraverso descrizioni dense, fanno sfoggio della loro conoscenza del movimento, anzi, è possibile affermare – analizzando le relazioni “chi parla di chi” – che gli avvocati parlano di movimento e imputati più di quanto la procura non parli dei componenti della propria fazione.

Dal canto suo, anche la procura matura forti relazioni di collaborazione in seno alla “fazione dell'accusa”. Infatti, dall'analisi degli stralci delle quasi 200 trascrizioni di udienza riferibili alle interazioni in cui sono coinvolti gli agenti, emerge una sorta di atteggiamento ostruzionistico e protettivo dei PM volto, sistematicamente, ad impedire l'allargamento della materia del giudicato al comportamento degli agenti e alla loro individuazione. Di seguito, è presentato un esempio abbastanza lampante di tale spirito paternalistico, ripreso addirittura dal presidente del collegio giudicante. Per la precisione, l'episodio avviene in ambito di contro-esame, allorché l'avvocato del collegio difensivo, proiettando un video riguardante le fase di arresto del suo assistito, si sofferma su alcune scende di violenza perpetrate da uomini appartenenti alle FF.OO.

²⁸⁵Arringa conclusiva, AvvNT1.

Avv. Difensore, AvvNT1 - [...] Si è visto un poliziotto che dava una manganellata con una casacca verde. Magari la facciamo rivedere così... In particolare ci sono due persone che sono almeno riconoscibili subito in abito in borghese, uno con una giacca più sul verde militare, l'altro con una giacca più beige e d'aspetto che come corporatura sembra più grosso e più corpulento dell'altro. Torniamo indietro e lo facciamo vedere una terza volta, poi... [...] Ecco, lei riesce a dirci i nominativi? Dovrebbero essere due appartenenti al suo ufficio, riesce a darci l'indicazione nominativa dei due che dovrebbero essere sentiti come testimoni?

[...] Pubblico Ministero, Dott. Rinaudo – No, c'è opposizione, non può dire il nome! C'è formalmente opposizione su questa domanda!

Avv. Difensore, AvvNT1 - Per quale ragione?

Pubblico Ministero, Dott. Rinaudo – Perché non può dire il nome. Ammesso che lo sappia comunque non può dire il nome.

Avv. Difensore, AvvNT1 - [...] Io difendo due persone che devono rispondere di un reato di resistenza commesso in questo contesto e ci sono persone che le hanno fermate, hanno sottoscritto dei verbali d'arresto e hanno detto delle cose nel verbale d'arresto e verranno a dire delle cose davanti al Tribunale, perché è la stessa Procura che glieli ha indicati come testimoni. Non capisco come ci si opponga ad un'indicazione fotografica o filmica

[...] Pubblico Ministero, Dott. Rinaudo – Lei sa chi sono, Avvocato, queste persone?

Avv. Difensore, AvvNT1 - Assolutamente sì che lo so!

Pubblico Ministero, Dott. Rinaudo – Allora lo faccia dire al suo assistito e poi vedremo!

Avv. Difensore, AvvNT1 - No, io lo chiedo al testimone!

Presidente - L'ammetto la domanda, che c'è da nascondere?²⁸⁶

Ovviamente, la questione diventa più accesa quando, in sede di esame testimoniale procuratori e collegio difensivo contro-esaminano imputati, testimoni e consulenti citati dalla controparte, oppure, più raramente, quando il collegio difensivo esamina attori della fazione dell'accusa²⁸⁷.

Gli agenti di pubblica sicurezza, quando vengono esaminati o contro-esaminati dagli avvocati difensori, rispondono alle domande poste in modo evasivo, contraddittorio, confuso, impreciso, adducendo in giustificazione il lungo periodo di tempo trascorso dagli eventi considerati, oppure la concitazione della situazione. Molto spesso nelle trascrizioni, infatti, ci si imbatte in frasi come “non so”, “non ricordo”, “l'ho sentito dire da colleghi”, in discrasie tra quanto riportato “a caldo” nei verbali di polizia e quanto riferito in udienza, oppure in richieste esplicite, da parte di agenti di poter consultare verbali e relazioni scritti durante la loro attività di prevenzione e controllo. Proprio

²⁸⁶Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

²⁸⁷Praticamente inesistenti, invece, i casi in cui la procura chiama a testimoniare attivisti (siano essi normali cittadini, consulenti tecnici o amministratori pubblici).

su questa scarsa collaborazione, si instaurano le maggiori relazioni conflittuali tra questi due attori, soprattutto nei casi in cui le parole degli agenti sono chiaramente dettate dal forte spirito di corpo che le istituzioni poliziali coltivano nei confronti dell'esterno. Così accade, ad esempio, durante il maxi-processo, dove materiale video-fotografico raccolto dalla difesa documenta, nelle giornate del 27 giugno e 3 luglio 2011, lanci di pietre, pentole e altro materiale contundente, l'utilizzo di bastoni, tubi e lanci orizzontali di lacrimogeni da parte degli agenti.

Avv. Difensore, AvvNT6 – [...] vi siete chiesti, visto che una delle preoccupazioni era anche quella dell'incolumità dell'arrestato, se in queste modalità l'arrestato potesse essere esposto a dei gesti di violenza da parte delle forze dell'ordine ivi presenti? Non credo sia una valutazione, credo sia un ricordo specifico. Lei si ricorda di avere fatto questa scelta oppure no?

Testimone, Bagnasco A. – io ho fatto la scelta che in quel momento mi sembrava corretta, poi non penso che potessero esserci altri tipi di pericoli. Se poi ci sono stati, non è una valutazione. . .

Avv. Difensore, AvvNT6 – ecco, perché vado avanti con il video, sono tornato indietro al diciassettesimo secondo e... purtroppo questo tipo di pericolo, le immagini dicono che c'è stato. Per esempio guardiamo questo momento, voi siete sempre sulla destra del teleschermo, siete praticamente usciti dall'immagine e si vede un agente che sferra un calcio all'arrestato. Questa è la situazione di pericolo a cui facevo riferimento prima. Perché lei probabilmente credeva che non si sarebbe verificata, però si è verificata. Vado ancora avanti, perché questa situazione di pericolo si ricrea, altre volte. Voi siete lì che trascinate il signor "nome fittizio", e ci sono degli agenti che inseguono il signor "Nome Fittizio", e sono numerose persone e lo prendono a calci. Lei si è accorto di questa cosa?

Testimone, Bagnasco A. – mi sono accorto, ma la domanda quale è?

Avv. Difensore, AvvNT6 – si è accorto, mentre trascinava il "Nome Fittizio" che sono numerose persone, non le sto a dire il numero, si accanivano su di lui, prendendolo a calci?

Testimone, Bagnasco A. – no.

Avv. Difensore, AvvNT6 – no! E queste persone non parlavano, erano zitte? Non ha sentito urla, insulti?

Testimone, Bagnasco A. – beh! io sentivo urla da circa [...] due ore e mezza. [...] io sentivo... c'era un rumore... sentivo qualsiasi cosa, rumore, urla, non era sicuramente una situazione nella quale potevo accorgermi di urla particolari, di qualcuno.

[...] Avv. Difensore, AvvNT6 – [...] attorno a lei, a parte "Nome Fittizio", "Nome Fittizio2" e gli altri arrestati, c'erano anche manifestanti, o erano solo forze dell'ordine o persone autorizzate dalle forze dell'ordine?

Testimone, Bagnasco A. – no, immagino che ci fossero solo le forze dell'ordine...

[...] Avv. Difensore, AvvNT6 – il video prosegue, siamo a 26 secondi, voi continuate a trascinare il signor "Nome Fittizio", fino... mi può dire che cosa succede dopo? Cioè uscite dall'area archeologica?

Testimone, Bagnasco A. – e ci siamo fermati.

Avv. Difensore, AvvNT6 – dove?

Testimone, Bagnasco A. – appena dopo la recinzione.

Avv. Difensore, AvvNT6 – Lei si ricorda che cos'è successo, se è successo qualcosa dopo la recinzione?

Testimone, Bagnasco A. – dopo la recinzione ci siamo fermati e mi sembra che sia stato preso in consegna da altro personale nel museo archeologico. Io, mi sono fermato perché la zona in cui eravamo entrati era una zona per noi sicura, quindi lì poteva terminare lo spostamento.

Avv. Difensore, Bertone – quindi qui siamo al secondo 35 di questo video, voi state lasciando la zona dell'area archeologica, e state entrando, diciamo nell'area sicura?

Testimone, Bagnasco A. – esatto.

Avv. Difensore, AvvNT6 – e adesso qui c'è un video... il video continua, e spiega che cos'è successo. Lei si ricorda se "Nome Fittizio" sia stato fatto oggetto di insulti, minacce, se è stato percosso, picchiato...

Testimone, Bagnasco A. – no.

Avv. Difensore, AvvNT6 – non se lo ricorda?

Testimone, Bagnasco A. – no.

Avv. Difensore, AvvNT6 – si ricorda di avere visto gesti di violenza da parte delle persone che erano lì?

Testimone, Bagnasco A. – no²⁸⁸

Nonostante questa sia la relazione che solitamente si instaura tra avvocati e agenti, vi sono casi in cui la conflittualità della relazione che intercorre tra questi due attori raggiunge livelli ancora più elevati, dimostrando un'elevata aggressività tenuta in aula dai pubblici ufficiali nei confronti della difesa.

Avv. Difensore - Mi scusi, la fermo di nuovo, torniamo alle immagini del 3 luglio, perché lei mi deve dire non nelle foto del 2 luglio se quello era "Nome Fittizio", perché quello gliel'ha detto la Digos, di Verona, a me interessa sapere perché quella persona del 3 luglio invece è la stessa del 2 luglio e lei mi dice la faccia ovale eccetera, ma se la faccia è coperta da una...

Testimone, Sorrentino - D'accordo Avvocato ...(Parole inintelligibili per sovrapposizione di voci) lo farà nella sua arringa, io le sto dicendo che...

Avv. Difensore - Ma no, io le sto dicendo: mi indichi gli elementi.

Testimone, Sorrentino - ...secondo me quella formazione del volto è ovale! Se lei ritiene che non sia così quando toccherà a lei dirà che io ho detto una cosa...

288Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Avv. Difensore - Quando lei ha finito la sua arringa io continuo la mia, facciamo così [...] poi non è ammissibile che un teste aggredisca l'Avvocato così, voglio dire!²⁸⁹

Emerge quindi, da parte dei vari agenti partecipanti al campo un atteggiamento poco cooperativo e ostile. Questi, pur comportandosi riverentemente nei confronti del tribunale, sul piano sostanziale si dimostrano reticenti nel seguire le norme del codice di rito che disciplinano l'esame testimoniale – come gli artt. 194, 198 e 497 c.p.p.. Peraltro, lo spirito di corpo individuato conferma quanto affermato dagli studi sulla polizia (Van Maanen, 1975; Waddington, 1999; Palidda 2000; Fassin, 2013).

Specularmente, questo accade anche quando attivisti, siano essi testimoni o imputati, vengono contro esaminati o esaminati dai procuratori. In questo caso, a fronte del tentativo di questi, per alcuni versi, di minare l'attendibilità delle parole degli attivisti, per altri versi, di estorcere loro notizie su profili di responsabilità propri o di terzi, sono gli aderenti al movimento a trincerarsi dietro risposte vaghe ed evasive.

Nonostante questo, i rapporti conflittuali tra procura e attivisti presentano una struttura principalmente unidirezionale. Ovvero, una conflittualità agita soprattutto dalla procura nei confronti degli attivisti, i quali, probabilmente per esigenze di opportunità processuale, raramente pongono in essere attacchi diretti ai PM. Piuttosto, all'interno di tali relazioni negative, gli attivisti sono impegnati in una continua attività di definizione del sé, così da sottrarsi all'attribuzione di etichette e stigmi da parte degli inquirenti.

Questo si nota soprattutto quando, di fronte a richieste della procura miranti a scoprirne gerarchie, *leaders*, responsabilità individuali, modalità organizzative del movimento – sintetizzabili nella domanda, ripetuta ossessivamente, “chi tira le fila?!” – gli attivisti offrono risposte puntuali, che però sembrano non soddisfare i magistrati inquirenti. Questo perché, per alcuni versi, l'informazione ricevuta contiene la descrizione di un fenomeno politico che è loro avulso, per altri versi, è un'informazione che non arricchisce il sapere che questi attori bramano per continuare nella loro azione repressiva²⁹⁰. In questo senso, è esemplificativo lo stralcio seguente, in cui, per alcuni versi, l'imputato pare ben disposto a raccontare le logiche interne della mobilitazione, per altri versi, le risposte fornite non sazano la fame individualizzante del procuratore.

Pubblico Ministero - L'idea di effettuare un corteo è maturata durante l'assemblea, al termine? È stata votata? Com'è nata?

289Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

290Si pensi, ad esempio, alla volontà più volte ricercata dai procuratori – come nei casi di processi per terrorismo – di ascrivere reati associativi a militanti del movimento.

Imputato, AttNT10 - Come ampiamente descritto, non ci sono ruoli predefiniti nel movimento No Tav, si tratta non di un partito, ma di un'organizzazione informale, dove comunque partecipa attivamente chiunque ne voglia fare parte, a prescindere da ruoli o anche predisposizioni, o professionalità, etc.. Quindi c'è anche chi spontaneamente mette al servizio del Movimento le proprie competenze, quindi tecnici che lavorano nell'Amministrazione... c'è un po' di tutto. Essendo, comunque, un'organizzazione informale, non è che ci si dà delle strutturazioni fisse o comunque dei ruoli fissi; o anche dei processi decisionali strutturati in maniera gerarchica o altro.

[...] Pubblico Ministero - C'è qualcuno che tira le fila?

Imputato, AttNT10 - No, lì non c'è qualcuno che tira le fila, assolutamente. Essendo informale, chiunque ha il diritto di parola, di esporre.

Pubblico Ministero - [...] ma l'idea del corteo è maturata da tutti e tutti concordemente hanno detto "facciamo un corteo"?

Imputato, AttNT10 - Sì. Perché molto spesso si prendono decisioni anche per acclamazione, tra virgolette. Nel momento in cui anche chi non ha direttamente la parola al microfono, come...

Pubblico Ministero - Chi lo ha proposto? C'è qualcuno che ha proposto questa cosa, oppure tutti insieme hanno acclamato il corteo?

Imputato, AttNT10 - No, le dico... adesso sarebbe anche un'utopia e veramente una serie di fortuiti avvenimenti che non succedono mai per cui 350 persone all'unisono dicono "alè, il corteo". No, ma semplicemente, essendo comunque molto partecipata e dislocata in una forma come fosse quest'aula, anche in maniera concentrica [...] Essendo che comunque non è che siamo dotati di mezzi, [...] così ampi e così grossi da poter parlare tutti e sentirci tutti, stiamo belli stretti, belli vicini ed ovviamente non vai ad identificare chi parla. Non lo vedi neanche, non essendo neanche un teatro dove c'è una dislocazione. Siamo tutti allo stesso livello, quindi semplicemente c'è uno a turno che prende il microfono e dice una cosa, ma nel frattempo anche qualcun altro...

[...] Pubblico Ministero - Il corteo aveva un inizio ufficiale?

Imputato, AttNT10 - C'era uno striscione, come quasi la totalità dei cortei della Val di Susa. [...] Lo striscione ha anche funzioni di rendere più omogenea e compatta la camminata

[...] Pubblico Ministero - Quelli che si collocano, invece, davanti allo striscione, quindi davanti alla massa compatta, hanno un ruolo...

Imputato, AttNT10 - No, lì, anche in questo caso, non essendoci ruoli di definizione, è una prassi.

Pubblico Ministero - Per prassi lei nei cortei della Tav è davanti allo striscione?

Imputato, AttNT10 - No, per prassi di solito sono alla testa, non vuol dire "davanti". [...] Poi, nel caso in cui è necessario...

Pubblico Ministero - Anche AttNT7 di solito va in avamposto?

Imputato, AttNT10 - In quell'occasione sì, me lo ricordo bene; perché eravamo praticamente [...] In molte altre occasioni ci siamo trovati tranquillamente anche nelle stesse posizioni, poi soprattutto anche per, in qualche modo, evitare che... Siccome lo striscione lo possono portare anche persone più

anziane, anche solo semplicemente per andare a dirigere il traffico, tra virgolette, quando ci sono manifestazioni improvvisate, senza una precedente autorizzazione rispetto al flusso del traffico. A quel punto serve anche chi vada avanti; ma poi c'è chi semplicemente anche si allontana perché deve fare magari una diretta telefonica con la radio, con i giornali che ti chiamano.

[...] Pubblico Ministero - C'era ancora un altro fotografo, c'erano tre o quattro [...] Ma si accreditano presso di voi? Cioè, erano già presenti all'assemblea e, sapendo che c'era il corteo, vi hanno seguito? Prendete accordi? Lei prende accordi con i fotografi?

Imputato, AttNT10 - No. Ribadisco che, appunto, essendo un'organizzazione informale, non ci sono queste gerarchie.

Pubblico Ministero - Non sono accreditati?

Imputato, AttNT10 - Non sono accreditati. O meglio, ovviamente sono conosciuti e quindi... Pubblico Ministero - Conosciuti da chi?

Imputato, AttNT10 - Direttamente dai partecipanti al movimento. [...] Poi, in ogni caso, anche la conoscenza avviene attraverso percorsi che non significano semplicemente sapere il nome ed il cognome, ma vedersi; anche perché molto spesso sono [...] partecipanti al movimento di professione fotografi. Nel senso che li vedi nelle assemblee, magari partecipano alle manifestazioni già tout court, però ovviamente, avendo una passione o una professione, fanno fotografie.

[...] Pubblico Ministero - Non c'è una preclusione di chi è gradito o non gradito?

Imputato, AttNT10 - Non ci sono preclusioni di sorta; ci sono testimonianze ampie, anche in rete, in Internet, di assemblee che vengono registrate e diffuse.²⁹¹

Non resta che affrontare uno dei rapporti più interessanti che si instaurano nel campo giuridico-penale e giudiziario della “questione criminale no tav”, quello tra PM e collegio difensivo, il quale, come è normale che sia in un processo accusatorio, è caratterizzato in senso negativo e conflittuale. Tale conflitto – peraltro insito nelle logiche del campo giuridico, in quanto «coloro che detengono una forte competenza giuridica [...] associata [...] a una competenza professionale» utilizzano «le forme e le formule come se fossero armi» (Bourdieu, 2017: 117) – esprime però un duello che trasale i formali canoni di lealtà, correttezza e diligenza. Anzi, in alcune situazioni i rapporti tra PM e avvocati precipitano notevolmente, fuoriuscendo dall'ambito della competizione trans-agonistica, eccedendo la necessaria conflittualità fisiologica del processo accusatorio e omettendo il rispetto di basilari regole professionali e deontologiche.

L'assetto delle relazioni esistenti, nel caso di specie, tra questi due attori è peraltro in controtendenza con quanto riportato «nell'ambito della cultura sociologico-giuridica», la quale mostra come le relazioni tra PM e difensori «nel concreto della realtà giudiziaria non seguano lo

291 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

schema formale del diritto penale di puro antagonismo, ma si delineano secondo dinamiche di compromesso e di negoziazione che vedono entrambe le figure professionali come *insiders* della comunità giudiziaria» (Sarzotti, 2007: 65). Infatti, in termini bourdieusiani, è vero che questi soggetti si trovano in giudizio su fronti opposti ma, da un lato, occorre riconoscere che il vero conflitto che si consuma internamente tra i professionisti del campo giuridico non riguarda il singolo processo, quanto piuttosto il differente piano della conquista del capitale simbolico, dall'altro lato, nei confronti degli *outsiders*, dei profani, dei clienti del campo giuridico, i professionisti rappresentano un'entità coesa nel perpetrare la censura tra interno e esterno del campo stesso (Bourdieu, 2017).

È presente, quindi, sullo sfondo del campo studiato un conflitto a intensità variabile, che diventa sempre più evidente con il passare del tempo. Ciò è anche confermato dagli avvocati intervistati, in questo senso le parole dell'avvocato AvvNT1:

Io non credo in complottismi e dietrologie, ognuno fa il suo lavoro e cerca di farlo bene, poi quando si dismettono quei panni è un'altra cosa. Certo poi anche io ti dico che prima, cioè un po' di tempo fa era più facile togliersi la toga e poi magari vedersi anche fuori come persone normali. Pensa che io con uno di loro²⁹² per un periodo giocavo a basket, perché anche lui ha questa passione. Ora fare questo è impossibile, ma non perché ci sia un odio personale, ma perché è chiaro che, dopo dieci anni in cui ci si colloca su fronti opposti di un'aula di tribunale, si assume un atteggiamento di distanza.²⁹³

Questo duello, che si fa maggiormente intenso a partire dal biennio 2013/2014²⁹⁴, pur incancrenendosi nel tempo, sembra affievolirsi con l'uscita di scena dei membri più attivi del “*pool TAV*”: Caselli, Rinaudo, Padalino²⁹⁵. La questione è ammessa anche dagli avvocati intervistati – «anche noi effettivamente prima eravamo un po' più battaglieri, poi da quando quei due non ci sono più le cose effettivamente sono un po' cambiate»²⁹⁶ – ad indicare come questa lotta, per lo meno tra alcuni protagonisti della vicenda, abbia avuto effettivamente luogo.

Principalmente, i rapporti tra questi due attori precipitano a seguito di frasi, azioni e atteggiamenti della procura. I quali, talvolta, sono espressi, nei confronti dei colleghi della difesa, in maniera indiretta – «Pubblico Ministero - Io non credo che si possano permettere un contegno del genere con quello che rappresentano!»²⁹⁷, più spesso, sono formulati in maniera diretta. Di seguito

292L'intervistato si riferisce ai procuratori che seguono i processi contro il movimento.

293AvvNT1, avvocato del Foro di Torino, 6 giugno 2018, Torino.

294Soprattutto durante i processi per terrorismo e il maxi-processo.

295Il primo andato in pensione, il secondo, travolto da uno scandalo giudiziario per presunti reati di abuso di ufficio, trasferito in abruzzo.

296AvvNT2, avvocatessa del Foro di Torino, 6 giugno 2018, Torino.

297Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

un esempio di tale tipo di interazione:

Avv. Difensore, AvvNT6 – Se deve essere un riconoscimento attendibile, non dovrebbe, comunque...

Pubblico Ministero, Dottor Rinaudo – Gliel'ho già detto avvocato, farà lei sue contestazioni dopo!

Avv. Difensore, AvvNT6 – No, no, io faccio le opposizioni quando devo.

Pubblico Ministero, Dottor Rinaudo – Allora faccia le opposizioni alle domande e non alle risposte, gliel'abbiamo detto già una volta, se lo ricordi e impari.

Avv. Difensore, AvvNT6 – Lei pensa che deve condurre lei il controesame e la condotta di udienza, ma non è così, si deve esprimere il Collegio.²⁹⁸

Come si evince dalla risposta del legale degli attivisti, tali atteggiamenti sono giudicati sleali, aggressivi e offensivi da parte dei difensori, i quali lamentano sia pregiudizi alle garanzie di difesa, che attacchi alla loro dignità professionale.

Nonostante dal dialogo appena riportato emerga un'interazione diretta tra i due attori, la maggioranza delle volte gli avvocati, dimostrando più contegno istituzionale, non attaccano frontalmente la procura, piuttosto optano per una comunicazione indiretta, cioè rivolgendosi al giudice.

Avv. Difensore - Io credo che la Pubblica Accusa possa sollevare le eccezioni, possa opporsi, ma non possa fare queste considerazioni. Credo che noi Avvocati abbiamo una dignità e in questo processo vogliamo continuare a mantenerla. Noi rispettiamo la Pubblica Accusa, però basta con queste considerazioni. Le facciamo in un altro luogo, non in un processo peraltro di questa portata, peraltro sotto l'attenzione dei media. Grazie.²⁹⁹

Inoltre, gli avvocati degli attivisti non utilizzano mai argomentazioni contenenti offese personali e professionali, piuttosto si concentrano sull'atteggiamento mostrato in udienza dai procuratori.

Sono sempre un po' stupito dell'atteggiamento solipsistico, autosufficiente, con cui la procura guarda ai processi. Nel senso che anche in questo caso, come in altri procedimenti le prove portate dalle difese non vengono nemmeno analizzate in sede di discussione finale. Noi abbiamo introdotto dei testimoni e degli imputati che hanno tentato, dal loro punto di vista, di ricostruire la vicenda – su questi il pubblico ministero si è soffermato molto rapidamente, abbiamo delle produzioni documentali, abbiamo poi delle dichiarazioni spontanee fatte con memoria che nemmeno il pubblico ministero si è degnata di guardare stamattina. Nel senso che ha ritenuto, evidentemente, che non fossero interessanti

298Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

299Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

e che non potessero contrastare in qualche modo con quella che era una ricostruzione data per assodata.³⁰⁰

Le accuse più dure formulate dal collegio difensivo nei confronti dei PM riguardano la percezione che questi ultimi hanno del proprio ruolo istituzionale. Gli avvocati lamentano spesso, infatti, l'impostazione para-inquisitoria che la procura assume nei procedimenti contro gli attivisti. Particolarmente forte poi, è l'accusa mossa alla procura di mostrare spiccata solerzia nel perseguire i fatti di reato ricollegati al movimento, così sacrificando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. La "schermaglia" più forte tra questi due attori, contiene, per l'appunto, entrambi questi elementi ed ha luogo sul finire della fase dibattimentale del maxi-processo, quando, dopo i testimoni della procura, sono testi citati dalle difese e imputati a salire sul palcoscenico. Lo scontro nasce da una presa di posizione forte dei PM in aula e racchiude in sé tutti gli aspetti fino ad ora considerati:

Pubblico Ministero, Padalino - La Procura non ha domande da fare ad un teste che in questi ultimi tre anni ha accumulato una decina di procedimenti per fatti connessi.

[...] Avv. Difensore, AvvNT6 - [...] Faccio presente, perlomeno per parte mia, che nell'ipotesi in cui si proseguisse in questo modo, mi alzo, abbandono con tutte le conseguenze dell'abbandono di difesa, perché non sono più assolutamente disponibile, peraltro nei confronti di soggetti che sono miei assistiti, a tollerare queste considerazioni. Ricordo quando studiavo che la Procura non è una Pubblica Accusa, ma dovrebbe cercare di capire che cosa effettivamente è successo in un fatto, per verificare che effettivamente gli imputati abbiano commesso o meno il reato; a me pare che la Procura stia conducendo questo processo in modo diametralmente opposto a quelle che sono le mie nozioni dello studio del Diritto. Ragion per cui, lo preannuncio ora, non sono più assolutamente disponibile a tollerare comportamenti di questo tipo. Per cui sappiate - avviso il Collegio e me ne assumo tutte le conseguenze - che qualora capitasse ancora, mi alzo e abbandono la difesa. Grazie.

Presidente - [...] Io non posso cacciare voi, posso invitarvi ad usare la correttezza...

Avv. Difensore, AvvNT6 – Grazie presidente

Pubblico Ministero, Rinaudo - La precisazione era dovuta al fatto che siccome non si può introdurre l'argomento sulla credibilità del teste e su quelle che sono le sue eventuali pendenze o condanne... ecco il motivo per cui abbiamo specificato che non facciamo domande perché non lo riteniamo credibile. Punto! Siccome il signor "Nome Fittizio" l'ultima condanna l'ha

300Arringa conclusiva, AvvNT1.

avuta meno di un mese fa per fatti connessi...

Avv. Difensore, AvvNT2 - Ci ha tenuto a dirle perché era importante che il Collegio lo sapesse, vero? Era basilare!

Pubblico Ministero, Rinaudo – Sì.

Presidente - Questo lo potete poi dire in sede di discussione.

Pubblico Ministero, Padalino - Se non ci è concesso di farlo, non sentiamo il teste. Non lo controesaminiamo.

Pubblico Ministero, Rinaudo - In sede di discussione approfondiremo anche questo argomento.

Avv. Difensore - Ma l'Accusa non deve spiegare perché non vuole fare le domande; è quello che è un po' fuori dal sistema. Se vuole fare le domande, le pone; se non le vuole fare, non le fa. [...] Le vostre riserve mentali ve le tenete per voi!

Pubblico Ministero, Rinaudo - Non è una riserva mentale, Avvocato!

[...] Pubblico Ministero, Padalino - Il signor "Nome Fittizio" ha accumulato dieci procedimenti in due anni. È un problema suo, non è certo una riserva mentale!

[...] Avv. Difensore, AvvNT3 - A me pare che questa Procura sia solamente interessata a dare corso a questo tipo di procedimenti e forse non ad altri.

Pubblico Ministero, Rinaudo - Questo lei se lo risparmia, perché lei... A questo punto, siccome ci accusano di omissione di atti d'ufficio, adesso voglio che l'Avvocato provi quello che sta dicendo! Perché sta sostenendo che la Procura procede solo nei confronti di determinati procedimenti e tralascia il resto! Lei ha detto quello e non se lo può permettere!

Avv. Difensore, AvvNT3 - Mi permetta, devo spiegarlo, perché giustamente la Procura me lo chiede. Io ho detto e l'ho ripetuto in numerose fasi, che mi pare sostanzialmente che i procedimenti nei confronti dei manifestanti No-Tav abbiano delle autostrade aperte[...] e mi pare che degli altri processi ci si interessi meno. Questo ho detto e l'ho ripetuto numerose volte.

Pubblico Ministero, Padalino - Le autostrade le apre chi commette i reati, Avvocato!

Avv. Difensore, AvvNT3 - Lo ripeto altre cento volte! [...] Anche perché noi passiamo ormai il nostro tempo a discutere dei procedimenti No-Tav. L'ho detto in questa sede, ma l'ho ripetuto numerose volte e non mi pare di averlo nascosto in nessun'altra sede. Per cui questo è quello che voglio ripetere: mi pare che...

Presidente - Lasciamo perdere quello che...

[...] Pubblico Ministero, Rinaudo - Voglio che adesso l'Avvocato ci dica quali sono i procedimenti che tralasciamo! In pubblica udienza non può permettersi di dire queste cose.

Le difficoltà che il giudice incontra nello svolgere il ruolo di mediazione cui è destinato, dimostrano la portata dello scontro in atto tra tali parti processuali, il quale sconfinava oltre la fisiologica contrapposizione tra le parti di un processo accusatorio. PM e legali, infatti, combattono *de visu* su di un “ring” costruitogli intorno da molteplici elementi. Da un lato, definito dalle norme del codice di rito, dall'altro lato, disegnato dagli eventi intercorsi dalla relazione avuta sul territorio valsusino, in vivo, tra attivisti e polizia, da un altro lato ancora, influenzato da quello che succede in aula e dalle capacità di mediazione del giudice. Il “ring” su cui, simbolicamente, si sfidano PM e avvocati, quindi, presenta sicuramente una struttura giuridica, fatta di riti, termini, regole, poteri, doveri, diritti, tuttavia, essendo il tema del contendere di natura extra-giuridica, ovvero politica, inserisce nell'equazione processuale variabili non previste nel *modus* processuale prescritto dalla *law in the books*, quali considerazioni e credenze soggettive e polarizzanti e la presenza di terze parti in grado di influenzare l'*habitus* proprio dei professionisti del campo giuridico. Questi ultimi, infatti, esprimendo un forte antagonismo e incarnando, nell'arena giudiziaria, la figura del “campione” della fazione di appartenenza, sacrificano la loro unione rispetto ai profani del campo (Bourdieu, 2017). Per un verso, infatti, gli avvocati difensori degli imputati non hanno più solo a che fare con clienti, ma con soggetti di cui condividono le posizioni politiche, per un altro verso, la procura non svolge il ruolo di «parte imparziale che svolge le funzioni di accusa nell'interesse esclusivo dello Stato [...] al di sopra delle parti private» (Guarnieri e Pedrenzoli, 1997: 84) in quanto la sua autonomia decisionale è influenzata sia dal sistema politico che dalle FF.OO..

4. Campo giuridico-penale poroso: il fatto passa in secondo piano.

Un elemento che emerge con forza in tutte le categorie, eccetto che nel *sentencing*, è l'assoluta porosità del campo giuridico-penale analizzato. Nonostante questa caratteristica non sia nuova in letteratura, data la presenza di numerosi autori che descrivono il procedimento giudiziario come entità separata ma non isolata e incomunicante rispetto al sistema sociale nel suo complesso (Bourdieu, 2017; Salento, 2004; De Felice, 2014), il caso in esame fa esplodere questa osmosi. Infatti, non siamo al cospetto di una serie di processi che, aderenti al fatto di reato, rimangono lì fermi nel mondo confinato dell'aula di tribunale, ma rimandano sempre “ad un altro”, “ad un fuori”, che con il fatto in sé ha poco a che fare. O meglio, vi è sicuramente la forte preminenza del fatto di reato ma, nel mentre si cerca di circoscrivere quest'ultimo, vi sono continue inferenze che

301 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

inserirsi nella trama processuale lingue estranee al mondo del diritto strettamente inteso.

All'interno dei documenti analizzati quindi, vi è l'emersione di diversi temi, tutti ugualmente connessi alla questione della costruzione della grande opera. I quali rappresentano, come le facce di un prisma, altrettanti punti di vista attraverso cui leggere, interpretare, posizionarsi rispetto alla questione. Compaiono sulla scena, infatti, temi legati all'ambiente e alle fonti energetiche, al sistema economico piuttosto che a differenti modi di intendere violenza, conflitto sociale, movimenti e democrazia; emergono questioni circa l'organizzazione interna della polizia, oppure quelle relative al lavoro e alla sicurezza sul lavoro; vengono individuate problematiche edilizie, paesaggistiche, ambientali, oppure, problematiche mediche; vi è anche spazio per elementi religiosi oppure precisazioni riguardo la storia e la geografia della Val di Susa³⁰². In un certo senso, i processi intentati nei confronti di attivisti e attiviste riportano all'interno del campo giuridico-penale tutta la complessità della questione.

Di tale complessità, dati i temi politici trattati e ai fini di conquistare la posta in gioco della legittimazione, si fa maggiormente promotrice la compagine costituita dagli imputati, dal collegio difensivo e dai testimoni e esperti da questo citati, i quali tendono, sistematicamente, ad allargare, ben oltre il fatto in sé, la discussione in sede processuale. È emblematica la richiesta formulata, da alcuni avvocati difensori degli attivisti, all'interno del maxi-processo di sentire in qualità di testimoni l'ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Di Pietro e l'ex Premier Prodi «in merito alle attività svolte da loro e dai loro predecessori [...] circa l'origine, lo sviluppo e l'approvazione del progetto della linea ad alta velocità Torino – Lione»³⁰³ o «sulla perimetrazione e sulle modalità di inserimento del cantiere del c.d. “cunicolo esplorativo” in zona La Maddalena di Chiomonte (TO), nonché [...] sui motivi a sostegno della necessità e/o opportunità dell'opera»³⁰⁴.

Tuttavia, anche se in misura minore, anche la “fazione dell'accusa” si fa latrice di tale allargamento. Infatti, sempre nel maxi-processo, oltre al tentativo di costituzione di parte civile da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri (per danni all'immagine e per la compromissione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'UE), l'impianto accusatorio eccede il fatto di reato, addebitando agli attivisti la sottrazione dalla sovranità dello Stato di una parte di territorio e formulando un atto di accusa contro l'intero movimento.

Gli imputati, nel tentativo di affermare un piano rivendicativo delle proprie azioni, allargano il campo giuridico-penale relativo ai processi del movimento. Si prenda, ad esempio, la dichiarazione spontanea di questa imputata che, pur difendendosi dalle accuse ascrittegli, accosta

302Ovviamente le tematiche elencate sono quelle più ricorrenti, ma non esauriscono tutti gli argomenti emersi nella lunga storia processuale analizzata.

303Istanza di citazione di Testimoni presentata da alcuni avvocati.

304Istanza di citazione di Testimoni presentata da alcuni avvocati.

ragionamenti rivendicativi e preoccupazioni relative alla salute pubblica e ecologiste:

Io mi sento di dire che faccio parte del movimento No Tav, la baita rappresentava per me e non solo per me la possibilità di portare avanti un discorso di tutela e di salvaguardia del territorio, in fin dei conti una maniera di intendere un futuro diverso da quello che può essere imposto dalla costruzione delle grandi opere e da quel cantiere che adesso c'è in Clarea. Un'economia solidale, favorevole al luogo e a chi ci vive, a fronte dello sfruttamento e della devastazione del territorio. Io risiedo nel comune di Giaglione, che è il Comune a fianco a quello di Chiomonte, dove in realtà il cantiere non c'è fisicamente, perché è sul territorio chiomontino, ma a dispetto di Chiomonte si prende tutte le problematiche, quindi polveri, e in particolar modo la perdita delle sorgenti che alimentano l'acquedotto di Bosco Cedrino, e quindi quello del paese. Queste perdite sono ritenute certe dallo stesso Cipe, di cui il dottor Giunti ha parlato prima, e dalla stessa LTF, con dei carteggi e delle lettere inviate all'amministrazione comunale, l'ultima delle quali il 5 settembre del 2011. Ho partecipato ad una manifestazione pubblica, alla baita in Clarea, con mio figlio "Nome Fittizio", che allora aveva 10 anni. Sono entrata nella baita per usufruire del bagno, e quando sono entrata alla porta i sigilli non c'erano. A mio avviso presidiare il territorio è doveroso, e sono sicura che sviluppo non voglia dire prevaricare, ma poter dare un mondo migliore, dove vivere in una maniera più lieta anche per i figli e per i miei nipoti.³⁰⁵

È bene precisare però, che la porosità di cui si discute non riguarda solo gli argomenti e i linguaggi che entrano nel campo, ma è lo stesso confine tra interno ed esterno a diventare assai labile. Infatti, in base alle caratteristiche che la questione – come abbiamo visto³⁰⁶ – ha assunto, non è possibile immaginare un coinvolgimento monodimensionale dei diversi attori, giuridici e non, che si avvicendano sulla scena. Da questo punto di vista, nessun attore è "solo" imputato, testimone, consulente, agente di pubblica sicurezza, avvocato o procuratore, perché "l'opera" ha su questi soggetti un certo impatto in termini economici, professionali, simbolici, emotivi e così via. Vi è quindi, una relazione viscerale tra il campo giuridico della "questione criminale no tav", l'*iter* della grande opera e ciò che succede "sul terreno" in Val di Susa.

Indice di tale porosità poi è che, attraverso la rottura dei dati tipica della GT, da un lato, reo e movimento tendono spesso a confondersi e mischiarsi, dall'altro lato, il soggetto passivo del reato, la vittima, tende a scomparire. Questi elementi, ricollegabili alla scarsa rappresentatività della categoria della "violenza", sono speculari in quanto ad una spersonalizzazione dell'autore corrisponde una contemporanea sparizione delle vittime, inoltre, sono entrambi il risultato dell'applicazione estesa dell'istituto del concorso e della sistematica sovra-determinazione del fatto

305Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

306*Supra* cap. 2 e 3.

di reato.

La confusione tra soggetto attivo e movimento si produce soprattutto attraverso il meccanismo giuridico del concorso. In molti processi infatti, attraverso l'estensione di questo istituto, si arriva ad addebitare ai rei condotte commesse da altri, dal movimento come "molteplicità di manifestanti". Ma tale confusione si produce anche tra reo e movimento come ente collettivo, dove l'appartenenza del soggetto al movimento, diventa elemento liberamente valutabile dai diversi attori del campo. Ad esempio, nella motivazione della sentenza, l'appartenenza al movimento è, spesso, elemento che rientra nelle valutazioni di responsabilità per i reati ascritti. Si prenda ad esempio, il processo penale avente ad oggetto il sequestro di un presidio No Tav: «Del resto, la stessa ammissione dell'imputata di fare parte del Movimento No Tav è un elemento non trascurabile sotto il profilo soggettivo, non potendosi ritenere che ella ignorasse la sussistenza del vincolo cautelare sull'immobile»³⁰⁷.

Per quel che riguarda il soggetto passivo, accade una cosa ancor più singolare, ovvero la totale sparizione della vittima del reato – di cui non si riesce a distinguerne il punto di vista e la narrazione. Questo, nonostante si proceda, nella maggioranza dei casi, per tipologie di reati con soggetto passivo determinato e non per cd. reati senza vittima. Inoltre, quando il punto di vista di questo attore si riesce ad individuare, da un lato, si risolve in una generica descrizione dell'evento delittuoso di cui però non si riesce ad individuare il soggetto attivo, oppure dall'altro lato, è costruito in modo funzionale alla sovra-determinazione del fatto di reato. È questo il caso – emblematico – del maxi-processo, dove la maggior parte delle lesioni lamentate dagli agenti di pubblica sicurezza, oltre a non essere quasi mai accompagnate da referti medici ed esami specifici, vengono definite, dell'unico medico-legale sentito nel dibattimento, incongrue, sproporzionate, non adeguatamente suffragate da esami specifici e la cui diagnosi è incompatibile con la descrizione dell'evento di causazione del danno.

Tra i tanti esempi disponibili, data la ridondanza di quanto proferito dal medico-legale³⁰⁸, è sufficiente prendere il primo che incontriamo nell'udienza in cui è stato escusso quest'ultimo:

C. T. P., Ferrero L. - Dalla testimonianza emerge che il soggetto è stato colpito da un sasso al casco, dichiara di essere stato visitato all'ospedale di Susa in data 27 giugno e la diagnosi è "distorsione, distrazione del collo", con prognosi di sette giorni. Ha poi avuto altri 23 giorni di prognosi dal medico della Polizia e la prognosi complessiva è 30 giorni, dichiarata. Dal punto di vista medicolegale, le modalità di produzione della lesione distorsiva, distrattiva sono piuttosto dubbie da un punto di vista del meccanismo di produzione. I traumi distorsivi del rachide cervicale sono quelli classici del colpo

307Sentenza di primo grado, ud. 3 febbraio 2014 *proc. pen. n. 29689/11 RGNR*, p. 43

308A scanso di fraintendimenti, occorre specificare che il medico legale, escusso da solo nell'arco di un'intera udienza, mette sistematicamente in dubbio le lesioni patite dagli agenti.

di frusta degli incidenti stradali, quindi per potersi verificare richiedono un movimento di iperflessione e iperestensione molto violento e brusco, come avviene per energia cinetica. Quindi appare piuttosto difficile che un sasso che ha colpito il casco possa determinare questo tipo di lesioni. Non c'è documentazione medica di nessun tipo. In ogni caso la prognosi riferita di 30 giorni è completamente incongrua, è sproporzionata rispetto a quello che si verifica di norma. Normalmente le contusioni semplici richiedono una decina di giorni per arrivare ad una guarigione completa. Le distrazioni anche lievi dieci, quindici giorni; quindi c'è anche una prognosi assolutamente sproporzionata, incongrua rispetto alla diagnosi presunta e non documentata.³⁰⁹

5. Macro-tattiche del campo.

Come preannunciato, il posizionamento degli attori nell'una o nell'altra fazione, oltre che dai rapporti cooperativi o conflittuali, si ricava anche dal pensiero e dalle argomentazioni di cui gli stessi si fanno portatori. Quindi, nel normale perseguimento dell'obiettivo di impedire la narrazione avversaria e minarne l'attendibilità, è possibile individuare – nell'eterogeneità dei copioni recitati – alcune *macro-tattiche* che le fazioni tendono a riprodurre nell'arco della storia giudiziaria analizzata. Anche in questo caso, l'elemento delle macro-tattiche si sviluppa in modo trasversale alle diverse categorie, coinvolgendole tutte salvo quella del *sentencing*. Quindi, per quanto riguarda il copione recitato dalla “fazione dell'accusa”, le categorie che più raccolgono elementi in tal senso sono “polizia”, “violenza” e “schermaglie tra gli attori”, mentre, per ciò che attiene alla compagine della difesa, sono quelle del “movimento”, della “legittimità-legalità”, dei “amministratori ed esperti”.

La “fazione dell'accusa” basa la sua pretesa punitiva sulla considerazione che i singoli fatti di reato, al di là della loro effettiva gravità, sono posti in essere con l'intento di contrastare un'opera rispettosa di tutte le disposizioni legali in materia e che gode della legittimità popolare nazionale.

All'opposto, la “fazione della difesa” struttura le proprie argomentazioni in modo speculare. Ovvero, iscrivendo le azioni di attivisti e attiviste, anche nei casi in cui configurino ipotesi di reato, all'interno di una lotta portata avanti da un movimento popolare, variegato e intergenerazionale, che si oppone ad una grande opera ritenuta sia infondata sotto i profili di legalità e legittimità, che dannosa dal punto di vista economico, ambientale e sanitario.

In sintesi, le macro-tattiche utilizzate dalle due fazioni mirano, ben oltre il fatto in sé, a contendersi una posta in gioco bifronte che, da un lato, ha la faccia della criminalizzazione del movimento, dall'altro lato, ha la faccia della legittimazione dello stesso.

309Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

5.1 La macro-tattica criminalizzante della fazione dell'accusa

Funzionale alla “Fazione dell'accusa” è, quindi, l'uso della *macro-tattica* criminalizzante, che mira ad attivare il processo «di degradazione di status» (Garfinkel, 1956) attraverso cui il militante politico diventa criminale. Nonostante, alla rappresentazione negativa dell'imputato, concorrano tutti gli attori del processo penale (Feeley, 1979), «con la parziale eccezione del [...] avvocato difensore» (Mosconi e Padovan, 2005: 59), nel caso di specie, è la fazione guidata dalla procura particolarmente orientata in tale direzione.

Di tale attivazione si fa soprattutto carico la procura, la quale – in fase di *cross examination* – pone le domande per fare in modo che i testimoni e le parti offese, soprattutto gli agenti di pubblica sicurezza, inseriscano nel dibattito elementi di pericolosità circa il presunto autore del reato, comportando il superamento del fatto in sé per disquisire sul “tipo di attore”. La procura, nell'attivare questo meccanismo, fa emergere, nelle interazioni che pone in essere, i propri giudizi di valore su mobilitazione e attivisti. Confermando così la sua importanza nel processo di costruzione della figura dell'imputato (Mosconi e Padovan, 2005)

Tale macro-tattica si concretizza nel tentativo di narrare il fenomeno in questione come qualcosa che eccede i normali canoni di protesta consentiti e che, per di più, è il risultato dell'azione di una popolazione minoritaria connotata da alti livelli di permeabilità rispetto a frange violente esterne. Emblematiche le parole proferite, durante l'esame testimoniale, da questo alto dirigente della Digos di Torino, ancor più interessanti perché riguardanti un processo instaurato a seguito di una manifestazione priva di episodi gravi.

Testimone, Fusco D. – Tenga presente che è ormai da molto tempo, come accade anche adesso, ma già da prima, naturalmente i lavori, tutti i lavori che riguardano quella che è la linea ferroviaria Torino - Lione sono vessati da quello che è il movimento cosiddetto "No Tav", all'interno del quale poi sono collegati molti appartenenti a quelli che sono i centri diciamo, più generalmente l'area antagonista soprattutto di Torino. E poiché sono sempre osteggiati talvolta, anzi molto spesso, anche con atti di violenza vera e propria, i lavori necessariamente vengono, purtroppo, realizzati con l'assistenza della forza pubblica [...] non ci sono o comunque non sempre le manifestazioni di ostilità o comunque di contrasto a quella che è la realizzazione dell'opera si svolgono nelle forme ordinarie e garantite anche dalla Costituzione, ma purtroppo, molto spesso, insomma si concretizzano dicevo, in atti di violenza³¹⁰ [...] Tenga presente che laddove è possibile, si riesce o si fa in modo di garantire anche quella che è la libera manifestazione del pensiero, piuttosto che diciamo la manifestazione di chi, legittimamente, può

310Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

anche opporsi all'opera, insomma.³¹¹

Come preannunciato, quello che l'agente della “polizia politica” sottolinea è come non sia la protesta in sé ad essere un problema, quanto piuttosto le possibili derive esondanti l'esplicazione dei diritti costituzionali, ascrivibili al comportamento esclusivo di alcuni tipi di soggetti, definibili attraverso stigmi negativi – “professionisti della violenza”, “contestatori”, “violenti”, “facinorosi”, “estremisti”, “antagonisti”, “anarco-squatter”³¹².

A fondamento di questa costruzione, sono posti una serie di discorsi che, partendo da esigenze di ordine pubblico (preoccupazione evidente dell'agente appena sentito) e attraversando una serie di coppie concettuali oppositive (buoni/cattivi, vecchi/giovani, normali/anormali, autoctoni/forestieri, noti/ignoti, rappresentanti/rappresentanti), tentano di definire e costruire l'autore/deviante politico come un mostro caratterizzato da alti livelli di pericolosità e organizzazione. Peraltro, retorica già ampiamente descritta in letteratura (Pepino 2012; Pepino 2015; Senaldi, 2016).

Del primo dispositivo retorico di differenziazione ci sono numerosissimi esempi; tuttavia, a fini esplicativi, particolarmente interessanti sono le parole del testimone precedente, il quale durante l'udienza in cui è esaminato insiste particolarmente su tale tipizzazione:

Testimone, Fusco D. – Nel senso che prima loro sono arrivati, nelle intenzioni che erano tutt'altro che pacifiche, perché quando sono arrivati sul posto, travisati la maggior parte e molti, a prescindere da altri corretti manifestanti, con bastoni ed erano muniti anche di altri oggetti, chiaramente questa attività non c'è stata nemmeno occasione di poterla effettuare³¹³. Si è sempre tentato di effettuarla, con la parte diciamo, come dire moderata di quello che è il movimento "No Tav", ed è stata effettuata anche in altre situazioni e circostanze [...] proprio perché non si vuole impedire a chi è lì liberamente ed ha il diritto di manifestare e si effettuava. Quando poi una parte di quei manifestanti, con cui si può dialogare, perché ripeto nell'area estremista, e quando mi riferisco ad area estremista mi riferisco anche a questi, cioè a gente che appunto estremizza quelle che sono le attività, non riesci manco a poter dialogare. Insomma, ci provi a dialogare, talvolta, con qualche persone di un certo movimento, che non ti riconosce.³¹⁴

Del secondo dispositivo retorico, che tenta di costruire il deviante politico come mostro caratterizzato da alti livelli di pericolosità, violenza e organizzazione, è emblematico quanto successo, durante il maxi-processo. In quell'occasione, la Procura basa la propria accusa anche sul

311 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

312 Queste le parole maggiormente usate in tal senso all'interno dei materiali analizzati.

313 L'agente testimone si riferisce ad un'attività di mediazione con i manifestanti.

314 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

ritrovamento del cosiddetto “Memoriale Paolucci”, sequestrato nell'arco delle attività di indagine ad uno degli imputati: oggetto redatto (presumibilmente) dall'omonimo imputato; la cui data di redazione è incerta; che propone una struttura dove la narrazione degli avvenimenti è alternata con rivendicazioni, analisi politiche e frasi a effetto³¹⁵. Attraverso di esso, la Procura tenta di provare l'organizzazione violenta adottata in quelle giornate dal movimento:

E' affermare che nello scritto si teorizzi l'impiego della violenza: non a caso, viene utilizzato il verbo *combattere*, accostato alla descrizione dell'attività di polizia, tratteggiata come *dispiegamento colossale di forze dell'ordine ed esercito che non ha esitato ad aprirsi la strada a forza di lacrimogeni contro persone*, contrapposizione che, nell'esegesi del memoriale, postula l'adozione (per l'appunto, combattendo la Forza Pubblica) di contrario impiego di energia per *aprirsi la strada* del cantiere.³¹⁶

5.2 La macro-tattica legittimante della fazione della difesa

Come preannunciato, la “Fazione della difesa” invece, utilizza una macro-tattica che punta, da un lato, alla neutralizzazione dei tentativi di degradazione e criminalizzazione, dall'altro lato, ad una giustificazione etico/politica delle proprie azioni. Entrambe gli obiettivi mirano, come preannunciato, alla legittimazione delle azioni del movimento.

Il primo obiettivo è conseguito soprattutto attraverso un moto individuale del singolo attivista, il quale il quale tenta di sottrarsi dalla stigmatizzazione. Questo è il caso del seguente soggetto, il quale, durante la fase di interrogatorio degli imputati, attraverso un'interazione indiretta che ha come referente la procura, tenta di smontare lo stigma del “professionista del disordine”.

Imputato, AttNT6 - Posso ancora fare un'annotazione? Visto che in un'occasione di un interrogatorio la dottoressa Pedrotta aveva detto che ero un professionista del disordine, voglio anche fare notare che dal 1979 ho sempre lavorato nella ditta di mio padre, un'azienda agricola, ho pagato i contributi fino al 2005 e poi ho lavorato nella ditta di mio fratello, che è un'azienda agricola di giardinaggio. Quindi siamo un'azienda agricola. Mio padre è piemontese, contadino, non è abituato a mantenere nessuno e quindi per adesso non sono ancora un professionista del disordine.³¹⁷

Se il primo obiettivo ha a che fare con la percezione che il singolo attivista vuole dare di sé ed è, quindi, il frutto soprattutto di pratiche individuali, il secondo obiettivo, che mira a giustificare la commissione di eventuali reati e a ridimensionarne il portato violento adducendo presunte ragioni di

315 Per tutti questi motivi, il collegio difensivo ha osteggiato con forza la sua acquisizione come elemento di prova.

316 Requisitoria della procura in occasione del processo di primo grado.

317 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

legittimità, è agito dalla “fazione della difesa” nel suo insieme. Funzionali, in tal senso, sono le descrizioni delle pratiche e dei principi ispiratori del movimento, i dati sciorinati dagli esperti riguardanti diverse questioni (ambientali, idriche, geologiche, mediche, paesaggistici, logistiche e così via) e, non da ultimo, l'inquadramento circa l'*iter* amministrativo e le questioni tecnico-giuridiche della Torino-Lione.

Imputato, AttNT7 - [...] un ritrovo, un'assemblea e la partenza di una manifestazione, un corteo che si dirigeva in direzione della trivella, nei pressi della trivella [...] era una nostra forma di denuncia dell'illegittimità di queste operazioni, che aveva il consenso comunque anche delle Amministrazioni locali.

Pubblico Ministero - Quindi mi sembra di capire dalle parole che lei sta usando, che era vostro profondo convincimento che fossero illegittime queste trivellazioni?

Imputato, AttNT7 - Sì, noi per una serie di motivi contestavamo queste trivellazioni, primo perché non vogliamo la presenza del Tav in Val di Susa e qui si potrebbe aprire un altro capitolo [...] E le trivelle per noi facevano parte di questo appalto, anche perché in gioco c'erano dei finanziamenti europei, ora quanto poi fosse vera questa cosa, ma a livello mediatico era passato un messaggio per cui questi sondaggi venivano finanziati dalla solita Comunità Europea e dovevano essere effettuati entro una certa scadenza [...] Bloccando i sondaggi, potevamo in qualche modo riuscire a far perdere questo finanziamento europeo, quindi che ci fossero ripercussioni su tutto l'iter del progetto.

[...] Pubblico Ministero - [...] cioè la sostanza di tutto il suo discorso è che voi vi opponete a queste operazioni, che ritenevate illegittime, lei ha aggiunto che era fondamentale impedirlo, perché se la tempistica non fosse stata osservata, ciò avrebbe fatto perdere i finanziamenti. È corretto?

Imputato, AttNT7 - Questo era uno degli elementi. [...] Per i sondaggi c'è da dire anche questo [...] Nel sito in cui si pubblicizzava questa operazione di 90 sondaggi, venivano anche spiegati i tempi che avrebbero impiegato per fare queste trivellazioni [...] si diceva tendenzialmente una settimana, 15 giorni. Ma [...] la trivella veniva smontata poche ore dopo, neanche 24 ore per effettuare un sondaggio che ne prevedeva sette di giorni. Questo è risultato ancora di più come presa in giro, quindi l'indignazione popolare è progressivamente cresciuta durante lo svolgimento di questi sondaggi.³¹⁸

Per quel che riguarda la “fazione della difesa”, tuttavia, vi è un ulteriore elemento che sostiene il processo, operato dai sodali del movimento, di auto-legittimazione. Secondo tale compagine, infatti, i comportamenti antiggiuridici tenuti dagli attivisti sarebbero dettati dalla condotta tenuta dagli attori del controllo e dalla compagine promotrice, i quali hanno contribuito a generare un senso di invasione ed espropriazione. In questo senso, anche la “fazione della difesa” è impegnata a applicare degli stigmi all'avversario, tratteggiato come invasore e guerrafondaio. Così è

318Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

possibile imbattersi in frasi come “truppe di occupazione”, “campo di battaglia”, “guerra”, oppure espressioni più colorite come “terreno occupato in punta di baionetta” – per intendere uno sgombero operato *manu militari* attraverso l'ausilio della forza pubblica – o addirittura una nuova toponomastica delle strade valsuine, è il caso della strada statale 24 che è stata ribattezzata “la statale militare”.

Più precisamente, all'interno di questo processo di auto-legittimazione, la commissione di reati ascrivibili agli aderenti del movimento sarebbe indotta, per un verso, del procedere disinvolto della compagine promotrice rispetto ai presidi legali previsti in materia³¹⁹, per un altro verso, dalla degradazione di una questione politica a questione di ordine pubblico, con tutto ciò che ne consegue in termini di contrapposizione diretta tra manifestanti e agenti, il cui comportamento è reputato da molti come eccessivo, violento e arbitrario. Si prenda ad esempio questo stralcio di udienza:

Pubblico Ministero, Pedrotta - Subito? Quindi lei non ha posto in essere nessuna condotta attiva contro le forze dell'ordine?

[...] Imputato - Avrò lanciato tre o quattro pietre verso e oltre il recinto della centrale elettrica, dopo che ho assistito a delle cose che reputo inammissibili.

Pubblico Ministero, Pedrotta - Sarebbero?

Imputato - Sarebbero un presidio medico totalmente avvolto dai lacrimogeni, lacrimogeni che venivano lanciati ad altezza uomo, teste rotte dai lacrimogeni, io stesso sono andato a farmi curare al presidio medico, ma ho lasciato stare perché c'erano veramente delle persone che avevano più bisogno di me, nonostante...

Pubblico Ministero, Pedrotta - Mi scusi, mi spiega di quale presidio medico sta parlando? Dove si trovava e chi lo aveva allestito?

Imputato - Chi lo avesse allestito non so. So che c'erano dei sanitari sotto dei gazebo rispetto al fiume al di qua della centrale elettrica, però sfasati. Per intenderci... [...] ritornando su via Dell'Avanà, sono stato colpito da un fitto lancio di lacrimogeni, sono caduto, sono quasi svenuto e qualcuno mi ha tirato su, mi ha fatto mangiare del limone e sono riuscito a riprendermi nonostante i conati di vomito. Riprendermi significa riuscire a stare in piedi. Volevo raggiungere il presidio medico perché avevo bruciore ovunque, non esclusivamente sulle vie aeree, sulle vie respiratorie, ma anche sulla cute e sul cuoio capelluto.

Pubblico Ministero, Pedrotta - Contestualizziamo solo. Il lancio di pietre al quale ha fatto riferimento è avvenuto prima o dopo questi problemi che...

Imputato - È avvenuto un'ora, un'ora e mezza dopo, questo avvenimento qua.³²⁰

319*Supra*, cap. 2.

320Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

6. Politicizzazione del campo.

Come si sarà notato, data la natura stessa del caso di studio proposto, nella trattazione fornita fino ad ora emerge prepotentemente la politicizzazione del campo giuridico-penale. A ben vedere, il campo giuridico, per come descritto da Bourdieu, è già fortemente assoggettato al campo politico, in quanto:

dato il ruolo determinante che svolge nella riproduzione sociale, dispone di un'autonomia minore rispetto ad altri campi [...] All'interno del campo giuridico i cambiamenti esterni si traducono più direttamente e i conflitti interni sono più direttamente risolti da forze esterne. Di conseguenza [...] è come se la posizione dei diversi specialisti nei rapporti di forza interni al campo dipendesse dal posto occupato nel campo politico dai gruppi i cui interessi sono più direttamente legati alle forme giuridiche corrispondenti. (2017: 118-119)

Tuttavia, in questo caso ci troviamo di fronte a qualcosa di più specifico, perché la posta in gioco non è il monopolio della forza del diritto, con le sue capacità di produrre legittimazione, nomina e universalizzazione (*ivi*). Nel caso proposto, le poste in gioco – della criminalizzazione e della legittimazione del movimento e dei suoi attivisti – sono contingentate al fenomeno e il rapporto tra la dimensione politica e il campo giuridico si arricchisce di elementi ulteriori.

Tale caratteristica, ricostruita trasversalmente in seno alle categorie evidenziate, fa spesso capolino all'interno del dibattito e risulta connessa ad alcune tematiche specifiche, come: la disobbedienza civile, il concetto e il diritto di resistenza, gli atti arbitrari o meno delle FF.OO., l'*iter* amministrativo, i concetti di legittimità e legalità, il concetto di democrazia, la causa di non punibilità *ex art. 51 c.p.* (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), le circostanze attenuanti comuni *ex art. 62 n.1* (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) e *n. 2* (l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui) *c.p.*, la comparazione tra interessi legittimi e diritti costituzionalmente tutelati.

Sul punto, vi è una contesa molto forte tra le due fazioni, le quali si contendono la possibilità stessa di “pensare” la politicità del processo. Infatti, tutti gli attori concorrono a regolare – attraverso proprie visioni del mondo ed etiche ispiratrici – l'ingresso o la fuoriuscita dal campo di questioni politiche, in quanto la lotta che si consuma tra depoliticizzazione e politicizzazione del campo è una dei viatici principali per conseguire la vittoria della posta in gioco criminalizzante/legittimante.

6.1 La gestione della politicità secondo la fazione dell'accusa

Pur essendo la “fazione della difesa” maggiormente impegnata in tale opera, anche la “fazione dell'accusa” non può occultare la propria tendenza alla politicizzazione del campo. Si prenda il caso della Procura che, anche non riconoscendo quasi mai apertamente il portato politico della protesta e negando sistematicamente ogni tentativo di contestualizzazione operato dalla “fazione della difesa”, si trova comunque impegnata nella gestione dell'elemento politico all'interno del dibattito.

I PM compiono quest'opera in modo bidirezionale tentando, per un verso, di depoliticizzare il campo, per un altro verso, di ricostruire una politicità “tossica” che eccede il radicalismo consentito. Per quel che riguarda quest'ultima modalità, la politicità “tossica” è accentuata attraverso l'utilizzo di un'attività argomentativa che rimanda ad un linguaggio bellico, militare, stragistico, terroristico o mafioso – “guerriglia”, “dotarsi di artiglieria”, “metodi mafiosi”, “commando”, “vere e proprie bombe”, “gruppi di fuoco”, “mortai”, “nuclei”, “cellule”, “vere e proprie armi”, “organizzazione militare”, “organizzazione paramilitare”, “piano d'attacco”, “pianificazione”, “tattica”, “attentato”, “fuoco di copertura” – in grado ad un tempo di generare allarme sociale e saziarne il desiderio. Sul punto, l'esempio più rilevante è fornito dal seguente ricorso in Cassazione proposto dalla Procura³²¹:

Al riguardo, occorre aggiungere che gli imputati vanno valutati per quello che sono e che emerge da tutti gli atti e cioè non dei semplici contestatori turbolenti e chiassosi, o dei sognatori irrequieti e irresponsabili, ma degli esseri pensanti (anche se non benpensanti), capaci di elaborare un pensiero politico, di attuare una azione politica, di adottare una strategia di combattimento (tra l'altro, molto raffinata) [...] azione “politica” nel senso più proprio del termine, perché con quella azione (attacco al cantiere) si volevano ottenere [...] determinati risultati di natura “politica” ben sapendo ed anzi contando proprio sul fatto che, se in sé e di per sé considerata, questa condotta è solo una “goccia”, di “goccia in goccia” si arriva a quella che può fare traboccare il vaso e che scalfisce la pietra (*gutta cavat lapidem*). Perché se a un certo punto le persone del cantiere si spaventano e non vogliono più continuare a lavorare, se gli uomini delle forze dell'ordine si spaventano e protestano, se i politici si rendono conto che proseguire a tutti i costi nei lavori può significare uno stillicidio di attacchi a distanza di pochi giorni, ecco che allora forse anche i pubblici poteri potranno cominciare a prendere in considerazione l'idea che all'opera si possa rinunciare [...] Ma è evidente che, per ottenere un risultato del genere, non bastano solo fatti di danneggiamento, ma ci vuole qualcosa di più, di qualcosa molto più eclatante, molto più scioccante [...] un qualcosa che spaventi realmente le persone. E quello

321Uno dei processi relativi al terrorismo. *Supra* cap. 3

che può spaventare è solo il pericolo per la incolumità individuale. E quindi, sul piano dell'elemento soggettivo [...] È evidente che nessuno degli imputati ha mai pensato che distruggendo un compressore o una camionetta della polizia o una betoniera o qualche altro manufatto i pubblici poteri potessero indursi a recedere dalle loro decisioni; ma ha evidentemente pensato che anche con questo tipo di devastazione [...] gli addetti ai lavori e le forze dell'ordine si potessero spaventare e si potessero tirare indietro con poca o nessuna voglia da parte di altri di prendere il loro posto (per timore per la propria incolumità). E ha pensato che proprio per questo timore diffuso [...] i pubblici poteri fossero poi costretti o a rinunciare al progetto. [...] Val la pena qui di sottolineare come, anche ammesso e non concesso, che il vero obiettivo degli imputati e dei loro complici fosse quello di “sabotare” il cantiere colpendo le apparecchiature, le strutture materiali, i mezzi del cantiere, le camionette delle forze dell'ordine, ciò non toglie che per raggiungere quell'obiettivo fosse stato concepito, ideato, organizzato ed attuato un piano strategico necessariamente implicante la previsione e la volizione, diretta ed intenzionale, di atti – sia pure strumentali – di attacco alle persone e alla loro incolumità.³²²

La de-politicizzazione, invece, viene perseguita, *in primis*, mediante l'applicazione di stigmi delegittimanti nei confronti di attivisti e attiviste – tra le frasi più diffuse in tal senso ritroviamo, ad esempio: “se vogliamo chiamarli manifestanti”, “chiamiamoli manifestanti” o “manifestanti, non saprei in che modo definirli”. Secondariamente, attraverso l'utilizzo di una lente di analisi tipica di una cultura giuridica giustizialista volta – rievocando le parole della Thatcher: “*crime is crime is crime. It is not political. It is crime and there can be no question of granting political status*” – a non riconoscere, in presenza di fatti di reato, le ragioni politiche del movimento. Questo emerge soprattutto nelle requisitorie analizzate, le quali, mancando di inserire il fatto di reato in una dimensione complessa di eventi storici, non si sforzano di prendere in considerazione l'esistenza di un meccanismo eziologico di natura politica che, dal punto di vista soggettivo, sorregga la commissione di fatti delittuosi. Indicando, a discapito del dover essere della figura della procura, obbligata a perseguire la verità processuale tanto nei suoi elementi oggettivi quanto in quelli soggettivi, come per tale autore esista solo il fatto in sé, slegato da qualsivoglia *background* politico in grado di fornire una sorta di giustificazione idonea a temperare il livello afflittivo della punizione.

A riprova di tale lettura, c'è un concetto ribadito più volte – spesso come *captatio benevolentiae* iniziale della propria requisitoria – dalla Procura: si processano fatti criminali e quindi chi li ha commessi, non si processa il movimento No Tav e le idee politiche dei suoi appartenenti.

Tuttavia, tale attività di de-politicizzazione, proprio perché frutto di visioni del mondo e etiche dei

³²²Ricorso in Cassazione, PM Saluzzo.

PM (elementi entrambi intrinseci di politicità), producendo notevoli effetti sul piano processuale³²³, si configura, all'interno del campo, come azione *de facto* politicizzante.

Gli altri attori della “fazione dell'accusa” hanno comunque un ruolo meno rilevante nella contesa circa la politicizzazione del campo. Gli avvocati di parte civile, l'Avvocatura dello Stato e, soprattutto, gli agenti fanno da contraltare a quanto avanzato dalla Procura, concentrandosi principalmente sull'applicazione di stigmi negativi. Inoltre, i testimoni e le parti offese appartenenti alle FF.OO. inseriscono elementi di politicizzazione ricavati dal proprio importante sapere pratico³²⁴, puntando ad individuare e definire le diverse aree politiche, piuttosto che riconoscere le cornici etiche e strategiche che le informano.

6.2 La gestione della politicità secondo la fazione della difesa

Come è già emerso nel precedente capitolo³²⁵, fin dallo strutturarsi del campo giuridico e giudiziario della “questione criminale no tav”, la fazione della difesa ha sempre mostrato un forte interesse alla politicizzazione dell'ambito processuale, tra i suoi ranghi sono senza dubbio gli attivisti (imputati, testimoni o uditori che siano) che contribuiscono maggiormente a connotare in tal modo il campo. Infatti, pur con intenzioni diverse, per i manifestanti e i loro avvocati il processo, per il luogo istituzionale dove si svolge, per l'uditorio presente, per la risonanza che ha/potrebbe avere nella dimensione dell'opinione pubblica, per le norme che valgono al suo interno (si pensi al sistema delle aggravanti e attenuanti), diventa un luogo di istanze politiche.

Tuttavia, nonostante il mezzo sia sempre la politicizzazione della sfera processuale, militanti e avvocati ambiscono a profili diversi della posta in gioco della legittimazione. I primi, oltre ad essere chiaramente interessati ad evitare/minimizzare la risposta penale, non possedendo – salvo alcuni casi – lo specifico capitale giuridico necessario per non essere considerati «profani» del campo sono interessati anche ad una legittimazione extra-giuridica misurabile in termini di rilevanza e riconoscimento sociale. Al contrario i secondi, che pur beneficiano indirettamente della rilevanza e del riconoscimento sociale del movimento, sono interessati nell'espletamento della propria professione al conseguimento di una legittimazione in grado di incidere sul piano giuridico.

Gli attivisti e le attiviste gestiscono l'ingresso di temi politici in differenti momenti ma, come mostrano gli stralci seguenti, gli spazi più proficui in tal senso sono l'interrogatorio dell'imputato, l'esame testimoniale e le dichiarazioni spontanee, attraverso cui spesso si generano vere e proprie

323Si prenda, ad esempio, l'ostruzionismo portato avanti dai PM, rispetto all'ingresso dei materiali probatori prodotti del collegio difensivo e miranti a fornire letture contestualizzate dei singoli episodi di protesta.

324*Infra* Par. 7

325*Supra* cap. 3

bagarre:

Imputato, AttNT8 - Sì, perché in questo processo mi sembra che si parli solo di scontri; in realtà mi sembra che il Movimento No-Tav nella sua storia ormai ventennale è sempre stato un movimento pacifico, un movimento di massa popolare, di protesta e non si è mai connotato per violenza. [...] io da quando avevo 15 anni faccio politica e sono fieramente anarchico e penso che, in tanti anni che ho partecipato a migliaia di eventi politici, sia stato il momento più alto, più importante della mia storia personale, proprio perché c'era questa unità di popolo, di persone, c'era appunto dal terribile anarchico insurrezionalista che spaventa tanto le persone alla persona più semplice, al pensionato, al cattolico di base. Si conviveva tutti insieme in un progetto, che era quello di discutere di un mondo diverso, in cui la Terra non sarebbe stata più oggetto di speculazioni per il denaro, ma che si poteva ragionare in termini diversi e si facevano, come ha detto anche ALNT5, lezioni. Infatti è stata definita un'università a cielo aperto, c'erano spettacoli, c'era convivialità, non c'era più il denaro lì dentro, perché chiunque poteva mangiare alla mensa comune e si dava un'offerta. Quindi chi aveva di più dava di più, chi non ce l'aveva, mangiava lo stesso. Ho sentito anche i Pubblici Ministeri lamentarsi che come fatto eversivo che alla Repubblica della Maddalena non poteva entrare la Polizia... ma cosa ci entrava a fare la Polizia? Ditemi un reato che è stato commesso alla Repubblica della Maddalena! Non ci sono state aggressioni, non ci sono stati furti, non c'è stato niente. La Polizia non serviva perché per la prima volta in uno spazio effimero, in un prato di montagna migliaia di persone - perché hanno girato migliaia di persone - convivevano pacificamente, in armonia, parlando di cose e opponendosi ad una devastazione ambientale e non avevano bisogno di Polizia, perché non serviva³²⁶

Imputato, AttNT9 - Vorrei rilasciare una dichiarazione spontanea.

Presidente - No, adesso no. Dopo sì.

Imputato, AttNT9 - ...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono) è un diritto...

Presidente - No, non è possibile, adesso stiamo facendo... [...] Per favore, lei...

Imputato, AttNT9 - Nell'aula bunker de Le Vallette. Il semplice fatto che non vi è alcuna esigenza ... (parole inintelligibili per intervento fuori microfono) nella scelta...

Pubblico Ministero, Dott. Padalino – Non si può farlo allontanare dall'aula che sta disturbando? [...]

Dove sono i Carabinieri?

Presidente - Allontanatelo dall'aula!

Pubblico Ministero, Dott. Padalino – Provvedete ad allontanarlo!

Presidente - Non è possibile!

Imputato, AttNT9 - ...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono) politica voler appunto caratterizzare il processo al movimento No Tav come un processo...

Presidente - Allontanatelo dall'aula ho detto!

326Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Imputato, AttNT9 - ...a pericolosi criminali.

Presidente - Chi è il responsabile qua?

Imputato, AttNT9 - La Procura ha dimostrato che essa è schierata dalla parte di un ...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono) distruttiva...

Presidente - Per favore, quelli che sono dietro si allontanino! Allora tutti fuori!

Imputato, AttNT9 - ...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono) accertare la verità.

Presidente - Allontanateli tutti!

[...] Imputato, AttNT9 - Non alzate le mani! [...] Non dovete alzare le mani!

Presidente - Non hanno alzato le mani! Per favore!...(Interventi fuori microfono).

Imputato, AttNT9 - Come imputato ho diritto ...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono) rimanere. Ci voglio rimanere. Non mi potete mandare via! [...] Ci fate del male, ci fate! ...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono).

[...] Imputato, AttNT9 - Finisco?

Pubblico Ministero, Dott. Padalino – No, non finisce!

Presidente - Non finisce, abbia pazienza! Come si chiama questo qua? Chi è questo qua?

Pubblico Ministero, Dott. Padalino – Su ordine del Presidente...

Imputato, AttNT9 - La manipolazione accertata delle prove sulla cancellazione...

Presidente - Uno, due e tre

Imputato, AttNT9 - Oh, oh, le mani... le mani non le usi! Non usi le mani! Usate la bocca ma non le mani, oh! Allora...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono).

Presidente - No, ho detto di accompagnarlo fuori, che non può leggere! [...] Lo vada a leggere fuori! Non è possibile!...(Interventi fuori microfono) [...] Però identifichiamolo questo, io non consento più le volte prossime... Lui, “Nome Fittizio” e chi c’è, quello con la cosa come si chiama...

[...] Imputato, AttNT9 - Siamo oppositori politici, non siamo criminali, quest’aula non ci ...(parole inintelligibili per intervento fuori microfono). Qui non ci vogliamo più tornare!

...(Applausi)...

Presidente - Se continua al prossimo applauso faccio sgombrare l’aula d’udienza! Come si chiamano? “Nome Fittizio”? AttNT9...

Interv. – I principali sono stati loro due.

Interv. – Quello che leggeva era AttNT9.

Presidente - AttNT9, ma anche l’altro con la coda che non ha lasciato... come si chiama... ed Imperato! Vengono espulsi... vengono allontanati dall’aula AttNT9, AttNT8 e “Nome Fittizio”.

[...] Avv. Difensore, AvvNT6 – Avvocato AvvNT6! Chiedo scusa, non sono intervenuto prima per non inasprire il clima. Comunque sembra che l’articolo 494 consenta in ogni stato agli imputati di rendere delle dichiarazioni, in ogni stato del dibattimento. Ritengo che quantomeno la possibilità di capire quale sia la natura della dichiarazione prima di vietarla sarebbe opportuna. Poi ovviamente rimetto alla valutazione del Presidente. Non sapevamo ancora cosa volessero dire, cosa volesse dire in questo caso

la persona che io assisto, quindi...

Presidente - Non possono farlo, leggere, devono chiedere la parola e dire su che cosa... Questo era un comunicato...

Avv. Difensore, AvvNT6 – Sì, Presidente, ha chiesto la parola e non era ancora chiaro il motivo per cui avesse chiesto la parola. Ha detto: “Voglio fare una dichiarazione” e gli è stato subito impedito, credo in violazione. Poi possiamo valutare se il contenuto era o meno conforme all’articolo 494.³²⁷

Invece, il secondo modo attraverso cui gli attivisti regolano l'ingresso di elementi politici nel processo è da ritrovarsi sul versante delle pratiche. Abbiamo già evidenziato come questi soggetti pongano in essere, sia all'esterno che all'interno dell'aula di tribunale, azioni miranti a destare agitazione politica (abbandono dell'aula da parte degli imputati, presidi e volantaggi fuori dal tribunale, cori e striscioni all'interno). A riguardo, sono interessanti le pratiche di natura ostruzionistica, le quali, nonostante siano agite con l'evidente fine strumentale di rallentare il processo, sono comunque volte – per le motivazioni poste alla loro base – alla politicizzazione dello stesso. Una pratica assai utilizzata dagli attivisti, ad esempio, è quella di ritirare sistematicamente il mandato ai difensori:

Imputato, AttNT6 - Innanzitutto la scorsa settimana ero uscito e non ho potuto fare la revoca degli avvocati, ma intendo confermare [...] quindi revoco gli Avvocati, i miei due Avvocati.

Presidente - Ma adesso?

Imputato, AttNT6 - Sì. Però intendo anche sottopormi all'interrogatorio.

Presidente - Allora aspetti dopo.

Imputato, AttNT6 - Sì. Io preferirei, anche per rispetto dell'altro imputato, procedere alla revoca subito. È una revoca che non ha nulla contro gli Avvocati, di cui ho una profonda stima professionale nel corso degli anni. È una forma di protesta legittima che non rispecchia le dichiarazioni che ho letto sui giornali, che sarebbe una roba revival anni Settanta, che sarebbe un po' ridicola.

Presidente - Dobbiamo sospendere.

*L'udienza viene sospesa.*³²⁸

Sempre sul fronte difensivo, anche gli avvocati si trovano impegnati in attività di politicizzazione del processo. Tale impegno è profuso maggiormente nelle arringhe conclusive, le quali diventano occasione, non solo per controbattere in punta di diritto alle argomentazioni della Procura, ma anche per arricchire il processo con analisi di stampo politico. L'ingresso nel campo di questo elemento è regolato attraverso una costante attività di contestualizzazione e

327Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

328Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

complessificazione, mirante a sovrapporre, alle rigide categorie giuridiche, altri livelli di analisi (storici, politici, ambientali, economici, filosofici) in grado di sia giustificare la non punibilità delle azioni degli attivisti (o mitigare il livello repressivo delle pene), che di fornire una spiegazione delle loro azioni. Molto importanti in tal senso sono le parole di questo avvocato:

[...] occorre ragionare sul contesto: quindi, sulla lotta no tav, sul movimento no tav e sulle ragioni ispiratrici di questo movimento. Non tanto per fare della retorica spicciola e venirvi a riproporre, come faremo, una richiesta di attenuante 62 numero 1 fatta in via di subordinate – su cui prometto non dirò nulla perché conosco l'orientamento del tribunale. Ma perché credo che [...] i profili di responsabilità degli imputati [...] devono essere calibrati sul contesto di relazioni, di modalità di intervento degli imputati che, in questo caso, sono appartenenti a quel movimento.

E allora, come dire, faccio un po' fatica ad argomentare sul punto, ma mi sembra un po' caricaturale la proposta che viene dal pubblico ministero, che dice: in quel giorno 19 teppisti più altri 40 o 30 che stavano al di fuori, hanno deciso di entrare in quella sede per andare ad intimidire con metodi mafiosi il personale della Geovalsusa. Voglio dire: tutto è legittimo in sede di argomentazione, io credo di dovervi segnalare una prospettiva diversa. Una prospettiva che, come dire, non incentra la ricostruzione storica sul tentativo di andare lì a spaventare e a mettere a soqquadro gli uffici della Geovalsusa, ma si incentra su una prospettiva di contestazione [...] Perché badate che, dietro, sotto questa roba qua, ci sta un problema un pochino più importante di quello rappresentato. Cioè ci sta la costruzione di una rete ad alta velocità che, il movimento no tav, definisce devastante, inutile, costosa, eccetera, eccetera – 26 miliardi, i costi sono quelli di mezza finanziaria – in un momento in cui la spesa sociale è ridotta al minimo è un problema per molti. Ma dietro questa cosa ci stanno persone che perderanno le case, c'è il rischio di aumento di malattie cardiovascolari e polmonari che vengono stimate almeno del 10-15%. Quindi, ci sono dei problemi reali e le persone che convergono quel giorno lì, non sono dei teppisti ma sono, in larga parte dei militanti politici [...] Dico tutto questo non per giustificare, santo cielo, ci mancherebbe solo, non voglio giustificare nessun reato, ma credo che lo sforzo dovrebbe essere quello di comprendere perché sono successe certe cose [...] Perché solo attraverso questo meccanismo anche, come dire, di intervento psicologico voi riuscite a fare i conti con le decisioni e le motivazioni degli imputati. Allora, cosa è capitato quel giorno? [...] militanti politici, appartenenti al movimento no tav [...] sono andati nella giornata del 24 agosto a fare quello che hanno fatto.³²⁹

Quindi, il collegio difensivo tenta di adempiere al suo ruolo, da un lato, lavorando su livelli di contestualizzazione e complessificazione, dall'altro lato, utilizzando strumenti giuridico-processuali propri della professione avvocatizia. Ovvero, ricercare – oltre che elementi assolutori – tattiche di

³²⁹Arringa conclusiva, AvvNT1.

giustificazione delle azioni dei propri assistiti e di neutralizzazione delle ipotesi accusatorie della procura.

6.3 Gli articoli 62 n 1 e 51 c.p.: cartine tornasole nel processo di gestione della politicità da parte del giudice?

Inoltre, l'intervento appena riportato, introduce un argomento fondamentale del campo strutturatosi attorno alla “questione criminale no tav”. Cioè, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune *ex art. 62 n.1 c.p.* (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale). Quest'ultimo, assieme al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità *ex all'art. 51 c.p.* (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), ben può essere considerato un'invariante della storia giuridica analizzata. Candidandosi ad essere, venendo richiesta nella quasi totalità dei processi analizzati, vera e propria cartina di tornasole della politicizzazione del campo e delle coordinate etico-politiche dei diversi attori.

La questione è foriera di accese dispute tra le “fazioni”, le quali riconducono, o meno, i “motivi di particolare valore morale o sociale” a temi ambientali, economici, sanitari, giuridici e politici. Particolarmente interessante è, sul punto, un'accesa discussione dibattimentale circa presunte infiltrazioni mafiose tra le ditte incaricate per la realizzazione dell'opera.

Avv. Difensore, AvvNT5 - [...] comprendere di chi erano le società che hanno effettuato materialmente lo sgombero dell'area della Maddalena, che hanno battuto il cancello centrale, e che hanno proceduto lungo la strada Avana, [...] Per questa difesa è una questione estremamente rilevante. Abbiamo provato a far entrare il documento realizzato su richiesta della procura della Repubblica in un processo per mafia e la procura della Repubblica si è opposta, dicendo che le eventuali infiltrazioni non rilevavano e questa difesa insiste sul fatto che rilevino, e come! Sotto diversi profili [...] anche in riferimento, come già richiamato all'attenuante dell'articolo 62 numero 1, in riferimento ai principi costituzionali del buon andamento della pubblica amministrazione.

Pubblico Ministero – c'è opposizione. Pur provenendo da fonti aperte io ritengo che sia un dato irrilevante ai fini del giudizio in questa sede, se poi la vicenda dovesse avere un seguito, nel senso che si venisse a scoprire che effettivamente quello che è indicato in questo articolo, allora acquisterebbe rilevanza. E tra l'altro ci sono indagini in questo settore che la procura della Repubblica sta conducendo, cioè non è che l'avvocato AvvNT5 è l'unico che legge i giornali, li legge anche la procura della Repubblica, quindi, introdurre, in questa sede, in questo modo, attraverso un articolo di giornale, per poi da qui cercare di riuscire a ottenere, l'attenuante del 62 numero 1 o altri benefici, mi pare un po' eccessivo, quindi, ecco il motivo per cui ci opponiamo.

[...] Avv. Difensore, AvvNT5 - io faccio presente, anche in riferimento le motivazioni anche declamate, insomma, dai manifestanti [...] che, sia, come dire, indicativo di quella che era il sentire generale di quelle che erano anche le motivazioni che hanno portato a una opposizione popolare che poi si è concretizzata anche in parti di cui oggi si discute a processo. Per cui, credo che... anzi, proprio il fatto che determinati elementi fossero conosciuti, diffusi, anche attraverso la stampa *main stream*, quindi attraverso i grandi giornali, sia un elemento che avvalora, e questo anche per dare un... nell'ottica di definire il quadro, in maniera corretta e cioè non solo i fatti puri e semplici, ma il quadro sociale e politico in cui si inseriscono i fatti oggetto di processo [...] Io ritengo che i miei assistiti saranno assolti, debbano essere assolti, ovviamente, però se invece questo non sarà l'avviso del collegio, la valutazione dei motivi a delinquere, primi fra tutti, le motivazioni per cui hanno commesso quello che hanno commesso, credo che possano essere rilevanti. [...] noi non stiamo introducendo una certezza giuridica, ovviamente, non abbiamo la certezza delle infiltrazioni, noi riteniamo, visto che il timore della popolazione, oltre al timore ambientale e tutto il resto, è anche un timore di infiltrazione mafiosa.³³⁰

Nonostante le accese discussioni che riempiono le trascrizioni analizzate, lo spazio in cui la questione in esame è trattata maggiormente è la sentenza. Non a caso, è una delle tematiche maggiormente rappresentative della categoria del *sentencing*. Infatti, esistendo – come anticipato poc'anzi – un orientamento del Tribunale che nega sistematicamente, nei processi contro gli attivisti, l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 1 c.p., i giudici si trovano sovente a motivare, alcune volte anche in modo approfondito, tale diniego.

Secondo tale orientamento, che prende le mosse da alcune sentenze della Corte di Cassazione³³¹, l'attenuante in esame presenta due elementi costitutivi: l'uno, di carattere soggettivo, che consiste nell'intenzione dell'agente di rimuovere, con il proprio comportamento, una situazione ritenuta di fatto immorale o antisociale; l'altro, di carattere oggettivo, nel senso che il movente deve essere obiettivamente riconosciuto, dalla prevalente coscienza collettiva, come conforme ai costumi morali o sociali corrispondenti alle finalità della comunità organizzata in un determinato momento storico. Quindi, secondo tale impostazione, la norma in questione detterebbe un paramento socio-morale oggettivo, basato sul consenso.

Al di là di un'interpretazione di questo orientamento culturale che si esaurisca solo nello studio delle massime prodotte dai giudici, è interessante comprendere, attraverso l'analisi delle argomentazioni usate nella sentenza, quale sia il retro-pensiero che sostiene il mancato

330Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

331Come, ad esempio, la sentenza n. 20312 del 2010, riguardante dei reati di interruzione di un servizio pubblico e di interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate allo scopo di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale tra due basi militari U.S.A.

riconoscimento di tale attenuante.

Sul punto, fin dalla prima lettura del testo emerge subito un'evidenza. L'orientamento esposto poc'anzi – menzionando temi come consenso, morale, sociale, valore, oggettività, finalità della comunità organizzata, storia – mostra la volontà e la difficoltà, da parte dei giudici, di intervenire sul tema utilizzando un linguaggio e un ragionamento che si fondi esclusivamente su di un piano giuridico. Infatti, se i giudici, per un verso, lamentano l'assenza di consultazioni referendarie sull'opera, per un altro verso, pur riconoscendo che sul tema vi siano «larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea»³³², dichiarano di non voler «prendere in considerazione [...] esiti di dibattiti scientifici o politici proliferati in altre sedi»³³³.

Un altro aspetto che emerge, è la difficoltà dei giudici di non riconoscere il valore morale e sociale di condotte che, in molti casi, paiono effettivamente sostenute da valori condivisi dalla collettività (tutela della cosa pubblica, ambientalismo, salute collettiva, protezione del proprio territorio, antimafia). La misura di tale debolezza sta negli aspetti contraddittori che essa genera. Infatti, gli elementi che sul piano soggettivo non sono ritenuti idonei a fondare l'attenuante ex art. 62 n.1 c.p., vengono ritenuti idonei per il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62bis c.p.

Pur non potendosi negare, in linea generale, alcuni aspetti positivi notoriamente insiti nell'esperienza del c.d. movimento NO TAV (sensibilità verso i valori ambientali, vaglio critico della spesa pubblica ecc.) [...] l'attenuante in parola non può essere riconosciuta. [...] Gli aspetti positivi sopra indicati possono invece giustificare [...] il riconoscimento delle circostanze attenuanti³³⁴

La contraddizione sta nel fatto che queste ultime, pur essendo «circostanze a tutti gli effetti», per la loro indefinitezza «devono essere diverse da quelle indicate dall'articolo 62 c.p.» (Sentenza Cass. Sez. 3, n. 1913/2019), in quanto la *ratio* che vi è alla base è quella di permettere al giudice di cogliere aspetti positivi del fatto, nuovi e diversi rispetto ai valori e ai principi espressi dall'articolo menzionato. A riprova di ciò basti considerare i normali casi in cui vengono concesse questo tipo di attenuanti: incensuratezza, giovane o avanzata età, modeste condizioni economiche, confessione e buon comportamento dell'imputato; la non eccessiva gravità del fatto; la necessità di adeguare la pena da infliggere alla realtà del fatto (Fiandaca e Musco, 2007; Conso et al., 2016).

Tale scelta compiuta dal tribunale nell'ambito del suo potere discrezionale evidenzia, in presenza di un norma specifica e utilizzabile *ad hoc*, la mancanza di volontà, da parte dello stesso, di riconoscere rispetto agli imputati attenuanti dal sentore politico.

332Sentenza di primo grado *proc. pen. n. 29689/10* RGNR, p. 18

333Sentenza di primo grado *proc. pen. n. 5243/10* RGNR, p. 16

334Sentenza di primo grado *proc. pen. n. 1714/10* RGNR, p. 7

Questo paradosso, che riconoscere le azioni degli attivisti come “genericamente positive” e non come “politicamente positive”, introduce un certo livello di guardia, operato dai giudici, rispetto alla pretesa neutralità del discorso giuridico. Sul punto quindi, sembra confermarsi il ruolo neutralizzante e universalizzante riconosciuto da Bourdieu al giudice (e al campo giuridico in generale) (2017). Questi, nel mentre millanta la sua funzione di *lector* e interprete, da un lato, svolge la mansione di perpetrare l'«amnesia della genesi individuale e collettiva di un dato che si dà con tutte le apparenze della natura e chiede di essere preso per oro colato, *taken for granted*» (Bourdieu, 1997: 190-191), nascondendone le lotte simboliche e politiche che lo hanno generato (Rinaldi, 2017), dall'altro lato, pur dissimulando «l'atto di creazione giuridica nello stesso momento in cui si ritrova a performarlo» (*ivi*: 38), attraverso il suo potere di nomina indica (Bourdieu, 2017) «quale sia la verità di una persona, di un tratto, di cose o di caratteristiche, in cosa essi consistano nella realtà, *ciò che sono autorizzati a essere e ciò che hanno diritto di essere*»³³⁵ (Rinaldi, 2017: 32). Tuttavia, tale atto di difesa della neutralità del discorso giuridico, appunto per il suo ruolo amnesico, palesa la sua strumentalità politica proprio perché reitera e reifica le relazioni di potere.

Nel caso di specie, il giudice mentre oggettivizza, legittima, giustifica le posizioni prese a livello istituzionale, certificandole come generalmente accettate dalla maggioranza della popolazione, nega alle istanze politiche proposte la stessa possibilità di essere interpretate come corrispondenti agli interessi diffusi di numerose fasce di popolazione locale. Vediamo, quindi, come ad un esame approfondito circa le vicende riguardanti la circostanza attenuante in oggetto, emergono nelle sentenze analizzate una serie di argomentazioni che ricorrono nel negare, in modo fermo, l'applicazione dell'articolo in oggetto. Queste condividono tra loro proprio la strumentalità politica di cui sopra. L'effetto del processo argomentativo del giudice è la politicizzazione del processo operata mediante la depoliticizzazione dello stesso.

Una prima argomentazione, che si ritrova copia-incollata in diverse sentenze, fa leva sulla presunta marginalità del movimento No Tav:

la contestazione all'opera TAV rappresenta l'orientamento contingente di un singolo gruppo di persone (movimento "NO TAV") e non l'espressione della coscienza etica della generalità dei cittadini nell'attuale contesto storico, tanto che, a tale corrente di opinione, se ne contrappone altra favorevole alla TAV, parimenti espressione dell'esercizio – costituzionalmente garantito – della libertà di manifestazione del pensiero.

335 Corsivo dell'autore.

Questa marginalità tuttavia, non è provata dall'esistenza di un'opinione pubblica "si tav"³³⁶, ma è ricavata dalla Corte in via indiretta attraverso un processo di inclusione selettiva di valori e interessi. Ovvero, facendo coincidere il volere del governo, delle istituzioni comunitarie e della maggioranza parlamentare, con il volere della maggioranza silenziosa dei cittadini, quindi, assimilando la legalità dell'opera con la legittimità che questa riscontrerebbe nella popolazione.

[...] con il rispetto dovuto, in ogni sistema democratico, alle altrui idee politiche, non può ritenersi assurda ad integrare i presupposti dell'attenuante la lotta contro un'opera ferroviaria transazionale, deliberata da organi rappresentativi nazionali e comunitari dove, a fronte dell'opinione di chi la ritenga inutile o, peggio, dannosa, si registra la favorevole opinione, tradotta in atti legislativi primari e secondari, di altra parte della collettività. [...] Non è certo lecito ritenere che sia prevalente (in termini numerici e culturali) rispetto all'opinione della maggioranza composta e silenziosa, l'avviso di chi sia disposto a manifestare con ogni mezzo, anche violento, le proprie idee.³³⁷

Appare in ogni caso evidente che alla linea di pensiero contraria alla realizzazione della TAV si contrappone la diversa opinione di tutti coloro che, a partire dai vertici del Governo Italiano, che tali lavori hanno deliberato e approvato, ritiene che quest'opera possa apportare vantaggi economici all'Italia nel suo complesso, senza con ciò sacrificare i diritti delle popolazioni interessate dal suo passaggio. Tanto basta per escludere che il "sentire" dei manifestanti e, tra loro, degli odierni imputati, possa essere considerato espressione della coscienza collettiva intorno al quale vi sia un generale consenso.³³⁸

Parificando l'opinione di coloro «che tali lavori hanno deliberato e approvato» con il consenso generale e con l'espressione della coscienza collettiva, il giudice nega in tema di grandi opere pubbliche l'orizzonte della legittimazione di un posizionamento pluralistico in grado di dare conto di diversi interessi, tradendo così una collocazione profondamente antidemocratica. L'effetto di tale inclusione selettiva, infatti, è la speculare esclusione delle istanze, dei valori e degli interessi di una parte di popolazione che, per quanto possa apparire minoritaria, non per questo le sue opinioni possono essere definite illegittime. In tal senso, ritornano le considerazioni svolte in tema di regolazione amministrativa a proposito dello schiacciamento della legittimità sostanziale sulla legittimità formale³³⁹.

336A riprova di ciò è importante ricordare come la prima manifestazione di appoggio alla grande opera – organizzata dai cartelli politici "Sì, Torino va avanti" e "Sì lavoro" – è stata celebrata a Torino il 10 novembre 2018. Quindi, è successiva alle pronunce analizzate.

337Sentenza di secondo grado *proc. pen. n. 18038/11 RGNR*, p. 235-236

338Sentenza di primo grado *proc. pen. n. 5243/10 RGNR*, p. 17

339*Supra* cap. 2

Una seconda argomentazione riguarda la percezione dei giudici circa i reati posti in essere e i loro autori materiali. Sostanzialmente, la posizione rispecchia una visione del mondo che vede la violenza come strumento inaccettabile di affermazione delle proprie idee, le quali – a patto di essere ritenute “buone ragioni” dal sistema giuridico democratico – possono essere fatte valere con altri mezzi. Questo è il ragionamento più duro adottato dai giudici, tuttavia, per la natura tendenzialmente dimostrativa delle azioni di protesta, c'è da precisare che il suo uso è alquanto limitato. Si veda, in proposito, quanto esposto in questa sentenza di secondo grado:

Questa Corte non ha alcuna esitazione nel sottolineare che nessun motivo di particolare valore morale e sociale è dato ravvisare a favore degli odierni appellanti. Quand'anche si volesse seguire il ragionamento proposto dalla difesa e si volesse ritenere provato (il che non è) che i prevenuti fossero animati dalla volontà di difendere la Val Susa dalle distruzioni e dai rischi per l'ambiente e per la salute della popolazione che ivi abita, non per questo si potrebbero giudicare meno gravi le condotte in esame [...] Nessun bilanciamento tra valori costituzionali può dunque essere richiamato perché in uno Stato governato da regole democratiche, nessuna causa, per quanto nobile o ispirata da finalità commendevoli, può mai giustificare la violenza [...] Il metodo democratico prevede ben altri mezzi e strumenti per far valere le buone ragioni. La violenza come metodo per il raggiungimento di qualsivoglia scopo, specie se proditoria e organizzata come nel caso di specie, oltre a non poter essere accettata o tollerata non può neppure essere ritenuta idonea a integrare una circostanza attenuante che presuppone un giudizio di valore positivo in contrasto con i valori della nostra Costituzione e delle Convenzioni internazionali³⁴⁰

Nella parificazione tra violenza e reato si concretizza dinnanzi a noi un paradosso. In quanto, se tale attenuante non può essere riconosciuta a coloro i quali, per far valere le proprie ragioni, hanno commesso reati, non si comprende a quali soggetti dovrebbe essere concessa, stante il fatto che gli individui che decidono di far valere le proprie ragioni in modo democratico non commettono reati.

La terza ed ultima argomentazione è quella che, maggiormente, si spinge nei tentativi di rimozione del tema politico dal campo giuridico penale, il che implica che anche l'effetto di politicizzazione è particolarmente evidente, generando come vedremo anche cortocircuiti. In questo caso, l'applicazione dell'art. 62 n. 1 c.p. è rigettata prendendo le mosse dalla negazione assoluta di ogni valenza politico-ideologica sul terreno del diritto. Per comprendere meglio il tenore di tale rimozione e scorgervi il contenuto che la sostiene, è utile comparare alcuni stralci di sentenze che trattano la questione. I quali, per alcuni aspetti, lasciano scoperti cortocircuiti circa alcune questioni importanti, come i limiti e contenuti del “politico”, oppure il piano etico delle rivendicazioni.

340Sentenza di secondo grado *proc. pen. n. 13727/14 RGNR*, p. 31-32

Nemmeno le idee dei singoli giudici sull'ampiezza e sulla definizione del fenomeno sembrano concordare, ovvero se la protesta sia espressione di un movimento sociale, di singoli gruppi o di mere opinioni personali di pochi individui, e se la stessa abbia o meno una matrice politica.

[...] non è configurabile la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, quando il soggetto abbia agito sotto la spinta di una ideologia che rappresenti l'orientamento contingente di singoli gruppi e non l'espressione della coscienza etica di tutti nel contesto di un determinato momento storico. Le convinzioni politiche sono invero caratterizzate da mere opinioni personali, mentre i principi di ordine morale e sociale hanno natura obiettiva, appartenendo alla generalità dei cittadini³⁴¹

L'attenuante [...] non può essere riconosciuta [...] quando ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non siano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro, più rispondente alle personali visioni ideologiche dell'agente.³⁴²

Si è poi in presenza di un movimento che ha certamente un carattere politico anche se non riconducibile ad alcun partito, quali che ne siano le argomentazioni, pur magari facenti capo a valori costituzionalmente tutelati (ad esempio in materia di danno alla salute derivante dall'opera). Qualora si desse rilievo per il riconoscimento dell'attenuante a motivazioni di carattere politico, non potendosi precegliere un orientamento piuttosto che un altro si dovrebbe riconoscere un trattamento sanzionatorio attenuato a favore di tutti i possibili orientamenti, anche se eventualmente antidemocratici o contrari alla Costituzione.³⁴³

Come si può evincere dalle parole dei giudici, la matrice politica della condotta diventa un impensato, che non è preso in considerazione nel fondare la decisione di merito. Tuttavia, quello che è presentato come un argine all'invasione del campo giuridico da parte di questioni politiche, paradossalmente, richiamandosi alla prescrittività dell'ordinamento, all'anti-politicità e all'oggettività di principi e norme, si connota per un alto contenuto ideologico-politico: la politica fatta uscire dalla porta rientra, quindi, dalla finestra. L'elemento ideologico-politico di cui si fanno fautori i giudici investe la nozione di legittimità, la quale – completamente sganciata da ogni

341 Sentenza di primo grado *proc. pen. n. 30035/11 RGNR*, p. 47.

342 Sentenza di primo grado *proc. pen. n. 31022/11 RGNR*, p. 5.

343 Sentenza di primo grado *proc. pen. n. 25729/12 RGNR*, p. 8-9.

considerazione del pluralismo come fondamento della democrazia – risulta associata ad un consenso generale che però è desunto dalle posizioni degli organi istituzionali implicate nella costruzione della grande opera.

Come anticipato, considerazioni simili a quelle finora svolte sono ascrivibili anche al mancato riconoscimento della causa di non punibilità *ex art. 51 c.p.* (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). In questo caso, la dimensione etico-politica tenta il suo ingresso nel campo attraverso l'esercizio di alcune libertà costituzionali, come: le libertà di critica, di manifestare il proprio pensiero, di potersi aggregare, di tutelare il buon andamento dell'amministrazione. All'interno di queste, soprattutto le libertà espressive di diritti politici e civili, vengono richiamate espressamente dai collegi difensivi per legittimare le azioni di resistenza (attiva e passiva) e disobbedienza civile. Tali azioni integrerebbero sì delle fattispecie di reato, ma sarebbero poste in essere, oltre che con la consapevolezza di violare norme e precetti, con l'unico fine di rendere concreti questi diritti costituzionalmente garantiti.

Pure la scriminante in questione non è mai ammessa dal tribunale. Le argomentazioni addotte, anche in questo caso, sembrano puntare ad una fuoriuscita dei temi politici dal processo. Per un verso, questa fuga è operata attraverso una visione formalista del diritto, disegnato come sistema a sé stante non influenzabile da fattori esterni, per un altro verso, rispetto all'individuazione dei limiti interni ed esterni dell'art. 51 c.p., la spoliticizzazione si ottiene prospettando come neutra l'attività interpretativa a cui i giudici sono chiamati, per un altro verso ancora, la rimozione in oggetto è effetto dalla sovradeterminazione del fatto di reato, cui è negata la possibilità di assurgere a azione dimostrativa avente valore politico. In buona sostanza, anche in questo caso siamo al cospetto di una serie di argomentazioni che tentando di depoliticizzare il processo lo polarizzano, accentuandone, in virtù della loro natura strumentale, la dinamica di politicizzazione.

E' ben vero che la realizzazione della linea ad alta velocità Torino - Lione rappresenta un tema fortemente dibattuto, che coinvolge svariati punti oggetto di contrasto (quali l'opportunità dell'opera sotto il profilo economico, la salubrità dell'ambiente, il diritto a un'informazione trasparente); tuttavia, non si ritiene che i fatti in esame siano scriminanti ai sensi della norma citata. [...] L'inoperatività dell'esimente in esame si ricava, piuttosto, da una riflessione prettamente giuridica in ordine alle norme di rilievo in questa sede. [...] il fatto costituente esercizio di una facoltà non può, al tempo stesso, essere qualificato come reato, quale corollario dell'esigenza di coerenza (o non contraddizione) dell'ordinamento giuridico, il quale non può - senza venire meno alla propria essenziale funzione regolativa del comportamento dei consociati - vietare e al contempo permettere una medesima condotta.

Pertanto, onde superare un'aporia di sistema, ove una norma incriminatrice vieti una condotta che si

configura al tempo stesso come esercizio di un diritto o di una libertà costituzionale - quale la manifestazione del pensiero - l'interprete è chiamato ad assegnare la prevalenza alla norma costituzionale, a meno che la norma incriminatrice non risulti strettamente necessaria, nel caso concreto, ad assicurare la salvaguardia di un controinteresse di rango costituzionale non subvalente rispetto all'interesse tutelato dalla norma attributiva del diritto.

[...] Il che implica che siano esattamente individuate le facoltà che ineriscono al diritto: tale operazione si risolve nella determinazione dei limiti - tanto interni, quanto esterni - del diritto scriminato. Il problema dell'esatta individuazione dei limiti interni sorge, in particolare, quando la norma scriminante riconosca genericamente un diritto senza tuttavia descrivere analiticamente le condotte facoltizzate, demandando così all'interprete di circoscrivere l'estensione del diritto stesso.

[...] Sullo specifico punto si osserva che l'operatività del relativo diritto è stata talvolta, a parere di chi scrive, impropriamente riconosciuta in relazione a fatti di occupazione di edifici, di blocco stradale, ovvero di interruzione di pubblico servizio commessi in occasione di manifestazioni di protesta. In realtà, in casi siffatti, cui possono essere assimilati i fatti qui in contestazione, la condotta penalmente rilevante non è la manifestazione di pensiero in sé (come invece nel caso degli autentici reati di opinione), bensì una condotta materiale diversa e ulteriore rispetto a essa, posta in essere allo scopo di rafforzare l'efficacia del messaggio che si intende comunicare. Tale condotta esula già dai limiti interni della libertà di manifestazione del pensiero, la sua strumentalità rispetto alla diffusione di un pensiero non basta a rendere operante la garanzia di cui all'art. 21 Cost: perché, altrimenti, qualsiasi condotta potrebbe reclamare tale garanzia, sol che venisse compiuta allo scopo di trasmettere un qualche messaggio.³⁴⁴

Quindi, dietro la mancata applicazione degli artt. 62 n. 1 e 51 c.p., vi sono questioni che, pur parlando il linguaggio del diritto, mostrano come siano le visioni del mondo proprie dell'attore "giudice" ad emergere con forza analizzando il *sentencing*. Il tribunale di Torino – pur considerando le differenze soggettive tra i diversi giudici in organico – sembra essere connotato, rispetto alla "questione criminale No Tav", da una certa uniformità circa la relazione intercorrente tra politica e diritto: da un lato, si procede ad una spoliticizzazione della questione, presentata come anticorpo necessario di cui il diritto deve munirsi per conservare le sue capacità regolative, dell'altro lato, emerge una visione estremamente negativa della politicità in sé.

A riprova di quest'ultima affermazione basti notare come, nelle sentenze analizzate, le dichiarazioni spontanee, le memorie, le risposte fornite dagli attivisti in ambito di esame incrociato, miranti alla contestualizzazione, specificazione e politicizzazione delle proprie condotte, non solo non vengano prese in considerazione nelle argomentazioni finali, ma solitamente sortiscano effetti controproducenti, risultando agli occhi dei giudici esclusivamente come ammissioni di

³⁴⁴Sentenza di primo grado proc. pen. n. 29689/10 RGNR, p. 65-66-67.

responsabilità.

Quanto succede alla dimensione del politico, lancia dubbi, insomma, sulla funzionalità dei dispositivi normativi analizzati e, in generale, sulla capacità dei giudici di gestire il rapporto che può scaturire sul piano processuale tra politica e diritto. Gli artt. 62 n.1 e 51 c.p. sono il contorno visibile di questa dimensione irrisolta, in quanto, proprio perché caratterizzati da un alto valore simbolico-soggettivo e implicando una valutazione di tipo politico del giudice, soffrono della parzialità delle convinzioni soggettive dei giudici e finiscono per essere inutilizzate in sede processuale.

7. Le FF.OO.: l'“attore dai mille ruoli” del campo giuridico-penale.

7.1 I “mille ruoli” delle FF.OO.

Fino ad ora è emersa, sotto traccia, una tematica fondamentale del campo studiato, l'essere abitato da un attore “dai mille ruoli”: le FF.OO. Tale espressione, non indica solo la loro presenza in tutte le fasi processuali analizzate, ma anche la loro capacità – soprattutto dell'ufficio della DIGOS – di recitare una parte fondamentale in ognuna di esse.

Così, nel precedente capitolo, si è visto come tale attore abbia l'importante ruolo di *gatekeeper* del campo studiato e ne gestisce, in modo oculato, l'accesso: da un lato, operando nell'arco delle normali attività di prevenzione e repressione del crimine, in contrapposizione e scontro diretto (anche fisico) con i manifestanti, dall'altro, durante la fase delle indagini preliminari, attraverso la produzione, selezione e valutazione del materiale video-fotografico, delle intercettazioni, dei verbali e delle relazioni di servizio. In tal senso, è possibile affermare che tale soggetto pianifichi, assieme alla procura, le strategie della risposta penale.

O ancora, prevedendo i reati contestati l'interazione necessaria con pubblici ufficiali, gli agenti si ritrovano come parti offese, con la conseguente costituzione nel ruolo di parti civili dei loro enti collettivi di rappresentanza. Inoltre, tale condizione li porta a trovarsi – nei casi di condanna – ad essere anche creditori degli attivisti, maturando nei confronti degli stessi un interesse alla riscossione di ingenti somme di denaro. Elemento che, se inquadrato in una dimensione storica, in grado di evidenziare come i nomi di alcuni agenti ricorrono per tutta la storia processuale analizzata, pone coloro che si trovano nel ruolo di investigatori, testimoni, vittime e creditori in una posizione di conflitto di interessi.

L'impressione quindi, è quella di essere al cospetto di un indubbio protagonista del campo che si struttura intorno alla vicenda. Tale interpretazione trova conferma anche all'interno del

contesto dibattimentale, in cui troviamo gli agenti come testimoni, come periti, come medici che refertano i propri colleghi, come addetti al controllo, come pubblico e, in misura minore, anche in altri ruoli – come quello di curatore fallimentare di una parte civile costituitasi, oppure, nell'opposto ruolo di simpatizzanti, in casi estremi di “informatori”, del movimento³⁴⁵.

Da questo punto di vista, se già possono essere considerati indicativi i grafici prodotti circa il numero di testimoni escussi³⁴⁶ e gli ordini di grandezza delle varie categorie emergenti dall'attività di codifica³⁴⁷ – i quali mostrano, rispettivamente, come le FF.OO. siano sia i testimoni più escussi in giudizio, che i soggetti “che parlano di più” e “di cui si parla di più” – in questa sede è interessante comprendere in termini qualitativi quali sia l'incidenza, il ruolo e l'*habitus* degli agenti. Per svolgere tale attività, si farà riferimento principalmente a stralci categorizzati con il tag “Polizia”, nonostante ciò, questioni riguardanti gli agenti emergono, a causa degli sconfinamenti tra categorie di cui si è detto³⁴⁸, anche analizzando stralci riferibili al “movimento”, alla “violenza” e “alle schermaglie fra attori”.

Occorre specificare subito una questione. Pur trovandosi a trattare gli agenti di pubblica sicurezza come corpo unico, in virtù dei molti aspetti comuni che emergono in fase dibattimentale, non si può evitare di sottolineare la differenza che intercorre tra i reparti antisommossa (di CC, PS e GdF) e l'ufficio della DIGOS. Gli agenti dei reparti celere, molte dei quali provenienti da fuori regione, presentano alti livelli di ignoranza rispetto all'opera in sé, al territorio in cui operano e al movimento che contrastano. Tali questioni, all'opposto, non riguardano minimamente gli agenti della DIGOS (soprattutto della Questura di Torino), i quali, occupandosi di questioni politiche e vivendo il territorio piemontese e valsusino, dimostrano alti livelli di conoscenza degli elementi menzionati.

Nonostante ciò, da un'approfondita analisi delle dinamiche dibattimentali, soprattutto dagli esami testimoniali degli agenti, si evince come questi, al di là dell'ufficio di appartenenza, ignorino le questioni burocratico-amministrative dell'opera, dimostrandosi spesso impreparati sul tema. Inoltre, tali questioni non sono mai oggetto di verifica e conoscenza, in quanto, rivendicando il ruolo di funzionari che eseguono gli ordini, gli agenti non mostrano interesse circa la legittimità, la validità, l'assenza di vizi del piano normativo che contribuiscono a implementare. Quanto affermato è

345A ben vedere, quest'ultimo ruolo ha carattere residuale, in quanto coinvolge principalmente gli appartenenti alla polizia municipale, i quali – essendo dipendenti comunali ed essendo molto spesso autoctoni – sperimentano indubbiamente dei livelli di partecipazione e scambio maggiori con il movimento. Tuttavia, può riguardare anche altri corpi. La questione è indicativa del conflitto interiore a cui sono sottoposti gli agenti che vivono in Val di Susa. L'esempio citato in questa sede è il più famoso perché, oltre a riguardare un maresciallo della GdF, ha avuto un seguito giudiziario.

346*Supra*, cap. 3

347*Supra* par. 2

348*Supra* par. 2

comprovato dalla totale assenza, nelle parti di testo riferibili a “cosa dicono gli agenti”, di discorsi volti a problematizzare e contestualizzare l'iter dell'opera. Sono molti, infatti, gli esami testimoniali dei pubblici ufficiali in cui si può leggere frasi riguardanti l'esecuzione meccanica dell'“ordine dei superiori”:

Testimone, Ferrara S. - Questo è un particolare che non rientra diciamo nelle nostre prerogative. Noi abbiamo ricevuto un ordine in funzione di indicazioni provenienti dall'osservatorio tecnico sulla Torino Lione che è un organismo deputato dal Governo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi noi abbiamo operato sotto quelle leggi là [...] Noi eseguiamo gli ordini che ci vengono dati dall'ufficio di Gabinetto [...] per l'ordine pubblico e la sicurezza.³⁴⁹

Svolta questa premessa, è possibile evidenziare una serie di compiti che questo “attore dai mille ruoli” svolge all'interno del “gioco” giudiziario strutturatosi intorno alla “questione criminale no tav”.

Il primo di cui si fa carico appartiene alle mansioni del proprio ufficio, ovvero alle normali attività di controllo, prevenzione e repressione di ciò che accade all'interno e nelle immediate adiacenze dell'aula di tribunale. Tuttavia, in questo particolare contesto, tale attività è implementata a dismisura, in quanto, oltre ai normali controlli predisposti per l'accesso al tribunale (peraltro affidati spesso a aziende di sicurezza private) e al servizio di ordine pubblico svolto all'interno di questo dalle FF.OO., è organizzato un servizio di controllo suppletivo per i processi riguardanti attivisti del movimento. Tale servizio di controllo era situato all'ingresso delle aule in cui, di volta in volta, si svolgevano le udienze.

L'esistenza di questa attività dal contenuto apparentemente intimidatorio, emersa anche in una recente ricerca sulla questione (Chiaromonte, 2019), si ricava in via indiretta, ovvero, estraendo dal materiale testuale delle trascrizioni le discussioni che, soventemente, sono scatenate dalle denunce del collegio difensivo. Esemplificativo è il brano che segue, soprattutto perché gli agenti in borghese cui si riferisce sono agenti della DIGOS:

Avv. Difensore, AvvNT5 - Presidente, ma sono autorizzate le riprese da parte degli agenti di Polizia del pubblico che entra? Cioè sono autorizzati agenti in borghese che non si qualificano a filmare documenti e le persone che entrano?

Presidente - Ma avviene all'esterno dell'aula questo? O all'interno?

Avv. Difensore, AvvNT5 - No, no al cancello, all'ingresso delle porticine di vetro qui davanti, qui fuori, un metro qui fuori. Comunque all'interno dei locali del Tribunale senz'altro, perché è al di qua

349Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

del cancello.

Presidente - Io non... non è un problema. Non rientra... fosse in aula allora esaminerei il problema, io non ho, noi non abbiamo, su quello che avviene fuori [...] È un problema di sicurezza.

Pubblico Ministero - Non credo che ci sia un divieto nel filmare l'entrata di un luogo pubblico, proprio non mi risulta, se lo dice in base a quale norma, io capisco.

Avv. Difensore, AvvNT5 - No, io le chiedo in base a quale norma è autorizzato a filmare i documenti delle persone un agente, stando a dieci centimetri dal documento. C'è una norma che autorizza, soprattutto se la persona non vuole essere filmata?

Pubblico Ministero - Ma firma persona o documento?

Avv. Difensore, AvvNT5 - Persona e documento.

Pubblico Ministero - Il documento è un modo come un altro, invece di fare una fotocopia si fa una foto.

Avv. Difensore, AvvNT5 - No, ma per quale finalità?

Presidente – Scusate... Se ci sono... È un problema...

Pubblico Ministero - Avvocato, a Napoli chiunque entra nel palazzo di giustizia viene identificato.

Avv. Difensore, AvvNT5 - Allora, a parte che non è vero, perché sono stato a Napoli tre giorni fa e non è affatto vero, ci vado una volta ogni due settimane. E poi non siamo a Napoli, siamo a Torino, cosa vuol dire?

Presidente - Non è competenza nostra questa.³⁵⁰

Anche le stesse cause contro gli attivisti, quindi, diventano occasioni per questo attore del controllo di accumulare il proprio sapere sul movimento e attivare pratiche di individuazione e controllo.

In più c'è il controllo delle presenze dentro l'aula, nel senso che il pubblico è “selezionato”. Tu sai che una delle caratteristiche fondamentali di un processo democratico è la partecipazione del pubblico e la pubblicità delle udienze. In questo caso il pubblico è selezionato, bisogna fornire la propria carta di identità, farsi identificare, finendo poi magari nelle schede personali della DIGOS, per cui si dice “ti abbiamo trovato al processo, ti abbiamo identificato e quindi sei un sodale di quelli che hanno commesso i reati”.³⁵¹

Il fatto poi, che tale attività sia demandata alla DIGOS torinese, lo stesso soggetto che si frappone fisicamente sul campo contro i manifestanti, che imbastisce il materiale investigativo, che effettua la comunicazione di reato, che assiste alle udienze in qualità di servizio di prevenzione e protezione del crimine, i cui componenti lavorano nello stesso luogo (quindi, a stretto contatto gli uni con gli

350Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

351AvvNT1, avvocato del Foro di Torino, 6 giugno 2018, Torino.

altri) e che depone come testimone, rende questa attività di controllo una pratica che dal punto di vista processuale potrebbe comportare alcune problematiche. Si prendano, ad esempio, le sollevazioni del collegio difensivo per presunte violazioni dell'art. 149 disp. att c.p.p. (Regole da osservare prima dell'esame testimoniale), le quali, pur cogliendo solo una parte dei problemi prospettati, chiarisce bene quali sono le implicazioni dovute alla presenza, numerosa e incombente, degli agenti del controllo:

Avv. Difensore - [...] prima l'avvocato AvvNT1 aveva chiesto che due testi venissero sentiti uno subito dopo l'altro anche per evitare che potessero in qualche modo interloquire fra di loro. Vi è stata una levata di scudi comprensibile da parte dei pubblici ministeri. Voglio solo ricordare, lo ricordo a me stesso, che l'articolo 149 delle norme di attuazione detta [...] L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti, con i difensori, con i consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza. Quindi chiedo, vista la delicatezza degli argomenti, che i testi dei pubblici ministeri siano ospitati... ci sono e sono desuete, le stanze dei testimoni, in modo che non siano messi in condizione di conoscere quanto avviene nell'aula di udienza neppure da terze persone. Ci sono molti operatori delle forze dell'ordine che vanno e vengono dalla camera di consiglio, anche ritengo, dal retro, da ciò che è alle nostre spalle, dove ritengo che ci siano i testimoni, che hanno libertà di circolazione da tutte le parti. Per evitare che qualcuno possa dire che non tutto avviene correttamente chiedo che venga applicato l'articolo 149.³⁵²

Oltre a problematiche inerenti il piano squisitamente tecnico, come quelle appena viste in materia di esame testimoniale, l'atteggiamento intimidatorio descritto è idoneo ad incidere – al pari dello spazio destinato al processo, solitamente l'aula bunker del carcere delle Vallette, e dei continui rimandi a sicurezza e ordine pubblico – sul clima processuale ed emotivo del processo, in quanto ammantava lo stesso dei caratteri di pericolosità e allarme sociale. In tal senso le parole di questo avvocato intervistato:

Atipica è anche la forte presenza delle FF.OO. Noi facciamo normalmente dei processi con 4 o 5 appartenenti alla DIGOS e un drappello variabile di carabinieri. Ma non solo i processi sono seguiti e monitorati, come forse è giusto che sia dalle FF.OO., ma proprio stazionano, a volte anche durante gli interrogatori di garanzia, anche durante le udienze di convalida, davanti o, talvolta, all'interno delle aule. Cioè sono fatti alla presenza di numerosi appartenenti alla polizia e carabinieri. Noi abbiamo fatto degli interrogatori di garanzia di giovani di poco più di diciott'anni, per reati assolutamente

352Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

bagatellari (610 e 614)³⁵³, a fronte della presenza di 16 carabinieri e 7 poliziotti. O ancora, una volta durante un processo per diffamazione a carico di due militanti no tav contro un gironalista, abbiamo avuto tutti la richiesta di allontanarci dall'aula perché le forze dell'ordine dovevano bonificarla, cioè verificare che non ci fossero ordigni esplosivi. In tutti questi anni non sono stati mai trovati ordigni esplosivi ma ci sono state bonifiche ripetute, addirittura con cani poliziotto in alcuni casi.³⁵⁴

Il secondo compito che l'“attore dai mille ruoli” espleta, è inserito nell'istruzione dibattimentale. Nell'ambito di tale fase, la prova si forma essenzialmente combinando le parole rese dagli agenti durante l'esame testimoniale, i verbali, le relazioni di servizio e i documenti video-fotografici creati in ragione del proprio ufficio, i riconoscimenti e le individuazioni operate sia in udienza che in fase di indagini preliminari. Questo attore, infatti, gode di un capitale simbolico che ne aumenta la rilevanza in sede processuale, al punto che la sua voce appare l'unica che può, legittimamente, costruire la prova. Questo, nonostante non siano residuali le occasioni in cui gli agenti ricadano in errori palesi, amnesie, discrasie tra quanto annotato in servizio e quanto detto in udienza, confondimenti su circostanze e date.

Proprio su tali questioni, si concentrano le numerose critiche di metodo sollevate dal collegio difensivo circa l'impostazione conferita alla fase di assunzione delle prove. Nello specifico, viene contestato che tale attività si sostanzia principalmente nell'acquisizione di immagini e riprese effettuate dalla polizia scientifica, intrecciate all'assunzione di testimonianze di chi ha, successivamente ai fatti, visionato quelle immagini. Così procedendo, privilegiando a priori il punto di vista degli operatori autori dei filmati, si incorrerebbe – secondo i legali – nell'adozione di una visione fortemente parziale degli eventi.

Per certificare quanto appena detto, è sufficiente citare due episodi – accaduti entrambi nel maxi-processo – in cui emerge la tipica legittimazione degli agenti, nonostante tutto, a costruire la prova. Nel primo episodio, che tiene banco per diverse udienze, gli avvocati del collegio difensivo, partendo dalla valorizzazione di piccole discrasie tra le relazioni di servizio e le parole proferite in udienza dai relativi autori³⁵⁵, criticano l'attendibilità dei testi facendo notare come le relazioni di servizio sembrano prodotte in serie o copiate.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Lei ha redatto una relazione di servizio? L'ha redatta lei personalmente o è stata raccolta da qualche suo collega?

Testimone, Conti F. - No, l'ho redatta io.

353L'intervistato si riferisce agli artt. 610 (violenza privata) e 614 (Violazione di domicilio) c.p.

354AvvNT1, avvocato del Foro di Torino, 6 giugno 2018, Torino.

355Riguardanti il sequestro, a carico di ignoti, di alcuni oggetti pericolosi – come un machete, una molotov, delle bottiglie contenenti sostanze acide e corrosive.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Glielo chiedo perché il teste che abbiamo sentito, il teste Sanna, usa parzialmente una prosa assolutamente identica alla sua. Mi conferma che nessuno vi ha aiutato nel redigere... le cito il passo: “Verso le ore undici su disposizione del dirigente del servizio, unitamente alla squadra del Sovrintendente Mattias Enzo, ci recavamo sul retro del museo archeologico di Chiomonte per bloccare la carica degli antagonisti che volevano occupare il cantiere della Tav, scagliando verso il personale delle forze di Polizia presenti sul posto pietre, materiale esplodente ed altri oggetti, in questa fase di scontri che di protraeva fino alle diciotto e trenta circa” [...] Le stesse parole, gli stessi termini, la stessa punteggiatura utilizzata dal Sanna.

Testimone, Conti F. - Gli stessi fatti, abbiamo usato le stesse parole, cioè non era che c'era tanto da dire...

Avv. Difensore, AvvNT6 - Di solito le versioni di latino copiate a scuola avevano delle differenze modestissime, magari una virgola ma c'erano differenze.³⁵⁶

Avv. Difensore, AvvNT6 - Lei ha parlato di una bottiglia incendiaria, intende una bottiglia molotov?

Testimone, Blefari V. - Sì, una bottiglia che prendendo il contatto con il terreno si è incendiata e ha fatto una fiammata, ne ho visto almeno una nell'arco del servizio.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Non parla di bottiglie incendiarie nella relazione di servizio, mi spiega come mai?

Testimone, Blefari V. - No, perché adesso mi è stato chiesto più nello specifico che tipo di oggetti ho visto, ho scritto “Oggetti vari, pietre e quant'altro” quindi genericamente.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Non aveva attirato particolarmente la sua attenzione?

Testimone, Blefari V. - Forse in quel momento che l'ho redatta no, comunque sia perché mi è arrivato di tutto, quindi forse ho (inintelligibile)...

Avv. Difensore, AvvNT6 - Ha redatto lei la relazione di servizio?

Testimone, Blefari V. - Sì.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Da solo?

Testimone, Blefari V. - Sì, in un ufficio che usiamo appositamente per redarre [sic]... la nostra segreteria per redarre le relazioni.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Utilizzando un modello...?

Testimone, Blefari V. - No, no noi abbiamo un modello di espressione, di compilazione standard sotto un certo punto di vista.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Le devo leggere una parte, per il verbale soprattutto; “Durante lo svolgimento del servizio in difesa del cantiere Chiomonte, in località La Maddalena, alle ore circa, per respingere l'attacco dei facinorosi provenienti dal bosco unitamente alle altre squadre di O.P., venivamo fatti oggetto di ripetuti lanci di pietre, bombe carta e bottiglie contenenti liquidi e quant'altro” è un'espressione interamente sua?

356Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Testimone, Blefari V. - Sì, certo.

Avv. Difensore, AvvNT6 - È esattamente identica alle precedenti, anche sul “quant’altro” voglio dire, non c’è niente di diverso.³⁵⁷

Il secondo episodio indicativo della fiducia di cui godono gli agenti – soprattutto nel caso della DIGOS – si ritrova in materia di riconoscimenti ed identificazioni. Tale attività, infatti, non è mai effettuata – per espressa affermazione degli agenti escussi in udienza – tramite l’ausilio di mezzi antropometrici, fisiognomici, prossemici, merceologici in grado di stabilire, con un relativo margine di sicurezza, l’identità di una persona, ma è svolta solo attraverso le opinioni degli agenti, in virtù della professionalità maturata nell’arco del loro (più o meno lungo) servizio. Tali opinioni, per quanto nella maggioranza dei casi possano essere fondate, lasciano spesso notevoli margini di insicurezza circa le identificazioni effettuate, talvolta, portano addirittura ad errori nei processi di riconoscimento, ascrivendo comportamenti a soggetti addirittura non presenti durante l’evento delittuoso oggetto del processo. Questo, malgrado la letteratura recente segnali il vasto utilizzo, in ambito processuale, di metodi scientifici esterni al sapere giuridico, che – a patto di non adottarli acriticamente – concorrono con esso ad una più precisa e sicura ricostruzione dei fatti (Damaška, 2003; De Felice *et al.*, 2017).

Avv. Difensore, AvvNT6 – Avvocato AvvNT6! Partirei con un’informazione di ordine generale: ha degli studi particolari, ha delle competenze specifiche in materia di riconoscimento facciale, di fisiognomica o di merceologia, cose di questo genere?

Testimone, Sorrentino - Assolutamente no!

Avv. Difensore, AvvNT6 - Quindi quando ci dice di riconoscimenti effettuati da lei, l’abbiamo già detto ma glielo faccio ripetere abbia pazienza, sulla pura visione delle immagini senza estrapolazioni di dati scientifici, misurazioni o cose di questo genere, è corretto?

Testimone, Sorrentino - Confermo!³⁵⁸

DIFESA – [...] ma lei ha competenze specifiche sulla ricognizione di volti, cioè all’interno della Polizia di Stato fate dei corsi per essere certi che un determinato volto vi sia l’identificazione di una determinata persona? È una domanda, è una prova atipica Pubblico Ministero, devo cercare di rendermi conto le capacità del teste.

Testimone, Sole A. – Io non ho fatto...

PUBBLICO MINISTERO Dott. Rinaudo – Ma lo conosce.

PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa Quaglino – Il teste risponde su fatti non ha fatto una consulenza.

357Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

358Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

DIFESA – Sì, ma il teste sta riconoscendo.

Testimone, Sole A. – No, non ho nessuna competenza specifica, non ho fatto nessun corso di quelli che lei ha indicato. Tuttavia il volto è riconoscibile, io lo conosco, l’ho identificato diverse volte, l’ho denunciato diverse volte.³⁵⁹

Dato quanto affermato, diventa centrale comprendere quali siano le motivazioni che sottostanno alla concessione di tale legittimazione, nonostante tutto, a costruire la prova. Queste possono essere ritrovate nel rispetto e nella fiducia che le FF.OO. riscuotono tra gli altri attori istituzionali, entrambi elementi che conferiscono una grossa riserva di capitale simbolico a questo attore. Il giudice, ad esempio, a fronte di numerose critiche poste dagli avvocati degli attivisti, dovendo motivare le proprie decisioni circa l'attività istruttoria, fa emergere tale elemento fiduciario in sede di sentenza. In tal senso, si può citare il prossimo stralcio di udienza, in cui, attraverso un confronto tra attivisti e agenti, si dà conto del perché, nella fase dibattimentale di costruzione della prova, i secondi sarebbero “per costruzione” più attendibili e competenti dei primi.

In proposito, va detto che la deposizione di PETRONZI, puntuale e dettagliata, anche nel fornire questo dato, non trova certo smentita in una generica critica, sulla base del solo fatto che egli è un dirigente della Polizia di Stato: sommessamente, il dovere d'istituto, il giuramento di fedeltà alla Repubblica cui si impegna ciascun pubblico ufficiale costituisce garanzia di affidabilità, a meno che (e non è questo il caso) non emergano elementi di segno contrario, atti ad inficiarne la credibilità.

La prevalenza che il Tribunale ha conferito ai testi introdotti nel processo dal Pubblico Ministero trova fondamento, ad avviso del Collegio, nella considerazione appena sviluppata: forse il primo Giudice ha utilizzato espressione eccessivamente colorita, quando ha definito come "smaccatamente militanti" le dichiarazioni di molti testimoni della difesa ma, è certo, la valenza probatoria di coloro che, sgombri dall'aver aderito alla causa pro-contra TAV si siano limitati a svolgere le funzioni di ordine pubblico loro affidate e ne hanno riferito in merito, appare più robusta di altre prove dichiarative assunte.³⁶⁰

Come già emerso, il terzo compito fondamentale a cui l'attore poliziale adempie nel momento dibattimentale – ma che in generale accompagna tutto il loro lavoro – è l'attività di apposizione dello stigma. Questa, infatti, non è solo compiuta al fine di delegittimare, depoliticizzandoli, imputati e movimento, ma è posta in essere anche con l'intento di attivare un processo di criminalizzazione – la posta in gioco perseguita dalla “fazione dell'accusa” – che vede nei diversi attori del campo giuridico-penale, *in pirms* nel tribunale, il proprio uditorio. Anche in questo caso, lo stigma si avvale della tecnica delle coppie concettuali oppositive (buoni/cattivi,

³⁵⁹Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

³⁶⁰Sentenza di secondo grado *proc. pen. n. 18038/11 RGNR*, p. 250

vecchi/giovani, normali/anormali, autoctoni/forestieri, noti/ignoti, rappresentanti/rappresentati) per individuare, separare, nominare, tipizzare e criminalizzare gli attivisti, tuttavia, tale tecnica è qui attivata – soprattutto in sede di esame testimoniale nell'interazione con i PM – attraverso la descrizione del vestiario degli attivisti. Tale elemento emerge con forza in ambito di codifica, venendo trattato in tutte le descrizioni che gli agenti forniscono dei sodali del movimento:

Il soggetto durante le sue azioni risulta completamente travisato [...] ha una giacca mimetica maculata, militare maculata così anche il pantalone, quasi un cacciatore durante la caccia, dei guanti bianchi ed uno zaino.³⁶¹

Pubblico Ministero, Pedrotta - Questi soggetti che avevano posto in essere queste condotte che lei ha descritto, di lancio di oggetti, che cosa indossavano? Erano riconoscibili?

Testimone, Petronzi G. - Sì, erano variamente abbigliati, possiamo dire che si passava da un abbigliamento ordinario da montagna, sicuramente c'era una ricchezza di simbologia No Tav, faccio riferimento a maglie piuttosto che a bandiere eccetera, per arrivare poi, da parte dei soggetti più ostili, ad abbigliamento di colore scuro e anche caschi e diverse persone travisate.³⁶²

Pubblico Ministero, Padalino - Adesso vediamo un tipico abbigliamento ed altro del manifestante di quel giorno, se descrive che cosa porta addosso.

Testimone, Petronzi G. - In questo caso ha dei bermuda con dei tasconi. In genere in queste tasche tengono i sassi che usano, i petardi e quant'altro, poi ha una maschera per proteggersi evidentemente dalle inalazioni dei gas [...] il casco, l'abbigliamento è cromaticamente scuro, una cosa che fanno abbastanza spesso e penso che porti anche ho zainetto in cui ha altro materiale a disposizione. [...] Diciamo che è un kit abbastanza tipico di questo tipo di situazioni.³⁶³

Inoltre... va bene, questo è altro materiale, qualche fumogeno, le pile portatili, i parastinchi. Diciamo il kit, come lo chiamano loro, di sopravvivenza, i vari volantini d'area.³⁶⁴

Come emerge dagli stralci presentati, vi è un tentativo di militarizzare gli attivisti del movimento. Così i caschi divengono elmetti, i vestiti *camouflage* – oramai diventati oggetto di moda – diventano abbigliamento da caccia e da guerra, i materiali propagandistici o i dispositivi di protezione individuale si trasformano in *kit* tattici per combattere sul campo. In buona sostanza, ai fini del processo di criminalizzazione, quello che gli agenti tentano di istillare attraverso tipologia e

361 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

362 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

363 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

364 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

colore del vestiario (“nero”, “abiti scuri” le parole più usate a riguardo) è l'idea che gli attivisti buoni, siano vestiti con un generico abbigliamento da montagna, mentre, i cattivi siano vestiti con abbigliamento di colore scuro o con abbigliamento militare³⁶⁵.

7.2 I discorsi delle FF.OO. e la loro postura nel giudizio

È possibile riportare elementi anche sulla modalità in cui le FF.OO. stanno in giudizio e sulla tipologia di argomentazioni che inseriscono nel dibattito.

Per quel che riguarda la postura adottata in giudizio vi è da segnalare come, durante l'esame testimoniale, gli agenti si lascino andare a numerose valutazioni soggettive circa il fatto in sé e la personalità, la pericolosità e i pregressi esistenziali degli imputati. Questo atteggiamento, contrario alle norme che disciplinano oggetto e limiti della testimonianza (di cui all'art. 194 c.p.p.), è tenuto generalmente dagli agenti, tuttavia, prende maggiore spazio nell'interazione tra FF.OO. e Procura, la quale mostra un certo interesse per tali argomenti. Si prenda, ad esempio, lo scambio seguente in cui, da un lato, il PM tenta di porre le domande in modo da aprire un notevole spazio comunicativo e permettere così all'agente di descrivere le preferenze politiche degli imputati, dall'altro lato, l'agente non sottraendosi agli *input* ricevuti si lascia andare a considerazioni e descrizioni sul vissuto degli imputati che esulano, *de facto*, dal fatto di reato, concentrandosi piuttosto sull'antagonismo storico e non situato dell'imputato.

Pubblico Ministero - Adesso le faccio il nome di ognuno, di ognuno lei ci può dire perché lo conosce, perché sa che AttNT7 è AttNT7, perché l'ha conosciuto?

[...] Testimone, Raimondi V. - Innanzitutto premetto che io opero all'interno della Digos da oltre 23 anni.

Pubblico Ministero - 23 anni?

[...] Pubblico Ministero - Quindi ha conoscenza diretta?

Testimone, Raimondi V. - Diretta di tutti gli imputati.

Pubblico Ministero - Quindi "Nome Fittizio" ha conoscenza diretta?

Testimone, Raimondi V. - Diretta, ricordo di averlo identificato nel 2005, per essere precisi [...] a Bardonecchia, perché era salito su un mezzo della Coca Cola, alle Olimpiadi Invernali e per questo l'identificazione.

Pubblico Ministero - "Nome Fittizio1"?

Testimone, Raimondi V. - "Nome Fittizio1" lo conosco, è un militante di un movimento anarchico,

³⁶⁵In questo caso il salto logico è evidente, soprattutto considerando come anche l'abbigliamento di montagna può essere – e spesso lo è – di colore scuro (marrone, grigio, verdone, nero).

l'Area Radicale Anarchica, lo conosco da molto tempo, anche esso...

Avv. Difensore - Posso chiedere? Chiedo scusa, il Tribunale nella sua ovviamente competenza deciderà come meglio crede. Io ricordo a me stesso il dettato del 194 primo comma, il teste non può riferire sulla personalità degli imputati, nel senso che qualora ci siano dei fatti... Capisco, poi il Collegio decida come crede, però qualora ci siano dei fatti specifici, che riguardano quello di cui oggi stiamo portando a processo e discutendo, il teste può anche spiegarci perché conosce Tizio o perché... Però dare dei giudizi, dire: "io l'ho conosciuto, ha fatto quest'altro, ha commesso quest'altro", a sommosso avviso di questa difesa non gli è permesso, perché viola il 194 primo comma.

Pubblico Ministero - Spiego solo la domanda, la domanda era nel senso che visto che poi si procederà alla visione di un filmato ed il teste ha già effettuato delle dichiarazioni e potrà riconoscere alcuno... Scusi, perché, come fa? Perché lo riconosce? Lo riconosce perché l'ha visto alcune volte a passare lì: "sì, mi sembra lui" o lo conosce perché lo conosce? Allora la domanda è; perché lo conosce? Allora nell'esempio che ha fatto di "Nome Fittizio", sì: "perché nel 2005 l'ho fermato a Bardonecchia, era su un camion della Coca Cola", non è un giudizio né morale, né niente, mi spiega perché, come aggancia il ricordo del fatto di dire: "io posso dire di conoscere personalmente, se vedo AttNT7 riconosco AttNT7, io quello che posso dire è che lo conosco". Non è che sta dando dei giudizi, la domanda è limitata a questo, non ai giudizi.³⁶⁶

Altro aspetto denso dell'apporto fornito al campo dagli agenti è relativo agli argomenti che essi inseriscono. A titolo esemplificativo, è possibile considerare quanto riferito da un vice questore della DIGOS di Torino, il quale lascia trapelare, pur all'interno di una semplice descrizione dell'organizzazione interna e dei compiti delle forze dell'ordine, buona parte degli argomenti proferiti e dei linguaggi utilizzati dagli agenti – quali: la pregnanza dell'ordine pubblico; la descrizione delle pratiche organizzative interne dei diversi gruppi; la divisione tra buoni attivisti legittimati alla protesta e cattivi attivisti non legittimati; il ruolo di mediazione e gestione della conflittualità più che la sua repressione; l'uso di un linguaggio apparentemente neutro; l'uso di parole del proprio vocabolario professionale.

Testimone, Fusco D. - Naturalmente l'ordine pubblico è diretto dal Questore, che diciamo ha la responsabilità generale di quella che è la situazione dell'ordine pubblico, quindi ovviamente si avvale di quelli che sono gli ufficiali di pubblica sicurezza per realizzare quello che è il dispositivo. Naturalmente, siccome quel sondaggio si determinava in un arco di orario abbastanza lungo, credo se non erro due giornate, quindi come previsione era stato dato il tempo di quarantotto ore, era stato predisposto un servizio che partiva fin dalle prime ore della mattina. E naturalmente si articola in un quadrante di orario che tiene conto, naturalmente, anche di quello che è il cambio di quello che è il

³⁶⁶Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

personale impiegato nei servizi. Per cui, nell'arco di orario di un servizio, c'è un dirigente del servizio di ordine pubblico, che si occupa appunto di coordinare tutti i servizi strettamente connessi alla forza pubblica o alla gestione della forza pubblica e, ripeto, si articola in un quadrante di orario che credo fosse di quattro turni. E naturalmente anche la forza è predisposta su questo stesso quadrante. Naturalmente noi facciamo un servizio un po' più a largo giro, perché la nostra attività è essenzialmente poi di carattere se vogliamo informativo, piuttosto che giudiziario, laddove si rende necessario, quindi il nostro servizio vale a monitorare quello che è il movimento e la valutazione, sempre poi in funzione di dare quelle informazioni utili o necessarie a gestire quello che è l'ordine pubblico. Tenga presente, laddove, e anche poi in quel caso successivamente, anche a svolgere un lavoro anche di mediazione. Perché là dove è possibile, si riesce o si fa in modo di garantire anche quella che è la libera manifestazione del pensiero, piuttosto che diciamo la manifestazione di chi, legittimamente, può anche opporsi all'opera, insomma.³⁶⁷

Come si evince, il discorso principale è sicuramente quello dell'ordine pubblico, il quale appare collegato sia alla auto-descrizione circa il funzionamento dello stesso (che gli agenti chiamano “dispositivo” in luogo di dispositivo di ordine pubblico), che alla sua possibile compromissione da parte dei No Tav. Particolarmente interessante è quanto emerge circa il primo dei collegamenti evidenziati – ordine pubblico/auto-descrizione – in quanto su tale asse si coagulano una serie di dati circa la regolazione normativa, l'organizzazione interna, le tattiche, il funzionamento, la gerarchia e le pratiche dell'attore poliziale.

Tali dati inoltre, essendo ricavati dalle parole dei singoli agenti, sono anche in grado di restituire elementi auto-percettivi dei differenti soggetti appartenenti alla “forza” – altro termine che appare usato di frequente dagli agenti in luogo di “forza pubblica”.

Tre sono le questioni che, all'interno di tali aspetti percettivi, emergono con forza.

La prima, è che le FF.OO. percepiscono il proprio ruolo come agente in grado, da un lato, di definire i tratti “pacifici” e “violenti” della mobilitazione – «Testimone, Raimondi V. – [...] in quell'area c'è stata la violenza fine a se stessa, non c'è stata nessuna manifestazione, solo la violenza»³⁶⁸, dall'altro, di garantire e valorizzare, attraverso continue attività di negoziazione con il movimento, il corretto espletamento di diritti costituzionalmente garantiti, difendendo coloro che che desiderano espletare la propria protesta “in termini pacifici” dall'azione dei “violenti”. Tale attività di individuazione e attribuzione dei caratteri di “normalità/bontà” (manifestanti pacifici) e “patologia/cattiveria” (manifestanti violenti) ai manifestanti – ben descritta nello stralcio seguente – è peraltro indicata come elementi tipico del sapere di polizia (Palidda, 2000; Della Porta e Reiter,

367Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

368Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

2003).

Testimone, Fusco D. - [...] lì sul posto è sopraggiunto credo anche il vicario, che era presente, che diciamo sovrintendeva i servizi. E con il dirigente del servizio si è riusciti, lì c'era anche la collega che ha questo tipo di compito, insomma si è cercato di svolgere un'attività di mediazione, ripeto di consentire, a chi volesse, di manifestare anche liberamente. E si è credo raggiunto un accordo, naturalmente anche diciamo tramite... credo sulla direttiva, su quelle che sono le indicazioni del signor Questore, sia stata data poi la possibilità, proprio per cercare naturalmente di svolgere una manifestazione, ovviamente di protesta, ma che si realizzasse in termini pacifici.³⁶⁹

Sono molte, infatti, le parti di testo che descrivono le FF.OO. in attività di mediazione durante le diverse manifestazioni. Tuttavia, tale occupazione è narrata positivamente solo in termini unidirezionali, ovvero, quando la mediazione è ricercata dagli operatori di pubblica sicurezza. Quando, all'opposto, è cercata dai manifestanti viene percepita come un ostacolo all'espletamento del proprio servizio.

Testimone, Raimondi V. - Sì. Poi è rimasto lì unitamente ad altri, c'erano alcuni amministratori, alcuni avvocati qui presenti, che tentavano di ostacolare in qualche maniera l'accesso alla forza pubblica. Dietro un gruppo moderato tra virgolette c'erano alcuni manifestanti che erano travisati.³⁷⁰

Di fatto, quindi, dall'analisi degli stralci riferibili alla “mediazione degli agenti”, emerge in sede dibattimentale una sorta di strategia di “gestione del disordine” operata dalle FF.OO. nelle loro pratiche quotidiane di relazione con gli attivisti. Tale strategia, che segue l'evidente intento di mantenere il disordine entro determinati limiti, è peraltro assai confermata dagli studi circa la professione degli agenti e la loro interazione con i soggetti devianti (Palidda, 2000; Chiodi-Quassoli, 2000; Ziglio, 2000, Sbraccia 2007).

Pur essendo gli stessi agenti ad ammettere l'esistenza di questa strategia di “gestione del disordine”, la descrizione più proficua di tale attività di mediazione e gestione della conflittualità è fornita da un attivista di lungo corso, che evidenzia la strategia del “lasciar fare” utilizzata dalle FF.OO.:

Pubblico Ministero - [...] date la comunicazione al Questore del fatto che si tiene un'assemblea e quindi poi si vorrà, se è intenzione, fare un corteo, dando il percorso? Cioè, concordate tutto questo con la forza pubblica o no?

369Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

370Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Imputato, AttNT10 - Dipende dalle circostanze. Ci sono circostanze in cui si programma preventivamente con settimane, magari anche mesi di anticipo, allora sì. In casi come questi, dove invece non c'è la programmazione antecedente [...] La comunicazione solitamente avviene in loco, o una presa d'atto, nel senso che comunque...

Pubblico Ministero - "presa d'atto" significa "la facciamo perché la facciamo".

Imputato, AttNT10 - No significa che anche la forza pubblica non si dispone in prossimità per impedire la partenza del corteo.

Pubblico Ministero - Quando poi, invece, c'è il corteo?

Imputato, AttNT10 - È la stessa cosa, nel senso che di solito cosa succede? Se ti palesano la non volontà di farti fare il corteo, si piazzavano all'autoporto, invece che sull'autostrada. Lì...

Pubblico Ministero - Tutto il discorso che lei ha fatto molto bene prima...[...] Lei ha detto "si è trattato praticamente di un tacito accordo, l'assemblea si è svolta ed era pubblica, perché c'era anche su notav.info. Anche se non l'abbiamo comunicata al Questore, però era pubblica, non era segreta".

Imputato, AttNT10 - Certo.

Pubblico Ministero - "Il corteo si è sviluppato con un certo percorso, noi abbiamo dedotto dalla dislocazione della Polizia che ci fosse una strada vietata ed una strada accessibile". È così?

Imputato, AttNT10 - Certo, certo. [...] nel momento in cui vuoi vietare che una manifestazione arrivi anche solo verso San Giuliano o in prossimità della zona, lo impedisce prima.

[...] Pubblico Ministero - Ma la domanda è questa: perché nel momento in cui è stata l'assemblea, nel momento in cui è iniziato il corteo, questa - tra virgolette - trattativa, questa comunicazione alle forze dell'ordine non è avvenuta prima di arrivare sul posto, contatto con contatto? Perché non avete detto prima "noi vorremmo transitare lì", "no", "sì"? Perché tutto ciò è stato pretermesso e c'è stata la cosa di arrivare a contatto?

Imputato, AttNT10 - Ma perché proprio anche nella storia delle... facemmo la cronistoria e già in altre occasioni, essendo situazioni pubbliche, con anche un'amplificazione, quindi non necessariamente ci deve essere la predisposizione di un agente che fa finta di essere un manifestante e si mette dentro. Basta che ti metti a poche centinaia di metri di distanza, senti l'amplificazione, senti quello che viene detto, senti "adesso corteo". Se arriva la forza pubblica che ti dice "non potete muovervi". Allora lì poi parte la trattativa. Ma nel momento in cui non arriva, era palese ed evidente a tutti...³⁷¹

371 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

In tale contesto, l'uso della forza è rappresentato – viste anche le eventuali ricadute sul piano penale e disciplinare – dagli stessi agenti come *extrema ratio*, ovvero, ricollegato alla “proporzione dell'offesa” subita. Ecco come, durante la fase testimoniale, un agente inquadra le regole sull'uso della forza in capo alle forze di polizia:

PUBBLICO MINISTERO – Le disposizioni che voi seguite in generale, non sto parlando del caso di specie, sull'uso della forza [...] quali sono? Nel senso, che tipo di respingimento è autorizzato ad effettuare la Polizia?

Testimone, Serri I. - Solitamente il quesito principale è sempre quello della proporzione dell'offesa.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

Testimone, Serri I. - Ripeto, solitamente noi rimaniamo, quando effettuiamo quelli che solitamente vengono chiamati sbarramenti, sono o di protezione di un obiettivo, che per un certo motivo è ritenuto sensibile, oppure è perché c'è una mobilitazione, quindi viene effettuato questo sbarramento per impedire che le persone passino. E quindi che cosa succede? Che a volte le manifestazioni, anche manifestazioni prettamente politiche diciamo che prevedono anche solo gesti dimostrativi, anche da parte dei manifestanti, per cui magari spingono, provano a spingere, ma allora noi resistiamo, nel senso che ci limitiamo a ...

PUBBLICO MINISTERO - Nel caso di specie, abbiamo visto il filmato, c'è invece un momento che è un momento in cui proprio la Polizia avanza e pare [...] che vi sia anche l'utilizzo dei manganelli, degli sfollagente.

[...] Testimone, Serri I. - È successo perché lo sbarramento era stato aggredito, di conseguenza c'è stata la reazione immediata.³⁷²

Nonostante le parole di questo agente, vi è anche un altro motivo che fa da deterrente all'uso della forza. Infatti, alcuni pubblici ufficiali descrivono, un po' sottovoce, una preoccupazione serpeggiante tra le file della forza pubblica relativa alle conseguenze che un'azione violenta può genericamente produrre: «No, no. Nel Reparto dei miei uomini, iniziative individuali ne sono successe, possono succedere. Possono succedere. L'unica cosa che raccomandiamo noi è di non prendere mai iniziative personali, perché sappiamo come va a finire»³⁷³.

Al di là del sostrato motivazionale degli agenti, la percezione di non aver agito in maniera violenta, o meglio di aver esercitato il grado di forza necessaria e legittima, è un tratto comune in tutti loro. Nella descrizione degli episodi in cui vi è un effettivo uso della forza da parte degli agenti, questi, per un verso, tendono a negarne o minimizzarne la portata, per un altro verso, effettuano continui rimandi a cause giustificative della violenza posta in essere. Tra queste ultime ritroviamo: l'esservi

372Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

373Testimone, De Simone G., Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

stati costretti da cause di forza maggiore, l'aver agito per neutralizzare azioni del movimento o contenerne la violenza dei suoi aderenti, l'aver esercitato un uso della forza contenuto, l'aver eseguito ordini o i doveri del proprio ufficio.

Un esempio di negazione e minimizzazione delle proprie azioni violente, è fornito dal goffo tentativo in tal senso effettuato da un agente in contro-esame:

Avv. Difensore, AvvNT1 - Non è successo nulla? Non ricorda nessun tipo di [...] Lei vede solo transitare un corpo vicino a lei senza prestargli molta attenzione?

Testimone, Borzacchiello G. - Sì, ma sarà durata a dirla grossa 3 secondi.

[...] Avv. Difensore, AvvNT1 - [...] Si riconosce in questa foto?

Testimone, Borzacchiello G. - Sì.

[...] Avv. Difensore, AvvNT1 - Lei tiene qualcosa nella mano destra?

Testimone, Borzacchiello G. - Sì, lo sfollagente.

Avv. Difensore, AvvNT1 - Come mai aveva lo sfollagente in mano?

Testimone, Borzacchiello G. - Perché fa parte dell'armamento individuale e quando sono sceso dalla macchina sono sceso con il casco, vista la situazione che c'era, e con lo sfollagente.

Avv. Difensore, AvvNT1 - Ce l'aveva in mano e non ce l'aveva appeso alla cintura?

Testimone, Borzacchiello G. - No, ce l'avevo appeso.

Avv. Difensore, AvvNT1 - Qui però sembra che lo impugnò. C'era qualche ragione per impugnarlo?

Testimone, Borzacchiello G. - Non ricordo se ce l'avevo in pugno o in mano.

[...] Avv. Difensore, AvvNT1 - C'era qualche ragione per impugnarlo? Si ricorda in quel frangente perché l'ha impugnato?

Testimone, Borzacchiello G. - Non lo sto impugnando ce l'ho in mano.

[...] Avv. Difensore, AvvNT1 - È equivalente. Il senso è sostanzialmente lo stesso. Si ricorda perché ce l'aveva in mano e non ce l'aveva appeso alla cintura? La domanda è se si ricorda come mai ce l'aveva in mano e non lo lasciava appeso alla cintura?

Testimone, Borzacchiello G. - Non ricordo.³⁷⁴

Mentre, per quel che riguarda il senso di “coazione” alla commissione di gesti violenti, sostenuto dall'idea che solo un azione forte sia in grado di garantire il mantenimento della legge, è interessante volgere lo sguardo alle affermazioni fornite da questo operatore, il quale narra – appunto in termini auto-assolutori – la colluttazione avuta con un attivista:

Testimone, Favero F.V. – La prima volta praticamente nulla, perché la prima volta evidentemente il colpo che ho sferrato non penso fosse, poi voglio dire anche loro erano vestiti in modo da attutire

374Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

comunque questi urti, non ha sortito l'effetto voluto, tant'è che abbiamo continuato per qualche secondo proprio a stratonarci materialmente, a stratonarci fisicamente, nel senso che io lo tiravo verso di me e lui tirava verso di me, poi mi rispintonava cioè proprio nel tentativo c'è stata un'azione da parte sua quasi di volersi scrollare la mia presenza di dosso per potersene andare, per potersi allontanare, per poter continuare le sue cose. A quel punto lì io quando ho sinceramente capito che sarei, proprio anche a causa della situazione in cui versavo ovvero dello stato di affanno, materialmente di affanno [...] temevo di svenire, a quel punto lì le dico la verità ho colpito con forza, con tutta la forza che avevo in corpo per tentare a dire: "Tu devi restare qua non te ne devi andare, devi restare", e per vincere la sua, la sua resistenza.³⁷⁵

Nonostante gli agenti siano impegnati, in sede dibattimentale, a negare, minimizzare o giustificare l'uso della forza, c'è da segnalare che, allo stesso tempo, emergono frizioni interne nella dimensione delle pratiche di "piazza". Infatti, non è raro incorrere, durante testimonianze e riproduzioni audio-video, in racconti o in inviti da parte di agenti, alla calma o al non commettere determinati atti. Normalmente, tali raccomandazioni provengono da superiori gerarchici o da personale della DIGOS e, nei casi estremi, pur non comportando conseguenze giuridiche di tipo disciplinare o penale, possono dar seguito, durante i servizi di ordine pubblico, a vere e proprie contrapposizioni fisiche. Tali contrapposizioni fisiche lasciano perciò sorgere il dubbio, al di là dell'auto-percezione degli agenti e oltre quanto questi esprimono in sede dibattimentale, che l'utilizzo della forza posto in essere dalle FF.OO. non sia effettivamente quello consentito dalle norme che lo regolano o dalle scriminanti che le riguardano – in *primis* dall'art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi). È questo il caso dello stralcio che segue, il quale – sempre all'interno di un'argomentazione non delatoria – narra appunto di una di queste contrapposizioni tra un agente della DIGOS e un carabiniere dei reparti antisommossa:

DIFESA – [...] quindi lei sta guardando il trascinamento di "Nome Fittizio". Andiamo avanti.

PRESIDENTE – È quello senza casco lei?

Testimone, Sperati G. – Io sono quello senza casco. Ed istintivamente, adesso lo vedo da lì perché io non ho ricordo molto nitido di quello che è successo in quei momenti, perché come le dicevo stavo tentando di... e istintivamente, ma lo vedo da lì [...] io sinceramente ho corroborato i miei ricordi attraverso la visione dei filmati perché in quel momento ho delle immagini spot, non... non ho un ricordo nitido...

[...] DIFESA – Andiamo pure avanti. È in grado di dirci cosa capita davanti a lei. Fermiamo un attimo.

³⁷⁵Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Testimone, Sperati G. – Allora io ricordo in quel momento di aver visto confusione, cioè ho avuto la percezione che ci fosse qualche cosa di anomalo, che stesse succedendo qualcosa di anomalo. Potrei dire in questo momento, ma le dico la certezza io non ce l'ho, potrei aver pensato che il fermato stesse scappando, ma sinceramente dire che cosa stava succedendo io non ho un'idea nitida, la mia immagine impressa negli occhi è quella di un, credo fosse un Carabiniere in tenuta mimetica che afferra un altro Carabiniere e lo spinge via. A quel punto io credo là di aver gridato qualche cosa, non so nemmeno che cosa, ma l'istinto mi ha portato, infatti si vede quando io passo dalle reti, forse lo stesso soggetto che è stato spinto dall'altro carabiniere, io mi metto quasi [...] Che è stato strattonato, mi scusi non spinto, che è stato strattonato dal Carabiniere, ho l'istinto di andare verso questo e mi metto quasi petto a petto. Io come le dico ho, come le ho già detto, ho guardato diverse volte questo filmato, nel mio ricordo c'è quello di essere entrato a contatto e di spinto con il petto.

[...] DIFESA – Scusi ha spinto il Carabiniere che era stato a sua volta spinto?

Testimone, Sperati G. – Sì, ma guardando il filmato io non ci ritrovo questa scena che ho memorizzato. Dopodiché...

DIFESA – [...] Andiamo avanti con le immagini. A questo punto lei, è qui la fase in cui lei dice mi schiero di fronte al Carabiniere che è stato...

Testimone, Sperati G. – No, è poco prima, poco prima. Perché si vede che io mi giro proprio in direzione, diciamo, nella mia direzione e appunto come le dico io ho il ricordo di aver spinto con il petto questo Carabiniere.

GIUDICE A LATERE – Ma perché l'ha spinto col petto il Carabiniere.

PRESIDENTE – Perché l'altro l'aveva allontanato.

Testimone, Sperati G. – È stato gesto istintivo, io ho visto questa situazione di confusione, ho visto questo Carabiniere che strattonava l'altro Carabiniere e d'istinto sono andato verso questo e lo volevo allontanare, il perché non... sinceramente io non lo so, è stato un gesto istintivo. Ma immaginavo o percepivo una situazione di... una situazione anomala. E poi subito dopo io mi vado a posizionare in un punto tra il fermato e i Carabinieri in tuta mimetica insieme a un sostituto commissario della Squadra Mobile.³⁷⁶

La seconda questione che emerge dall'auto-percezione degli agenti esprime una sorta di conflitto interiore tra due opposte volontà, ovvero, lasciarsi percepire dagli altri attori del campo sia come soggetto istituzionale forte che come vittima. Infatti, da un lato, gli agenti esaltano le proprie capacità di intervento:

Testimone, Sfarra L. – Per noi è normale, nel senso che è il normale lancio di oggetti di disturbo che viene fatto per colpire o comunque cercare di passare alla resistenza di uno schieramento di polizia

³⁷⁶Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

[...] per noi è normale ricevere la sassaiola. Ricevere oggetti volanti può essere eccezionale e fastidioso?! No! Sinceramente per noi è come se fosse pioggia.³⁷⁷

Dall'altro lato, pur nell'evidenziato contesto di sparizione della vittima³⁷⁸, tentano di recitarne la parte. È bene precisare, tuttavia, che raramente questo elemento di conflitto interiore è rinvenibile in parole proferite da agenti dei reparti celere, i quali, pur essendo parti offese, a volte non si costituiscono nemmeno parte civile. Quest'attività di vittimizzazione è gestita soprattutto dalla DIGOS, dagli agenti di altro grado (ad es. Questore e Vice-Questori), dai legali degli organi sindacali e di rappresentanza delle FF.OO..

PARTE CIVILE avv. Bertolino - Inizierei con il sindacato autonomo di Polizia [...] La vicenda è assolutamente nota. Si tratta di istanze provenienti da lavoratori della Polizia di Stato che hanno sollecitato la propria rappresentanza sindacale a prendere posizione rispetto a fatti gravissimi avvenuti in quella della Val Susa. Perché questo? Perché oltre ai lavoratori impegnati sul territorio, tutti i poliziotti appartenenti al SAP e non, sicuramente, nel momento in cui hanno visto le immagini che tutti noi abbiamo avuto modo di vedere in televisione, hanno visto che cosa capitava in Val Susa, si saranno chiesti che cosa stava facendo la loro rappresentanza sindacale. La loro rappresentanza sindacale si è attivata, si è attivata sia all'interno della Polizia di Stato, per chiedere più uomini, per chiedere più mezzi, per chiedere una maggiore attenzione rispetto a episodi così gravi come quelli che stavano capitando. [...] si sono attivati anche all'esterno, ovvero hanno dato mandato al proprio segretario nazionale [...] un agente che si chiama Nicola Tanzi, di prendere posizione, E' stata presa posizione, è stata deliberata la richiesta di costituzione di Parte Civile all'interno di questo procedimento penale [...] rispetto a questi fatti di una gravità inaudita.³⁷⁹

La terza questione che si distingue sul piano auto-percettivo, riprende quanto già visto nei rapporti tra agenti e altri attori del campo. In quell'occasione, è emerso un notevole spirito di corpo coltivato dai differenti corpi di polizia rispetto all'esterno, ovvero, nei confronti dei soggetti non appartenenti alla forza pubblica. In questo caso, a risaltare è lo spirito di corpo che caratterizza le FF.OO. al loro interno³⁸⁰. Quanto detto, risulta particolarmente evidente nel caso dei referti emessi dai medici in organico alle forze di polizia e nella produzione e selezione del materiale di indagine. Nei vari episodi in cui gli agenti offesi lamentano patologie causate dallo scontro con i manifestanti,

377Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

378*Supra* par. 4

379Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

380Ovviamente, appare superfluo evidenziare come, al di là che questo spirito di corpo riguardi relazioni interne o esterne ai corpi di polizia, esso produca i propri effetti sia internamente che esternamente ad essi, andando comunque ad impattare sull'intero campo giuridico-panche studiato.

comparando le prognosi fornite dai medici del pronto soccorso e quelle fornite dai diversi medici in organico alle forze di polizia, si può notare come questi ultimi allunghino, sistematicamente, il periodo di prognosi concesso dai medici del pronto soccorso, senza l'effettuazione di ulteriori esami specialistici o attribuendo patologie pregresse alle fasi di scontro. Di tale estensione, che può durare anche svariati mesi rispetto a quanto prescritto da pronto soccorso e ospedale pubblico, dà contezza – tra i molti – il seguente stralcio:

C. T. P., Ferrero L. - Per il signor Dapice risulta un certificato di Pronto Soccorso del CTO di Torino del 3 luglio. La diagnosi è "contusione mano destra", la prognosi è 7 giorni. C'è successiva certificazione medica dell'Ufficio Sanitario della Polizia di Stato di Torino che riporta una prognosi dal 4 luglio al 27 luglio, quindi complessivamente 25 giorni. Dalla testimonianza emerge, invece, che il soggetto ha riferito una prognosi complessiva di circa 27, 33 giorni. La prognosi complessiva anche in questo caso è documentata solo per 25 giorni e, in ogni caso, dal punto di vista medico-legale è incongrua e sproporzionata, trattandosi di una semplice contusione della mano che ha comportato una prognosi iniziale di 7 giorni, indicativa di una lesione sicuramente lieve, che normalmente comunque richiede al massimo dieci giorni per guarire.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Guardando, in questo caso, la documentazione proveniente dal reparto, noto che abbiamo, ad esempio, il 14 una certificazione in cui si dice "giudizio medico-legali ulteriori 5 giorni", con una voce peraltro di "diagnosi: trauma contusivo mano destra, postumi". Nella prosecuzione immediatamente successiva, il 18, invece, i giorni diventano dieci. È comprensibile, è spiegabile come mai inizialmente vi è una prosecuzione inferiore e dopo la prosecuzione maggiore, a fronte della stessa voce?

C. T. P., Ferrero L. - Sì, è possibile, ma deve essere specificata la motivazione per cui c'è un'ulteriore prosecuzione anche maggiore rispetto alla precedente. Anche qui, trattandosi di trauma contusivo, deve essere specificato almeno a livello obiettivo.... le motivazioni, che sono sempre le solite, cioè complicanze di tipo osteoarticolare, tendinee, legamentose, che richiedono visite specialistiche ed accertamenti tecnico-strumentali.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Quindi nel momento in cui si dice solo "è stato visitato, postumi", vuol dire che vi è solo una dichiarazione, un'autocertificazione, qualcosa del genere?

C. T. P., Ferrero L. - Diciamo che il medico si è limitato a scrivere la diagnosi, riporta una terminologia anche non corretta dal punto di vista medico-legale, perché "postumo" è esito permanente, quindi stabilizzato. Il postumo non si valuta certo a distanza di dieci giorni, si valuta a distanza di almeno 4, 6 mesi dall'evento, posto che le contusioni normalmente non danno postumi. Qui è utilizzato impropriamente, forse da un punto di vista clinico, ma non ha nessun significato obiettivo il termine "postumo".³⁸¹

381 Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

Ulteriore testimonianza di tale spirito di corpo interno, la si evince dalle modalità di produzione, lavorazione e selezione del materiale di indagine. In tale contesto, dal confronto tra le trascrizioni analizzate e le produzioni video proiettate in udienza, si percepisce come alcuni agenti adottino una serie di strategie, più o meno fini, miranti ad evitare che possano sorgere, per mezzo del materiale probatorio da essi stessi prodotto, profili di responsabilità penale in capo a propri colleghi.

In merito è interessante lo stralcio seguente in quanto, riguardando un confuso episodio della caduta, in una fase di tafferuglio, di una persona con disabilità motoria – un soggetto che avrebbe, quindi, diritto ad un trattamento *soft* da parte delle forze dell'ordine – attira particolarmente l'attenzione del collegio difensivo. La scena vede, durante il contro-esame, un testimone agente della DIGOS commentare, in modo titubante, un video – girato dalla polizia scientifica – che riprende dal lato il momento della carica, quindi da una prospettiva esterna ad essa. Tuttavia, l'inquadratura nell'attimo dell'impatto tra polizia e manifestanti si perde senza una motivazione apparente. Tale fatto appare un elemento rilevante agli avvocati difensori e ne fanno uno dei temi centrali attraverso cui condurre il contro-esame e minare la ricostruzione della procura.

Avv. Difensore, AvvNT5 - Io avrei bisogno di tornare un attimo al video, al minuto e 41 intorno diciamo. Vorrei chiedere al teste se per caso ha notato una carrozzella, una carrozzina per terra

[...] Testimone, Raimondi V. - Sì, l'ho detto prima.

[...] Testimone, Raimondi V. - In questo frangente io non ci sono ancora, arrivo subito dopo.

Avv. Difensore, Bertone - Comunque conferma dal video di aver intravisto...

Testimone, Raimondi V. - Dal video si vede la carrozzella, so anche chi era sopra alla carrozzella, l'ho detto prima, "Nome Fittizio", che è un militante del Movimento Anarchico Torinese.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Se possiamo andare al minuto sei e 13, chiederei di lasciarlo scorrere un secondo, poi... Facciamo dal minuto sei e 8 secondi, così almeno c'è un momento precedente, con l'audio. Le chiedo se nota delle anomalie nel video.

[...] Testimone, Raimondi V. - Sì, saltella, il video saltella, difatti sono essere sincero, mi sono anche arrabbiato quando l'ho visto, perché saltella e non mi consentono di verificare eventuali comportamenti illeciti, quindi mi ha dato fastidio.

Avv. Difensore, AvvNT6 - Lei si sa spiegare per quale motivo...

Testimone, Raimondi V. - Lo deve chiedere all'operatore che l'ha fatto, altre immagini di questo video sono sfocate, anche questo era un elemento che mi ha infastidito, in questo spezzone qua saltella, non so, l'operatore magari ha impostato male la telecamera, ha avuto dei problemi, questo non lo so.³⁸²

382Verbale di udienza redatto da fonoregistrazione con successiva trascrizione.

In sintesi, pur non essendo un attore la cui presenza è necessaria – come all'opposto lo sono il giudice, la procura e gli avvocati difensori – le FF.OO. sono indubbiamente i protagonisti principali di tutta la storia giudiziaria analizzata. Esse infatti, già si trovano, per via dei loro “classici” incarichi istituzionali e della produzione di atti significativi dal punto di vista giuridico, a ricoprire un ruolo di importanza notevole nel campo penale. Tuttavia, nel caso di specie, il ruolo degli agenti si presenta ulteriormente arricchito per lo meno sotto due profili fondamentali. Per un verso, perché inseriscono nel campo discorsi e regole specifici riguardanti l'interazione polizia-attivismo politico. Per un altro verso, perché si trovano ad essere coinvolti in tutte le relazioni che si sviluppano nel dibattimento, sia direttamente in quanto polo relazionale, che come invitato di pietra, in termini indiretti, in quanto con le loro parole disegnano il fatto di reato, cioè il terreno su cui i diversi attori si misurano.

8. Conclusioni

Attraverso l'analisi e l'interpretazione dei dati qualitativi è stato possibile, nonostante non si siano sviluppate compiutamente tutte le categorie emergenti dalla GT, ricostruire il campo giuridico-penale della “Questione criminale no tav”, nonché tratteggiare gli attori che lo abitano e le loro relazioni reciproche.

La “dialettica della criminalizzazione secondaria” che si produce al suo interno è il nucleo pulsante attorno al quale si instaurano una serie di interazioni simboliche di natura politico-giuridica in cui «le parti coinvolte si impegnano riflessivamente a leggere, anticipare, sollecitare e neutralizzare le risposte e le azioni rispettive» (Ruggiero, 2006: 126). Proprio la politicità che pervade la questione, pare agire in senso trasformativo dei diversi ruoli che gli attori si trovano normalmente ad interpretare nel generale campo giuridico, garantendo al caso di specie – ed è legittimo supporre a casi analoghi – una serie di specificità. Anzi, non solo i ruoli degli attori vengono trasfigurati, ma – come abbiamo visto nel precedente capitolo³⁸³ – è addirittura la configurazione del rituale giudiziario che dal punto di vista tecnico subisce un certo processo di adeguamento alla situazione che si trova ad affrontare.

Tra le tante specificità nei processi strutturatisi intorno alla vicenda, vi è sicuramente l'effetto che viene prodotto dalla relazione tra politico e giuridico. Ovvero, quel particolare moto di associazione secondo il quale gli attori si aggregano in fazioni polarizzate e polarizzanti, strutturando una “dialettica della criminalizzazione secondaria” oscillante tra due poli: da un lato, quello della nomina, stigmatizzazione e, successiva, criminalizzazione, dall'altro, quello del

³⁸³Supra cap. 3

riconoscimento politico e della conseguente legittimazione delle proprie azioni.

Stante le specificità riscontrate e considerato il numero scarso di produzioni scientifiche in materia (Chiaramonte, 2018), la storia processuale descritta e il campo giuridico penale strutturatosi ben possono rappresentare – malgrado il mancato approfondimento delle categorie riferibili a “legittimità-legalità” e “Amministratori ed esperti” – un utile studio descrittivo-esplorativo delle dinamiche di criminalizzazione secondaria che si consumano, all'interno delle aule di tribunale, nei confronti dei fenomeni politici e, in sub-specie, dei movimenti sociali.

Conclusioni

1. Concludendo l'auto-analisi: una ricerca parziale

È giunto il momento di tentare un'operazione di schematizzazione e sintesi che, partendo da una serie di presupposti, abbozzi un assortimento di risultati, ipotesi e problematizzazioni. Tuttavia, prima di questa operazione occorre dar conto, attraverso il processo di auto-analisi bourdesiano, del connotato parziale e incompiuto della ricerca svolta. Il quale non è solo da ritrovarsi nel risultato in sé, ovvero la descrizione e interpretazione di una piccola parte della dialettica intercorrente tra politica e diritto, per di più riguardante eventi di natura locale, ma deriva anche da altri fattori. Infatti, da un lato, è effetto delle metodologie qualitative selezionate, dall'altro, è il frutto delle scelte di metodo effettuate nello svolgimento concreto della ricerca, da un altro lato ancora, è figlio delle premesse epistemologiche e di metodo poste all'inizio di questa tesi.

Sull'ultimo punto, pare scontato constare come, in base alle premesse poste all'inizio di questa tesi³⁸⁴, risulti evidente che la parzialità in oggetto sia stata, in una certa misura, predetta. Infatti, la scelta di concepire una postura partigiana presta il fianco, per sua natura, ad accuse di parzialità e scarsa oggettività della ricerca. A tali giustificate preoccupazioni è, tuttavia, possibile obiettare che è proprio dal superamento di tali timori che questa postura muove, nella consapevolezza che riconoscere la non neutralità del sapere è il primo passo di quell'eterno moto a luogo verso la verità che è la ricerca.

Proprio attraverso tali considerazioni, è possibile rivendicare lo stato “volutamente incompiuto” di questo lavoro, in quanto è solo attraverso tale apertura che si garantisce la possibilità di proseguire oltre, verso nuove ipotesi, nuovi piani di realtà, nuove concettualizzazioni, un nuovo rimando tra la teoria e la prassi.

Anzi, l'apertura, l'incompiutezza, la modificabilità dell'impianto teorico-interpretativo costruito, anticipa alcune considerazioni riguardanti le metodologie qualitative scelte, le quali mal si conciliano con l'idea di poter spiegare in termini oggettivi il fenomeno che studiano.

Tale questione, malgrado il tentativo da parte di Glaser e Strauss (1967) di ideare un metodo qualitativo di ricerca in grado di rispondere agli standard richiesti dal positivismo scientifico, riguarda anche la GT. Infatti, la sua struttura flessibile – per alcuni aspetti indefinita – rende difficile l'elaborazione di una teoria generalizzabile che risponda alle categorie previste dai due autori menzionati³⁸⁵. Tale fatto è, inoltre, legato alla forte aderenza ai dati dell'ipotetica teoria generata, il che, da un lato, comporta una sorta di unicità della stessa, dall'altro lato, una scarsa verificabilità e

384*Supra* cap. 1

385*Supra* cap. 1 par. 4

riproducibilità dei suoi assunti.

Anzi, alcuni autori che hanno contribuito all'evoluzione del metodo *grounded* (Charmaz 2000; Charmaz 2006) portando tale considerazione ad estreme conseguenze, negano la possibilità del ricercatore di «“scoprire” una teoria che si trova nascosta in una realtà oggettivamente intesa» e che «questa teoria rappresenti una Verità con la V maiuscola e quindi sia generalizzabile e le sue procedure replicabili incondizionatamente» (Tarozzi, 2008: 35), in quanto la conoscenza è anche il frutto della stessa attività di costruzione e negoziazione del ricercatore.

Ma la difficoltà nel generare teoria si deduce anche da altri aspetti insiti nel metodo *grounded*. Tra questi, vi è l'indicazione, da parte degli ideatori della GT, che il processo generativo teorico debba prescindere da qualsivoglia elaborazione teorica precedente, in quanto queste potrebbero influenzare negativamente le potenzialità di elaborazione teorica. Infatti, «spesso si tendono a soffocare delle intuizioni potenziali in ragione di una troppo rigida aderenza alla teoria esistente, in particolare alle teorie “grandiose”» (Glaser e Strauss, 2009: 221).

Seguire tale raccomandazione è, però, particolarmente ostico, in quanto se già è difficile – come riconosciuto dagli stessi autori (*idem*) – immaginare che un ricercatore riesca ad avvicinarsi all'oggetto indagato spogliandosi il più possibile delle proprie cornici teoriche di riferimento, nell'analisi del rapporto intercorrente tra diritto e politica pesano «teorie grandiose» enormemente importanti, le quali influiscono indubbiamente sulla possibilità di costruire una teoria innovativa. Il rischio è di trovarsi, pur involontariamente e con sforzi intellettuali notevoli, a confermare cornici teoriche su cui il ricercatore si è formato – nel mio caso quelle riferibili al marxismo giuridico e alla criminologia critica – e a ripiegare su di una attività meramente descrittiva del fenomeno studiato.

Inoltre, nel caso di studio proposto, la creazione di una teoria generalizzabile è più ostica per altri due fattori. Primariamente va detto che, trovandoci ad analizzare un fenomeno nel momento in cui lo stesso si dà e non con uno studio posto in un diverso lasso storico di tempo, la contemporaneità del fenomeno studiato e del soggetto che lo studia non può che incidere sulla parzialità della teoria generata. Infatti, anche al di là di quanto detto sulla postura del ricercatore, l'appartenenza del ricercatore al “medesimo tempo” del fenomeno sociale studiato rende difficile l'esercizio stesso dell'avalutatività. Il secondo fattore che, in tal senso, incide sulla possibilità di generare una teoria, è riscontrabile nel fatto che la “questione criminale no tav” è stata foriera di numerose suggestioni, elaborate soprattutto attraverso l'esperienza professionale dei legali difensori di attivisti e attiviste, susseguitesì nel corso degli anni. Le quali, malgrado non siano il frutto della sistematizzazione e dell'analisi di una grande mole di dati quantitativi e qualitativi, già hanno fornito un quadro interpretativo di insieme che coglie nel segno. Infatti, l'indagine quantitativa e

qualitativa svolta, alla luce di quanto detto da altri soggetti³⁸⁶, non può che confermare la stabilità di idee già espresse.

Non da ultimo, le caratteristiche di parzialità e incompiutezza sono il prodotto delle scelte effettuate nello svolgimento concreto della ricerca. Ritengo opportuno menzionarle, in quanto, se è vero che queste sono da considerarsi lacune per questo lavoro, è altrettanto vero che proprio da questioni accennate e irrisolte è possibile partire per ulteriori sviluppi di ricerca.

Come primo elemento al tempo lacunoso e foriero di sviluppi di ricerca, è importante menzionare la scelta di studiare i procedimenti nella loro interezza esclusivamente attraverso una lente quantitativa e tecnico-giuridica, sviluppando, invece, un'analisi "riga per riga" unicamente per i documenti riguardanti la fase dibattimentale. Sebbene tale decisione sia risultata vincente per fare emergere le interazioni sperimentate nel vivo dagli attori, essa preclude la conoscenza qualitativa di quanto accade in momenti importanti del processo di criminalizzazione secondario, come il momento delle indagini preliminari, oppure ciò che accade in tema di misure cautelari e di sicurezza, con le annesse questioni riguardanti il sotto-campo giuridico penale del riesame.

Un secondo elemento di parzialità e incompiutezza è prodotto dall'idea di dedicarsi alla totalità dei procedimenti e non a quelli più significativi dal punto di vista sociologico-giuridico. Infatti, se questa impostazione ha il pregio di restituire i tratti comuni ai molti procedimenti, ha il difetto di non concentrarsi su alcune questioni di indubbia importanza come, ad esempio, quelle emergenti dai processi per terrorismo o dai processi per "reati di opinione"³⁸⁷.

Altro elemento tralasciato ma che indubbiamente ha forte valore euristico, è quello relativo al clima che si instaura a livello discorsivo attorno al rituale processuale e alle influenze dello stesso sul modo di comportarsi dei diversi attori. Infatti, tale clima incide sulla tranquillità e la discrezione che caratterizza il rito processuale, il quale dovrebbe essere caratterizzato da «tempo e spazio separati, ossia sacri» (Cordero, 2006: 931). Specificamente, sarebbe importante studiare gli effetti che la narrazione operata dai media ha sul processo oppure le relazioni che con questi ultimi sono intrattenute dai vari attori del campo giuridico-penale studiato.

Un quarto ambito che poteva essere sviluppato è relativo all'approfondimento della letteratura empirica – a dire il vero risicata – dei processi c.d. politici, così da svolgere un'attività comparativa e far risaltare eventuali caratteri di continuità o discontinuità della vicenda analizzata rispetto a casi

386Soprattutto da parte dei legali dei No Tav e dal Controsservatorio Val Susa presieduto dall'ex magistrato Livio Pepino. Si vedano sul punto la conferenza organizzata dai Giuristi Democratici a Torino il 2/12/2013 dal titolo "Conflitto sociale, ordine pubblico giurisdizione: il caso TAV e il concorso di persone nel reato, oppure, il convegno "Valsusa: laboratorio di nuove politiche repressive Luca, Nicoletta e gli altri. Che fare?" organizzato a Bussoleno il 15/2/2020

387Ci si riferisce qui ai processi intentati contro Vattimo, De Luca oppure quello riguardante un'etnografia condannata in primo grado, per concorso morale ad un reato di interruzione di pubblico servizio, imbrattamento e invasione di terreni ed edifici, a causa del "noi" partecipativo scritto nella sua tesi di laurea.

analoghi.

Non da ultimo, merita di essere menzionato il mancato approfondimento, sul piano del processo penale, del ruolo degli amministratori locali e dei “tecnici” del movimento, entrambi assi portanti del copione recitato dalla “fazione della difesa” per raggiungere la posta in gioco della legittimazione del movimento.

Nonostante queste zone rimaste grigie, è possibile offrire un resoconto di quanto riscontrato nel percorso di ricerca svolto, in quanto – pur non avendo ricostruito nella totalità il fenomeno in oggetto – credo di essere riuscito ad offrire uno sguardo di insieme denso, stratificato e complesso da cui poter trarre, se non una teoria, una serie di elementi che, una volta interconnessi a livello interpretativo, descrivono sia un serie di modi di essere degli attori giuridici sia una particolare configurazione che assume il diritto in azione.

2. Diritto e politica come reagenti di una reazione chimica

Malgrado quanto appena accennato, circa le difficoltà di generare teoria applicando la GT, ho cercato comunque di cimentarmi in questo esercizio, consapevole della difficoltà di articolare un ragionamento innovativo sul piano della relazione che si instaura tra diritto e politica, innovativo.

Il filo rosso che, all'interno dall'analisi svolta, unisce concettualmente tutti gli elementi e le questioni caratteristiche riscontrate è il moto reattivo che il diritto ha nei confronti della politica. In tal senso, se si volesse descrivere ciò che intercorre tra questi due elementi con un metafora (di durkheimiana memoria), questa potrebbe essere ben rappresentata della reazione chimica, attraverso cui una o più sostanze reagenti modificano, più o meno celermente, la propria struttura originaria per generare peculiari prodotti di reazione, i quali, per un verso, conservano gli elementi costituenti dei reagenti originari, per un altro verso, i legami tra tali elementi vengono riconfigurati, generando determinati fenomeni.

Quello che avviene quando diritto e politica si incontrano è, per l'appunto, la reazione del diritto, il quale dà vita a specifici eventi e sviluppa particolari funzioni che, pur essendo previste dal sistema giuridico, sono soltanto latenti e potenziali. In tali contesti, il diritto si palesa, da un lato, come elemento strutturato (anche) dalla politica, dall'altro lato, come strumento strutturante la realtà in grado di gestire la politicità, categorizzando le varie istanze e neutralizzando quelle disfunzionali.

La metafora in questione ci riporta al tema, individuato in introduzione, dell'utilizzo strumentale del diritto da parte dei detentori del potere nei confronti di soggetti o gruppi considerati “nemici”. Il sistema giuridico, in tal senso, risponderebbe ad uno scopo improprio, che va al di là della mera organizzazione della vita associata per diventare, esclusivamente, strumento di controllo

politico dei conflitti esistenti all'interno del sistema sociale. In ultima analisi, quindi, il diritto non soltanto assolverebbe una funzione diversa da quella, formalista, prevista dall'idea dello Stato come gestore "neutrale" dei conflitti, ma si differenzerebbe anche dal compito, cucitogli addosso nelle moderne liberal-democrazie, di perseguire una sorta di ottimo paretiano sociale, ovvero, la composizione di interessi pluralistici, la loro mediazione e, infine, la risoluzione di eventuali conflitti insorti, tendendo il più possibile ad una *win-win condition* in grado di soddisfare attori/soggetti giuridici con diverse visioni del mondo.

Il metro della strumentalità descritta è, in questo lavoro di ricerca, l'intensità della reazione del diritto nonché i suoi effetti. Si prenda ad esempio, come visto nel secondo capitolo, la reazione che si produce sul terreno del diritto amministrativo (ma anche internazionale, europeo e costituzionale) nell'incontro di questo con istanze politiche conflittuali: dal punto di vista fenomenico, il processo regolativo è accentrato in capo agli organi esecutivi dello Stato (governo, giunte regionali e prefetture); dal punto di vista funzionale, il diritto aumenta la sua imperatività fungendo esclusivamente da decisione politica; dal punto di vista degli effetti, tale reazione produce l'esautoramento di enti locali e del potere legislativo parlamentare, quindi, anti-democraticità.

Tuttavia, la reattività del diritto non si riscontra solo sul piano della gestione burocratico-amministrativa della vicenda, ma è evidente soprattutto sul terreno del diritto penale e del processo penale. Infatti, la storia giudiziaria sviluppatasi collateralmente alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità, ha abituato osservatori e addetti ai lavori (ad esempio ricercatori e avvocati) a trovarsi sovente al cospetto di un diritto che, di fronte al fenomeno politico, si irrigidisce e diventa inspiegabilmente performante.

Anche sul punto non vi è nulla di nuovo sotto al sole, sono molti gli autori che hanno evidenziato l'idoneità del diritto penale ad essere utilizzato – grazie al suo forte potere legittimante in grado di dissimularne la violenza insita in esso – come strumento di lotta per perseguire l'annientamento di avversari politici (Kirchheimer, 2002). Anzi, in ambito teorico, l'attitudine del diritto penale a divenire strumento funzionale ai dominanti di mantenimento dello *status quo*, è stata nominata in vari modi – “Diritto penale del nemico”, “Giustizia penale ostile”, “Diritto penale di lotta”, “Doppio binario del diritto penale” – ed ha dato vita ad un fervente dibattito negli ultimi anni (Donini e Papa, 2007; Gamberini e Orlandi, 2007; SSQC 2/2007). Il tema prende le mosse da una particolare indirizzo dottrinario affermatosi, nella dogmatica penale, a partire dalle idee sviluppate dal filosofo e giurista Günther Jakobs (1985), il quale distingue gli individui in persone giuridiche e non persone: i primi, i cittadini (*Bürger*), godrebbero di tutte le garanzie dello Stato di diritto, mentre, i secondi, ne godrebbero solo una minima o nulla parte. In buona sostanza, l'autore tedesco con l'espressione “diritto penale del nemico” (*Feindstrafrecht*) prescrive la necessità dell'adozione di un

diverso regime di diritto a cui sottoporre determinati rei – i nemici (*Feinde*). Questi ultimi si caratterizzerebbero per l'adozione di comportamenti che minano profondamente le basi dell'ordinamento sociale e giuridico: di conseguenza, rompendo il contratto sociale e ponendosi fuori da esso, si qualificherebbero come *non persone in diritto*. Si innescherebbe così, nei loro confronti, una diversa risposta giuridica, mirante alla neutralizzazione di un soggetto non più titolare di alcun diritto, contro il quale «si deve procedere prima del fatto delittuoso o in aggiunta rispetto alla pena approntando un apparato di sicurezza» (Gamberini e Orlandi, 2007: 120).

Tale impostazione è stata fortemente criticata – soprattutto dai giuristi – in quanto rappresenterebbe, di fatto, «la negazione del diritto penale: la dissoluzione del suo ruolo e della sua intima essenza, dato che la figura del nemico appartiene alla logica della guerra, che del diritto è la negazione, così come il diritto è la negazione della guerra» (Ferrajoli, 2006: 798). Tuttavia, è particolarmente suggestiva per spiegare il fenomeno che intercorre, sul piano del diritto penale, al cospetto di soggetti marginalizzati e di oppositori politici:

Parliamo di diritto del nemico perché sempre di più la pratica e la legislazione segnano la natura di un diritto partigiano sempre con i più forti. Banditi, dissidenti, poveri di queste categorie si riempiono le carceri, e si riempiono non per l'aumentare dei diritti ma per l'irrigidimento delle norme e delle scelte dei magistrati³⁸⁸

Nei confronti di questi soggetti, il diritto, in virtù dell'eccezionalità dei fenomeni da gestire, agirebbe considerandoli come nemici, sviluppando e accentuando i suoi caratteri più duri – questione che peraltro richiama una serie di suggestioni e tematiche elaborate tra criminologia, studi gius-penalistici, sociologia dei movimenti e studi sul controllo sociale (Melossi, 2002; Della Porta e Reiter, 2003; Ruggero, 2006; Novaro 2006; Pepino, 2012).

Ovviamente, non è questa la sede per sviscerare questo importante dibattito, il quale, peraltro, già poteva considerarsi chiuso con le ferree prese di posizione di Baratta (1980) e Negri (1977) durante il decennio rosso italiano e, prima ancora, con le parole proferite da Marx a proposito dei furti di legna posti in essere dai contadini poveri delle province renane a metà '800 (1980). Quello che interessa qui è andare oltre gli enunciati teorici richiamati e inanellare una serie di considerazioni di corto e cortissimo raggio che descrivano l'atteggiarsi pratico, nei confronti dei movimenti politici, dei processi di criminalizzazione secondaria. Così, da un lato, ovviare all'imbarazzante assenza – a fronte di numerose “teorie grandiose” – di ricerche empiriche in materia, dall'altro lato, dare conto di un meccanismo repressivo la cui complessità tende a sfumare

³⁸⁸Intervento orale di Livio Pepino, effettuato durante la presentazione del libro *Forti con i deboli* (2012) alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza (Roma), il 23 aprile 2013.

nelle elaborazioni teoriche caratterizzate da alto contenuto ideologico, le quali mirano a dipingerlo come una struttura regolare e sintonica, espressione di un'entità monolitica dotata di organi e terminali periferici con cui comunica in modo telepatico.

Sul piano pratico, in effetti, il meccanismo repressivo del diritto penale non si comporta come un *deus ex machina* che, funzionando in modo armonico e lineare, risponde ad una presupposta volontà unica. Piuttosto, è un congegno molto complesso e articolato al cui interno convivono diversi attori (istituzionali e non), i quali, mossi da pulsioni e obbiettivi differenti, adottano una serie di strategie che, per la maggior parte dei casi, sono decise in autonomia. Tali strategie, però, non sono sempre funzionalmente collegate fra loro, anzi, spesso sono disfunzionali e in conflitto.

È per questa ragione che occorre adottare una prospettiva microfisica in grado di descrivere come, nel corso della storia processuale, sia andata sedimentandosi – tanto nei meccanismi giuridici quanto nei discorsi, nelle relazioni e nei ruoli degli attori – la criminalizzazione secondaria del movimento. Operazione che, peraltro, acquista maggior impellenza se si vuole confutare o confermare l'opinione di chi, interpretando la storia processuale narrata come l'affermazione del paradigma del diritto penale del nemico, considera tale modello come quello *de facto* vigente nella gestione della conflittualità politica e sociale (Pepino e Revelli, 2012; Pepino 2014).

2.1 *Analisi quantitativa e tecnico giuridica della criminalizzazione secondaria*

Analizzando dal punto di vista quantitativo e tecnico-giuridico l'universo penale giudiziario strutturatosi attorno alla vicenda del TAV/TAC, è confermata la metafora della reazione giuridica. Infatti, sempre all'interno di possibili configurazioni previste dal sistema giuridico, il diritto assume forme più dure in relazione a quelle che solitamente lo caratterizzano, ovvero, utilizzando strumenti giuridici per fini indiretti e diversi da quelli che presiedono i vari istituti, comportando così un effetto degenerativo di tali strumenti con conseguente erosione delle garanzie processuali.

Si prenda, ad esempio, quanto accade in tema di concorso di persone nel reato³⁸⁹. Di tale istituto la procura – attraverso il criterio della prognosi postuma e contestando la fattispecie del concorso morale – abusa a dismisura, dando luogo, più che alla sanzione di comportamenti contrari alla norma penale, a un effetto degenerativo di estensione del campo della responsabilità, di sovra-determinazione del fatto di reato e di criminalizzazione del tipo di autore.

Un altro esempio in tal senso, soprattutto in considerazione dell'alto numero di assoluzioni e delle numerose riforme e annullamenti delle ordinanze di applicazione delle misure cautelari ad opera dei giudici di riesame, è l'utilizzo molto ricorrente delle misure cautelari e, nello specifico, della

389 *Supra* cap. 2

custodia cautelare in carcere. L'impiego distorto di tali istituti – basati sull'ambiguo concetto di pericolosità che, per sua natura, è mutuato dalle attività di indagine degli organi di polizia – producono come effetto degenerativo l'anticipazione della punizione, nonché l'incapacitazione immediata dei militanti, i quali si trovano sottoposti a misure che ne impediscono l'azione ben prima della sentenza.

In linea con tale indurimento vi sono poi i dati sulla velocità dei differenti momenti processuali, i quali evidenziano come, sia in fase di indagini preliminari che nel procedimento dinanzi al tribunale, si strutturi un circuito di risposta penale “ad alta velocità” in grado di addivenire alla definizione delle controversie in tempi più rapidi di quelli a cui solitamente siamo abituati. Soprattutto la velocità dei processi di primo grado, fino a 2,5 volte più veloci dei processi celebrati sul territorio nazionale, è particolarmente indicativa di come l'intero campo giuridico-penale sia caratterizzato da alti livelli di performatività ed efficienza.

Un aspetto paradossale è che, anche dalla mera analisi tecnico-quantitativa, è possibile trarre alcuni dati qualitativi circa il ruolo e le interazioni tra i diversi attori. Ad esempio, dagli atti di indagine emerge, dal punto di vista organizzativo, una forte reazione della Procura e degli uffici della Digos torinese. Emblematica è la trasformazione che subisce la figura della procura, la quale non sembra impegnata nella ricerca di efficienza/efficacia dell'azione giudiziaria (ad esempio non accumulare arretrato giudiziario), quanto piuttosto nella produzione di un risultato in termini di risposta repressiva, con conseguente impatto sulle caratteristiche di imparzialità, autonomia e indipendenza previste, per tale attore, dalla dimensione codicistica. L'effetto è quello di distorcere le garanzie processuali e ingenerare, in capo ai procuratori, una visione del proprio ruolo come orientato al contrasto, all'oppressione e all'accanimento sulla figura dell'imputato. In tal senso, possono essere lette: l'istituzione del *pool* Tav, l'assenza totale nel materiale raccolto di indagini in favore degli indagati, il ricorso massivo al meccanismo delle misure cautelari personali di cui sopra o, ancora, le alte pene richieste e spesso non accolte dal giudice di primo grado.

Inoltre, questa trasformazione si accompagna, da un lato, alla dismissione del ruolo di filtraggio delle notizie di reato che la procura normalmente svolge, dall'altro, allo scarso controllo dell'operato della DIGOS – quasi l'unico ufficio che *de facto* svolge l'attività di PG – i cui atti confluiscono con evidenti operazioni di *drag'n'drop* negli atti a firma della procura, compresa la qualificazione giuridica dell'addebito ascritto, il quale raramente viene modificato.

Dal canto suo, la Digos è impegnata in un'attività selettiva di attivisti e attiviste, confermata dagli stessi agenti in dibattito, che non punta a rintracciare gli autori materiali dei comportamenti delittuosi, ma ad individuare soggetti che, in base al sapere (di polizia) accumulato, meritano – sempre secondo l'estensione dell'istituto del concorso – di essere raggiunti da una punizione a

prescindere dal comportamento tenuto materialmente.

Le cartine tornasole della “foga punitiva” manifestata da procura e polizia sono le decisioni prese dai magistrati giudicanti. Come visto, infatti, se non è possibile dire che le decisioni dei giudici (siano esse sentenze di primo e secondo grado o decisioni prese in ambito di riesame) siano sistematicamente favorevoli agli imputati, si può quantomeno affermare che, solitamente, tali provvedimenti vadano in senso contrario a quanto richiesto dall'accusa. Tale questione, poi, diventa ancor più evidente in Cassazione, dove la procura si trova, in tutti i casi, a recitare il ruolo perdente. Questo dato, parzialmente mitigato dall'analisi svolta nel quarto capitolo, consegna l'immagine di un organo giudicante che punta ad alleviare la reattività di procura e polizia giudiziaria.

Nonostante quanto affermato però, l'ufficio del GIP e del GUP si muovono in controtendenza. Infatti, questi ultimi, pur dotati di facoltà e poteri diversi rispetto a quelli concessi al giudice, non sembrano incidere sullo svolgimento della prima fase del procedimento, lasciando sostanzialmente il campo agli attori dell'accusa. Nello specifico, tale ufficio non adempie alle funzioni che gli sono demandate, il GIP rinuncia al suo ruolo di garanzia su quanto accade nella fase delle indagini, mentre il GUP rifiuta di svolgere la sua funzione filtro atta a regolare l'accesso al dibattimento.

Benché la metafora della reazione chimica sembra confermata da un'analisi di questo tipo, essa tuttavia, lascia molti punti oscuri. Inoltre, i continui rimandi all'eccezionalità, alla sicurezza e all'ordine pubblico – posti, ad esempio, alla base delle scelte di collocazione spaziale dei processi No Tav – nonché il forte dibattito politico-istituzionale stratificatosi attorno alla questione, strutturano un clima processuale che influisce sulle scelte, sulle azioni e sul ruolo che i differenti attori interpretano. Proprio per questo è stato necessario, per comprendere il reale posizionamento degli attori nel campo giuridico-penale creatosi, affiancare ad una fredda analisi tecnico-quantitativa del materiale giudiziario, una sua lettura qualitativa.

2.2 *Analisi qualitativa del campo giuridico-penale*

Dal punto di vista qualitativo, la reazione del diritto è stata misurata adottando come punto focale il concetto di campo giuridico-penale (Bourdieu, 2017) e concentrando l'osservazione sulla fase dibattimentale, in quanto luogo denso di interazioni tra gli attori.

In questo caso, la “reazione chimica” interessa solo in parte il versante formale o procedurale del diritto, riguardando piuttosto gli attori giuridici, il loro ruolo e le relazioni reciproche in cui sono coinvolti. Il fulcro della reazione, vera e propria *core category* di questo studio qualitativo, è la “dialettica della criminalizzazione secondaria” che si produce all'interno dello specifico campo giuridico-penale venutosi a creare con la “questione criminale no tav”, ovvero, le pratiche e i

discorsi che i diversi attori elaborano per contribuire alla criminalizzazione secondaria o contrastarla. Proprio tali pratiche e discorsi, opportunamente aggregati, costruiscono le categorie in cui si articola la dialettica sopra menzionata. Tra le tante, ve ne sono alcune che ricorrono con maggiore frequenza (polizia, movimento, *sentencing*, schermaglie tra gli attori, amministratori e saperi esperti, legittimità-legalità, violenza) che hanno permesso di descrivere e interpretare la reazione prodottasi, sullo specifico campo in oggetto, dall'incontro degli attori giuridici con la dimensione politica. Tali categorie, tuttavia, non devono essere interpretate rigidamente, in quanto, trovandosi a descrivere elementi di una dialettica, questi ultimi devono per forza di cose dar luogo ad un composto intricato, con caratteristiche interdipendenti, co-implicanti e sovrapponibili le une con le altre.

Ovviamente, non tutte le caratteristiche emerse hanno un carattere di novità: alcune di esse, ad esempio, sono condivise dalla generalità dei processi, tuttavia, è evidente che l'impatto della politicità sul terreno del processo non è a somma zero e tende a ampliare, dinamicizzare, cambiare il modo stesso in cui i differenti attori stanno nel processo, arrivando in alcuni casi addirittura a modificarne l'*habitus*.

Un primo elemento che emerge della reazione subita dal campo giuridico-penale, nel momento in cui la politica invade i suoi confini, è ricavabile attraverso una *network analysis*, cioè osservando, nella materialità del campo, il tipo di interazioni poste in essere e gli attori che queste coinvolgono. Attraverso questa quadratura, è possibile comprendere come il campo giuridico-penale studiato sia solcato da una corposa rete relazionale che coinvolge la quasi totalità degli attori. All'interno di questa rete relazionale poi, differenziando e analizzando i legami cooperativi (positivi) o conflittuali (negativi), è possibile scorgere uno dei primi effetti della reazione prodotta, ovvero l'immediata polarizzazione del campo giudiziario. Tale caratteristica è tipica del contesto analizzato, in quanto, nella visione sociologico-giuridica di Bourdieu, il campo giudiziario – malgrado i connaturali effetti polarizzanti della dimensione processuale – è:

lo spazio sociale organizzato in cui e attraverso cui si opera la trasmutazione di un conflitto diretto tra parti direttamente interessate in un dibattito giuridicamente regolato tra professionisti che agiscono per procura e che condividono la capacità di conoscere e di riconoscere la regola del gioco giuridico [...] insieme a ciò che essa implica, vale a dire la perdita della relazione di appropriazione diretta e immediata con la propria causa: davanti ai contendenti si innalza un potere trascendente, irriducibile al conflitto delle visioni del mondo private, che non è altro che la struttura e il funzionamento dello spazio socialmente istituito di questo conflitto (2017: 86-87)

Questo primigenio effetto influenza a cascata tutti gli effetti successivi e si sostanzia nella creazione di due fazioni opposte – “dell'accusa” e “della difesa”. È bene precisare, tuttavia, che tale polarizzazione va al di là delle interazioni conflittuali o cooperative poste in essere, strutturando due macro-tattiche distinte che competono per la posta in gioco bifronte, speculare e inconciliabile del campo: la criminalizzazione del movimento o la sua legittimazione. Al raggiungimento della prima posta in gioco è orientata la “Fazione dell'accusa”, che utilizza una macro-tattica criminalizzante che punta – attraverso l'apposizione di stigmi e una serie di coppie concettuali oppostive – all'individuazione/creazione di un determinato “tipo di attore” – il mostro/militante – ovvero un soggetto associato a gruppi minoritari caratterizzati da alti livelli di violenza, pericolosità e organizzazione. Mentre, la “Fazione della difesa” è orientata al raggiungimento della posta in gioco della legittimazione, funzionale, da un lato, a neutralizzare la macro-tattica della fazione avversaria, dall'altro lato, a giustificare, sul piano etico/politico, le proprie azioni.

Gran parte della simbolica lotta per questa posta in gioco – viatico principale per conseguire la vittoria – è combattuta mediante l'ingresso, la fuoriuscita o il nascondimento della dimensione politica dal campo processuale.

La “fazione dell'accusa” – soprattutto nell'interazione che intercorre tra procura e FF.OO. in ambito di esame testimoniale – non riconosce quasi mai la valenza politico della protesta, anzi, la nega apertamente inquadrandola come politicità “tossica” eccedente i limiti del consentito. Applicando, quindi, stigmi delegittimanti nei confronti di attivisti e attiviste e utilizzando parametri estremamente duri nel valutare i reati posti in essere, soprattutto nei loro elementi soggettivi. Tale attività di de-politicizzazione, operata sulla base di visioni e di-visioni del mondo soggettive – per dirla alla Bourdieu – proprie degli attori della fazione dell'accusa, si configura *de facto*, all'interno del campo giuridico-penale in oggetto, come azione altamente politicizzante.

La “fazione della difesa” ha sempre mostrato un forte interesse alla politicizzazione dell'ambito processuale. Infatti, manifestanti e avvocati del “*legal team no tav*” trasformano il rito processuale in luogo di istanze politiche ambendo, da posizioni differenti, alla posta in gioco della legittimazione. I primi, infatti, oltre ad essere interessati a sfuggire alla risposta penale, sono mossi dal desiderio extra-giuridico della legittimazione e del riconoscimento sociale, mirano quindi a politicizzare lo spazio dibattimentale tanto con le pratiche quanto con i discorsi. I secondi, invece, data la loro professionalità, sono interessati a conseguire delle decisioni favorevoli sul piano giuridico. Tuttavia, la loro attività non si incentra solo sulla generale mansione professionale di ricerca e attivazione di tecnicismi e strumenti giuridici, ma punta anche a regolare, attraverso una costante attività di contestualizzazione e complessificazione, l'ingresso della politica nel processo. Gli attori che, invece, sono impegnati nel dissimulare la politicità emergente dal caso di studio

proposto sono i giudici. I quali, come fuoriesce dallo studio della categoria del *sentencing*, in particolar modo dall'analisi delle motivazioni fornite circa l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 62 n.1 e 51 c.p., confermano sul piano pratico il ruolo neutralizzante e universalizzante riconosciuto da Bourdieu al giudice (e al campo giuridico in generale). L'effetto dei processi argomentativi di costruzione del giudizio adottati dai giudice è, spesso, la politicizzazione del processo operata mediante la dissimulazione stessa della sua politicità. Ovvero, quello che è presentato in termini bourdiesiani come un argine all'invasione del campo giuridico da parte di questioni politiche, paradossalmente, si connota per un alto contenuto ideologico-politico: la politica fatta uscire dalla porta rientra, quindi, dalla finestra.

Elemento collaterale della reazione proposta è l'assoluta porosità del campo giuridico-penale analizzato. Accanto al fatto di reato, ovvero l'unico *topic* che dovrebbe avere il processo penale, vi sono continue inferenze di argomenti e linguaggi estranei al mondo del diritto strettamente inteso, il che dà valore alla poliedricità che la questione della grande opera rappresenta. Questo non sta solo a significare che i diversi attori, rispetto al fatto di reato di volta in volta considerato, tendano ad allargare la discussione, ma che è lo stesso confine tra interno ed esterno a diventare labile in uno scenario di forte incontro/scontro tra diritto e politica. In tali contesti non è possibile immaginare un coinvolgimento monodimensionale dei diversi attori, giuridici e non, che li lasci ancorati al ruolo disegnato loro dal diritto. Gli attori sono impossibilitati a recitare la parte assegnatagli, perché "l'opera" è divenuta un fatto sociale totale, essendovi una relazione potente tra il campo giuridico della "questione criminale no tav", ciò che accade sul territorio valsusino, l'*iter* e le problematiche della grande opera.

La porosità descritta poi, porta con sé due effetti tra loro collegati. Da un lato, infatti, si produce una spersonalizzazione dell'autore del reato, ovvero la confusione tra soggetti attivi del reato e movimento no tav, dall'altro lato, si genera la contemporanea sparizione delle vittime, di cui non si riesce a distinguere il punto di vista e la narrazione.

Un ulteriore effetto della reazione del campo giuridico-penale studiato è la centralità che assumono, lungo tutto il processo di criminalizzazione secondaria e, nello specifico, in sede dibattimentale, gli agenti di pubblica sicurezza. In proposito, si può senza dubbio affermare che ci troviamo dinanzi ad un "processo di polizia", dove con tale espressione non si vuole intendere il modo in cui, in termini non scientifici, il senso comune ha imparato a chiamare i processi dai tratti inquisitori, quanto piuttosto evidenziare come le FF.OO. non solo siano presenti, in grande numero, in tutte le fasi processuali analizzate, ma anche "attore dai mille ruoli" in grado di recitare una parte fondamentale in ognuna di esse.

Accanto alle "classiche" funzioni di prevenzione e repressione, che continuano ad essere svolte

anche durante i processi analizzati, tra gli importanti ruoli recitati da questo attore vi sono quelli: di *gatekeeper* del campo studiato, attuato tramite accurati meccanismi selettivi; di raccolta e costruzione del materiale probatorio, dove gli è riconosciuto, da parte dei magistrati (inquirenti e giudicanti), il possesso di un capitale simbolico particolarmente legittimante; di parti offese e parti civili (in questo caso anche attraverso i propri enti collettivi di rappresentanza), nonché di creditori degli attivisti; di testimoni; di periti; di medici che refertano i propri colleghi.

Accanto a tali ruoli, inoltre, è stato possibile estrarre, grazie all'analisi qualitativa, sia alcuni elementi auto-percettivi dell'attore in questione che le argomentazioni che esso inserisce nel processo. Sotto il primo punto di vista, gli appartenenti alla forza pubblica si auto-percepiscono come soggetto mediatore in grado, attraverso la propria capacità di distinguere “buoni” e “cattivi” e con un (presunto) uso della forza limitato, di garantire il corretto espletamento dei diritti civili e politici dei manifestanti. Mentre, per quel che riguarda i discorsi che tale attore inserisce nella matrice processuale, da una parte, vi sono quelli riferibili all'eccezionalità del contesto e ai pericoli di ordine pubblico, con le quali gli agenti contribuiscono a creare un clima processuale in tensione, dall'altra, vi è l'utilizzo di linguaggi e parole, *in primis* quelle derivanti da coppie concettuali oppostive (ad esempio: buoni/cattivi, vecchi/giovani, autoctoni/forestieri), volti alla creazione e apposizione di stigmi delegittimanti e criminalizzanti, da un'altra parte ancora, vi sono quelli che indicano l'alto spirito di corpo che caratterizza questo attore.

L'effetto che più testimonia la reazione maturata dal campo giuridico all'aumento dei livelli, esogeni e endogeni, di politicizzazione è la trasformazione dei rapporti intercorrenti tra due attori giuridici in particolare, ovvero i PM e gli avvocati. Infatti, tra le tante trasformazioni riguardanti gli attori e i loro rapporti – i quali come visto subiscono l'influenza dalla politicizzazione del campo – quello che coinvolge procura e legali è il più rilevante. In quanto, oltre ad essere coloro che, in proporzione a quanto detto e fatto in udienza, più contribuiscono a determinare ruolo e status degli altri attori, PM e avvocati difensori possono essere definiti come “campioni” delle rispettive fazioni, di fatto, sono loro a pianificare le strategie processuali e a condurre le rispettive fazioni sul campo di battaglia processuale.

Tra questi due attori, impegnati in interazioni positive con gli altri sodali della propria fazione e negative con i membri della fazione avversaria, si consuma un conflitto che eccede il fisiologico contrasto presente, tra procuratori e avvocati, nel processo accusatorio. Lo eccede a tal punto da cambiare uno dei connotati “classici” del generale campo giuridico così come descritto da Bourdieu (2017), ovvero quello che vede gli *insiders* della comunità giudiziaria, da un lato, impegnati nella competizione interna al campo per la conquista della posta in gioco unica del capitale simbolico, dall'altro lato, occupati in una convergenza di forze atte a censurare l'ingresso dei profani nel

campo, i quali possono accedervi solo in qualità di clienti.

Nel caso in esame, infatti, la posta in gioco è bifronte ed il capitale simbolico che si ottiene con l'eventuale vittoria, pur essendo unico il campo e unica la contesa, è un obiettivo/premio di natura diversa e speculare per ciascuna fazione. Inoltre, è la stessa “regola aurea” bourdiesana della cesura tra interno ed esterno a cadere, in quanto, per un verso, gli avvocati difensori degli imputati non trattano questi ultimi (solo) come clienti, ma come attori di cui condividono elementi di natura extra-giuridica (come le posizioni politiche, la morale, la visione del mondo), per un altro verso la procura, invece, non svolge il semplice ruolo di perseguire la verità processuale, ma risponde alla costante sollecitazione di soggetti terzi, come il sistema politico, il sistema partitico e le forze dell'ordine.

In base a quanto detto, il sotto-campo giuridico-penale strutturatosi nel caso di specie non presenta più una contrapposizione tra profani e attori giuridici, oppure tra attori giuridici per un migliore posizionamento nel campo, piuttosto costruisce un *cleavage* biopolitico tra soggetti a favore e contro la grande opera, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista simbolico. Anche in questo caso vi è una reazione del diritto – se pur nella sua forma di campo – e la metafora chimica sembra trovare riscontri interpretativi.

3. Finale aperto

Il lavoro proposto, oltre a rappresentare un utile studio esplorativo, descrittivo e interpretativo delle dinamiche di criminalizzazione secondaria che si consumano nelle aule di tribunale nei confronti dei fenomeni politico-sociali, lascia aperta un'ipotesi, ovvero che al cospetto di tali fenomeni non vi sia in gioco il fine giuridico di ricostruire la verità processuale di un fatto, comminando al termine del processo condanne e assoluzioni, quanto piuttosto il fine extra-giuridico della criminalizzazione del movimento inteso come sistema politico di interessi contrapposti allo *status quo*.

A ben vedere però, tale ipotesi di lavoro, sebbene possa dare avvio ad altre ricerche o, più modestamente, fornire elementi utili in chiave comparativa, risulta già confermata da numerose “teorie grandiose”. Questa tesi non ha, quindi, apportato nulla di nuovo, nessuna teoria è stata generata, perché in realtà tutto quel che doveva dirsi sulla funzione strumentale del diritto penale è già stato detto. Poco vale, riprendendo la teoria del “diritto penale del nemico”, lamentare l'esistenza di un paradigma di controllo che, perfezionato in Val di Susa ma esistente da svariati decenni, viene applicato lì dove ve ne è la necessità. Il diritto penale, che ha come suo obiettivo la gestione, il controllo, la neutralizzazione della figura del reo in generale, sia esso mosso dalla

dimensione politica o meno, ha sempre iscritta in sé un'inimicizia nei confronti dei devianti. Quindi, il nemico contro cui si scaglia il diritto penale, se così lo si vuole chiamare, non è né un'invenzione della cultura giuridica contemporanea né una caratteristica associata solo ad alcuni tipi di autori.

Come notato più volte, infatti, gli attori giuridici istituzionali chiamati ad implementare i processi di criminalizzazione secondaria, pur avendo interpretato il proprio ruolo in maniera più o meno rigorosa, dura, severa, hanno semplicemente operato – escluso in casi marginali – nell'ambito della piena legalità, operando scelte in base alle stesse possibilità che il diritto forniva loro. Quello che succede con i militanti politici, quindi, è allora l'epifenomeno visibile – o uno dei più visibili (si pensi ai migranti) – dell'aggressività istituzionale del diritto, un potere che è, per sua natura, una quotidiana gestione violenta dei corpi.

Forse l'insegnamento più grande che questo lavoro di ricerca mi ha dato è che occorre iniziare a ragionare, tralasciando i soggetti marginalizzati, di cui peraltro si è parlato (giustamente) così tanto da sfiorare lo scontato e il tautologico, non solo sugli attori giuridici che implementano la criminalizzazione secondaria ma anche su di un diritto penale dell'amico³⁹⁰. Con tale espressione non voglio intendere (solo) il bisogno di studiare e perseguire la criminalità dei colletti bianchi, quanto piuttosto alludere alla necessità, data la gabbia procedural-normativa costruita attorno alle possibilità di azione degli attori giuridici, di incontrare soggetti-amici dei marginalizzati che sono sparsi nei diversi rivoli del campo giuridico. Cioè, individui affetti dalla simpatia per il diavolo, che con il loro *street level bureaucracy* ammorbidiscono l'inimicizia insita nel diritto – soprattutto quello penale – allargandone le fitte maglie, creando vie di fuga, compromettendo la governabilità dei soggetti marginalizzati, distruggendo i motivi e i dispositivi che riproducono la marginalizzazione. È su tali agenti e sul loro modo di incidere su numerosissime esistenze individuali che la ricerca scientifica, in particolare la sociologia del diritto, dovrà concentrarsi, solo così essa potrà imbattersi in reticolati di elementi positivi in grado di mitigare le brutture dell'attuale società del controllo, della violenza strutturale e della marginalizzazione.

³⁹⁰Allusiva espressione (di influenza pavariniana) più volte proferita dal sociologo della devianza Alvisio Sbraccia in occasione di molti incontri e discussioni informali.

Bibliografia

- AA.VV., 2007, *La giustizia penale ostine*, in *SSQC*, 2
- Algostino A., 2011, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav*, (Napoli: Jovene)
- Anastasia S. Anselmi M., Falcinelli D., 2015, *Il populismo penale. Una prospettiva italiana*, (Padova: Wolters Kluwer- Cedam)
- Aschettino L., Bifulco D., Épineuse H., Sabato R., (a cura di), 2006) *Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni*, (Napoli: Jovene Editore)
- Askatasuna C.S., (a cura di), 2012, *A sarà dura. Storie di vita e di militanza no Tav* (Roma: DeriveApprodi)
- Baratta A., 1980, *Introduzione alla sociologia giuridico-penale. Criminologia critica e critica del diritto penale*, (dispensa), (Bologna: Litografia Lorenzini)
- Baratta A. 1982, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, (Bologna: Il Mulino)
- Baricco A., 2017, *Perché questa definizione è infondata*, in *Robinson, LaRepubblica* 30 aprile 2017, 45-47
- Beker C, West L., Stern P., 1992, *Method slurring. The Grounded theory/Phenomenology Exemple*, in *Journal of Advanced Nursing*, vol. 17, n. 11, 1355-1360
- Berti C., Mestitz A., Palmonari A., Sapi gnoli M., 1998, *Avvocati, magistrati e processo penale*, (Roma: Carocci)
- Biffi M., 2016, *Viviamo nell'epoca della post-verità*, in *Redazione Consulenza Linguistica, Accademia della Crusca*, <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/viviamo-nellepoca-post-verità> (ultima consultazione 30 gennaio 2019)
- Bittner E., 1967, *The police on skid-row: a study of peace keeping*, in *American Sociological Review*, 32, 699-714
- Blengino C., 2007, *Esercizio dell'azione penale e processi organizzativi: la selezione del crimine come output della procura*, in *Sarzotti C., Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, 117-226.
- Blumer H., 2008, *Interazionismo Simbolico*, (Bologna: Mulino)
- Bobbio L., (a cura di), 2004, *A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi*, (Roma: Edizioni Scientifiche Italiane)
- Bobbio L., Zappatella A., (a cura di), 1999, *Perché proprio qui? Grandi opere e opposizioni locali*,

- (Milano: Franco Angeli)
- Boltanski L., Thévenot L., 1991, *De la justification. Les économies de la grandeur*, (Parigi: Gallimard)
- Bonavero P., 2005, *L'approccio transcalare come prospettiva di analisi. Il contributo della geografia alla ricerca economica e sociale*, (Milano: ISU Università Cattolica)
- Boschetti A., 2010, *La nozione di campo. Genesi, funzioni, usi, abusi, prospettive*, in Paolucci G, (a cura di), 109-144
- Bourdieu P., 1992, *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*, (Torino: Bollati Boringhieri)
- Bourdieu P., 1995, *Ragioni pratiche*, (Bologna: Il Mulino)
- Bourdieu P., 1998, *Meditazioni Pascaliane*, (Milano: Feltrinelli)
- Bourdieu P., 2003, *Il mestiere di scienziato*, (Milano: Feltrinelli)
- Bourdieu P., 2005, *Il senso pratico*, (Roma: Armando Editore)
- Bourdieu P., 2010, *Il concetto di campo in sociologia*, (Roma: Armando Editore)
- Bourdieu P., 2017, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giudiziario*, (Roma: Armando Editore)
- Bucchi M., 2002, *Scienza e società. Introduzione alla sociologia della scienza*, (Bologna: Il Mulino)
- Burawoy M., 2007, *Per la sociologia pubblica*, in *Sociologica*, 1, I, (Bologna: Il Mulino)
- Caldirola D., 2010, *Il commissario straordinario nell'emergenza*, in *Amministrare*, anno XL, 2, (Bologna: Il Mulino), 197-214
- Campana P. et al., (a cura di), 2007, "*Valsusa, Italia. La Tav e le grandi opere nella percezione dell'opinione pubblica*", in Dallago, F. e Zambrino, S. (a cura di), in *Osservatorio del Nord Ovest. Rapporti focalizzati 2006* (Roma: Carocci), 87-125
- Campesti G., 2003, *Controllo delle nuove "classi pericolose". Sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, Tesi di laurea in Giurisprudenza, Università di Bologna, A.A. 2002/2003.
- Caruso L., 2010, *Il territorio della politica. La nuova partecipazione di massa nei movimenti No Tav e No Dal Molin* (Milano: Franco Angeli)
- Castignone S., 1982, *Legalità, legittimità, legittimazione*, in Castignone, S. et al. (a cura di), *Introduzione teorica allo studio del diritto: prime lezioni*, (Genova: Ecig)
- Cerulli Irelli V., Pinelli C., 2004, *Verso il federalismo. Normazione e amministrazione nella riforma del Titolo V della Costituzione*, (Bologna: Il Mulino)
- Charmaz K., 2000, *Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods*, in Denzin N. e Lincoln Y. (a cura di), *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks-London: SAGE), 506-535

- Charmaz K., 2006, *Constructing Grounded Theory. A Practical Guide through Qualitative Analysis*, (London: SAGE)
- Chiaromonte X., 2019, *Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No Tav*, (Milano: Meltemi)
- Chiaromonte X., Senaldi A., 2015, *Criminalizzare i movimenti: i No Tav fra etichettamento e resistenza*, in *Studi sulla questione criminale*, 1, 10, 105-144
- Chiodi M., Quassoli, F., 2000, *Rappresentazioni sociali e pratiche organizzative di polizia e magistratura*, in *Quaderni di Città Sicure*, 21, 117-293
- Ciaffi D., Mela A., 2006, *La partecipazione: dimensioni, spazi, strumenti*, (Roma: Carocci)
- Clarke A., 2005, *Situational Analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn*, (Thousand Oaks: SAGE)
- Conso G, Grevi V., Bargis M. (a cura di), 2016, *Compendio di procedura penale*, (Padova: CEDAM)
- Coppola L., 2011) *Nvivo: un programma per l'analisi qualitativa*, (Milano: FrancoAngeli)
- Cordero F., 2006, *Procedura Penale*, (Milano: Giuffrè)
- Corradi G., 2009, *L'evoluzione della Grounded Theory*, in Glaser B.G., Strauss A. L., *La scoperta della Grounded Theory. Strategie per la ricerca qualitativa*, Strati A. (a cura di), (Roma: Armando Editore), 247-263
- Cummings S. L., 2017, *Law and Social Movements: An Interdisciplinary Analysis*, in Roggeband, C. e Klandermans, B. (a cura di), *Handbook of Social Movements Across Disciplines*, (New York: Springer)
- Dal Lago A., De Biasi R., 2002, *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, (Roma-Bari; Laterza).
- Damaška M., 2003, *Il diritto delle prove alla deriva*, (Bologna: Il Mulino).
- De Felice D., 2014, *Il sapere specialistico nel giudizio penale. Profili di analisi di sociologia del diritto*, (Milano: Mimesis).
- De Felice D., Sagri M. T., Bacci L., Agnoloni T., 2017, *I "nuovi" strumenti di conoscenza nella costruzione del giudizio penale: un'analisi tra sociologia del diritto e informatica giuridica*, in Ghezzi M. L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, 55-89.
- De Giorgi R., 2006, *Contraddizione e paradosso. Ricordando Alessandro Baratta*, in *Filosofia e sociologia del diritto penale*, Marra R. (a cura di), 3-13.
- De Giorgi A., 2002, *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine*, (Verona: Ombrecorte)

- Della Porta D., Piazza G., 2008, *Le ragioni del no, Le campagne contro la TAV in Val di Susa e il Ponte sullo Stretto*, (Milano: Feltrinelli).
- Della Porta D., Reiter H., 2003, *Polizia e protesta. L'ordine pubblico dalla liberazione ai «no global»*, (Bologna: Il Mulino)
- Diamanti I., 2012, *Val susa, Italia*, in *La Repubblica* 5 marzo 2012. http://www.repubblica.it/cronaca/2012/03/05/news/val_susa_italia-30960003/
- Digilo M., 1968, *Un nuovo Methodenstreit: Popper-Albert contro Adorno-Habermas*, in *La critica sociologica*, 8, II, (Roma: Tipografia Rondoni), 40-55.
- Dilthey W., 2007, *Introduzione alle scienze dello spirito: tentativo di fondazione per lo studio della società e della storia*, (Milano: Bompiani).
- Dolcini E., 1979, *La commisurazione della pena*, (Padova: CEDAM)
- Donini M, Papa M, 2007, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, (Milano: Giuffrè)
- Donini M., Pavarini M, (a cura di), 2011, *Sicurezza e diritto penale*, (Bologna: Bononia University Press)
- Engels F., 1950, *Ludwig Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca*, tr.it. Togliatti, P. (Roma: Editori Riuniti)
- Engels F., 2003, *Antidüring. La scienza sovvertita dal signor Düring*, (Milano: Edizioni Lotta Comunista)
- Engels F., 2006, *L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza*, (Milano: AC Editoriale)
- Fabri M., 1997, *Discrezionalità e modalità di azione del pubblico ministero nel procedimento penale*, in *Polis*, XI, 2, 171-192
- Fanlo Cortés I., 2019, *La scienza giuridica (propriamente intesa) secondo Riccardo Guastini. Alcune osservazioni a margine*, in *L'arte della distinzione. Scritti per Riccardo Guastini*, Chiassoni P. et al (a cura di), 2, 709-725
- Fassin D., 2013, *La forza dell'ordine. Antropologia della polizia nelle periferie urbane*, (Bologna: La linea)
- Luigi Ferrajoli, *Il «diritto penale del nemico» e la dissoluzione del diritto penale*, in *Questione Giustizia*, 2006, n.4, pp. 797- 813
- Ferrajoli L., 1999, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento* (Roma-Bari: Laterza)
- Ferrajoli L., 2002, *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale*, (Roma-Bari: Laterza)
- Ferrua P., 2014, *Misure cautelari e tutela dell'ordine pubblico*, in *Conflitto, ordine pubblico, giurisdizione: il caso TAV*, (Torino: Giappichelli), p. 27-42
- Fiandaca G., Musco E, 2007, *Diritto penale. Parte generale*, (Bologna: Zanichelli)
- Filippini M., Tomasello F., 2015, *Il pensiero come arnese. Note sul metodo operaista degli anni*

- sessanta, in *Dal pensiero critico. Filosofie e concetti per il tempo presente*, Simoncini, A. (a cura di), (Milano-Udine: Mimesis), 313-331
- Foucault M., 1977, *Microfisica del potere*, Fontana A., Pasquino P. (a cura di), (Torino: Einaudi)
- Foucault M., 1978, *La volontà di sapere*, tr. it. Panaitescu, E. (Milano: Feltrinelli)
- Foucault M., 1980, *L'archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della cultura*, (Milano: Rizzoli)
- Foucault M., 1988, *Le parole e le cose*, (Milano: Rizzoli)
- Foucault M., 1997, *Archivio Foucault 3*, tr. it. Loriga, S. (Milano: Feltrinelli)
- Foucault M., 2005, *Antologia: l'impazienza della libertà*, Sorrentino, V. (a cura di), (Milano: Feltrinelli)
- Friedman L. M., 1978, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, (Bologna: il Mulino)
- Fukuyama F., 1992, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, (Milano: Rizzoli)
- Gaito A. (a cura di), 1991, *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, (Napoli: Jovene)
- Galli C., 2018, *Crisi, morte e trasfigurazione di una Repubblica*, in Schmitt, C., *Legalità e legittimità*, Galli C. (a cura di), (Bologna: Il Mulino), 7-33
- Gamberini A., Orlandi R. (a cura di), 2007, *Delitto politico e diritto penale del nemico. Nuovo Revisionismo penale*, (Bologna: Monduzzi)
- Garfinkel H., 1956, *Conditions of successful degradations ceremonies*, in *American Journal of Sociology*, 61, pp. 420-424
- Geertz C., 2007, *Interpretazione di culture*, (Bologna: Il Mulino)
- Ghezzi M. L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., (a cura di), 2017, *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, (Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore)
- Giostra G., 2008, *Processo penale e Mass media*, in *Criminalia*, 2007, 57-69
- Giunti F., Micheletti D., 2003, *Tempori credere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, (Torino: Giappichelli)
- Giura G., 2017, *Sociologia del diritto e processi penali in tema di criminalità organizzata in Sicilia*, in Ghezzi M. L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, 91-120
- Glaser B.G., *Conversazione con Barney Glaser: "A quarant'anni dall'uscita di Discovery of Grounded Theory"*, in Glaser B.G., Strauss A. L., 2009, *La scoperta della Grounded Theory. Strategie per la ricerca qualitativa*, A. Strati (a cura di), (Roma: Armando Editore), 227-246
- Glaser B.G., Strauss A. L., 1967, *The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research*, (Chicago: Aldine Publishing)

- Glaser B.G., Strauss A. L., 2009, *La scoperta della Grounded Theory. Strategie per la ricerca qualitativa*, A. Strati (a cura di), (Roma: Armando Editore)
- Goldstein A. S., Marcus. M., 1977, *The Myth of Juridical Supervision in Three "Inquisitorial" systems: France, Italy and German*, in *The Yale Law Journal*, 87, 2, 240-283
- Goffman E., 1997, *La vita quotidiana come rappresentazione*, (Bologna: Il Mulino)
- Guarnieri C., Pedrenzoli P., 1997, *La democrazia giudiziaria*, (Bologna: Il Mulino)
- Habermas J., 1996, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, tr. it. (Milano: Guerini e Associati)
- Habermas J., 2009, *Etica del discorso*, Agazzi E. (a cura di), (Roma-Bari: Laterza)
- Heidegger M., 1969, *Essere e tempo*, tr. it. Chiodi, P. (a cura di), (Torino: UTET)
- Husserl E., 2002, *L'idea della fenomenologia*, tr. it. Sini C., (Roma-Bari: Laterza)
- Iacoviello F. M., Randazzo E., 2012, *Processo penale, deontologia e funzione difensiva*, in *Giustizia Insieme*, 3/2011, 51-72
- Imperato T., 2003, *Le scarpe dei suicidi. Sole, Silvano, Baleno e gli altri*, (Torino: Autoproduzioni Fenix)
- Izzo F., Scognamiglio P., 2006, *Le riforma della prescrizione*, (Napoli: Edizioni Giuridiche Simone)
- Jakobs G., 1985, *Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 97, pp. 751-785
- Kastoris R. E. (a cura di), 2005, *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza del processo penale*, (Torino: Giappichelli)
- Kirchheimer O., 2002, *Giustizia politica*, (Macerata: Liberilibri)
- Lolive J., 1997, *La montée en généralité pour sortir du Nimby. La mobilisation associative contre le TGV Méditerranée*, in *Politix*, 39, 109-130
- Lorusso A. M., 2018, *Postverità*, (Bari-Roma: Laterza)
- Magni R., 2009, *La devianza delle forze dell'ordine e la teoria del sospetto*, L'altro Diritto, disponibile al link: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2009/magni.htm#1>
- Mannozi G, 1991, *Sentencing* (voce), in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. XIII (Torino, UTET)
- Marra R., 2006, *Oltre il diritto penale. Alessandro Baratta filosofo dei diritti*, in *Filosofia e sociologia del diritto penale*, Marra R. (a cura di), XI-XXII.
- Marra R., 2017, *Weber e la valutatività nelle scienze sociali*, relazione tenuta nell'ambito del Convegno "Ricerca sociale e impegno civile: profili, limiti, responsabilità", Università Statale di Milano, 22 maggio 2017, inedito.
- Marradi A., 2007, *Metodologia delle scienze sociali*, (Bologna: Il Mulino)

- Marx K., 2009, *Per la critica dell'economia politica*, (Milano: Lotta comunista).
- Marx K., F. Engels, 1980, *Opere*, vol. 1, (Roma: Editori Riuniti)
- Marx K., Engels F. 1983, *Opere complete*, vol. 48, (Roma: Editori Riuniti)
- Marx K., Engels F., 1991, *L'ideologia tedesca*, tr. it., Luporini, C. (a cura di), (Roma: Editori Riuniti)
- Martinelli F., (a cura di), 2005, *La pianificazione strategica in Italia e in Europa. Metodologie ed esiti a confronto*, (Milano: Franco Angeli)
- Ghezzi M. L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., (a cura di), 2017, *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, (Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore)
- Melossi D., 2002, *Stato, controllo sociale, devianza*, (Milano: Mondadori)
- Melossi D., Pavarini M., 1977, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario*, (Bologna: Il Mulino)
- Melossi D., Pavarini M., 1977, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario*, (Bologna: Il Mulino).
- Mosconi G., 1976, *Mutamenti nei sistemi normativi e repressivi*, (Brescia: La Scuola)
- Mosconi G., Padovan D., (a cura di), 2005, *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, (Torino: L'armattan Italia)
- Mosconi G., Pavarini M., 1993, *Discrezionalità e sentencing giudiziario in Italia. La flessibilità della pena in fase esecutiva di sorveglianza*, in *Dei delitti e delle pene*, 1, 149-191
- Negri A., 1977, *La forma stato. Per la critica dell'economia politica della costituzione* (Milano: Feltrinelli)
- Nelken D., 2012, *Using Legal Culture: Purposes and Problems*, in Nelken D., (a cura di), *Using Legal Culture*, (London: Wildy).
- Nelken D., Zanier M. L., 2006, *Tra norma e prassi: durata del processo penale e strategie degli operatori del diritto*, in *Sociologia del diritto*, I, 143-166
- Nanz P., Fritsche M., 2014, *La partecipazione dei cittadini: un manuale. Metodi partecipativi: protagonisti, opportunità e limiti*, (Bologna: Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna)
- Novaro C., 2006, *I nuovi sovversivi: normativa antiterroristica e reati contro la personalità dello Stato nei processi a carico di anarchici e antagonisti*, in *Antigone*, 1, pp. 135-150
- Pacifico M., Coppola L., 2010, *Nvivo: una risorsa metodologica. Procedure per l'analisi dei dati qualitativi*, (Milano: FrancoAngeli).
- Palidda S., 2000, *Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*, (Milano: Feltrinelli)
- Palidda S., 2002, *Come si studia il lavoro della polizia*, in *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Dal Lago A., De Biasi R., (a cura di), (Bari-Roma: Laterza), 218-244

- Palidda S., 2010, *Revolution in police affairs*, in Dal Lago, A. e Palidda, S (a cura di), *Conflict, Security and Reshaping of Society: The Civilisation War*, (London: Routledge), 118-128
- Pannarale L., 2003, *Scienza e diritto. Riflessioni sul principio di precauzione*, in *Sociologia del diritto*, 3, 21-45
- Panzieri R., 1965, *Uso socialista dell'inchiesta operaia*, in *Quaderni Rossi*, 5
- Paolucci G., 2009, *Pierre Bourdieu: strutturalismo costruttivista e sociologia relazionale*, in Ghisleni M., Privitera W., (a cura di), *Sociologie Contemporanee*, 77-115
- Pellisero M., 2008, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, (Torino: Giappichelli)
- Pennisi C., 2018, *L'istituzionalizzazione dell'amministrare: il ruolo della cultura giuridica*, in Pennisi, C. et al. (a cura di), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, (Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore), 3-17
- Pennisi C., Raiteri M., 2018, *Prefazione*, in Pennisi, C. et al. (a cura di), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, (Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore), XIII-XVIII
- Pennisi G., Raiteri M., Prina F., Mosconi G., 2017, *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, in Ghezzi M. L., Mosconi G., Pennisi C., Prina F., Raiteri M., (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, 1-54.
- Pepino L., 2012, *Forti con in deboli*, (Milano: BUR)
- Pepino L., (a cura di), 2014, *Come si reprime un movimento: il caso Tav. Analisi e materiali giudiziari*, (Napoli: Intra Moenia)
- Pepino L., 2015, *Prove di paura. Barbari, marginali, ribelli*, (Torino: Edizioni Gruppo Abele)
- Pepino L., Revelli M., 2012, *Non solo un treno... La democrazia alla prova della Val Susa* (Torino: Edizioni Gruppo Abele)
- Pisati M., 2007, *Unità della sociologia, unità della scienza. Alcune riflessioni sull'identità disciplinare della sociologia*, in *Sociologica*, 1, I, (Bologna: Il Mulino)
- Pitch T., 1975, *La devianza*, (Firenze: La Nuova Italia)
- Ponte M., 1998, *Laudi: Prove granitiche*, in *La Repubblica* 8 Marzo 1998
- Popper K. R., 1972, *Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, vol. I*, (Bologna: Il Mulino)
- Prison Break Project, 2017, *Costruire evasioni. Sguardi e sapere contro il diritto penale del nemico*, (Lecce: BePress)
- Raiteri M., 1983, *Analisi tassonomica dei procedimenti penali conclusi con sentenza presso il Tribunale di Genova nell'anno 1980*, in *Sociologia del diritto*, 2, 85-102.
- Raiteri M., 1990a, *Il giudice selettore. Riformulazione degli assetti di interessi e determinazione di*

equilibri socio-economici, (Milano: Giuffrè)

Raiteri M., 1990b, *Roscoepoundia. Statistica giudiziaria e amministrazione della giustizia: un tentativo di ricostruzione*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, vol. I, 403-429, (Milano: Giuffrè).

Raiteri M., 2004a, *La regolazione dei bisogni delle comunità tra tecniche di pianificazione e controllo sociale*, in *Sociologia urbana e rurale*, anno 2014, 74-75, (Milano: Franco Angeli), 77-96

Raiteri M., 2004b, *Diritto, regolazione, controllo*, (Milano: Giuffrè)

Raiteri M., 2006, *Forme di giudiziizzazione del rule-making*, in Febbrajo, A. et al. (a cura di), *Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia* (Milano: Giuffrè), 109-135

Richards L., 1999, *Using Nvivo in Qualitative Research*, (London: Sage)

Rinaldi C., 2017, *Introduzione*, in Bourdieu P., *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giudiziario*, 7-57

Ruggero V., 2006, *Violenza politica*, (Roma-Bari: Laterza)

Rusche G, Kirchheimer O, 1978, *Pena e struttura sociale*, (Bologna: Il Mulino)

Rossi P., 2003, *Introduzione*, in Weber M., *Il metodo delle scienze storico-sociali*, 4-15

Sacks, H. (1983), *Come la polizia valuta la moralità delle persone basandosi sul loro aspetto*, in Dal Lago, A. e Giglioli, P. (a cura di), *Etnometodologia*, (Bologna: Il Mulino), 177-196

Salento A., 2004, *Il campo e il gioco. Appunti su Bourdieu*, (San Cesario di Lecce: Manni)

Santoro M., 2007, *Per una sociologia professionale e riflessiva (solo così anche pubblica)*, in *Sociologica*, 1, I, (Bologna: Il Mulino) (bisogna trovare le pagine)

Sapignoli M., 1999, *Il processo penale nella percezioni di magistrati e avvocati*, (Padova: Cedam)

Sarzotti C., 2006, *Le procure della Repubblica come attori del campo giuridico-penale*, in *Studi sulla questione criminale*, I, 2, 67-86

Sarzotti C., 2007, (a cura di), *Processi di selezione del crimine. Procure della repubblica e organizzazione giudiziaria*, (Milano: Giuffrè Editore)

Sarzotti C., 2007, *Le procure della Repubblica come attori del campo penale*, in Sarzotti c., (a cura di), *Processi di selezione del crimine. Procure della repubblica e organizzazione giudiziaria*, 1-116

Sbraccia A., 2007, *Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, (Milano: FrancoAngeli)

Sbraccia A., 2010, *Devianza e ordine sociale*, in *Sociologia della devianza e della criminalità*, Sbraccia A., Vianello F., (Roma-Bari: Laterza), 3-42

Scheingold, S. A. e Sarat, A. (2004), *Something to Believe In: Politics, Professionalism, and Cause Lawyering* *Stanford Law and Politics*, (Stanford: Stanford University Press)

- Schmitt C., 1981, *Teoria del partigiano: note complementari al concetto politico*, (Milano: Il saggiatore).
- Schmitt C., 2013, *Le categorie del "politico": saggi di teoria politica*, tr. it. (Bologna: Il Mulino)
- Senaldi A., 2016, *Cattivi e primitivi. Il movimento No Tav tra discorso pubblico, controllo e pratiche di sottrazione*, (Verona: Ombrecorte)
- Senaldi A., 2019, "Effetti paradosso" della violenza dall'alto. Eccezionalità del caso valsusino o fallimento del dispositivo di gestione violenta del conflitto?, in *Territori e resistenze. Spazi in divenire, forme del conflitto, politiche del quotidiano*, (Roma: Manifestolibri), 99-120
- Strati A., 2009, *La scoperta della Grounded Theory*, in Glaser B.G. E Strauss A. L., *La scoperta della Grounded Theory. Strategie per la ricerca qualitativa*, Strati A. (a cura di), (Roma: Armando Editore), 7-23.
- Tarello G., 1974, *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, (Bologna: Il Mulino)
- Tarozzi M., 2008, *Che cos'è la Grounded Theory*, (Roma: Carocci)
- Taruffo M., 2009, *Scienza e processo*, Enciclopedia on-line Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-e-processo_%28XXI-Secolo%29/
- Thomas J., James D., 2006, *Reinventing grounded theory: some questions about theory, ground and discovery*, in *British Educational Research Association*, 32, 6, 767-795
- Torrente G, 2007, *Analisi organizzativa e selettività del processo di criminalizzazione. Lo studio di sdue Procure della Repubblica*, in Verga M. (a cura di), in *Quaderno dei lavori 2007 del Terzo Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto*, 47-52
- Touraine A., 1975, *La produzione della società*, (Bologna: il Mulino)
- Touraine A., 2009, *Il pensiero altro*, (Roma: Armando Editore)
- Tronti M., 1966, *Operai e capitale*, (Torino: Einaudi)
- Tronti M., 2009, *Noi operaisti*, (Roma: DeriveApprodi)
- Ubertis G., 2010, *Prescrizione del reato e e prescrizione dell'azione penali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, 1016-1033
- Wates N., 2000, *Community Planning Handbook*, (Londra: Earthscan).
- Weber, M. (1996), *Il lavoro intellettuale come professione*, (Torino: Einaudi)
- Weber, M. (2003), *Il metodo delle scienze storico-sociali*, (Torino: Einaudi)
- Wacquant L, 2000, *Parola d'ordine: tolleranza zero.la trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*, (Milano: Feltrinelli)
- Wacquant L., 2015, *Breve genealogia e anatomia del concetto di habitus*, in ANUAC, vol, 4, n. 2, pp 67-77

- Waddington P. A. J., *Policing Citizens: Police, Power and the State*, (London: Routledge)
- Van Maanen J., 1975, *Police Socialization: A Longitudinal Examination of Job Attitudes in an Urban Police Department*, in *Administrative Science Quarterly*, Vol. 20, No. 2, pp. 207-228
- Zanier M. L., 2006, *La durata del processo penale in Italia tra norme, prassi e contesti. Uno studio su diritto in azione*, (Macerata: Edizioni Simple)
- Zanier M. L., 2009, *Tra il dire e il fare. Obbligatorietà dell'azione penale e comportamenti degli attori giuridici*, (Macerata: EUM)
- Zanier M. L., 2012, *L'accusa penale in prospettiva socio-giuridica. Ruolo, processi decisionali e modalità d'azione del pubblico ministero*, (Milano: FrancoAngeli)
- Zemans F. K., 1983, *Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System*, in *The American Political Science Review*, n. 3, 690-703
- Ziglio C., (a cura di), 2000, *Etnografia delle professioni. Il caso della Polizia di Stato*, (Roma: Armando Editore)

Ringraziamenti

Il bello della vita è che si vive insieme, è nel rapporto con gli altri che acquistiamo valore come individui, fondiamo il nostro modo di pensare, cresciamo e proviamo emozioni. Non riconoscere l'importanza che gli altri hanno nel nostro percorso esistenziale, oltre ad essere inumano, è un atteggiamento, in campi come quelli della ricerca e del sapere, intellettualmente sbagliato. È questo il momento per me, quindi, di riconoscere l'importanza di quelle relazioni che hanno reso possibile questo percorso di dottorato.

Per prima cosa, ringrazio la mia famiglia, per avermi sempre dato la sicurezza, la tranquillità e le risorse economiche per conseguire quello che è stato, per me, un vero e proprio sogno. In particolar modo, li ringrazio per la possibilità concessami di accettare un difficile dottorato senza borsa, scelta che, detto chiaramente, senza un loro appoggio non avrei potuto mai compiere. Il fatto che le condizioni materiali in cui viviamo non rendono questo scontato per tutti e tutte, oltre a riempirmi di rabbia per coloro che sono esclusi da questo sogno, mi fa apprezzare ancor di più gli ingenti sforzi economici fatti da una famiglia di classe media, la mia, che guadagna con la propria forza lavoro e non sfruttando quella degli altri.

Secondariamente, ringrazio i compagni e le compagne del centro sociale di cui faccio parte. Infatti, è attraverso la militanza politica fatta con loro che ho maturato, fin dal 2008, anno del movimento universitario “Onda anomala”, l'interesse per la ricerca, il sapere e l'accademia. Più in generale, avendo imparato che l'attivazione politica e civile è uno dei doveri fondamentali nella vita di una persona, ringrazio tutti/e coloro che, in questi anni, sono stati/e al mio fianco nei percorsi associativi e politici a cui ho partecipato.

Ringrazio professori e professoressa, nonché i colleghi e le colleghe PhD, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova per l'ambiente accogliente in cui, fin dal primo giorno, sono stato inserito. Malgrado non fossi di “casa” sono stato trattato come tale e, la Scuola Genovese di Filosofia del Diritto, è stata per me un'importante palestra per il mio percorso formativo.

In particolare ringrazio i miei due tutor, Isabel Fanlo Cortes e Giulio Itzcovich, per la pazienza e la professionalità, nonché per essersi spesi affinché riuscissi a trovare le risorse necessarie per affrontare il mio lavoro di ricerca. A loro vorrei dire che “sono consapevole di non essere stato uno studente ligio e ortodosso, ma sono felice di aver avuto la possibilità di confrontarmi con due personalità di alto spessore scientifico, spero di non perdere per la strada quanto imparato da voi”. Li ringrazio, inoltre, per l'affetto che mi hanno genuinamente mostrato, probabilmente la cosa più importante di tutte, merce rara a cui miei molti colleghi/e dottorandi/e non accedono.

Ringrazio, poi, i colleghi e le colleghe della rivista “Studi sulla questione criminale” e dell’“Associazione di studi su diritto e società”, che in questi anni, oltre ad aver contribuito direttamente alla mia formazione, hanno rappresentato per me delle importanti sponde dialogico-discorsive, fornendomi continuamente spunti di riflessione, critiche, e suggerimenti. In particolare modo ringrazio Ivan Pupolizio e Alvisè Sbraccia, il primo per il lavoro svolto in fase di revisione del lavoro, il secondo per le ore e per il continuo supporto teorico, psicologico e professionale che mi dedica oramai da quasi un decennio, senza il suo disinteressato aiuto probabilmente non sarei qui dove sono ora.